

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

ANNUARIO
per il 1924



CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ TIPOGRAFICA
LEONARDO DA VINCI ♦



CAPITOLO I.

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ED IL SUO ORDINAMENTO



'ANNO scorso, nell'iniziare la pubblicazione dell'*Annuario* dell'Istituto Nazionale, scrivevamo queste parole:

« Si compie, col 31 dicembre 1922, il primo decennio di vita dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; e sebbene oggi siano riaccese le polemiche su la convenienza dell'attuazione di un completo monopolio delle assicurazioni sulla vita, il tempo trascorso, le esperienze compiute tolgono — o dovrebbero togliere — alle polemiche ogni eccesso ed ogni asprezza, poichè è possibile ora giudicare di una istituzione economico-sociale — che è indubbiamente fra le più importanti dello Stato — non più su la base di previsioni; ma su la sicura e salda base dei fatti ».

Le riaccese polemiche, in un momento nel quale si doveva decidere della futura esistenza dell'Istituto, sono state vivaci, innumerevoli, spesso profonde: poche volte un problema più economico che politico ha avuto tanta e così varia ampiezza di trattazione. Sicchè quando il Governo Nazionale ha creduto di decidere sul nuovo assetto dell'Istituto, esso ha avuto tutti gli elementi per valutarne, pur fra gli attacchi dei concorrenti, l'alta funzione nell'economia del nostro Paese, in ispece nel campo della previdenza.

Così è accaduto che pur rinunciando al principio, espresso nella legge del 4 aprile 1912 (ma non ancora attuato) del *monopolio di Stato* delle assicurazioni – rinuncia conforme ai principi essenziali di politica economica inaugurata dal Governo nazionale – questo ha *fermamente voluto* conservare all'*Istituto Nazionale* il suo carattere e le sue funzioni di *massimo ente italiano delle assicurazioni sulla vita*, confermandogli in ispecie quella assoluta garanzia statale per le polizze da esso emesse che ne costituì pel passato e ne costituirà per l'avvenire il più perspicuo carattere di distinzione ed anche di superiorità in confronto delle società private di assicurazione. In sostanza, il nuovo ordinamento delle assicurazioni sulla vita in Italia, ridotto ai suoi elementi essenziali, è il seguente:

1°) L'assicurazione su la vita è in princi-

pio libera, ma lo Stato dà la sua autorizzazione ad operare solo alle imprese che presentino certe garanzie determinate dalla legge.

2°) Al centro delle varie imprese operanti in Italia resta sempre, in qualche modo come ente regolatore del mercato delle assicurazioni, l'Istituto Nazionale, al quale le suddette imprese debbono cedere *almeno* il 40 per cento od il 30 per cento dei loro affari, secondo che si tratti di imprese operanti dopo o prima del nuovo ordinamento (per il primo decennio da questo).

Per questa via l'Istituto, potendo rifiutare i rischi assunti contro le regole di una sana gestione, riesce non solo a seguire *tutti gli affari di assicurazione vita* ma anche ad esercitare un certo freno contro eventuali irregolarità o manchevolezze di assunzioni.

3°) L'Istituto Nazionale, non solo assume, come è detto sopra, una importante quota del lavoro delle altre imprese assicuratrici; ma continua il suo magnifico lavoro di assunzione diretta, per il quale in pochi anni *ha di gran lunga superato* la produzione complessiva di *tutte* le società italiane messe insieme! E per questo suo grandioso lavoro l'Istituto non solo offre, come e più delle società private, quella garanzia normale che deriva dai capitali e dalle riserve accumulate e che è tanto più solida quanto maggiori sono tali capitali, ma offre anche, per ogni sua polizza, la *garanzia intera dello Stato*.

4^o) L'Istituto Nazionale, pur restando essenzialmente un grande ente pubblico, è nel nuovo ordinamento fornito di una più agile struttura industriale in confronto di quella antica, in modo da farne pel suo funzionamento un organismo non dissimile da quelli delle più grandi imprese private. Le sole differenze esistenti consistono in *un'accentuazione di norme cautelative imposte all'Istituto Nazionale per rendere più sicuro, nell'interesse degli assicurati, l'impiego dei fondi patrimoniali*. Così sono state non solo confermate ma migliorate nel nuovo ordinamento le norme sull'autonomia dell'Istituto, sulla scelta degli amministratori, sui diritti e doveri degl'impiegati, assunti con contratti conformi a quelli d'impiego privato, e non assimilati a quelli di Stato, sulla organizzazione degli agenti e dei produttori di affari, ben diversa dalle organizzazioni burocratiche dello Stato.

5^o) Anche nel nuovo ordinamento l'Istituto Nazionale non è un ente di speculazioni nè ha lo scopo di procurare proventi fiscali allo Stato: esso si propone di estendere sempre più in Italia la previdenza assicurativa, e conta, per questa maggiore estensione, sulla fiducia che il pubblico italiano ha mostrato sempre di rivolgere a preferenza verso gli impieghi di somme garantiti dallo Stato. E questo spiega come esso si sia sempre preoccupato e come debba sempre preoccuparsi di attuare condizioni e tariffe di assicu-

razione fra le più liberali e favorevoli agli assicurati.

6°) Una notevole innovazione introdotta negli accennati provvedimenti consiste nella facoltà concessa all'Istituto di assumere interessenze in altre società di assicurazioni contro i danni. Valendosi appunto di tale facoltà l'Istituto, verso la fine del 1923, ha partecipato alla costituzione delle « *Assicurazioni d'Italia* », società anonima per azioni col capitale sociale di venti milioni. In questa società, che è presieduta dallo stesso presidente dell'Istituto Nazionale, Grande uff. ing. Guido Toia, l'Istituto suddetto *ha la maggioranza delle azioni*.

Così questo ha modo di offrire, per mezzo della sua stessa organizzazione, ai suoi clienti, o direttamente o per mezzo delle « *Assicurazioni d'Italia* », *tutte le forme di assicurazione* su la vita e contro i danni alle cose ed alle persone.

Questo è, in sintesi, l'ordinamento dell'Istituto Nazionale secondo il decreto 19 aprile 1923, il quale non si limita a stabilire nuove norme su la struttura ed il funzionamento del grande Ente statale, ma detta tutta una nuova disciplina per l'esercizio in Italia delle assicurazioni su la vita e contro i danni. Per una più precisa nozione di questa, riportiamo qui appresso il suddetto

Decreto Legge 19 aprile 1923, N. 966 concernente l'esercizio delle Assicurazioni private (*).

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione;

Visto il decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1639, che proroga le disposizioni dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, sull'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a un Ente industriale, con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che converte in legge il decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, numero 1254, e il R. decreto 2 settembre 1919 n. 1761, concernenti norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quelle sui danni;

Ritenuta l'urgenza di stabilire le norme per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana, e considerata la opportunità di coordinare e riunire in unico testo le disposizioni relative all'esercizio di ogni forma di assicurazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto col Presidente del

(*) Al quale facciamo seguire un altro importante provvedimento legislativo: il D. L. 11 novembre 1923 su la riforma delle tasse sulle assicurazioni.

Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, col Ministro della giustizia e degli affari di culto, e col Ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. — Sono soggette al presente decreto tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitino :

a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma ;

b) l'industria delle riassicurazioni.

È altresì soggetto al presente decreto l'Istituto nazionale delle assicurazioni costituito a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto le assicurazioni stipulate nel Regno da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere debbono dalle imprese stesse essere comprese nel portafoglio italiano.

Debbono, altresì, essere comprese nel portafoglio italiano le assicurazioni stipulate all'estero dalle imprese di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel Regno.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano :

a) alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali ;

b) ai Sindacati, alle Casse consorziali e private e ad ogni altra impresa autorizzata ad operare a norma delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ;

c) agli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione ;

d) alle Casse di previdenza riconosciute per decreto Reale ;

e) alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire mille o una rendita non superiore alle lire quattrocento annue ;

f) alle Amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedano direttamente al trattamento di quiescenza o di pensione o ai sussidi in caso di morte per il loro personale ;

g) alle Associazioni agrarie di mutua assicurazione costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 ;

h) alle Società od Enti per i quali l'eccezione fosse disposta da legge speciale.

Art. 3. — Alle Società in nome collettivo, in accomandita ed a garanzia limitata, ed alle persone singole è vietato l'esercizio delle assicurazioni, salvo i contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Sono altresì vietate nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale, le associazioni tontinarie o di ripartizione.

TITOLO II.

Assicurazioni sulla durata della vita umana.

CAP. I.

Disposizioni generali.

Art. 4. — Le assicurazioni sulla durata della vita umana sono esercitate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni istituito a norma della legge 4 aprile 1912 n. 305 e

dalle imprese nazionali ed estere autorizzate secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 5. — Le somme dovute agli aventi diritto per effetto di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 del Codice di commercio.

CAP. II.

Dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 6. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, esercita le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme, all'interno e all'estero.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per l'Economia Nazionale e del Ministero delle finanze.

L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato da uno statuto organico da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale udito il Consiglio di Stato.

Art. 7. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale, udito il Consiglio dei ministri.

Parimenti con decreto Reale si provvede alla nomina del presidente e del vice presidente che sono scelti fra i consiglieri.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) come membro di diritto, il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'economia nazionale e delle finanze;

c) otto membri scelti fra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica o amministrativa (*).

I componenti delle categorie b) e c) durano in carica quattro esercizi compreso quello in corso all'atto della nomina.

Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche quei membri che fossero stati nominati nel corso del quadriennio stesso.

Nessun funzionario dell'Amministrazione dello Stato può fare parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto ad eccezione dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti di Istituti superiori e medi di istruzione e dei magistrati.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono retribuiti con medaglie di presenza alle adunanze, e con partecipazione agli utili dell'azienda.

In seno al Consiglio di amministrazione potrà essere nominato un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato permanente e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto.

Art. 8. — Il Consiglio di amministrazione delibera:

1. sulle proposte di modifica dello statuto;
2. sull'istituzione di sedi uffici ed agenzie;
3. sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;
4. sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;
5. sulla cessione di portafogli di assicurazione, sui trattati di riassicurazione e su altri eventuali accordi con imprese di assicurazione;

(*) Gli alinea b) e c) dell'art. 7 sono stampati secondo le modificazioni introdotte dal R. decreto legge 24 settembre 1923, n. 2272 (pubblicato nella *Gazzetta uffic.* del 30 ottobre 1923, n. 255).

6. su regolamenti interni di amministrazione e sui capitoli delle agenzie;

7. sulla gestione e l'impiego dei fondi;

8. sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e di Enti produttori;

9. sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

10. sui bilanci;

11. su tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio di amministrazione determina le competenze del presidente, del vice presidente e del direttore generale, nomina e rimuove il personale e stabilisce le condizioni dei relativi contratti di impiego.

Le deliberazioni di cui ai nn. 1 e 3 sono approvate con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale.

Art. 9. — Il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è nominato con decreto Reale promosso dal Ministero dell'Economia Nazionale, udito il Consiglio dei ministri.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso né sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10. — L'Istituto ha impiegati amministrativi e tecnici oltre agli incaricati della produzione.

I rapporti tra l'Istituto e gli impiegati sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 11. — Il personale produttore è retribuito con provvigioni proporzionate al numero e all'entità degli affari per mezzo di essi conclusi.

Possono procurare affari all'Istituto i titolari degli uffici postali nelle categorie designate dal Ministro delle poste e telegrafi, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed Enti autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell'Istituto o da istituti bancari, potrà essere fatto da uffici postali da designarsi d'accordo tra i Ministri dell'Economia Nazionale e delle poste e dei telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12. — Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sono esercitate da un Collegio, nominato annualmente con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'Economia Nazionale e per le Finanze, costituito da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato designati uno dal Ministro delle finanze e l'altro da quello per l'Economia Nazionale.

Gli stessi Ministri indicheranno rispettivamente i sindaci supplenti che saranno nominati nello stesso decreto costitutivo del Collegio.

Col decreto Reale di nomina si stabilirà il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno gli obblighi di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 13. — Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno investite con divieto di qualsiasi altro impiego nei modi seguenti:

- 1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
- 2° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il Credito fondiario in Italia o nelle colonie;

3° in anticipazioni su pegno o in riporto dei titoli di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo;

4° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato italiano;

5° in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario e delle Ferrovie Reali Sarde;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, purchè liberi da ipoteche;

8° in mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel Regno o nelle Colonie, per somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato e in mutui, debitamente garantiti, per incoraggiare le costruzioni edilizie, urbane o rurali;

9° in mutui a Province e Comuni, con le opportune garanzie, o in partecipazioni al capitale costitutivo di Enti pubblici, previa autorizzazione dei ministri delle finanze e per l'Economia Nazionale;

10° in titoli emessi o garantiti da Stati esteri fino all'ammontare delle riserve dei contratti stipulati nelle corrispondenti valute o di ogni altra riserva prescritta per l'esercizio all'estero;

11° in partecipazione ad imprese assicurative nazionali ed estere, in misura non superiore al 5 per cento delle riserve e dei fondi patrimoniali. Questi impieghi dovranno essere integralmente ammortizzati entro il periodo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

12° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato e di Enti pubblici, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti;

13° in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, Istituti di credito e Casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 5 per cento delle riserve;

14^o in altri modi di impiego autorizzati dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 14. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale.

Detto bilancio, con la relazione del Consiglio di amministrazione e con quella dei sindaci, sarà comunicato al Parlamento dal Ministro per l'Economia Nazionale.

Ogni quinquennio l'Istituto compilerà una relazione tecnico statistica che sarà parimenti comunicata al Parlamento dal Ministro per l'Economia Nazionale.

Art. 15. — Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto;

Della parte rimanente, il 5 per cento sarà così ripartito:

a) un quarto al Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che saranno determinate dallo stesso Consiglio;

b) tre quarti al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Gli utili netti residuali saranno destinati alla costituzione di un fondo per quegli scopi di pubblica utilità che saranno determinati dal Governo.

Detto fondo sarà investito in uno o più dei modi d'im-

piego consentiti dall'art. 13, devolvendosi al fondo stesso il reddito del medesimo.

Art. 16. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, su richiesta delle imprese nazionali od estere, ha facoltà di accettare la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti, alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale delle assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà trasformare le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Istituto nazionale.

Art. 17. — Chiunque, nell'adempimento delle proprie attribuzioni presso l'Istituto nazionale, venga a conoscenza delle trattative e dei rapporti fra l'Istituto stesso e le imprese di assicurazione ed i privati, deve serbare il segreto su tutto quanto è a sua conoscenza, sotto le comminatorie di legge.

E' in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare anche agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale e le imprese di assicurazione ed i privati.

CAP. III.

Esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di imprese private.

Art. 18. — Le imprese nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese estere che

intendono esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni sulla vita e quelle che, per l'esercizio della riasicurazione nell'anzidetto ramo, intendono istituire nel Regno la legale rappresentanza debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione è concessa mediante decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'autorizzazione suddetta è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal decreto Reale 24 novembre 1919, numero 2163, per le autorizzazioni date dal Ministro delle finanze a norma del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620.

Art. 19. — Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana le imprese nazionali devono presentare al Ministero per l'Economia Nazionale la relativa domanda e fornire:

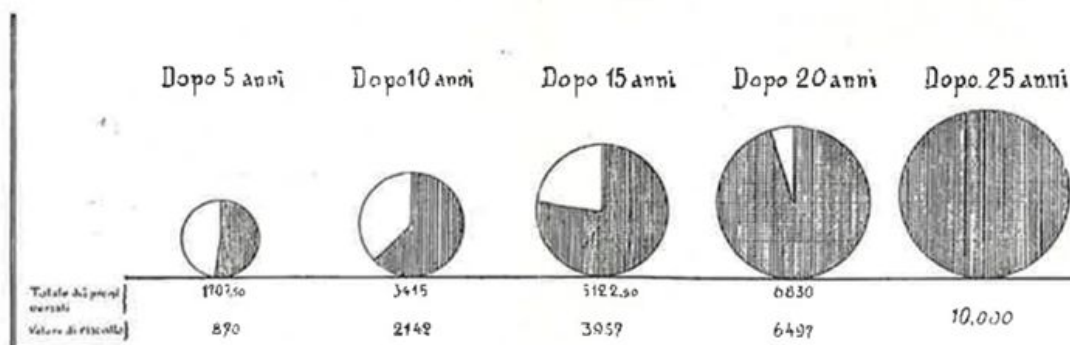
1° la prova di essere legalmente costituite e di possedere, se si tratta di Società anonima anche a forma Cooperativa, capitale azionario non inferiore a lire dieci milioni di cui almeno cinque interamente versati, oppure se si tratta di Associazioni di mutua assicurazione un fondo di garanzia non inferiore alla predetta somma.

Tuttavia per le imprese che già esercitarono nel Regno le assicurazioni sulla vita prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1912 n. 305, e cedettero il loro portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, è in facoltà del Governo di concedere, con opportune cautele, l'autorizzazione indipendentemente dall'integrale adempimento della condizione predetta;

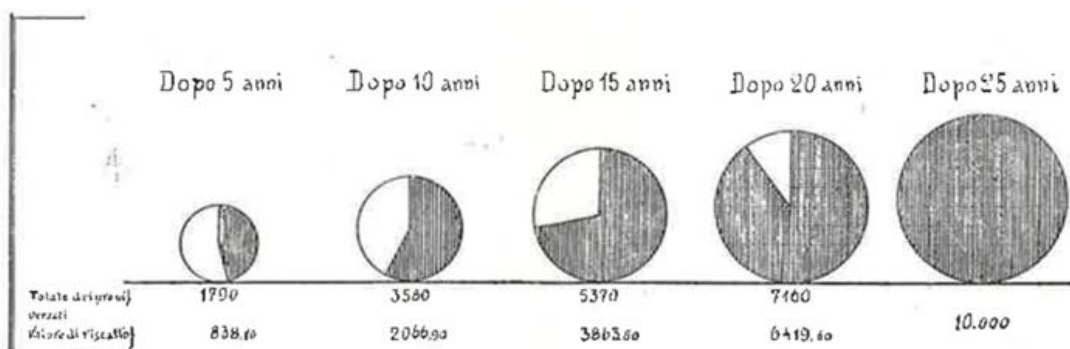
2° la prova di aver depositato presso la Cassa di depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione la somma di lire due milioni in numerario o in titoli di Stato.

Il deposito sarà restituito in caso di rifiuto dell'autorizzazione;

Istituto Nazionale
delle Assicurazioni



Compagnie Private



CONFRONTO DEI VALORI DI RISCATTO CON IL TOTALE DEI PREMI VERSATI (MISTA PER L.10.000 - ETÀ 30 - DURATA 25)
 L'area superiore di ogni circonferenza rappresenta l'ammontare dei premi versati mentre la parte tratteggiata rappresenta il valore di riscatto.
 L'ultima circonferenza corrisponde al capitale di L.10.000 e serve di termine di confronto.

L'Istituto Nazionale usa la maggior capacità nel determinare i valori di riscatto, comparativamente con le compagnie private, che vengono di tanto in tanto dalla gestione ordinaria e del rischio corso per il caso di morte. Tale capacità risulta chiaramente dal presente studio che contiene il confronto dei valori di riscatto con il totale dei premi versati.



Corporate Heritage
& Historical Archive

3° i dati costituenti le basi tecniche, cioè le tavole di mortalità e invalidità ed il saggio di interesse, da adottarsi per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

4° una esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche;

5° le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

6° le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti.

Le dette condizioni devono contenere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.

Le imprese nazionali che intendono esercitare la riasicurazione nel ramo vita, per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di essere legalmente costituite.

Art. 20. — Le imprese estere di assicurazione sulla vita per ottenere la autorizzazione, oltre adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 19, debbono:

a) nominare con le forme prescritte dall'art. 230 del Codice di commercio, un rappresentante generale, nel Regno, che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia, riconoscendogli espressamente le facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità del Regno, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nel Regno, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo dei depositi cauzionali prescritti dal presente decreto;

b) comprovare che esercitano regolarmente l'assicurazione sulla vita nel proprio paese d'origine da almeno dieci anni:

c) fornire ogni altro documento richiesto dal Ministero per l'Economia Nazionale.

Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana.

Le imprese estere che, per l'esercizio delle riassicurazioni nel ramo vita, intendono istituire nel Regno una rappresentanza, per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di avere adempiuto alle formalità di cui all'art. 230 del Codice di commercio.

L'autorizzazione alle imprese estere non sarà concessa se nel rispettivo paese di origine le imprese italiane non sono ammesse ad operare a parità di trattamento con le imprese nazionali.

Il Ministero per l'Economia Nazionale stabilirà, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione di imprese estere che l'applicazione del predetto principio di parità di trattamento rendesse necessarie.

Art. 21. — Col decreto di autorizzazione di cui all'art. 18 il Ministero per l'Economia Nazionale approva anche le tariffe e le condizioni di polizza prodotte dalle imprese.

Art. 22. — Le modificazioni degli atti e dei dati presentati al Ministero per l'Economia Nazionale, a termine degli articoli 19 e 20, devono essere approvate dal Ministero stesso. Esse non hanno effetto che dalla data del decreto di approvazione.

Art. 23. — Le imprese di assicurazione, nazionali ed estere, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare nel Regno, devono costituire e vincolare nei modi stabiliti negli articoli 27 e 28:

a) una cauzione di lire cinquecentomila a garanzia delle operazioni da compiersi nel Regno;

b) un fondo iniziale di lire un milione e cinquecentomila computabile nella riserva matematica.

Esse potranno a questo scopo valersi del deposito effettuato a termine dell'art. 19.

Art. 24. — Le imprese nazionali ed estere che esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana ai sensi del presente decreto sono obbligate a cedere all'Istituto Nazionale delle assicurazioni una quota

parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.

La quota predetta è del 40 per cento per i rischi assunti nei primi dieci anni dall'autorizzazione all'esercizio nel Regno del ramo vita a norma del presente decreto e, rispettivamente, del 30 nel secondo decennio, del 20 nel terzo decennio e del 10 in seguito.

Per le imprese che attualmente già operano e non hanno ceduto il portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il computo dei decenni si riporta alla data del 1° aprile 1913.

Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 3 per cento del capitale assicurato nè al 70 per cento del premio del primo anno.

Tale misura sarà rivedibile ogni tre anni su proposta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e le eventuali varianti saranno determinate con decreto Reale promosso dal Ministro dell'Economia Nazionale, di concerto col Ministro delle finanze.

Negli anni successivi al primo, la quota del premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

L'Istituto nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese.

Le somme che l'Istituto nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonchè le riserve matematiche inerenti

alle quote cedute, sono vincolate a favore degli assicurati e dei beneficiari delle polizze stesse.

Art. 25. — La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione (riserva matematica) relative al portafoglio italiano, non potrà essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalità, d'invalidità ed il saggio d'interesse di cui all'art. 19.

Le imprese presenteranno al Ministero per l'industria e commercio almeno ogni tre anni:

1° il confronto fra la mortalità preveduta nelle tavole predette e quella realmente verificatasi;

2° il confronto fra il saggio di interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego delle riserve.

Nel caso di scarti fra questi elementi, così notevoli da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico della impresa, il Ministero per l'Economia Nazionale invita l'impresa ad esporre le sue giustificazioni, salvo ulteriori provvedimenti.

Art. 26. — Le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, nazionali ed estere, debbono possedere nel Regno e vincolare a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attività necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'art. 25.

Lo stesso obbligo compete anche alle imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio preconstituito.

Le disposizioni riflettenti i depositi prescritti dall'art. 145 del Codice di commercio sono abrogate. Lo svincolo degli attuali depositi sarà fatto secondo le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio. Per i depositi attualmente esistenti cessa l'obbligo del reimpiego dei relativi interessi.

Art. 27. — Le riserve matematiche di cui al precedente articolo debbono essere costituite con una o più delle seguenti specie di attività:

- 1° titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
- 2° cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia o nelle Colonie;
- 3° annualità dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione;
- 4° beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, liberi da ipoteche;
- 5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato;
- 6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto;
- 7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, Istituti di credito o Casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 5 per cento delle riserve;
- 8° azioni della Banca d'Italia e dell'Istituto italiano di credito fondiario;
- 9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'Economia Nazionale, di concerto col Ministro delle finanze.

A copertura delle dette riserve matematiche possono essere destinati:

- a) le cauzioni prestate secondo il Codice di commercio del 1865 per la parte relativa al ramo vita;
- b) i depositi di cui all'art. 145 del Codice di commercio ed all'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Le riserve suddette debbono essere costituite senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione costituita a mente dei decreti-legge 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.

Art. 28. — I titoli indicati nel precedente articolo, se al portatore, debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione.

I medesimi titoli, ed in genere tutti i valori mobiliari, destinati a copertura delle riserve matematiche, debbono essere vincolati a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, secondo le modalità che saranno fissate dal regolamento.

Sui beni immobili viene iscritta ipoteca in base a decreto del ministro per l'Economia Nazionale. Per i mutui ipotecari il vincolo di cui al precedente comma, in base a decreto dello stesso Ministro, viene annotato, a termine dell'art. 1994 del Codice civile, in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi. La liberazione della detta ipoteca e del detto vincolo sarà parimenti eseguita in base a decreto del Ministro per l'Economia Nazionale. Le dette iscrizioni ed annotazioni sono esenti dalle tasse ipotecarie.

I criteri per la valutazione delle attività costituenti le riserve matematiche, i modi e i termini di deposito, di vincolo di sostituzione e di svincolo di esse sono stabiliti nel regolamento.

I titoli di credito ammessi al deposito e non soggetti originariamente alla tassa di bollo, saranno accettati con esenzione dalla tassa stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Cassa depositi e prestiti. Saranno parimenti esenti dalla tassa proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti in esecuzione del presente decreto e degli art. 145 del Codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Sui depositi dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305 e sulle al-

tre attività mobiliari costituenti le riserve matematiche vincolate in garanzia degli assicurati secondo le norme dei precedenti articoli, è stabilito il privilegio a favore della massa dei medesimi assicurati a termini del n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile.

Art. 29. — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti derivanti dalle operazioni fatte nel Regno non meno del 10 per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 182 del Codice di commercio.

Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il 5 per cento della riserva matematica. Se il fondo dopo costituito venga diminuito per qualsiasi ragione o se più non si trovi nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.

Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o più dei modi d'impiego indicati all'art. 27.

Art. 30. — Le imprese che si propongono di esercitare altre operazioni oltre a quelle di assicurazione sulla vita, devono indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e devono tenerne separata la gestione. Tali capitali e riserve non possono essere inferiori agli importi stabiliti dagli art. 19 e 29.

Le attività relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute a soddisfare obbligazioni di altra natura.

TITOLO III.

Assicurazioni contro i danni.

Art. 31. — Le imprese nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni contro i danni, le imprese estere che intendono

esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni contro i danni e quelle che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendono istituire nel Regno una rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite nel precedente art. 18.

Art. 32. — Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni le imprese debbono presentare al Ministero per l'Economia Nazionale la relativa domanda e fornire, se nazionali, la prova di essere legalmente costituite, se estere, di avere legalmente istituito nel Regno la rappresentanza ai termini dell'art. 230 del Codice di commercio.

Quest'ultima prova compete anche alle imprese estere che per l'esercizio delle riassicurazioni intendono istituire nel Regno una rappresentanza.

Art. 33. — Le imprese nazionali ed estere, anche se a forma mutua o cooperativa, per potere esercitare nel Regno le assicurazioni diverse da quelle sulla durata della vita umana, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione che viene ragguagliata a fine di ogni esercizio al 35 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto, inerenti alle assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso e anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano a norma dell'art. 1.

La detta misura viene ridotta:

a) al 15 per cento per i rischi di breve durata secondo le norme e i criteri che saranno fissati dal regolamento;

b) al 20 per cento per i rischi dei rami grandine e bestiame;

c) al 20 per cento dei contributi consuntivi dell'esercizio quando trattisi di Associazioni mutue per le assicurazioni di corpi di navi le quali ammettano nei rispet-

tivi statuti la possibilità di imporre ai propri soci contributi straordinari, il cui credito a norma dell'art. 675, n. 10, del Codice di commercio, gode privilegio sulle navi costituenti oggetto dell'Associazione stessa.

Le dette cauzioni non possono essere in nessun caso inferiori alla somma di lire centomila per le imprese nazionali che secondo lo statuto possono esercitare un solo ramo di assicurazione e per le imprese estere che sono state autorizzate ad esercitare nel Regno un solo ramo di assicurazione: alla somma di lire duecentomila per le imprese nazionali ed estere che, statutariamente possono esercitare o sono autorizzate ad esercitare più rami di assicurazione.

Le dette misure minime sono parimenti richieste alle imprese nazionali per potere, comunque, iniziare le assicurazioni nel Regno.

Non sono soggette all'obbligo della costituzione di cauzione le Associazioni di mutua assicurazione e le Società cooperative le quali per disposizioni statutarie o anche solo di fatto operino in un solo Comune purchè i premi o contributi annui non sieno superiori a lire trentamila per ogni ramo e nel complesso per tutti i rami esercitati a lire centomila.

Art. 34. — Il Ministro per l'Economia Nazionale può autorizzare eccezionalmente, e a periodi non maggiori di due anni, agenti o intermediari di nazionalità italiana a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado, per la loro struttura, di istituire una legale rappresentanza nel Regno.

Il decreto di autorizzazione per detti agenti o intermediari può stabilire altre condizioni e formalità oltre quelle richieste dal presente decreto, dal regolamento e dalle altre leggi vigenti.

Per esercitare la mediazione, le imprese o persone

che vi sono state autorizzate debbono provvedere al deposito di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato che è di volta in volta stabilita nel decreto di autorizzazione e, in ogni caso, non inferiore a lire centocinquanta mila.

Il Ministero per l'Economia Nazionale può richiedere al mediatore, in qualunque tempo ed a suo giudizio, una cauzione superiore a quella fissata nel decreto di autorizzazione in relazione all'entità delle operazioni ed alla specie dei rischi collocati dal medesimo.

Il mediatore, anche oltre la prestata cauzione, è responsabile dell'esecuzione del contratto dal momento in cui dichiara l'avvenuta copertura del rischio fino alla consegna all'assicurato della polizza di assicurazione.

Art. 35. — Per la costituzione delle cauzioni di cui all'art. 33, per il deposito e vincolo delle attività costituenti le medesime cauzioni e quelle di cui all'art. 34 per il privilegio che su tali attività compete alla massa degli assicurati, sono applicabili le disposizioni degli art. 27 e 28 del presente decreto.

TITOLO IV.

Bilancio delle imprese private.

Art. 36. — Per le imprese private regolate dal presente decreto è portato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il termine indicato dall'art. 154 del Codice di commercio per l'approvazione del bilancio. Per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione il detto termine può essere protratto, dal Ministero per l'Economia Nazionale, ad otto mesi, su domanda delle imprese stesse.

Art. 37. — Il bilancio compilato in conformità al modello stabilito con Regio decreto in esecuzione dell'art. 177 del Codice di commercio e gli altri documenti indi-

cati nell'art. 180 dello stesso Codice debbono essere presentati al Ministero per l'Economia Nazionale nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio.

Art. 38. — Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia in conformità del modello prescritto.

Art. 39. — I modelli di bilancio preveduti dall'art. 177 del Codice di commercio saranno stabiliti con Regio decreto promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale. Le modificazioni andranno in vigore a partire dall'esercizio successivo a quello in cui sarà emanato il relativo decreto.

Art. 40. — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere, oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio, debbono tenere i libri e i registri ausiliari che saranno stabiliti nel regolamento agli effetti del controllo sul bilancio.

Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessario ai fini del controllo prescritto dal presente decreto.

Art. 41. — Le imprese di assicurazione e riassicurazione, nazionali ed estere, hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita umana che sono in corso alla fine dell'esercizio iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e l'ammontare delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri.

È data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quan-

do esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media che, normalmente, non dovrà essere inferiore al 35 per cento dei premi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri che saranno fissati nel regolamento la riserva non dovrà essere inferiore al 15 per cento dei premi.

A copertura dell'ammontare delle riserve premi per rischi in corso potranno essere destinati anche i valori mobiliari ed immobiliari vincolati a cauzione secondo l'art. 35.

TITOLO V.

Vigilanza governativa sulle imprese private.

Art. 42. — La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero per l'Economia Nazionale. Il contributo di vigilanza di cui all'art. 42 del decreto-legge 21 aprile 1919 n. 603, è dovuto anche dalle imprese di capitalizzazione e risparmio e dai mediatori autorizzati a norma del presente decreto.

Art. 43. — Il Ministero per l'Economia Nazionale ha facoltà di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza generale delle imprese, e dipendenti stabilimenti, agenzie, uffici locali, che comunque esercitino le operazioni di assicurazione, di riassicurazione, o di mediazione, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite in questo decreto, nel regolamento e nei decreti di autorizzazione.

Ove consti che vi siano imprese, persone od Enti che esercitino in contravvenzione al presente decreto, il Ministero per l'Economia Nazionale ha facoltà di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari.

Le imprese e i loro amministratori, rappresentanti,

direttori, agenti, debbono mettere a disposizione dei funzionari delegati alle ispezioni tutti i libri, registri e documenti e debbono fornire le notizie e i chiarimenti che saranno ad essi richiesti.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione sono obbligate a fornire al Ministero per l'industria e il commercio tutte quelle notizie e dati statistici che potranno essere richiesti dal medesimo Ministero.

Art. 44. — In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, del regolamento e dei decreti di autorizzazione, il Ministero per l'Economia Nazionale può vietare alle imprese l'assunzione di nuovi affari fino a che le medesime imprese non abbiano adempiuto alle disposizioni accennate.

Nel regolamento saranno fissate le norme per l'emissione, la revoca, la pubblicazione dei decreti di divieto.

Art. 45. — Nel caso di persistente inosservanza delle disposizioni del presente decreto il Ministero per l'Economia Nazionale ha facoltà di porre in liquidazione le imprese inadempienti.

Per lo svolgimento della liquidazione si applicano analogamente in quanto possibile, le disposizioni del seguente titolo VI.

TITOLO VI.

Liquidazione e fallimento delle imprese.

Art. 46. — Le imprese nazionali di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche, e le rappresentanze delle Imprese estere, quando le attività esistenti nel Regno non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel Regno, sono messe in liquidazione secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 47. — Il Ministero per l'Economia Nazionale accertata la deficienza di attività secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, inviterà l'Impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto Reale, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, la liquidazione dell'Impresa. Non può avere luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.

Il decreto provvede alla nomina di un R. commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'Impresa coi poteri dei liquidatori delle Società commerciali.

La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero per l'Economia Nazionale.

Le competenze del liquidatore sono determinate nel Regio decreto di nomina e fanno carico alla liquidazione.

I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso alla sezione IV del Consiglio di Stato.

Art. 48. — Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme indicate nell'art. 50.

I contratti di assicurazione sulla vita saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico vincerà a decorrere il rischio, trascorso il termine di cui nel 1° comma del presente articolo. Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà determinato, in base alle tariffe in corso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 49. — Il Regio commissario potrà esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione a norma del presente decreto le disposizioni del Codice di Commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

Art. 50. — Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparto delle attività in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.

Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.

Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto in proporzione all'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.

Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702 e 703 del codice di commercio con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione.

Art. 51. — Ai termini del precedente art. 28 hanno privilegio sui depositi cauzionali stabiliti dall'art. 145 del Codice di commercio e dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912 n. 305, e separatamente su ciascuno dei depositi secondo che si tratti di contratti stipulati anteriormente o posteriormente al 31 dicembre 1912 e, in genere sulle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti:

a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nel precedente art. 48;

b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione.

Hanno privilegio sulle attività vincolate a copertura

delle cauzioni prescritte dal precedente art. 33 i crediti riguardanti:

a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro il termine stabilito nel precedente art. 48;

b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto.

Art. 52. — I modi di accertamento della situazione patrimoniale delle imprese e le forme e i modi della liquidazione saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 53. — In caso di fallimento delle imprese di assicurazione sulla vita e contro i danni si applicano le disposizioni degli articoli 50 e 51 circa il riparto delle attività nei riguardi degli assicurati o loro aventi diritto e circa il privilegio che ai medesimi compete. Le disposizioni dell'art. 50 si applicano alle imprese di riassicurazione.

Per le imprese di assicurazione sulla vita e contro i danni che fossero già dichiarate in fallimento, qualunque sia lo stato della procedura fallimentare in corso, e per quelle che lo fossero in appresso, i crediti in corrispondenza delle polizze di assicurazione in vigore alla data della dichiarazione del fallimento e per le quali la dichiarazione dei crediti non sia stata fatta dagli interessati, saranno insinuati di ufficio ad istanza del curatore.

Nel caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma ciascuno dei creditori non insinuati di ufficio e non soddisfatti, o il pubblico ministero nel loro interesse, possono chiedere, in qualunque tempo, anche dopo che la procedura fallimentare sia stata chiusa o sia cessata, la riapertura del fallimento.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e penali.

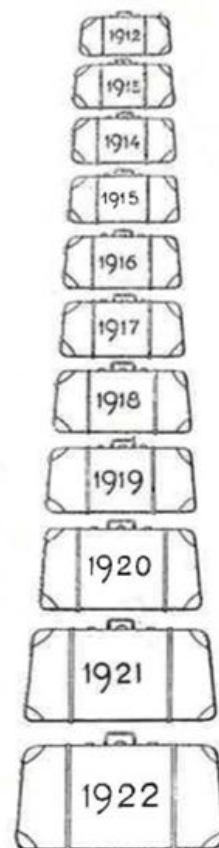
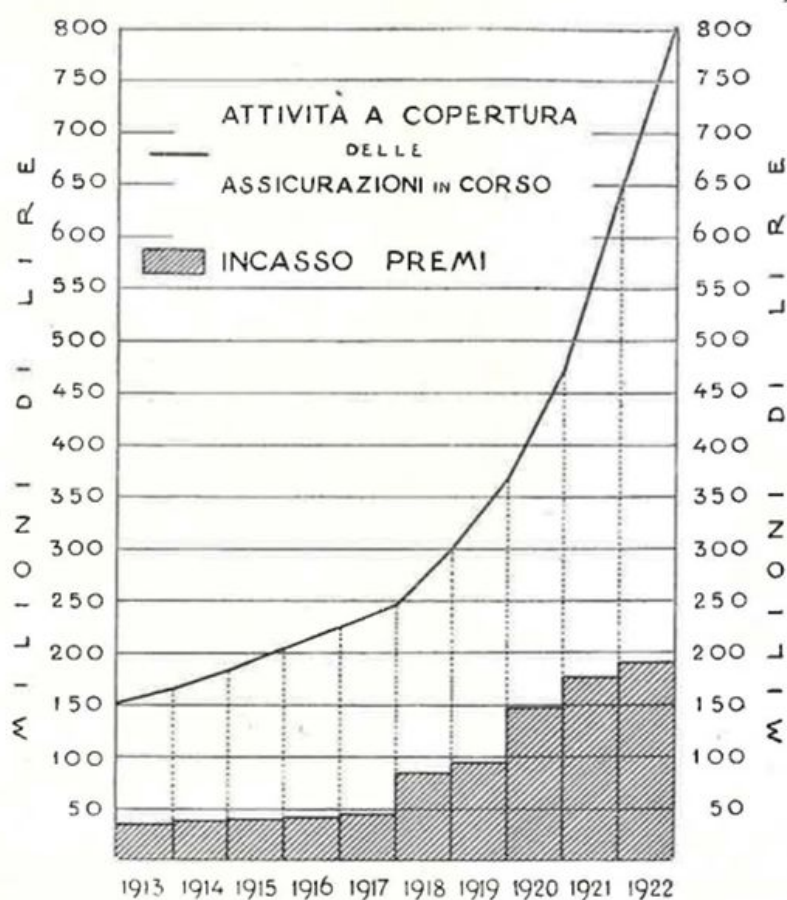
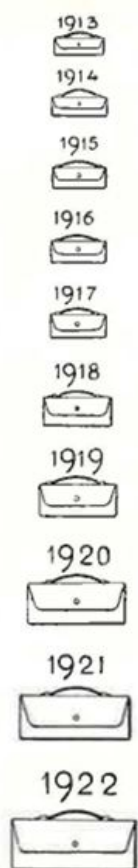
Art. 54. — Sono assimilate alle lotterie di cui all'art. 67 del testo unico 19 marzo 1908 n. 152 e vietate in Italia le operazioni delle Società od imprese nazionali ed estere,

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

(POLIZZE GARANTITE DALLLO STATO)

INCASSO PREMI

ATTIVITÀ A COPERTURA
DELLE ASSICURAZIONI IN CORSO
ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO



Corporate Heritage
& Historical Archive

dette di capitalizzazione o altrimenti denominate, le quali in corrispettivo delle contribuzioni dei soci, o iscritti o in genere contraenti, promettano di consegnare somme di danaro o titoli di credito ad una scadenza anticipabile mediante estrazioni a sorte, o in misura variabile secondo estrazioni a sorte.

Le imprese di capitalizzazione o di risparmio, nazionali od estere, che assumano senza la condizione di estrazioni a sorte, impegni di corrispondere somme o di consegnare titoli mediante il pagamento di premi con scadenze a date ricorrenti, sono soggette alle disposizioni del presente decreto riguardanti l'autorizzazione ad operare e a tutte le altre disposizioni in quanto applicabili.

Le dette imprese debbono vincolare, a favore degli aventi diritto a riscuotere somme o a ricevere titoli, tante attività corrispondenti ai premi incassati aumentati dell'interesse composto al saggio medio di rendimento che sarà fissato nel regolamento.

Alle imprese stesse si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al precedente titolo VI.

Art. 55. — Le Società a forma cooperativa e le Associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle altre imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.

Per le Società cooperative che esercitino l'assicurazione sulla vita il limite individuale stabilito per le quote sociali viene elevato a lire cinquantamila in deroga all'art. 224 del Codice di commercio.

Art. 56. — Sui depositi di valori mobiliari agli effetti del presente decreto presso la Cassa dei depositi e prestiti è dovuta per i titoli al portatore la tassa di custodia di cent. 25 per ogni mille lire di capitale nominale.

Art. 57. — Le imprese nazionali autorizzate ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla vita e contro i danni debbono comunicare al Ministero per

l'Economia Nazionale i nomi dei riassicuratori ai quali cedono o retrocedono parte dei rischi che hanno assunto. Lo stesso obbligo compete alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel Regno stesso.

In casi speciali il Ministero per l'Economia Nazionale potrà vietare la cessione dei rischi in riassicurazione o retrocessione a determinate imprese estere che non abbiano istituita la legale rappresentanza nel Regno.

Art. 58. — È vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di « Istituto » e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di « Nazionale ».

L'omologazione giudiziaria non può essere concessa agli atti delle imprese che contravvengano alla precedente disposizione.

Art. 59. — Le polizze di assicurazione dei rischi contemplati nell'art. 1 emesse da imprese italiane o da imprese estere legalmente rappresentate nel Regno sono annullabili, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, a richiesta dell'assicurato, se non vengono regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle cauzioni prescritte dal presente decreto. In tal caso l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi pagati.

Art. 60. — I contratti di assicurazione stipulati nel Regno presso imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari in conformità del precedente art. 44 sono risolti su semplice denuncia del contraente alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o delle successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intende decorrano gli effetti.

Art. 61. — Le imprese e le persone singole che esercitano la mediazione pel collocamento di rischi all'estero senza avere l'autorizzazione di cui all'art. 34 sono punite con ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire trecento per ogni contratto.

La stessa pena si applica:

a) alle imprese che operino in contravvenzione al presente decreto;

b) agli intermediari che collochino assicurazioni presso le imprese di cui alla lettera a);

c) alle imprese che cedano rischi ai riassicuratori pei quali venne posto il veto a termini dell'art. 57.

Le imprese inadempienti sono responsabili, in solido con gli agenti od intermediari sopra indicati, al pagamento della predetta ammenda.

Alle imprese nazionali ed estere, alle quali sia stato fatto divieto di operare a termini del presente decreto, e che, ciò nonostante continuino ad assumere contratti, si applicano le stesse sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata.

Art. 62. — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente decreto e del regolamento, sono puniti con le multe stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire cento e non superiore a lire mille per ciascuna inosservanza.

Art. 63. — Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero con imprese non autorizzate nel Regno non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 64. — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita che all'entrata in vigore del presente decreto operano nel Regno a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305, e non hanno ceduto il portafoglio all'Istituto Nazionale, sono autorizzate a continuare le operazioni secondo le nuove norme, senza essere soggette agli obblighi di cui all'art. 19.

Entro un anno dall'applicazione del presente decreto esse dovranno dimostrare d'essersi conformate alle altre disposizioni del decreto stesso.

In caso d'inadempienza l'autorizzazione potrà essere revocata dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 65. — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni già costituite o legalmente rappresentate nel Regno al momento della entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate a proseguire le loro operazioni ma devono entro tre mesi dal giorno di detta entrata in vigore dimostrare al Ministero per l'industria e il commercio di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 33 del decreto stesso.

Le imprese della specie indicata nel precedente art. 3 che attualmente esercitano le assicurazioni dovranno, qualora entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto non assumano le forme consentite dal decreto stesso, porsi in liquidazione. In caso di inosservanza saranno poste in liquidazione dal Ministero per l'industria e il commercio secondo le norme di cui al precedente titolo VI.

I mediatori già autorizzati ad operare in base al decreto 29 gennaio 1920, n. 115, per continuare le loro operazioni, debbono ottenere conferma e uniformarsi alle altre disposizioni stabilite in questo decreto, entro tre mesi dal giorno della entrata in vigore del medesimo.

Art. 66. — La gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto riflette la riassicurazione dei rischi diversi da quelli sulla vita umana, assunta per proprio conto a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, si considera chiusa dal 1° gennaio 1923, dalla quale data s'inizia la liquidazione della gestione stessa da parte della «Unione italiana di riassicurazione» costituita in conformità al decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.

Della detta gestione e di quella dei rischi di guerra in navigazione, esercitata dall'Istituto a norma del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 900, saranno presentati separati bilanci ai Ministeri delle finanze e per l'industria e commercio. L'utile netto complessivo risultante dai detti bilanci sarà devoluto al tesoro dello Stato.

Art. 67. — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'Economia Nazionale udito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite quelle modifiche del presente decreto e quelle disposizioni transitorie che si rendessero necessarie per la detta applicazione.

Art. 68. — Il Governo del Re emanerà il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 69. — Sono abrogati:

a) la legge 4 aprile 1912, n. 305, sul monopolio delle assicurazioni sulla durata della vita umana;

b) il R. decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, tranne l'art. 6 del seguente tenore:

«In analogia all'art. 57 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693, ai consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, che ottengono il collocamento a riposo mentre hanno ancora tale incarico, o dopo lo scadere di questo, l'assegno di pen-

sione sarà liquidato sulla base della media degli stipendi o degli assegni che tengono luogo di stipendi percepiti nell'ultimo triennio, cumulando i servizi prestati presso lo Stato con quelli prestati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La ritenuta del tesoro sarà fatta sugli assegni percepiti, in luogo di stipendio, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con effetto dal 1° ottobre 1919, nella misura del 6 per cento, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1970. Pel periodo anteriore al 1° ottobre 1919, sarà recuperata la ritenuta predetta sulla differenza fra lo stipendio di ruolo e quello corrisposto come sopra dall'Istituto nazionale, nella misura stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª ».

c) la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che ha convertito in legge i decreti 15 agosto 1918, n. 1254, e 20 settembre 1919, n. 1761, sulla liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita.

Art. 70. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge unitamente ai decreti 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI
OVIGLIO - DE STEFANI.

*Relazione e Regio Decreto-legge 11 novembre 1923,
n. 2457. Riforma delle tasse sulle assicurazioni.*

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le
finanze a S. M. il Re, in udienza dell'11 novem-
bre 1923, sul decreto relativo alla riforma delle
tasse sulle assicurazioni.

Sire,

La necessità di riformare, specialmente sotto il punto
di vista della semplicità, la vigente tariffa delle tasse
sulle assicurazioni, è da tempo sentita e dimostrata.

La riforma deve però essere per ora limitata a non
più che ad un arrotondamento di aliquote, con la inclu-
sione di ogni addizionale, salvo alcuni lievi aumenti per
alcune voci.

La tavola di confronto che sottopongo all'esame di
Vostra Maestà, chiarisce la portata del provvedimento.

Con l'art. 1 della tariffa si è chiarito che fra le assi-
curazioni marittime devono comprendersi anche le assi-
curazioni di navi in costruzione.

Tre nuove voci si sono aggiunte alla tariffa, e cioè:

« Assicurazioni di bagagli nei trasporti promiscui ter-
restri e marittimi, quando non siano fatte con polizze ».

« Assicurazioni per la responsabilità civile verso i
terzi ».

« Assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli e
specchi ».

Per le assicurazioni di bagagli nei trasporti promi-
scui terrestri e marittimi, quando non siano fatte con
polizze, si è proposta l'aliquota di L. 10 per ogni cento
lire in considerazione della durata del rischio.

Per le altre due si sono proposte aliquote più basse
di quelle ora in vigore, ovviando così all'inconveniente
che tali assicurazioni debbano esser trattate, come ancor

oggi avviene, con applicazione dell'aliquota di L. 18 stabilita per le assicurazioni contro gli incendi.

In questa occasione, il Governo ha creduto anche di accogliere taluni voti degli interessati.

La Federazione nazionale delle imprese assicuratrici ha fatto presente che il registro dei premi ed altri accessori prescritto dall'art. 17 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, se poteva trovare una giustificazione pel passato, appare ora superfluo, specialmente dopo l'emanazione del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato L, che unificò le sette aliquote prima esistenti per le assicurazioni contro i danni degli incendi ed altri danni in genere, giacchè il sistema contabile attualmente vigente presso tutte le imprese di assicurazioni offre tutti gli elementi per effettuare il controllo sulla riscossione dei premi ed accessori.

In vista di ciò, e tenuto conto del gran lavoro che la tenuta di tale registro richiede, la suddetta Federazione ne ha chiesto l'abolizione.

Analoga richiesta ha fatto la Federazione degli agenti di assicurazioni.

Al riguardo si osserva che, per quanto riguarda il registro tenuto dagli agenti, il controllo della finanza riesce poco efficace perchè praticamente tale registro viene controllato, se non addirittura compilato, dalle stesse compagnie di assicurazione, e quindi si ha una inutile duplicazione di lavoro.

Con lo schema di decreto si propone quindi l'abolizione del registro per gli agenti.

Analogo provvedimento non si è creduto di proporre per le Società e Compagnie di assicurazioni, in quanto che gli elementi del bilancio sono troppo generici e non offrono un mezzo sicuro di controllo da parte della Finanza.

Per attenuare però il lavoro di compilazione del re-

gistro dei premi tenuto dalle Società e Compagnie si propone che la registrazione dei premi riscossi dagli agenti venga fatta anzichè per ogni singola polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente, stabilendo al riguardo opportune cautele.

Il provvedimento, nel suo complesso, tenuto conto del movimento assicuratorio di questi ultimi tempi e dell'arrotondamento delle aliquote, è suscettibile di dare all'Erario un maggior provento di L. 5.000.000 sull'attuale entrata di L. 25.000.000.

Confido che la Maestà Vostra si degnierà di apporre al decreto l'Augusta Sua firma.

Il Ministro delle finanze:
A. DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla tariffa annessa all'art. 1 dell'allegato L al Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituita la tariffa annessa al presente decreto.

Art. 2. — Nel registro dei premi ed accessori, prescritto dall'art. 17 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, le società o compagnie e gli altri assicuratori, nonchè i rappresentanti delle società o compagnie o ditte estere

possono iscrivere le partite riscosse a mezzo di loro agenti od incaricati, abbiano o no formale procura, anzichè per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nella tariffa allegata al presente decreto-legge, raggruppando però le categorie soggette ad una identica aliquota di tasse e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni originale rendiconto, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è però subordinato alla condizione che i detti rendiconti:

1° siano datati e firmati dagli agenti od incaricati;

2° presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

3° siano conservati per dieci anni dalle società, compagnie o ditte, così nazionali come estere, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli art. 19 e 20 della mentovata legge, i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrale del registro medesimo.

Per l'inadempimento delle condizioni enunciate ai nn. 1 e 2, torna applicabile la penale di L. 5, rispettivamente, per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

L'inosservanza dell'obbligo di conservare gli originali rendiconti dà luogo all'applicazione di una pena di L. 10, per ogni rendiconto non conservato.

Art. 3. — Sono abrogate le disposizioni degli art. 17 e seguenti fino al 21 compreso, della legge 26 gennaio 1896, n. 44, nella parte che concerne gli obblighi imposti agli agenti od incaricati delle società o compagnie e

degli altri assicuratori, circa il registro dei premi e le denunce relative.

Rimane però fermo l'obbligo nei detti agenti od incaricati di permettere, ad ogni richiesta, l'esame dei loro libri, atti, scritti e carte della azienda d'assicurazione ai funzionari dell'amministrazione finanziaria; ed in caso di rifiuto all'adempimento di questa disposizione, sarà proceduto a norma dell'art. 48, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Per tale contravvenzione, gli agenti od incaricati incorreranno ogni volta nella pena di L. 500.

Art. 4. — Le tasse modificate con l'unità tariffa sono dovute anco per le polizze in corso al 1^o gennaio 1924, e ne verrà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che scadranno a cominciare dal 1^o gennaio 1924.

Per le stesse polizze in corso, le società o compagnie e gli altri assicuratori, quando anche già si fossero accollato il pagamento della relativa tassa nella misura attualmente in vigore, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, possono rivalersi verso gli assicurati con le norme e sotto le sanzioni portate dall'art. 22 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, della maggiore tassa che dipenda dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Art. 5. — Il presente decreto, applicabile anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, entrerà in vigore il 1^o gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni occorrenti per la sua esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE STEFANI - CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Tariffa delle tasse sulle assicurazioni.

Ramo di assicuraz.	Art. della tariffa	Indicazione dei contratti	Tassa proporz. per ogni		Norme speciali per la liquidaz. della tassa
			100 lire	1000 lire	
			comprensiva della addizionale		
Assicuraz. marittime	1	Assicurazioni marittime a premio fisso e mutue nelle quali il premio sia dichiarato, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrer si prevalga in esse il rischio marittimo. Assicurazioni di navi durante la costruzione. Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni.	2 —	—	La tassa deve essere liquidata una volta tanto sull'ammontare del premio accumulato per la durata dell'assicurazione. La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 3, numeri I e III della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	2	Assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato. — Rinnovazio-	—	2 —	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto, sulla somma assicurata, con le nor-

Ramo di assicuraz.	Articolo della tariffa	Indicazioni dei contratti	Tassa proporz. per ogni		Norme speciali per la liquidaz. della tassa
			100 lire	1000 lire	
			comprensiva della addizionale		
Assic. di verse dalle marittime.		ne e prolungamenti delle dette assicurazioni.			me stabilite dall'art. 3, numeri II e III della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	3	Assicur. di trasporti sui fiumi e laghi e per terra, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrerli prevalga in esse il rischio terrestre.	20 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare totale del premio pagato con le norme stabilite dagli articoli 13, n. I, secondo comma ed ultimo comma, e 14 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	4	Assicurazioni di bagagli nei trasporti promiscui terrestri e marittimi quando non siano fatte con polizze.	10 —	—	Id.
	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine).	2 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 13, ultimo comma, e 14 della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	6	Assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.	9 —	—	Id.

Ramo di assicuraz.	Articolo della tariffa	Indicazione dei contratti	Tassa proporz. per ogni		Norme speciali per la liquidaz. della tassa
			100 lire	1000 lire	
			comprensiva della addizionale		
Assic. diverse dalle marittime.	7	Assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e assicurazioni dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie.	2 —	—	Id.
	8	Assicurazioni per la rottura di vetri cristalli e specchi.	9 —	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 13, ultimo comma, e 14 della legge 26 gennaio 1896 n. 14.
	9	Assicurazioni contro i danni dell'incendio e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere, qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti articoli 3 e 7.	18	—	Id.

Ramo di assicuraz.	Articolo della tariffa	Indicazione dei contratti	Tassa proporz. per ogni		Norme speciali per la liquidaz. della tassa
			100 li re	1000 lire	
			comprensiva della addizionale		
Contrattivi-vitalizi.	10	Quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazioni diverse dalle marittime, quando siano esenti dalle formalità del registro, giusta la legge 20 maggio 1897, n. 217.	1 —	—	La tassa deve essere liquidata sulla somma totale per la quale viene rilasciata quietanza con le norme stabilite dall'art. 16, penultimo comma, della legge 26 gennaio 1896, n. 44.
	11	Polizze private staccate da registri a madre e figlia per contratti vitalizi stipulati dalle compagnie di assicurazioni sia nazionali che estere, le quali abbiano adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite per potere operare nel Regno.	1 —	—	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annuità vitalizie, con le norme stabilite dall'art. 23 terzo comma, della legge 26 gennaio 1896, n. 44.

AVVERTENZA. — Allorchè il totale delle tasse stabilite con gli art. 3 a 9 della presente tariffa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

Agli effetti dell'esercizio della rivalsa di che all'art. 22 della legge, le tasse stabilite dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente tariffa devono computarsi per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Min. Segr. di Stato per le finanze: A. DE STEFANI.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

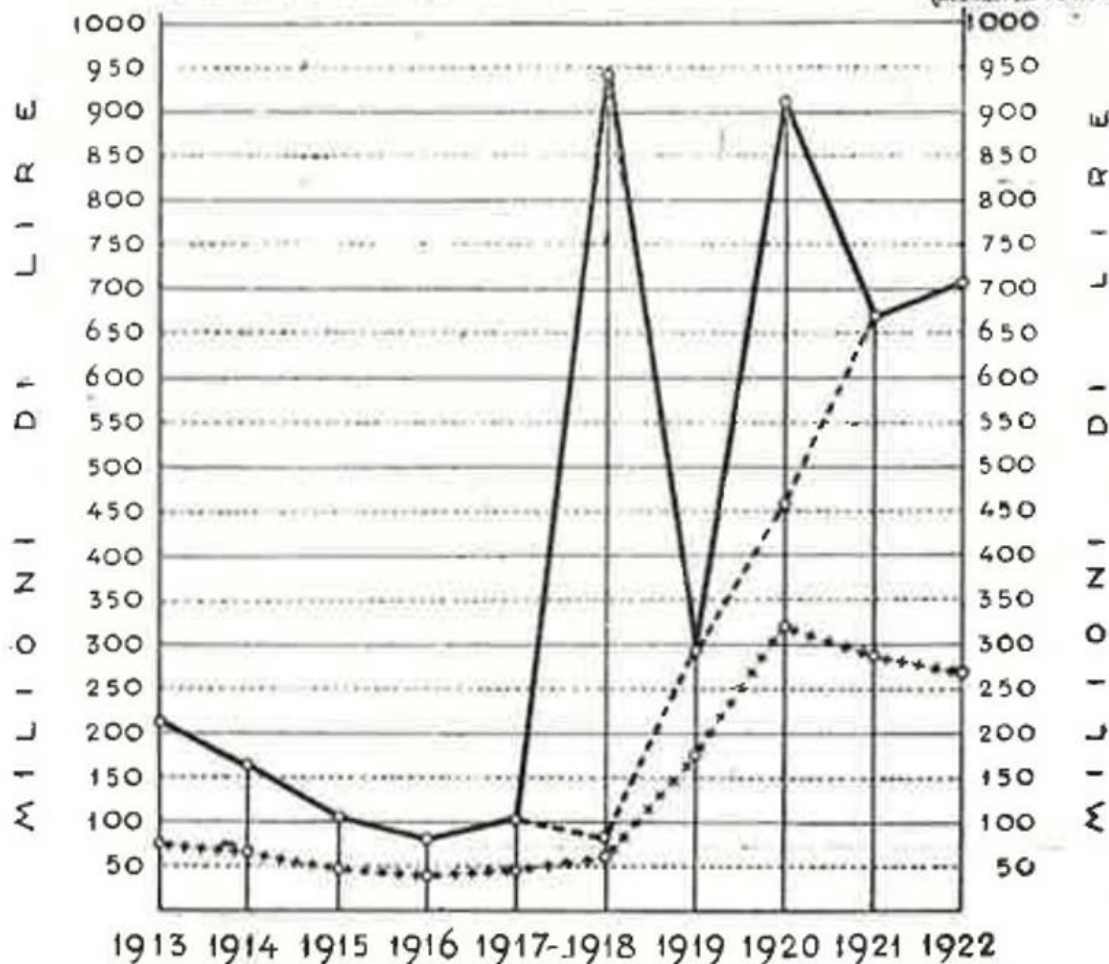
(POLIZZE GARANTITE DALLLO STATO)

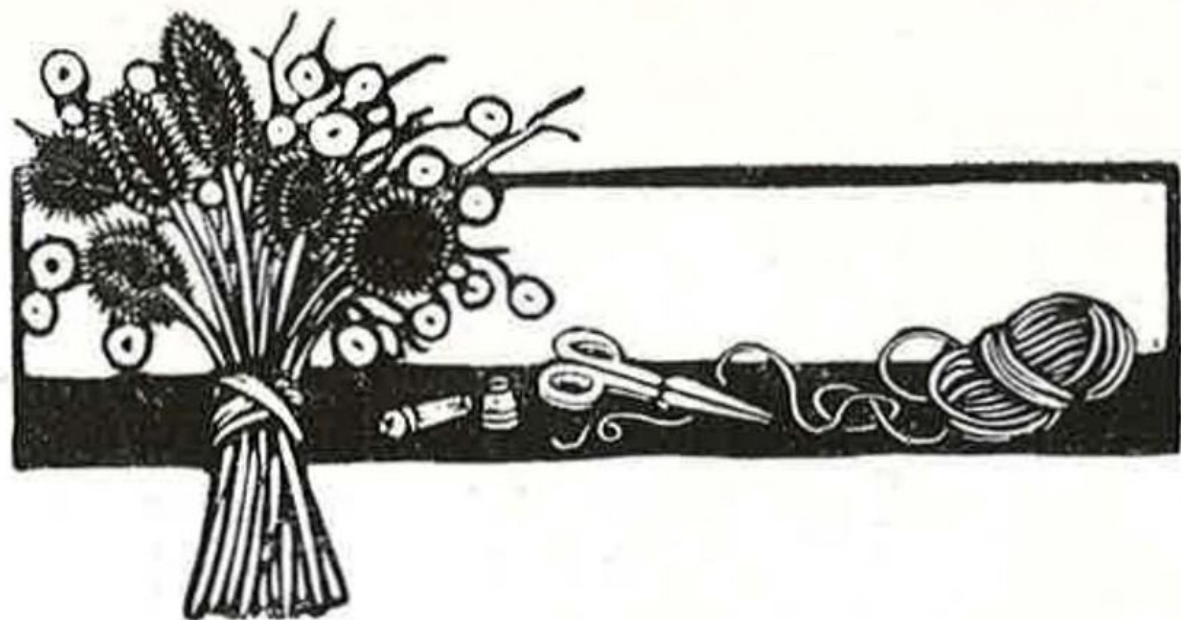
PRODUZIONE DI COMPETENZA DEI VARI ESERCIZI (NON COMPRESSE LE RENDITE)

----- ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI { Al netto dei capitali assicurati coi contratti abbonati col Ve VI Prestito

***** COMPAGNIE OPERANTI IN ITALIA { Al lordo della parte ceduta all'Istituto Naz delle Assicurazioni

— ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI { Al lordo dei capitali assicurati coi contratti abbonati col Ve VI Prestito





CAPITOLO II.

L'ISTITUTO NAZIONALE DAL 1° GENNAIO 1913
AL 31 DICEMBRE 1923



NELL'Annuario del 1923 abbiamo esposto l'opera compiuta dall'Istituto Nazionale nel primo decennio (1913-1922) della sua esistenza. Ricordiamo qui rapidamente solo alcuni dati, i quali serviranno di collegamento coll'ultimo bilancio dell'esercizio (1922, pubblicato nel 1923) che si potrà leggere qui appresso con la relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'inizio dell'attività dell'Istituto (nel 1913) fu soprattutto dedicato all'acquisizione dei portafogli — alcuni dei quali di notevole importanza — delle società assicuratrici che decisero, in seguito all'emanazione della legge 4 aprile 1912, di non continuare ad esercitare in Italia il ramo *vita*. Passa-

rono così all'Istituto dalle Compagnie suddette circa 100.000 polizze per *oltre 675 milioni di capitali assicurati*. Ma pur in mezzo ad una così intensa e febbrile attività di natura eccezionale e transitoria, l'Istituto ha fin dal primo anno superato con la sua produzione diretta quella complessiva di tutte le altre società operanti in Italia, poichè esso raccolse 24.540 polizze per oltre 212 milioni di capitali assicurati in confronto di 7511 polizze per 72.530.000 capitali assicurati raccolti dalle suddette compagnie.

Così fin dal *suo primo esercizio* l'Istituto nazionale ha preso il primo posto fra gli enti assicuratori, superando di gran lunga la produzione di tutti gli altri messi insieme. E si noti anche che fin dal suo primo esercizio ha integralmente rimborsato allo Stato quella modesta somma che si era fatto anticipare sul maggior fondo che era messo a sua disposizione dalla citata legge. E così venivano subito smentite le previsioni di coloro che temevano che il nuovo Istituto avrebbe richiesto subito un'ingombrante e costosa amministrazione, della quale l'onere sarebbe ricaduto, almeno all'inizio, sul bilancio dello Stato. Ma non è, quella ora accennata, la sola previsione od il solo timore che siasi dimostrato infondato poichè hanno corrisposto agli studi di coloro che hanno preparato od attuato il nuovo ordinamento anche i risultati complessivi delle percen-

tuali dei sinistri verificatisi rispetto a quelli preveduti dalle tavole di mortalità prese a fondamento del calcolo delle tariffe. Che se le percentuali delle spese di gestione hanno presentato, come in ogni altro campo, nei primi anni dei lievi aumenti in confronto di quelle teoricamente previste, esse sono state invece inferiori, dal 1920 in poi, alle più corrette previsioni, che, per il profondo mutamento avvenuto nei costi di qualsiasi servizio, si sono dovute sostituire a quelle originarie.

Negli anni successivi, dopo l'inevitabile arresto prodotto dai primi anni di guerra (arresto tuttavia *minore* di quello verificatosi nelle compagnie private italiane e, comparativamente, minore di quello verificatosi in Francia ed in Germania (*)) l'opera dell'Istituto si sviluppa con un rigoglioso incremento, come risulta dalla seguente tabella:

(*) V. a questo proposito i dati esposti nel precedente Annuario, p. 73-74.

**Produzione delle assicurazioni in Italia dal 1913 al 1922
raffrontata con la produzione media degli anni
1909-1910.**

Cifre assolute.

ANNI	Produzione delle società che hanno continuato ad operare in regime di monopolio in milioni di lire.	Produzione delle altre società, fino al 1913, e, da quest'anno, dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, in milioni di lire.
1909	103.8	172.4
1910	128.7	184.6
media 1909-10	116.3	178.5
1913	72.7	227.8
1914	66.4	165.2
1915	46	105
1916	41.1	81.6
1917	45.8	104
1918	61.8	938.3 (**)
1919	176	292.9
1920	320.6	911.7 (**)
1921	280	650
1922	300 (*)	713.4

Questo quadro non comprende (nella colonna che indica la produzione, dal 1913, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni) quella quota (40 % fino al 1923, poi il 40 per cento o la minor misura prevista dal D. L. 23 aprile 1923 sopra stampato) delle assicurazioni concluse dalle altre società, che queste sono obbligate ad offrigli in cessione.

(*) Cifra approssimativa.

(**) Questa cifra comprende le assicurazioni combinate col prestito nazionale.

Le cifre sopra esposte indicherebbero, a prima lettura, un incremento a sbalzi e non con moto continuo nel primo decennio di attività dell'Istituto; ma se si presuppone la produzione degli anni 1918 e 1920 come non influenzata dalle combinazioni assicurative col prestito nazionale, si hanno i seguenti dati (*):

Anno	Ammontare effettivo dei nuovi capitali assicurati dall'Istituto Nazionale, comprese le assicuraz. combinate con i prestiti in cifra tonda.	Ammontare dei capitali assicurati dall'Istituto Nazionale calcolato in modo <i>presuntivo</i> (secondo le ipotesi che fossero mancate le assicurazioni unite con i prestiti nazionali) per il 1918, 1920, in modo <i>effettivo</i> per gli altri esercizi.
1913	212.000.000	212.000.000
1914	165.200.000	165.200.000
1915	105.000.000	105.000.000
1916	81.600.000	81.600.000
1917	104.000.000	104.000.000
1918	938.300.000	198.500.000
1919	292.900.000	292.900.000
1920	917.700.000	471.500.000
1921	650.000.000	650.000.000
1922	713.000.000	713.000.000

*
* *

Nel momento in cui si stampa il presente Annuario non sono ancora conosciute con precisione le cifre complessive della produzione del-

(*) Per il loro calcolo, v. il precedente Annuario, p. 67.

l'esercizio 1923, ma può già affermarsi che essa ha superato quella dell'esercizio precedente: un risultato assai soddisfacente, quando si pensi che durante lo scorso anno il cambiamento del regime legislativo delle assicurazioni sulla vita e le precedenti incertezze non possono non avere portato un qualche perturbamento nel lavoro delle agenzie.

Quanto ai particolari dell'esercizio 1922 (il cui bilancio è stato pubblicato nel secondo semestre 1923) essi potranno essere desunti dalla seguente:

Relazione del Consiglio di amministrazione.

« Col 31 dicembre 1922, data alla quale si riferiscono le impostazioni del presente Bilancio, termina per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il primo decennio di vita — periodo di rapida organizzazione e di lavoro intenso compiuto attraverso le tempestose vicende politiche ed economiche che hanno agitato il mondo intero. Nonostante l'avversità dei tempi, il nuovo organismo ha potuto svilupparsi fino a conseguire uno dei primissimi posti nel campo assicurativo e a raggiungere la potenzialità di cui sono indice palese le cifre stesse di questo Bilancio.

« Non certo per manchevolezze nell'azione dell'Istituto, ma in omaggio a un principio di libertà economica che è stato sapientemente temperato con i giusti riguardi dovuti all'azienda statale e con le necessità di un prudente controllo sul lavoro privato, allo spirare del periodo transitorio previsto dalla Legge 4 aprile 1912 un nuovo Decreto Legge ha modificato il regime dell'assi-

curazione sulla vita in Italia, abolendo ogni criterio monopolistico, ma conservando all'Istituto Nazionale, per la sua speciale posizione e per le sue alte finalità sociali, quei privilegi che non solo sono compatibili con la libertà del mercato, ma che costituiscono anzi la migliore condizione per un efficace coordinamento delle forze operanti sul mercato stesso.

« È così conservata alle polizze emesse dall'Istituto la garanzia del Tesoro, garanzia di valore puramente nominale, data la prospera situazione dell'Azienda, ma di cui è a tutti palese l'alto significato morale.

« È pure fatto obbligo alle imprese private operanti nel Regno di cedere all'Istituto una determinata porzione, decrescente nel tempo, dei rischi da esse assunti; e ciò non tanto per attenuare gli effetti della concorrenza, quanto allo scopo di permettere un efficace e sistematico controllo da parte dell'Azienda di Stato sul lavoro delle Compagnie private.

« Tali condizioni permettono all'Istituto Nazionale di continuare con sicura fede e con rinnovata energia il proprio cammino verso una mèta diversa ma non meno alta di quella che la precedente legge gli indicava. I metodi di lavoro dovranno necessariamente adattarsi al mutato regime, ma ogni sforzo sarà compiuto per mantenere alla nuova e più accentuata concorrenza il carattere di una serena e proficua emulazione, evitando quelle eccessive asprezze che rappresenterebbero un inutile dispendio di forze e un pericolo per la previdenza.

« Al diverso indirizzo dell'Istituto corrisponde opportunamente una maggiore ampiezza di movimenti concessa dalla nuova legge all'Amministrazione, così da avvicinarne l'ordinamento a quello di una azienda privata. E ne deriva inoltre la necessità per l'Istituto di non disinteressarsi degli altri rami di assicurazione, non già assumendone direttamente l'esercizio, ma contribuendo

alla formazione di un apposito Ente — già felicemente costituito — che si varrà per la produzione dell'attività degli organi locali dell'Istituto. Notava infatti la relazione del R. Commissario al Governo del Re : « La connessione che esiste fra le clientele a cui si rivolgono i « diversi rami di assicurazione e la necessità che anche « le Agenzie dei minori centri possano contare su una « massa di lavoro sufficientemente vasta e redditizia, « impongono tale linea di azione. È infatti intuitivo che « se in regime di monopolio l'Istituto poteva escludere « che l'attività dei suoi organi si esplicasse in rami assicurativi diversi da quello della assicurazione sulla « vita, il regime di concorrenza esige che la struttura « dell'Istituto non abbia minore efficienza produttiva di « quella delle imprese e sia fondata su una uguale possibilità di offrire lavoro in tutti i rami.

« Ma per lo stesso carattere dell'Istituto, cotesta attività degli organi suoi in rami diversi da quello della « vita deve essere disciplinata e raccolta in una impresa « la quale, pur senza essere una emanazione diretta dello « Stato, sia costituita in parte con capitale dell'Istituto « e ne fiancheggi l'azione sul mercato. La costituzione « del nuovo Ente sarà di sicuro vantaggio per l'Istituto « ed avrà benefiche ripercussioni in tutti i campi della « previdenza ».

« Ai felici risultati già conseguiti dall'Istituto ha contribuito anche il lavoro svolto all'estero, che va assumendo proporzioni non indifferenti. L'Agenzia di Costantinopoli, a parte alcuni periodi di crisi, dà la produzione di una grande città italiana ; esistono inoltre Agenzie a Fiume, a Smirne, a Salonico, a Tunisi e ad Alessandria d'Egitto. Ma più importante ancora, per le prospettive di futuro sviluppo che già si disegnano chiaramente, è l'azione che l'Istituto ha iniziato nell'Argentina e nel Brasile, partecipando, con trattati di riassicurazione e

con l'invio di propri Funzionari, a lavoro di importanti Compagnie italo-americane sorte sotto la sua diretta influenza. Esso riceve in cessione da queste Compagnie il 40 per cento di ogni rischio assunto, oltre a quote più elevate sui rischi che eccedono un certo pieno. Il lavoro vita viene controllato da Roma e la Direzione delle Compagnie è affidata a elementi di fiducia ».

*
* *

« Ciò premesso, esaminiamo brevemente le cifre relative alla situazione dell'Azienda al 31 dicembre 1922, cifre che sono esposte secondo gli schemi consueti, se pure con qualche semplificazione, nelle tabelle allegate. I dati fondamentali possono riassumersi nello specchio seguente :

Stato dei capitali e delle riserve al 31 Dicembre 1922.

58

	Numero contratti	Capitali assicurati	Rendite assicurate	Riserve matematiche	Riserve spese e varie
Portafoglio preconstituito	72.144	411.049.374	942.885	218.251.917	727.668
Compagnia di Milano (ante cessione) . . .	22.577	167.961.563	1.604.170	61.422.429	225.114
Portafoglio diretto ordinario.	167.149	2.322.066.870	4.345.265	264.051.018	1.075.179
Miste V e VI Prestito	234.103	877.202.598	—	188.324.271	90.045
Cessioni legali	46.649	372.114.028	257.588	41.906.459	61.009
	542.622	4.150.394.433	7.149.908	773.956.094	2.179.016
					2.200.000
					Riserva soprapremi
					778.335.110



Corporate Heritage
& Historical Archive

Totale riserve a garanzia di contratti in corso al 31 dicembre 1922 .	L.	778.335.110 —
(meno) Spese di acquisto da ammor- tizzare »		47.069.146 —
Riserve nette al 31 dicembre 1922 .	*	731.265.964 —
Riserve nette al 31 dicembre 1921 .	*	591.641.715 —
Aumento riserve nel 1922	L.	139.624.249 —
Accrescimento patrimoniale e nuovi apporti riserve nel 1922	L.	153.675.009,70
Aumento riserve nel 1922	*	139.624.249 —
Utile netto dell'esercizio	L.	14.050.760,70

« I capitali assicurati sono passati nell'esercizio, da lire 3.587.183.143 a lire 4.150.394.433, e le riserve, al netto di spese di acquisto da ammortizzare, sono cresciute da L. 591.641.715 a L. 731.265.964.

« Le basi demografiche e finanziarie per la valutazione delle riserve matematiche sono rimaste invariate rispetto ai precedenti bilanci 1920 e 1921 e così pure i criteri per la costituzione delle riserve spese. Frattanto però la Direzione non trascurava di predisporre quelle ricerche statistiche che porteranno alla determinazione di schemi di mortalità proprii della massa degli assicurati italiani.

« La produzione dell'esercizio, nonostante l'influenza della crisi economica ed industriale, è stata superiore a quella del 1921 ed è salita a L. 701.568.441 di capitali assicurati e L. 833.585 di rendite al netto delle riassicurazioni; alle quali devono aggiungersi L. 118.472.779 di capitali assicurati e L. 75.542 di rendite provenienti dalle cessioni legali cui sono tenute le Compagnie private operanti nel Regno.

« Dal conto Profitti e Perdite si rileva :

che i premi di assicurazione di competenza dell'esercizio 1922 ascesero a L. 190.355.552,62 non compresi gli accessori ;

che il reddito del patrimonio, al netto dei corrispondenti oneri e degli interessi passivi, ammontò a L. 40.057.496,04 :

che il servizio del portafoglio per gli oneri inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita assorbì Lire 60.305.283,15 così distribuite :

Sinistri	L. 32.376.984,74
Scadenze	» 13.550.628,26
Riscatti	» 9.273.577,16
Quote di rendita	» 5.104.092,99

che le spese generali di amministrazione ascero a lire 9.207.876,81 (4,80% dei premi incassati). Notiamo a questo proposito come, nonostante lo sviluppo delle operazioni, il numero degli impiegati della Direzione Generale sia notevolmente diminuito durante il 1922. Infatti, compresa la gestione di stralcio della ex Cassa Pensioni di Torino, tale numero è sceso da 653 a 605, e un'ulteriore decrescenza a 579 si è avuta entro il primo semestre dell'anno corrente (*).

« L'utile netto del 1922 è stato inferiore di circa 10 milioni e mezzo a quello del 1921 ; ma già avvertimmo a suo tempo come in quell'esercizio si fossero manifestate talune condizioni eccezionalmente favorevoli di cui non poteva attendersi la ripetizione nell'anno seguente.

« Il minor utile è in rapporto con una mortalità degli assicurati alquanto più elevata (sebbene sempre inferiore alla teorica, così da lasciare un margine di profitto di circa 4 milioni e mezzo); ma oltre a ciò l'esercizio 1922

(*) Anno 1923.

è stato gravato da ammortamenti per una somma notevolmente superiore a quella che a stretto rigore avrebbe dovuto competergli, avendo l'Amministrazione ritenuto opportuno di eliminare dall'attivo del Conto patrimoniale tutto ciò che restava da ammortizzare sui compensi liquidati a favore delle Compagnie che hanno ceduto il loro portafoglio all'Istituto. In tal modo a carico del presente bilancio è stata posta per spese di acquisizione dei contratti una somma di oltre 27 milioni, mentre soltanto 24 milioni sono stati effettivamente erogati per la nuova produzione dell'esercizio.

« Tenuto conto di ciò, il risultato può ritenersi del tutto normale e soddisfacente, tanto più se si ha riguardo alla presenza di altri utili patrimoniali che non sono compresi nella cifra sopra indicata perchè sono stati accantonati in apposite riserve per oscillazioni titoli, come risulta da un confronto fra il presente Conto patrimoniale e quello dell'esercizio precedente.

« Così le plusvalenze verificatesi sulla massa dei titoli mobiliari di proprietà dell'Istituto per L. 4.054.875,44 sono state accantonate, a norma dello Statuto, nel fondo oscillazioni-valori, il quale non costituisce più una impostazione puramente contabile, ma rappresenta, almeno per questa parte, una vera riserva attiva; così anche il profitto ottenuto acquistando titoli di Consolidato al di sotto del prezzo di emissione in rapporto alle operazioni di Mista Prestito ha portato un aumento di Lire 5.199.573,85 nella riserva già costituita con gli analoghi profitti dei precedenti esercizi.

« Sulla destinazione del fondo patrimoniale costituito alla fine del 1921 con gli utili netti dell'Azienda la passata Amministrazione non ebbe, come è noto, a prendere deliberazioni definitive. Tuttavia era stato già adottato il criterio di devolvere una parte di tale fondo al completo ammortamento delle somme che ancora figu-

ravano nel Conto patrimoniale per spese di impianto e di avviamento, macchine, libri e stampati, e di destinare L. 5.000.000 a parziale copertura delle spese per la nuova sede dell'Istituto.

« Complessivamente il fondo patrimoniale risultante dagli utili dei primi nove esercizi ammontava a lire 56.069.173,34, delle quali L. 24.677.244,12 provenivano dal solo esercizio 1921.

« Trattandosi ora di giungere ad una sistemazione definitiva delle attività così accantonate, si è creduto di dover tenere presenti da un lato le deliberazioni di cui sopra e le norme legali e statutarie relative al periodo in cui l'utile stesso si è maturato, e dall'altro le disposizioni del nuovo Decreto-Legge 29 aprile 1923 in quanto esse, senza contrastare alle norme precedenti, fornivano il criterio più opportuno per decidere su alcuni punti finora imprecisati.

« La legge 4 aprile 1912 destinava alla riserva ordinaria una quota non inferiore al 7 per cento degli utili netti; il recente Decreto porta tale aliquota al 10 per cento, e a quest'ultima cifra è sembrato opportuno attersi, attribuendo così alla riserva ordinaria la somma di L. 5.606.917,33.

« Per quanto riguarda la riserva di garanzia prevista dallo Statuto, essa deve servire, come è noto, a provvedere, secondo uno schema probabile di variazioni da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, ad eventuali scarti sfavorevoli all'Istituto, sia per quanto riflette la mortalità sia per quanto riguarda il saggio di interesse. Sul primo punto, in base ai criteri più volte adottati dall'amministrazione, si osserva che l'uso della tavola di mortalità della popolazione generale italiana relativa al 1901 rappresenta già una misura sufficientemente prudentiale, così da rendere superfluo ogni altro accantonamento. Sul secondo punto invece si è ritenuto

opportuno prevedere l'eventualità di una rivalutazione delle riserve sulla base del saggio d'interesse del 4 per cento.

« Ricordando in proposito le osservazioni esposte a pag. 59-60 della Relazione al Bilancio tecnico del 1921, sarebbe stato sufficiente destinare a riserva statutaria il 4 per cento dell'ammontare della riserva matematica relativa al portafoglio diretto (escluse le Miste Prestito) ed al 40 per cento. Senonchè « ad abundantiam », e tenuto conto della opportunità di fondere in uno solo, agli effetti della valutazione delle riserve, i portafogli dell'Istituto relativi alle operazioni ordinarie, si è compresa nel computo anche la riserva del portafoglio preconstituito.

« Si è avuto così in base ai risultati del 1921 :

$$L. 492.681.366 \times 4 \% = 19.707.254,64$$

somma destinata a riserva statutaria.

« Per quanto riguarda la quota di partecipazione al personale, di cui la vecchia Legge non determinava la misura ma soltanto il limite massimo, è sembrato opportuno adottare le disposizioni dell'art. 15 del nuovo Decreto-Legge. Pertanto dall'utile globale di L. 56.069.173,34 si sono tolte le somme destinate alla riserva ordinaria e a quella statutaria, e cioè complessivamente, secondo le valutazioni di cui sopra, L. 25.314.171.97, e dalla differenza di L. 30.755.001,37 si è presa l'aliquota del 3,75 per cento.

« Si è ottenuto così per il complesso dei nove esercizi la somma di L. 1.153.312.55.

« Tenuto conto infine delle due partite sopra indicate per le spese della nuova sede e per l'ammortamento completo delle spese di impianto e di avviamento (nelle quali si è inclusa anche quella liquidata nel 1922 per

l'acquisto di macchine) l'utile netto globale a fine 1921 risulta così distribuito:

Riserva ordinaria	L.	5.606.917,33
Riserva statutaria	»	19.707.254,64
Ammortamenti	»	1.398.966,53
Fondo spese per la nuova sede	»	5.000.000,00
Partecipazioni agli impiegati	»	1.153.312,55
Fondo straordinario di garanzia giusta l'art. 15 del Decreto Legge	»	23.202.722,29
	L.	<u>56.069.173,34</u>

* * *

« Si presenta ora il problema della ripartizione dell'utile del 1922 accertato nella cifra sopra indicata di L. 14.050.760,70. Possono valere a questo riguardo i criteri già adottati per la destinazione dell'utile dei precedenti esercizi.

« Si dovrà in conseguenza destinare a riserva ordinaria il 10 per cento dell'utile stesso, e cioè	L.	1.405.076,07
a riserva statutaria il 4 per cento dell'aumento delle riserve matematiche (escluse le Miste-Prestito) e cioè	»	3.801.577,08
infine al conto di partecipazione del personale amministrativo e tecnico il 3,75 per cento della somma rimanente dopo effettuati gli accantonamenti suddetti e cioè :		
$8.844.107,55 \times 3,75\% =$	»	331.654,03
Rimangono L. 8.512.453,52, delle quali	»	3.000.000 —
<i>Da riportare</i>	L.	8.538.307,18

Riporto L. 8.538.307,18

si destinano ad accrescere il fondo per le spese della nuova sede e » 5.512.453,52
sono devolute alla riserva di proprietà dello Stato costituita a norma dell'art. 15 del Decreto-Legge 19 aprile 1923. Tale riserva raggiunge così l'ammontare di lire 28.715.175,81, e d'ora in poi si alimenterà coi propri interessi oltre che con i successivi apporti di utili netti dei venturi esercizi.

L. 14.050.760,70

« In base a tali impostazioni, le voci del conto patrimoniale che rappresentano disponibilità nette della gestione al termine del primo decennio, a prescindere da ogni plusvalenza del patrimonio immobiliare, giungono a superare notevolmente gli 80 milioni, come appare dallo specchio seguente :

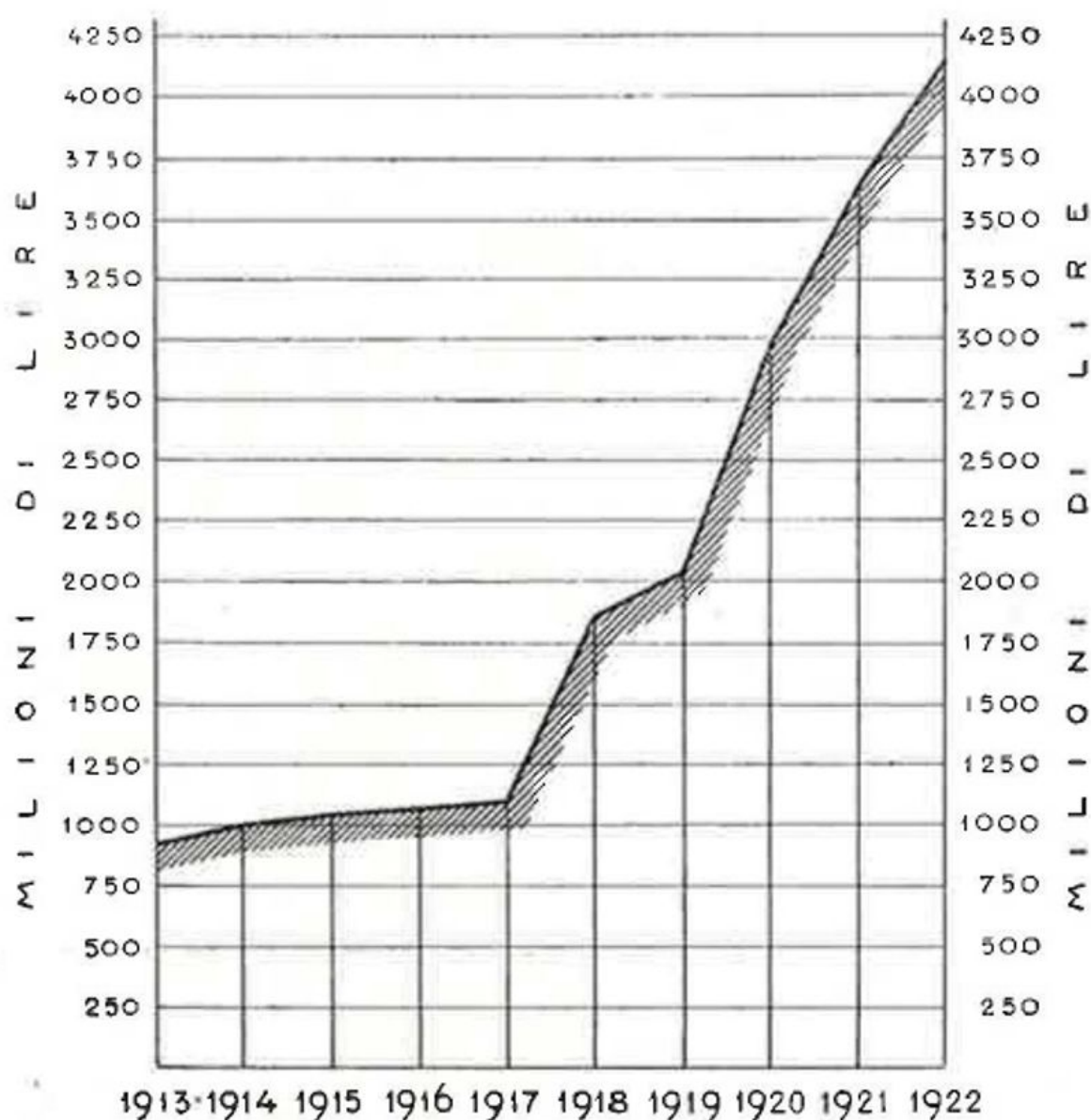
Riserva ordinaria	L. 7.011.993,40
Riserva statutaria	» 23.508.831,72
Fondo accantonato con le plusvalenze titoli del 1922	» 4.054.875,44
Riserva speciale a garanzia oscillazione valore titoli mobiliari . .	» 11.627.183,89
Riserva speciale a garanzia oscillazione valore beni immobili . .	» 366.495,73
Accantonamento in conto spese per la nuova sede	» 8.000.000 —
Fondo straordinario di garanzia giusta l'art. 15 del Decreto-Legge 29 aprile 1923	» 28.715.175,81
	<u>83.784.555,99</u>

« Queste cifre sono la migliore conferma di quanto già abbiamo osservato circa il valore puramente nominale della garanzia offerta dal pubblico Erario, e permettono di affermare con sicura coscienza che dalla gestione delle assicurazioni sulla vita lo Stato non riceverà mai aggravio alcuno, ma soltanto un notevole contributo di profitti industriali e di opera tecnica ».

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

(POLIZZE GARANTITE DALLLO STATO)

CAPITALI ASSICURATI SUI CONTRATTI IN VIGORE



Stato patrimoniale Attivo e Passivo
al 31 dicembre 1922

ATTIVITÀ

I	Beni immobili	15.974.424
II	Titoli di Credito	721.424.969
III	Valore al 31 Dicembre 1922 di Annualità dovute dallo Stato	93.078.709
IV	Contanti presso le Cassa centrale	41.198
V	Depositi in Conto corrente presso Istituti di Credito	4.107.960
VI	Mutui ed Anticipazioni	36.998.414
VII	Valore al 31 Dicembre 1922 di nude proprietà	111.403
VIII	Partecipazione al Capitale costitutivo di Enti pubblici e privati	25.000.000
IX	Depositi costituiti a garanzia di riassicurazioni attive	108.145
X	Saldo dei conti per versamenti in corso da parte di agenzie Generali	8.329.148
XI	Debitori diversi	36.920.677
XII	Quietanze in corso di riscossione al 31 Dicembre 1922	16.536.220
XIII	Valore al 31 Dicembre 1922 di annualità dovute dai Comuni di Pisa e di Perugia per riscatti di Rendite vitalizie	2.647.534
XIV	Mobili, macchine, libri e stampati	1
		951.278.804

PASSIVITÀ

I	Fondi trasferiti da Compagnie per utili da pagare ad assicurati		618.304,80
II	Quote di riparto relative a contratti d'assicurazione della Compagnia Italiana di Assicurazioni e della Comp. Naz. Assicuratrice		268.830,68
III	Somme dovute e non ancora pagate al netto delle riassicurazioni		12.125.988,59
IV	Valore attuale di polizze sinistrate pagabili a termine		9.137.831,09
V	Depositi per premi e diversi		2.147.530,19
VI	Valore al 31 Dicembre 1922 dell'anticipazione passiva per acquisto di titoli del V Prestito Nazionale		93.528.092,06
VII	Creditori diversi		14.929.232,20
VIII	Competenze diverse dell'esercizio 1923		2.769.412,07
IX	Riserve matematiche e diverse alla chiusura dell'Esercizio (al netto delle spese d'acquisto non ammortizzate e comprese le riserve spese):		
	Portafoglio preconstituito	280.627.128 —	
	Portafoglio diretto	413.293.602 —	
	Portafoglio cessioni legali 40 %	35.145.234 —	
	Riserva soprapremi per aggravamento rischi	2.200.000 —	
X	Riserva premi per garanzia rischi d'impiego		731.265.964 —
XI	Riserve patrimoniali:		201.684,97
	a) Fondo di oscillazione dei valori	14.115.985,20	
	b) Riserva speciale a garanzia oscillazione valore Titoli mobiliari	11.627.183,89	
	c) Riserva speciale a garanzia oscillazione valore Beni Immobili	366.495,73	
	d) Riserva speciale a garanzia attività varie da liquidare	608.616,16	
	e) Accantonamento di parte degli utili di esercizi precedenti in conto spese di costruzione della nuova Sede dell'Istituto	5.000.000 —	
	f) Riserva ordinaria	5.606.917,33	
	g) Riserva statutaria	19.707.254,64	
	h) Fondo straordinario di garanzia	23.202.722,29	
			80.235.175,24
			947.228.045,89
	UTILE netto dell'esercizio 1922		14.050.760,70
			<u>961.278.806,59</u>



CAPITOLO III.

PER UNA NUOVA SEDE DELL' ISTITUTO NAZIONALE



L 18 novembre 1923 è stata messa la prima pietra, nel giardino dell'antica Villa Massimo, a Roma, del nuovo grandioso palazzo, che è ora in corso di costruzione su disegni e sotto la guida dell'ing. Ugo Giovannozzi. Alla cerimonia inaugurale S. E. Mussolini ha voluto dare una speciale significazione poichè vi ha partecipato egli stesso con S. E. Corbino e S. E. Carnazza. Dello scopo della magnifica costruzione e degli elevati propositi dell'Istituto Nazionale ha parlato il Presidente dell'Istituto stesso, in presenza di una vera folla di alte personalità della politica, della finanza e del mondo assicurativo, fra le quali ricordiamo S. E. Teofilo Rossi, S. E. Bonaldo

Stringher, il sen. Cremonesi, R. Commissario pel Comune di Roma, S. E. De Bono, il vice-presidente dell'istituto comm. Massimo Rocca e tutti gli altri componenti il Consiglio ed il vice-direttore generale dell'Istituto stesso, il Comm. Michele Bianchi, il Prefetto di Roma, Mons. Quattrini, che ha compiuto il rito religioso della benedizione della prima pietra. Ecco le parole pronunziate dal Presidente dell'Istituto:

« In questa villa che, prescindendo dalle vicende storiche dell'antica Roma ai tempi di Salustio, ricorda a noi i fasti di una delle più nobili famiglie del patriziato Romano, io ho l'alto onore di prendere la parola quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per rendere pubblica testimonianza della grande fortuna toccatami di poter porre la prima pietra della costruzione che costituirà la nuova e degna sede della nostra Azienda e che, ben a ragione, potrà dirsi: *il palagio della Previdenza italiana*. Ma prima di tutto mi sia concesso di esprimere, in nome dell'intero Consiglio e del personale, i sentimenti di viva riconoscenza e di presentare gli atti dell'omaggio più riverente all'illustre Capo del Governo Nazionale, il Duce del Fascismo, S. E. Benito Mussolini, il quale, degnandosi di accogliere l'invito a presiedere questa cerimonia, le ha conferito un onore ed una importanza tali

che trascendono nella valutazione dell'oggi e nelle conseguenze del domani la portata di qualsiasi altra cerimonia consimile.

« Ed espressioni di animo profondamente grato vadano agli illustri Membri del Governo, valorosi collaboratori del Presidente nella grande opera di ricostruzione nazionale, per il gratissimo loro intervento a questa Festa che mi piace considerare come simbolo augurale della loro opera attiva e feconda di bene, poichè la previdenza è il fiore più puro dell'onesto lavoro ed è ad essa che dobbiamo la tranquillità e la serenità presente ed è per essa che, fruttificando nel tempo, avranno tranquillità, serenità, benessere le generazioni future.

« Espressioni che io voglio indirizzate anche al chiarissimo Senatore Cremonesi, R. Commissario dell'Urbe, il quale con fine intuito ha compreso che l'opera che ci accingiamo a compiere risponderà, poichè saranno conservate le bellezze naturali, ad ogni esigenza estetica della bella e ridente plaga di questa alma Città e ne ha autorizzata, col suo autorevole consenso, la realizzazione.

« Ed una parola di memore gratitudine e di meritato riconoscimento io debbo alla cessata Amministrazione presieduta dall'On. Prof. Bonaldo Stringher, cui furono affidate le sorti dell'Istituto, la quale, rilevandone con legittimo com-

piacimento il rapido sviluppo, sentì prima, con me, la necessità di dotarlo di una sede adatta e rispondente agli ognor crescenti bisogni ed alla posizione che essa andava conquistando nel campo dell'industria assicurativa.

« Un vivo ringraziamento infine io porgo all'ottimo Monsignor Quattrini, anima di vero sacerdote e di vero italiano di cui ricordo le ispirate parole, calde di sentimento e di patriottismo, pronunciate in piazza di Siena per la commemorazione della Marcia su Roma, per aver accettato di confortare spiritualmente la nostra cerimonia, ed a tutti coloro che sono stati larghi del loro consiglio e della loro esperienza per l'attuazione di quest'opera la quale, felicemente compiuta, entrerà a far parte non spregevole del patrimonio della collettività e costituirà la prova tangibile che lo Stato, al pari di altri, può esercitare una funzione come quella dell'assicuratore, di carattere così delicato e così interessante la economia nazionale, e che perciò i cittadini possono ben riporre tutta la loro fiducia nell'azienda statale che, appunto nell'interesse esclusivo della collettività, svolge la sua azione benefica e moralizzatrice.

« Ed ora mi sia consentito di esporre, sia pure schematicamente, le ragioni, il significato e la portata della cerimonia in rapporto col presente e con l'avvenire della nostra Azienda.

« La costruzione nulla costerà allo Stato e sarà fatta con i mezzi propri dell'Istituto senza intaccare le larghe riserve accumulate. Esso può ormai seguire le orme e l'esperienza delle più antiche e solide imprese assicurative internazionali e dare, come esse, prova esteriore di potenzialità e di efficienza.

« Ciò sarà per noi tanto più giustificato poichè l'Istituto nella sua linea di condotta deve conservare quello spirito di dignità e di prestigio che si impone a quanti agiscono, sia pure indirettamente, in nome e per conto dello Stato.

« Ci avviamo alla formazione di un patrimonio di circa 1 miliardo con un incasso annuale di circa 200 milioni, ma ciò che oggi più conta è che abbiamo la visione netta e la salda coscienza della responsabilità che ci incombe e che ci induce a tener fede immutabile in un programma di lavoro ed in una saggia amministrazione, rigida e tecnicamente rigorosa, parsimoniosa, ma signorilmente parsimoniosa e non gretta. E ciò sentiamo di affermare e di confermare alle Loro Eccellenze i Ministri delle Finanze e dell'Economia Nazionale che esercitano l'altissima vigilanza e tutela sul nostro lavoro.

« Con le riforme introdotte per la libertà economica, l'Istituto Nazionale agisce in regime di concorrenza, ma la sua opera, pur mantenendosi largamente industriale, non può essere disgiunta

da quella sociale, efficace ed apportatrice di benessere.

« Saluto i concorrenti che anche oggi sono presenti in persona od in ispirito e confido che ora e sempre nei riguardi nostri la concorrenza assuma l'aspetto non di aspra contesa, ma di leale ed ampia gara di emulazione, nell'interesse dell'Italia nostra.

« Le assicurazioni sulla vita sono ben lungi dall'aver raggiunto la saturazione: su diecimila cittadini gli Stati Uniti d'America contano 1.500 polizze, la Svizzera 1.000, l'Inghilterra 750, la Francia 300, noi 190; ma di queste 120 sono nel dominio dell'Istituto Nazionale.

« Se la potenzialità assicurativa del nostro Paese si fosse svolta intensa come nell'America del Nord, i 6 miliardi di capitali assicurati salirebbero a 55 miliardi.

« Ma le assicurazioni sulla vita non hanno soltanto aspetti industriale e sociale: esse poggiano nel loro congegno amministrativo su principi scientifici.

« Quando, venticinque anni or sono, uscito appena allora dalle aule universitarie, assistei con un solo Collega ed in rappresentanza del Dicastero dell'Industria, al primo Congresso internazionale di Attuari, la scienza e la tecnica delle assicurazioni sulla vita era da noi privilegio e cultura di pochissimi, e ricordo come la

stessa mia qualifica di attuario apparisse strana ed eccitasse la curiosità quante volte ero costretto a declinarla, sebbene essa etimologicamente abbia la sua origine nel linguaggio dell'antica Roma.

«Oggi l'Italia possiede un largo stuolo di valorosi ed eminenti attuari, è riuscita ad interessare valorosi matematici allo studio dei più complessi problemi della previdenza, numerose pubblicazioni e libri di testo sono a disposizione degli studiosi, in quasi tutte le scuole superiori di commercio si insegnano almeno gli elementi di quel corso di scienza attuariale di cui io stesso ebbi l'onore di dare or sono quindici anni lezioni alla Università Commerciale Luigi Bocconi, ed anche i nostri Atenei, Roma per prima, si avviano ad offrire degna sede a cattedre che la dottrina matematica spieghino nei rapporti con la scienza e la tecnica delle assicurazioni.

«L'Istituto Nazionale non poteva sottrarsi, nella sua trasformazione, alle cure dei grandi problemi culturali connessi con la previdenza, e per decisione mia e del Consiglio, la nuova sede dell'Istituto disporrà di una ampia e degna aula per l'insegnamento e per le conferenze, e sarà munita di una biblioteca che cureremo con amore e con fede, desiderosi che si formi qui in Roma un centro di cultura assicurativa degno del rinnovamento della Patria nostra.

« Si comprenderà pertanto la grande importanza che noi attribuiamo alla cerimonia odierna che deve condurci al possesso di un palagio ove decorosamente si svolgerà il lavoro industriale, sociale e culturale dell'Istituto.

« Noi certo giuriamo di dare tutta la nostra opera fervorosa per riuscire nell'intento e giurano con noi i nostri giovani collaboratori che, schierati in ordine militare, attendono con impazienza di acclamare il Duce del Fascismo, e che sentono come il grande esercito impiegatizio inquadrato spiritualmente ed amministrativamente, goda oggi dell'opera benefica di virtù fascista per il rinnovamento del senso di responsabilità, per la nuova rigida disciplina, per lo spirito di dovere, per la serenità e la tranquillità acquistate, e che rappresentano nel loro complesso e singolarmente i fattori essenziali per un progresso decisivo delle istituzioni, delle nazioni, della civiltà.

« Ma il palagio, austero, rispondente ad ogni esigenza estetica, igienica e tecnica, avrà pregi di alto e squisito valore morale in due ornamenti che si collegano e che armonizzano mirabilmente.

« Nell'atrio del palazzo, perchè tutti la scorgano, perchè tutti ne esaltino il significato, perchè tutti ricordino, sarà murata la grande targa di bronzo che porta scolpiti i nomi dei nostri caduti in guerra.

« Ebbene, tale lapide sarà il segno tangibile

della nostra fierezza, il simbolo perennemente incitatore di ogni nostra azione intesa al bene della Patria e dell'Azienda, e noi custodiremo con gelosa cura il ricordo dei nostri cari a maggior gloria dell'Istituto.

« La legge fatale del tempo agirà su tutti; le generazioni si succederanno; noi invecchieremo ed emigreremo dal tempio della previdenza, ma rimarrà invece sempre vivo e fresco il ricordo della giovinezza di coloro che si immolarono per la grandezza della Patria e che segnarono luminosamente le vie del dovere.

« Ma altro pregio singolarissimo avrà il nostro palazzo, pregio che imporrà austerità di vita e serietà di propositi. Alludo alla vicina residenza di S. M. la Regina Madre, l'Augusta Genitrice del nostro Amatissimo Sovrano, la quale si è degnata di esprimere benevolmente il proprio compiacimento al progetto della nostra nuova sede.

« La grazia delicatissima di Margherita di Savoia aleggerà intorno al palagio della Previdenza e conferirà allo sforzo del nostro quotidiano lavoro, dedicato unicamente al futuro benessere delle famiglie d'Italia, nuovo altissimo valore. E nella ispirazione propiziatrice dell'eterno femminino regale, concludo con una invocazione che è anche certamente nell'anima del Presidente del Governo Nazionale e che costituisce per noi soddisfazione ed impegno: Viva il Re! Viva l'Italia! Viva il Fascismo! ».

Terminato il discorso del Gr. uff. ing. Guido Toia, che è stato accolto da calorosissimi applausi, S. E. Mussolini ha chiuso nel masso una pergamena con la seguente iscrizione:

“ Nel nome Augusto di Vittorio Emanuele III — Re d'Italia — Io Benito Mussolini — Capo del Governo Nazionale — Inauguro la costruzione della nuova degna sede dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni — voluta per concorde proposito del Presidente Ing. Guido Toja e del consiglio d'Amministrazione — a testimoniare solennemente la possanza benefica dell'industria assicurativa „.



CAPITOLO IV.

L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E LE AGENZIE GENERALI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI



L'ISTITUTO Nazionale è amministrato
da un Consiglio di Amministrazione,
così composto :

Presidente :

Gr. Uff. Ing. Prof. GUIDO TOJA.

Vice Presidente :

Comm. MASSIMO ROCCA.

Consiglieri :

Dott. Prof. Comm. FRANCESCO PAOLO CANTELLI.

Avv. Prof. ALFREDO DE GREGORIO.

Gr. Uff. Dr. GIUSEPPE FALCIANI.

Cav. Gran Croce Avv. SALVATORE GATTI.

On. Marchese PATERNÒ DI SESSA EMANUELE.

Gr. Uff. Dr. ARNALDO PETRETTI.

Prof. UMBERTO RICCI.
Avv. Comm. GIOVANNI ROSMINI.
Comm. EDMONDO ROSSONI.

Sindaci Effettivi :

Gr. Uff. Dott. GIOVANNI BELLÌ (Ispettore Gener. Ministero Economia Nazionale).
Gr. Uff. ALESSANDRO CERESA (Ispettore Superiore Ministero Finanze).
Gr. Uff. Prof. VITTORIO FIORINI (Consigliere Corte dei Conti).

Sindaci Supplenti :

Comm. Dott. GAETANO BALDUCCI (Direttore Capo Divisione Ministero Finanze).
Cav. Uff. Dott. DUILIO GALLI (Ispettore nel ruolo tecnico delle Ass. private Ministero Economia Nazionale).

In seno al Consiglio è costituito un Comitato Permanente composto dei Signori :

Presidente :

Gr. Uff. Ing. Prof. GUIDO TOJA.

Vice Presidente :

Comm. MASSIMO ROCCA.

Consiglieri :

Prof. FRANCESCO PAOLO CANTELLI.
Prof. Avv. ALFREDO DE GREGORIO.
Cav. Gr. Croce Avv. SALVATORE GATTI.
Segretario : Comm. Avv. GIOVANNI ROSMINI.

Direttore Generale :

Gr. Uff. Ing. Prof. GUIDO TOJA.

Vice Direttore Generale :

Gr. Uff. ENRICO SCODNIK.

L'Amministrazione Centrale è divisa nei seguenti servizi:

Segreteria Generale :

Prof. Dott. Cav. Uff. TULLIO RUBINI - Segr. Generale.

Gabinetto del Direttore Generale ed organizzazione della Produzione :

Comm. GIORGIO NAPOLEONE - Capo di Gabinetto.

Servizio I. - Personale - Propaganda :

Nob. GABRIELE GRISONI - Capo Servizio.

Servizio II. - Attuariato e Statistica :

Ing. Cav. AMBRON LEONE - Attuario Capo.

Servizio III. - Affari Legali e Patrimoniali :

Avv. Comm. ALBERTO VICINELLI - Capo Servizio.

Servizio IV. - Contabilità Generale :

Rag. Cav. ALESSANDRO SCARAMELLI - Ragioniere Capo.

Servizio V. - Assunzione rischi ed emissione polizze :

Dott. Cav. Uff. LUIGI POZZI - Capo Servizio.

Servizio VI. - Amministrazione dei Contratti di Assicuraz. :

Avv. Cav. Uff. GUGLIELMO TEDESCHI - Capo Servizio.

L'Istituto Nazionale ha delle Agenzie Generali in tutti i capoluoghi di provincia ed in altri centri importanti, ed ha delle sub-agenzie e delle rappresentanze nella maggior parte dei comuni del Regno. Inoltre dal 1923 ha intensificato la organizzazione in modo da accrescere sempre più il numero delle Agenzie Generali e delle Sub-agenzie.

Diamo qui l'elenco delle sole Agenzie Gene-

rali, con l'indicazione dei titolari e con l'indirizzo ; ed *avvertiamo* che ogni persona che voglia informazioni o progetti di assicurazioni, può rivolgersi sia all'agenzia del territorio nel quale è compreso il suo domicilio sia alla Direzione centrale dell'Istituto.

ELENCO DELLE AGENZIE GENERALI

al 1^o Gennaio 1924.

1. *Alessandria* — Finzi Cav. Attilio — Corso Roma 14 (Palazzo Savio).
2. *Ancona* — Gigli Rag. Renato — Piazza Roma 19.
3. *Aquila* — Ciolina Cav. Vincenzo — Corso Vittorio Emanuele 102.
4. *Arezzo* — Cinelli Ing. Alessandro — Corso Vittorio Emanuele 37.
5. *Ascoli Piceno* — Polimanti Dott. Leo — Piazza Cola d'Amatrice (Palazzo Monti).
6. *Avellino* — Filoni Antonio — Corso Vitt. Emanuele 44.
7. *Bari* — Atti Cav. Arturo — Via Cavour (Pal. Atti).
8. *Bassano* — Chiuppani Silvio — Via Princ. Amedeo 795.
9. *Belluno* — Bocchetti Cav. Uff. Giuseppe — Piazza Campiello.
10. *Benevento* — Meomartini Avv. Mario — (Palazzo Meomartini).

11. *Bergamo* — Zuccaro Gino — Piazza Cavour 8.
12. *Biella* — Dazzo Vincenzo — Via Ricovero 10.
13. *Bologna* — Scotti Avv. Comm. Attilio — Via Manzoni 1.
14. *Brescia* — Guidetti Giovanni — Via Umberto I 12.
15. *Cagliari* — Devoto Enrico — Largo Carlo Felice 11.
(Palazzo Devoto).
16. *Caltanissetta* — Cascino Cav. Avv. Giov. — Corso Vitt. Emanuele (Palazzo Moncada).
17. *Campobasso* — Verdone Francesco — Via Francesco Pietrunto 19.
18. *Caserta* — Palmieri Cav. Giulio — Corso Umb. I 53.
19. *Catania* — Salmona Cav. Samuele — Via della Lettera 7.
20. *Catanzaro* — Torromino Nestore — Piazza Roma.
21. *Castelfranco Veneto* — Michelini Vieri — Via Riccati 705.
22. *Chieti* — Ramondo Avv. Comm. Camillo — Viale 3 Novembre.
23. *Como* — Taiana Rag. Cav. Enrico — Via Fontana 2.
24. *Cosenza* — Reggenza provvisoria — Cristiani Rag. Pietro.

25. *Cremona* — Rag. Ciboldi Giacomo e Geom. Zanotti Camillo — Corso Umberto I 4.
26. *Cuneo* — Turbiglio Terenzio — Via Seminario 1.
27. *Ferrara* — Ferrari Avv. Giovanni — Via Cairoli 19.
28. *Firenze* — Passigli Comm. Alberto — Via Vecchietti 5.
29. *Fiume* — De Baronio Cav. Guido — Piazza Regina Elena 1.
30. *Foggia* — Cuarducci Cav. Virgilio — Via Pescheria 22.
31. *Forlì* — Melli Francesco — Via Garibaldi 22.
32. *Genova* — Carrega March. Gerolamo — Via Venti Settembre 2.
33. *Girgenti* — Dima Ing. Narciso — Corso Atenea.
34. *Grosseto* — Von Berger Carlo Maria — Corso Carlo Alberto 22.
35. *Lecce* — Falco Avv. Francesco — Via Imperatore 6.
36. *Livorno* — Ottolenghi Cav. Umberto — Via Vittorio Emanuele 52.
37. *Lucca* — Marini Arturo — Piazza Bernardini 2.
38. *Macerata* — Pannaggi Umberto — V. Crescimbene 46.
39. *Mantova* — Carpi Arturo — Via Giovanni Arrivabene 12.

40. *Massa* — Boni Rag. Aristide — Piazza Alberico 19
(Carrara).
41. *Messina* — Marcianti Tripodi Cav. Giuseppe — Via
S. Martino (Isolato 68).
42. *Milano* — Rappresentanza Generale — Gr. Uff. Avv.
G. B. Colombo — Via Giulini 6.
43. *Modena* — Maglietta Cav. Dr. Aldo — Via Canalini 21.
44. *Napoli* — Gestione Economica — Ing. Cav. Francesco
Auteri Marazzani — Via Roma 228.
45. *Novara* — Campo Antico Stefano — Corso Cavour 11.
46. *Padova* — Michelini Rag. Bindo — P. Pedrocchi 4.
47. *Palermo* — Carella Avv. Comm. Domenico — Via
Cavour 50.
48. *Parma* — Conte Nasalli Gino — Borgo Palmia 26.
49. *Pavia* — Serralesandri Giuseppe — Corso Mazzini 12.
50. *Perugia* — Mangiucca Rag. Falando — Agenzia Gen.
« Umbra » Ufficio di Terni — Corso Cornelio Tacito 35.
51. *Pesaro* — Ruggeri Geom. Aldo — Corso Undici Set-
tembre 39.
52. *Piacenza* — Spelta Rag. Rodolfo — Via Mazzini 40.
53. *Pisa* — Orefice Rag. Florestano — Piazza Cairolì 3.
54. *Pola* — Zucconi Cav. Erminio — Via Garibaldi 11.

55. *Porto Maurizio* — Pongiglione Federico — Corso Dante Alighieri 8.
56. *Potenza* -- La Capra Cav. Uff. Angelo — Via Teatro Stabile 7.
57. *Ravenna* — Armuzzi Luigi — Via Paolo Costa 7.
58. *Reggio Calabria* — Reggenza provvis. — Zardo Dott. Guido.
59. *Reggio Emilia* — Reggenza provvis. — Cav. Faraoni Enea — Via Emilia San Pietro 20.
60. *Roma* — Gestione in economia — Salt Cav. Alberto — Via del Tritone 142.
61. *Rovigo* — De Kunovich Ing. Dante — Via Silvestri 6.
62. *Salerno* — Barone Cav. Antonio — Corso Garibaldi.
63. *S. Severo* — Santagata Michele — Via Michele Zannotti 9.
64. *Sassari* — Bonilli Angelo-Accardi Paolo — Vicolo Bertolinis 2.
65. *Savona* — Sanguinetti Comm. Ugo.
66. *Spezia* — Carletti Ildebrando e Pollidori Gaetano — Via Cavour 11.
67. *Siena* — Pacchierotti Avv. Renato — Via Cavour 37.
68. *Siracusa* — Pisano Cav. Gaetano — Via Savoia 110.

69. *Sondrio* — Del Bono Ernesto — Piazza Vitt. Em. 5
70. *Teramo* — Sgarro Michele — Corso S. Giorgio.
71. *Taranto* — Del Sordo Cav. Uff. Ignazio.
72. *Torino* — Boggio Avv. Comm. Oscar — Via Cernaia 7.
73. *Trapani* — D'Alì Cav. Uff. Gabriele — Piazza Cavour (Palazzo D'Alì).
74. *Treviso* — Bianchini Girolamo — Corso Vittorio Emanuele (Presso Banca Trevisana).
75. *Udine* — Pagani Raffaello — Piazza Garibaldi 4.
76. *Varese* — Franchi Cav. Ernesto Ghiringhelli Pietro — Piazza Mercato 5.
77. *Venezia* — Marini Antenore — Corte Lovisella 2083.
78. *Verona* — De Longhi Ing. Pietro — Via Anfiteatro 10.
79. *Vicenza* — Zuccato Carlo — Via Porti 6.
80. *Trieste* — Finzi Cav. Davide — Via Spiridione 7.
81. *Gorizia* — Beviglia Comm. Avv. Americo — Corso G. Verdi 23.
82. *Trento* — Giardini Rag. Tullio — Agente Generale della Venezia Tridentina — Via Belenzani 14.
83. *Tripoli* — Modena Rag. Arrigo — Via Azizia (Pal. Gurgi).
84. *Bengasi* — Marcelli Dr. Giulio.

ESTERO

Costantinopoli — Tazartes Comm. Matteo — Galata
- Rue Vovoida - Nichastadjian han 6/9

UFFICI PROVVISORI

Asmara (per tutta la Colonia) — Fioccardi Comm. Vittorio — (Asmara).

Mogadiscio — Presso la Banca d'Italia.



CAPITOLO V.
L'ISTITUTO NAZIONALE
E LE ASSICURAZIONI SU LA VITA



contratti di assicurazione su la vita, che costituiscono l'attività specifica dell'Istituto nazionale, sono regolati, oltrechè dalle disposizioni del D. L. 23 aprile 1923 stampato sotto il capitolo I: a) dalle disposizioni del Codice di Commercio; b) dalle *condizioni generali* di polizza e dalle tariffe dei premi approvate con decreti regi; c) dalle *condizioni particolari* di polizza, cioè da quelle speciali pattuizioni, con le quali i contraenti, su la base delle norme generali sopra indicate, regolano i loro rapporti.

a) *Disposizioni del Codice di commercio.* Gli articoli del Codice di commercio che si applicano ai contratti conclusi con l'Istituto nazionale,

in quanto non provvedano le *condizioni di polizza*, sono i seguenti:

Art. 417. — L'assicurazione è un contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone.

Art. 420. — Il contratto di assicurazione dev'essere fatto per iscritto.

La polizza d'assicurazione dev'essere datata e deve indicare:

1^o) la persona che fa assicurare la sua residenza o il suo domicilio;

2^o) la persona dell'assicuratore e la sua residenza o il suo domicilio;

3^o) l'oggetto dell'assicurazione;

4^o) la somma assicurata;

5^o) il premio di assicurazione;

6^o) i rischi che l'assicuratore assume a suo carico, e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono.

Art. 421. — Se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta, si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare.

Art. 422. — L'assicuratore può far assicurare da altri le cose che ha assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione.

La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e non ha effetto verso i terzi se non è notificata all'assicuratore o da lui accettata per iscritto.

Art. 449. — Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.

L'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo.

Art. 450. — L'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria.

Art. 451. — I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'articolo 432 (*), e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiese lo scioglimento del contratto.

In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

Art. 452. — Le disposizioni degli articoli 429 e 430 si applicano anche alle assicurazioni sulla vita (**).

(*) Art. 432. — L'assicuratore è liberato quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Questa disposizione non si applica se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento.

(**) Art. 429. — Qualunque dichiarazione falsa od erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione quando la dichiarazione o la reticenza sia di

Art. 453. — In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del codice civile che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni (c. civ. 1001 s.) e la revocazione degli atti in frode dei creditori (c. civ. 1235).

b) Condizioni generali di polizza e tariffe premi. L'Istituto nazionale offre a chi voglia stipulare un contratto di assicurazione una grande varietà di combinazioni, poichè secoli di esperienza hanno reso possibile lo studio e l'attuazione dei mezzi più diversi per rispondere in modo pratico, pur sopra una base rigorosamente tecnica e sicura, alle esigenze molteplici di coloro che ricorrono a questa forma di previdenza, che si è

tale natura, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.

Se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore ha diritto al premio.

430. — L'assicurazione è nulla, se l'assicuratore e l'assicurato o la persona che ha fatto assicurare conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno.

Se il solo assicuratore conosceva la mancanza o la cessazione dei rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio: se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è tenuto all'adempimento del contratto, ma ha diritto al premio.

diffusa e sempre più tende a diffondersi come un elemento essenziale della vita economica di ogni paese. Per orientarsi fra le accennate combinazioni, è opportuno distinguerle anzitutto in tre grandi categorie: *assicurazioni in caso di morte* — *assicurazioni in caso di vita* — *assicurazioni a forma speciale*.

ASSICURAZIONI IN CASO DI MORTE. — Diamo anzitutto le *Condizioni generali di polizza* per questa che è la più diffusa categoria di assicurazioni.

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal presidente del consiglio di Amministrazione e dal Direttore generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in ispecie del Titolo XIV, libro 1 del Codice di commercio.

Pagamento dei premi; sospensioni; riattivazione; riduzione di polizza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione generale. Possono essere pagate a mezzo dell'ufficio postale ai termini dell'articolo 21 del Regolamento approvato con regio decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto è disposto dagli articoli 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluita, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la riattivazione del contratto sospeso al risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corrispondenza di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7: restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato potrebbe assicurarsi alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conchiusa l'assicurazione, in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

Art. 8. — L'Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto indicato nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per dar luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente,

la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di sopra-premio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo; nei paesi tutti di America situati tra il 33° e 60° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce

il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

Casi speciali di decadenza o risoluzione.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Art. 17. — Se l'assicurato fosse condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di riscatto ai sensi dell'articolo 8.

Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 18. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri paesi d'Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede

debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 19. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciare il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 20. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Avvertenze.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'essere pagata la somma assicurata.

* * *

Le norme sopra riportate si applicano alle varie forme di *assicurazioni in caso di morte*, che possono così suddividersi:

Assicurazione per la vita intera. — Con questa forma di assicurazione l'Istituto s'impegna a pagare un determinato capitale — che si chiama *somma assicurata* — alla *morte dell'assicurato*, in qualunque momento questa avvenga. Da parte sua l'assicurato si obbliga a pagare un premio, che può essere o *vitalizio*, o *temporaneo*, o *unico*.

Quando il premio è *vitalizio*, l'assicurato si obbliga a pagare il premio *durante tutta la sua vita*.

I. *Esempio*: Una persona, la quale provveda ai bisogni della famiglia col suo reddito professionale, vuole assicurare alla moglie od ai suoi eredi una somma che dovrà essere pagata al verificarsi della sua morte. Se egli ha l'età di 30 anni e vuole assicurare la somma di lire 15.000 dovrà pagare all'Istituto Nazionale un premio annuo anticipato di lire 297,75 durante tutta la sua vita.

II. *Esempio*: Un impiegato di Banca, il quale sia certo di poter provvedere in vecchiaia ai propri bisogni mediante la somma che sarà accantonata a proprio favore sul conto individuale amministrato dalla banca dalla quale dipende, e voglia, in caso di morte in qualunque epoca avvenga, lasciare alla propria famiglia un capitale da aggiungersi a quello derivante dalla liquidazione del conto individuale predetto, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella categoria Vita Intera a premi vitalizi. Se egli ha l'età di 35 anni e vuole assicurare una somma di L. 50.000, dovrà corrispondere all'Istituto Nazionale durante tutta la vita, un premio annuo anticipato di L. $\frac{23.35 \times 50.000}{1.000} = \text{L. } 1.167.50.$

Il prospetto di pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

Vita intera a premio vitalizio.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo
20	15.10	30	19.85	40	28.05	50	42.05
» 1/2	15.30	» 1/2	20.15	» 1/2	28.60	» 1/2	43.00
21	15.45	31	20.45	41	29.15	51	44.00
» 1/2	15.65	» 1/2	20.75	» 1/2	29.70	» 1/2	45.05
22	15.85	32	21.10	42	30.25	52	46.10
» 1/2	16.05	» 1/2	21.45	» 1/2	30.85	» 1/2	47.20
23	16.25	33	21.80	43	31.45	53	48.35
» 1/2	16.45	» 1/2	22.15	» 1/2	32.05	» 1/2	49.55
24	16.65	34	22.55	44	32.65	54	50.80
» 1/2	16.90	» 1/2	22.95	» 1/2	33.30	» 1/2	52.05
25	17.15	35	23.35	45	33.95	55	53.35
» 1/2	17.40	» 1/2	23.75	» 1/2	34.60	» 1/2	54.65
26	17.65	36	24.20	46	35.35	56	56.05
» 1/2	17.90	» 1/2	24.65	» 1/2	36.15	» 1/2	57.50
27	18.15	37	25.10	47	36.85	57	59.05
» 1/2	18.40	» 1/2	25.55	» 1/2	37.70	» 1/2	60.60
28	18.65	38	26.05	48	38.50	58	62.25
» 1/2	18.95	» 1/2	26.55	» 1/2	39.35	» 1/2	63.95
29	19.25	39	27.05	49	40.25	59	65.70
» 1/2	19.55	» 1/2	27.55	» 1/2	41.15	» 1/2	67.55
—	—	—	—	—	—	60	69.60

Quando il contratto di assicurazione per la Vita intera è stipulato a *premio unico*, l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, e l'assicurato si obbliga a pagare un premio per una volta tanto.

I. *Esempio*: Un professionista all'età di 35 anni riesce a realizzare un guadagno eccezionale di lire 12.500. Egli intende con questa somma assicurare un capitale alla famiglia in caso di sua morte e sceglie un contratto di Vita intera a premio unico.

Presupposta la sua età di 35 anni, la somma da lui assicurata, secondo le tariffe dell'Istituto, in seguito al versamento delle suddette lire 12.500, sarà di lire 30.562,35.

II. *Esempio*: Un impiegato di un'azienda privata dell'età di 30 anni riceve, a titolo di gratificazione agli utili dell'Azienda dalla quale dipende, la somma di L. 20.000.

Poichè egli si è da poco tempo costituita una famiglia, all'avvenire della quale in caso di sua morte prematura non ha ancora provveduto in misura adeguata, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di Vita Intera a premio unico, e col versamento della somma predetta assicura un capitale di L. $\frac{20.000 \times 1000}{366} = 54644.81$ pagabile al suo decesso in qualunque momento avvenga.

Il prospetto di pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

Vita intera a premio unico.

Premi unici per assicurare 1000 lire di capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

Età dell'assicurato	Premio unico	Età dell'assicurato	Premio unico	Età dell'assicurato	Premio unico
20	302.50	30	366.00	40	459.00
20 1/2	305.00	30 1/2	370.00	40 1/2	464.50
21	308.00	31	374.00	41	469.50
21 1/2	310.50	31 1/2	378.00	41 1/2	475.00
22	313.50	32	382.00	42	480.50
22 1/2	316.00	32 1/2	386.50	42 1/2	486.00
23	319.00	33	390.50	43	491.50
23 1/2	322.00	33 1/2	395.00	43 1/2	497.50
24	324.50	34	399.50	44	503.00
24 1/2	328.00	34 1/2	404.00	44 1/2	509.00
25	331.00	35	409.00	45	515.00
25 1/2	334.00	35 1/2	413.50	45 1/2	521.00
26	337.50	36	418.50	46	527.00
26 1/2	340.50	36 1/2	423.50	46 1/2	533.00
27	344.00	37	428.00	47	539.50
27 1/2	347.50	37 1/2	433.00	47 1/2	545.50
28	351.00	38	438.50	48	552.00
28 1/2	354.50	38 1/2	443.50	48 1/2	558.50
29	358.50	39	448.50	49	565.00
29 1/2	362.00	39 1/2	453.50	49 1/2	571.50
—	—	—	—	50	578.50

Quando il contratto di assicurazione per la Vita intera è stipulato a *premio temporaneo*, l'istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, e l'assicurato si obbliga a pagare il premio al massimo per un certo numero di anni, ed in caso che muoia prima che sia trascorso questo numero di anni, solo sino alla sua morte.

Questa forma di assicurazione offre all'assicurato il vantaggio di poter calcolare, fin dalla stipulazione del contratto, la spesa massima che egli sosterrà e permette di limitare l'impegno dell'assicurato soltanto durante il periodo più produttivo della sua vita.

I. Esempio: Un padre dell'età di anni 32 vuole assicurare ai figli una somma di lire 12.000 da pagarsi alla sua morte, in qualunque epoca essa avvenga, senza gravare il suo bilancio, per il pagamento dei premi, nelle età più avanzate, quando egli prevede che il suo reddito possa subire falcidie. Se l'assicurando vuole rimanere esonerato da ogni impegno di pagamento del premio all'età di 55 anni, stipulerà con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione per la Vita intera con pagamento del premio soltanto per 23 anni.

Col contratto innanzi indicato l'assicurato pagherà un premio annuo anticipato di lire 328,20, al massimo durante 23 anni. Se egli morirà per

esempio dopo un mese dalla stipulazione del contratto, i suoi figli riscuoteranno ugualmente alla sua morte, le lire 12.000; come riscuoteranno le 12.000, ugualmente alla sua morte, se egli vivrà per 50 anni dopo la stipulazione del contratto; ma in quest'ultimo caso egli non avrà dovuto pagare più alcun premio dal 24° anno in poi.

II. *Esempio*: Un professionista dell'età di anni 40 desidera assicurare alla famiglia una somma da pagarsi subito dopo il suo decesso, in qualunque momento esso avvenga, e desidera, in pari tempo, essere obbligato al pagamento del premio annuo soltanto per il periodo in cui presumibilmente la sua capacità produttiva non sarà affievolita dall'età.

Ove egli ritenga conveniente di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere il premio annuo a partire dall'età di 55 anni, stipulerà con l'Istituto Nazionale un contratto di Vita intera con pagamento del premio per 25 anni, impiegando nell'assicurazione quella somma annua che egli ritiene di poter risparmiare senza grave sacrificio. Se tale somma ammonta a L. 3200 potrà assicurare un capitale di L. $\frac{3200 \times 1000}{32} =$
 $= 100000$, che l'Istituto pagherà subito dopo il decesso dell'assicurato, sia che si verifichi durante il periodo di corrispondenza dei premi, sia che si verifichi dopo.

Vita intera a premio temporaneo.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	28.50	23.35	20.30	18.35	20
21	29.00	23.80	20.65	18.70	21
22	29.50	24.20	21.00	19.05	22
23	30.00	24.65	21.40	19.41	23
24	30.55	25.10	21.80	19.75	24
25	31.15	25.60	22.25	20.15	25
26	31.80	26.10	22.70	20.55	26
27	32.40	26.60	23.20	21.00	27
28	33.10	27.10	23.70	21.45	28
29	33.80	27.70	24.20	22.00	29
30	34.50	28.40	24.75	22.55	30
31	35.25	29.05	25.35	23.15	31
32	36.00	29.75	26.00	23.75	32
33	36.75	30.45	26.70	24.35	33
34	37.50	31.25	27.35	25.00	34
35	38.40	32.05	28.10	25.75	35
36	39.30	32.85	28.85	26.50	36
37	40.20	33.65	29.60	27.30	37
38	41.10	34.45	30.40	28.10	38
39	42.05	35.30	31.20	29.00	39
40	43.05	36.20	32.00	29.95	40
41	44.10	37.15	32.90	30.95	41
42	45.15	38.10	33.80	32.00	42
43	46.20	39.10	34.80	33.10	43
44	47.35	40.15	35.80	34.25	44
45	48.55	41.25	36.95	35.50	45
46	49.85	42.40	38.25	36.90	46
47	51.20	43.70	39.60	38.35	47
48	52.60	45.05	41.00	39.90	48
49	54.00	46.45	42.50	41.60	49
50	55.45	47.95	44.10	43.35	50
51	57.00	49.70	45.90	—	51
52	58.65	51.45	47.85	—	52
53	60.40	53.35	49.95		53
54	62.30	55.50	52.20		54
55	64.35	57.80	54.75		55
56	66.70	60.40	—		56
57	69.25	63.25	—		57
58	72.05	66.30	—		58
59	75.10	69.60			59
60	78.40	73.10			60

2) **Assicurazione mista.** — Il contratto di assicurazione mista riunisce i benefici dell'assicurazione in caso di morte coi benefici del risparmio e della capitalizzazione di esso. Nel contratto di assicurazione mista, l'Istituto si impegna a corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni se allora è in vita l'assicurato, o a corrispondere lo stesso capitale immediatamente alla morte agli aventi diritto, qualora la morte dell'assicurato avvenisse prima del termine del contratto.

L'assicurato a sua volta si obbliga a pagare, quale corrispettivo dell'assicurazione, o un premio annuo costante o un premio per una volta tanto (premio unico) o un premio annuo decrescente.

Quando l'assicurazione è stipulata a premio annuo costante o a premio annuo decrescente il premio cessa di essere dovuto alla scadenza del contratto o alla morte dell'assicurato se avvenisse prima di tale data.

a) ***Assicurazione mista a premio annuo costante.***

I. *Esempio:* Un commerciante dell'età di 30 anni vuole assicurare alla famiglia una somma di L. 200.000 da pagarsi alla sua morte se avviene prima dell'età di 60 anni; e nel caso che egli sopravviva vuole assicurarsi all'età indicata la

disponibilità dello stesso capitale di L. 200.000.

Egli stipula a tal fine un contratto di assicurazione mista a premio annuo con l'Istituto per la durata di anni 30. Il premio annuo dovuto dall'assicurato, al massimo per 30 anni, ammonta

$$\text{a L. } \frac{28.80 \times 200.000}{1000} = 5760.$$

II. *Esempio*: Un impiegato dell'età di 35 anni vuole investire una parte dei suoi risparmi annuali per assicurare alla famiglia una somma da pagarsi alla morte se avviene prima dell'età di 60 anni, o a lui stesso qualora egli sopravviva.

Egli stipula a tal fine con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione mista a premio annuo per la durata di anni 25.

Se egli si impegna a versare un premio annuo anticipato di L. 1200, l'Istituto assume l'obbligo di pagare, alle condizioni sopra indicate, la

$$\text{somma di L. } \frac{1200 \times 1000}{35,80} = 33219,55.$$

Il prospetto di pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

Mista a premio annuo costante.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente prima o immediatamente dopo la sua morte se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	59.95	42.90	32.50	26.85	20
21	60.00	42.95	32.60	26.95	21
22	60.05	43.00	32.70	27.10	22
23	60.10	43.05	32.85	27.25	23
24	60.20	43.10	33.00	27.40	24
25	60.30	43.20	33.15	27.60	25
26	60.40	43.30	33.30	27.80	26
27	60.55	43.45	33.50	28.00	27
28	60.70	43.60	33.70	28.25	28
29	60.80	43.80	33.90	28.50	29
30	60.95	44.00	34.15	28.80	30
31	61.10	44.20	34.40	29.10	31
32	61.20	44.40	34.70	29.50	32
33	61.30	44.65	35.05	29.90	33
34	61.50	44.90	35.40	30.35	34
35	61.70	45.25	35.80	30.80	35
36	62.05	45.60	36.20	31.35	36
37	62.40	45.95	36.70	31.90	37
38	62.80	46.30	37.20	32.60	38
39	63.25	46.70	37.75	33.30	39
40	63.80	47.20	38.40	34.00	40
41	64.30	47.60	39.00	34.85	41
42	64.80	48.05	39.75	35.70	42
43	65.30	48.55	40.55	36.70	43
44	65.85	49.10	41.40	37.70	44
45	66.45	49.80	42.30	38.95	45
46	67.15	50.50	43.30	40.30	46
47	67.90	51.40	44.40	41.70	47
48	68.70	52.35	45.50	43.30	48
49	69.70	53.40	46.80	45.00	49
50	70.70	54.60	48.20	46.85	50
51	71.80	55.85	49.80	—	51
52	73.10	57.20	51.55	—	52
53	74.45	58.70	53.45		53
54	75.95	60.40	55.60		54
55	77.60	62.30	58.05		55
56	79.40	64.60	—		56
57	81.40	67.15	—		57
58	83.60	69.95	—		58
59	86.05	73.00	—		59
60	88.70	76.40			60

b) *Assicurazione mista a premio unico.*

I. *Esempio*: Un impiegato dell'età di 30 anni, avendo fatto dei lavori straordinari per un complessivo importo di L. 2750, vuole stipulare un contratto a forma mista a premio unico con l'Istituto Nazionale. Ossia intende che venga corrisposta a lui stesso una certa somma al 60° anno di età o che la stessa somma venga immediatamente pagata alla famiglia in caso di sua morte prima di quell'epoca.

Avendo egli, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'età di 30 anni e volendo dare al contratto una durata di anni 30 egli potrà assicurare una somma di L. $\frac{2750 \times 1000}{451,50} = 6091,81$.

II. *Esempio*: Un commerciante, avendo ricavato dall'esercizio della sua professione, in seguito ad alcune fortunate operazioni compiute in breve periodo di tempo, utili considerevoli, intende destinarne parte ad una assicurazione da stipulare con l'Istituto Nazionale nella forma mista a premio unico.

Se egli ha l'età di anni 35 e desidera assicurare un capitale di L. 200.000 pagabile a lui stesso fra 30 anni se allora sarà in vita, o ai suoi eredi legittimi immediatamente dopo il suo decesso, qualora avvenisse prima della scadenza del contratto, deve corrispondere all'Istituto Nazionale un premio unico di L. $\frac{467 \times 200.000}{1000} = 93400$.

Il prospetto di pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

Mista a premio unico.

Premi unici per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
20	656.50	568.50	495.50	438.50	20
21	656.50	568.50	496.00	439.50	21
22	656.50	569.00	496.50	440.00	22
23	656.50	569.00	497.00	441.00	23
24	657.00	569.00	497.50	442.00	24
25	657.00	569.50	498.00	443.00	25
26	657.00	570.00	499.00	444.00	26
27	657.50	570.50	500.00	445.50	27
28	657.50	571.00	501.00	447.50	28
29	658.00	571.50	502.00	449.50	29
30	658.50	571.50	503.50	451.50	30
31	659.00	572.50	505.00	454.00	31
32	659.50	574.00	507.00	457.00	32
33	660.00	576.00	509.00	460.00	33
34	661.00	577.50	511.50	463.50	34
35	661.50	579.00	514.00	467.00	35
36	662.50	581.00	517.00	471.00	36
37	664.00	583.00	520.00	476.00	37
38	665.50	585.00	523.50	481.00	38
39	666.50	586.50	527.00	486.00	39
40	668.00	588.50	530.50	491.50	40
41	669.50	591.50	534.50	497.50	41
42	671.00	594.50	539.00	504.00	42
43	673.00	597.50	544.00	511.00	43
44	674.50	601.00	549.50	518.00	44
45	676.50	604.50	555.00	526.50	45
46	679.00	608.50	561.50	535.00	46
47	681.50	613.00	568.00	544.50	47
48	684.50	618.00	575.50	554.50	48
49	687.50	623.50	583.50	564.50	49
50	690.50	629.00	591.50	575.50	50
51	694.50	635.00	601.00		51
52	698.50	642.00	610.50		52
53	702.50	649.00	620.50		53
54	707.50	657.00	631.50		54
55	713.00	665.50	643.50		55
56	719.00	675.00			
57	725.50	685.50			
58	732.50	696.50			
59	740.00	708.00			
60	747.50	719.50			

c) **Assicurazione mista a premi decrescenti.** (Vedi N. 9).

3) **Assicurazione a termine fisso.** — L'assicurazione a *termine fisso*, soddisfa al bisogno di fornire una persona, in epoca determinata, di un capitale che possa servirle per l'avviamento alla professione, per costituzione di dote, di cauzioni, ecc.

Se il contratto di assicurazione a termine fisso è stipulato con *premio annuo*, l'Istituto si impegna di corrispondere un capitale ad epoca prefissata, mentre l'assicurato si obbliga a pagare il premio *al massimo durante tutto il periodo convenuto*, poichè se egli muore prima che sia trascorso tale periodo, cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento della somma assicurata alla scadenza prestabilita nel contratto.

L'assicurazione a termine fisso, pure avendo un costo inferiore a quello della forma di assicurazione mista, provvede benissimo al bisogno di rendere sicura la disponibilità di una certa somma ad un'epoca determinata, indipendentemente dalla durata della vita di chi provvede alla formazione della suddetta somma.

I. *Esempio*: Un padre intende di assicurare ad una bambina la somma di lire 20.000 all'età di 20 anni. Egli sceglie in tal caso il contratto a

termine fisso, e se la sua età è di 30 anni dovrà pagare un premio annuo di lire 788 per la durata di 20 anni al massimo.

Se il padre muore prima che siano trascorsi i 20 anni, cesserà ogni obbligo di pagamento del premio, e la bambina riscuoterà ugualmente il capitale assicurato di lire 20.000 all'età di 20 anni. Se la bambina muore prima di raggiungere i 20 anni, la somma assicurata di lire 20.000 sarà pagata agli eredi di questa, in mancanza di altra designazione dei contraenti, *sempre al ventesimo anno* (si intende nell'esempio qui fatto) dalla stipulazione del contratto. Sicchè questa forma di assicurazione differisce da quella *mista*, già indicata, essenzialmente perchè in quest'ultima il pagamento della somma accade o nel termine indicato nella polizza, se l'assicurato sarà in vita, od *alla morte dell'assicurato*, nel caso di sua premorienza; mentre nell'assicurazione dotale il pagamento avviene sempre alla data indicata in polizza.

II. *Esempio*: Un imprenditore dell'età di 35 anni deve pagare fra 25 anni una somma di L. 200.000. Non volendo lasciare alla famiglia, in caso di morte prematura, l'onere di un pagamento così elevato, egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione a termine fisso a premio annuo per la durata di anni 25 e per un capitale di L. 200.000; in tal modo ottiene la

garanzia che l'Istituto Nazionale pagherà alla scadenza la somma assicurata, tanto se egli sarà allora vivente, come se fosse deceduto durante il corso dell'assicurazione.

Il premio annuo pagabile per 25 anni al massimo, giacchè in caso di premorienza dell'assicurato cessa di essere dovuto, fermo restando l'impegno dell'Istituto Nazionale, ammonta a

$$\text{L. } \frac{29.90 \times 200000}{1000} = 5980.$$

La tabella di pagina seguente, indica per le principali durate, i premi annui per questa forma di assicurazione.

Termine fisso a premio annuo costante.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni sia in vita o no l'assicurato.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	56.75	39.10	28.70	21.90	20
21	56.75	39.10	28.70	21.95	21
22	56.75	39.10	28.70	22.00	22
23	56.75	39.10	28.70	22.05	23
24	56.75	39.10	28.75	22.15	24
25	56.75	39.15	28.80	22.25	25
26	56.75	39.20	28.90	22.35	26
27	56.80	39.20	29.00	22.45	27
28	56.80	39.20	29.10	22.55	28
29	56.85	39.30	29.20	22.65	29
30	56.90	39.40	29.35	22.75	30
31	56.95	39.45	29.45	22.85	31
32	57.05	39.55	29.55	22.95	32
33	57.15	39.60	29.65	23.05	33
34	57.25	39.70	29.75	23.20	34
35	57.35	39.80	29.90	23.35	35
36	57.45	39.90	30.00	23.50	36
37	57.60	40.10	30.10	23.65	37
38	57.75	40.30	30.30	23.85	38
39	57.95	40.40	30.50	24.00	39
40	58.10	40.55	30.75	24.25	40
41	58.25	40.75	31.00	24.50	41
42	58.45	40.95	31.25	24.80	42
43	58.65	41.20	31.50	25.10	43
44	58.90	41.45	31.80	25.40	44
45	59.15	41.75	32.10	25.70	45
46	59.45	42.10	32.45	26.05	46
47	59.80	42.50	32.90	26.45	47
48	60.15	42.95	33.35	26.90	48
49	60.55	43.40	33.85	27.45	49
50	61.00	43.85	34.40	28.00	50
51	61.55	44.35	34.90	—	51
52	62.10	44.95	35.55	—	52
53	62.70	45.65	36.30	—	53
54	63.40	46.50	37.10	—	54
55	64.25	47.40	38.05	—	55
56	65.20	48.40	—	—	56
57	66.25	49.50	—	—	57
58	67.40	50.75	—	—	58
59	68.70	52.10	—	—	59
60	70.15	53.60	—	—	60

4) **Assicurazione dotale.** — Con questa forma assicurativa, la cui denominazione indica chiaramente lo scopo che essa permette di conseguire, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni s'impegna, contro pagamento di un premio prestabilito, a corrispondere, alla scadenza del contratto, il capitale assicurato, a condizione che sia allora in vita il beneficiario (bambino) e indipendentemente dall'esistenza in vita del contraente (generalmente il padre). Se, prima della scadenza del contratto, muore il contraente, cessa il pagamento del premio, fermo restando l'impegno dell'Istituto; mentre se muore il beneficiario, anche dopo la morte del contraente, l'Istituto rimborsa immediatamente i premi pagati al netto di tasse e senza aggiunta di interessi.

I benefici del contratto in parola sono importanti sia dal punto di vista individuale che da quello sociale; ogni padre ed ogni persona alla cui cura è affidato l'avvenire di un bambino deve sentire la necessità di costituire, mediante il risparmio, un capitale tale che possa far fronte ad innumerevoli bisogni, allorchè il bambino è divenuto grande negli anni; ad esempio: per il perfezionamento degli studi compiuti; per l'avviamento ad una professione o nei commerci; od anche, e più particolarmente per le donne, nel caso che vogliano contrarre matrimonio ecc.

È una forma di assicurazione maggiormente

sentita da quelle classi di persone che vivono di redditi personali ed è più perfetta e meglio corrispondente allo scopo della forma capitale differito con controassicurazione; infatti entrambe garantiscono in caso di vita dopo un certo numero di anni, al bambino assicurato, un determinato capitale; nella assicurazione dotale però tale capitale sarà pagato alla scadenza anche nel caso che il contraente venisse a morire durante lo svolgimento del contratto senza obbligo alcuno di ulteriore corresponsione di premio; invece con il contratto di capitale differito con controassicurazione tale scopo non si ottiene perchè in caso di premorienza del contraente gli eredi di questi devono continuare il pagamento dei premi annui pattuiti.

I. Esempio: Una persona di anni 30 vuole garantire a favore di un bambino dell'età di anni 2 un capitale di L. 15.000 da corrispondersi quando il bambino stesso avrà raggiunto l'età di anni 25. Stipula con il nostro Istituto, nella forma dotale con controassicurazione, un contratto per una durata di anni 23.

Contro pagamento del premio annuo di L. 486 l'Istituto si obbliga a corrispondere, alla scadenza del contratto, la somma di L. 15.000 *alla sola condizione* che il bambino sia in vita a tale epoca; indipendentemente perciò dalla esistenza o non del contraente. Il pagamento del premio an-

nuo anticipato dovrà essere fatto all'Istituto al massimo per un numero di anni 23 e può cessare anche prima, nel caso di eventuale morte del contraente assicurato.

Nell'ipotesi invece che il beneficiario assicurato (bambino) muoia prima, cessando lo scopo per il quale era stata inizialmente stipulata l'assicurazione, l'Istituto restituirà, l'intero cumulo dei premi annui percepiti, al contraente nel caso che questi sia in vita, oppure agli aventi diritto nel caso che il contraente fosse morto in precedenza.

II. *Esempio*: Un padre di 35 anni desidera che la sua bambina, attualmente dell'età di un anno, riceva una somma di L. 20.000 al compimento del 21° anno di età.

Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione dotale per la somma sopra indicata. Il premio annuo da lui dovuto al massimo per 20 anni ammonta a L. $\frac{39,60 \times 20\,000}{1000} = 792$.

Se, prima della scadenza del contratto, muore il padre, cessa il pagamento del premio e l'Istituto Nazionale pagherà ugualmente la somma assicurata quando la bambina compirà il 21° anno di età; se muore la bambina, anche dopo la morte del padre, l'Istituto rimborsa immediatamente i premi pagati.

La tabella a pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui per questa forma di assicurazione.

Assicurazione Dotale:

Con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario assicurato (bambino) e con cessazione del pagamento dei premi in caso di morte del contraente assicurato. In caso di vita del beneficiario assicurato (bambino) alla scadenza del contratto, si paga il capitale assicurato.

Età del beneficiario alla scadenza non superiore ad anni 25.

Età del contraente	Premi annui per assicurare un capitale di L. 1000			Età del contraente
	DURATA ANNI			
	15	20	25	
20	56.60	38.90	28.50	20
21	56.60	38.95	28.55	21
22	56.60	38.95	28.55	22
23	56.60	38.95	28.55	23
24	56.60	39. —	28.55	24
25	56.60	39. —	28.60	25
26	56.60	39. —	28.65	26
27	56.65	39.05	28.65	27
28	56.65	39.05	28.70	28
29	56.70	39.10	28.75	29
30	56.75	39.15	28.80	30
31	56.80	39.20	28.90	31
32	56.85	39.30	28.95	32
33	56.90	39.40	29.05	33
34	57. —	39.50	29.15	34
35	57.15	39.60	29.30	35
36	57.25	39.70	29.40	36
37	57.40	39.85	29.55	37
38	57.55	40. —	29.70	38
39	57.70	40.15	29.85	39
40	57.85	40.30	30.05	40
41	58. —	40.50	30.25	41
42	58.20	40.70	30.45	42
43	58.40	40.95	30.70	43
44	58.60	41.15	30.95	44
45	58.90	41.45	31.25	45
46	59.15	41.75	—	46
47	59.45	42.05	—	47
48	59.75	42.45	—	48
49	60.15	42.90	—	49
50	60.55	43.35	—	50
51	61.05	—	—	51
52	61.60	—	—	52
53	62.15	—	—	53
54	62.80	—	—	54
55	63.60	—	—	55

5) Assicurazione ad effetti multipli. — Il contratto di assicurazione ad *effetti multipli* è un contratto di assicurazione di un capitale e di una rendita. Esso, considerato nel suo valore fondamentale, risponde a fini sociali di alta importanza: assicurare alla propria famiglia un capitale in caso di morte, assicurare a sè stesso una pensione nell'età più avanzata.

Il suddetto contratto ha gli stessi caratteri essenziali del contratto di Assicurazione Mista, ma, per la molteplicità delle opzioni che offre, dà anche all'assicurato la possibilità di scegliere alla scadenza del contratto quella combinazione che meglio si adatta alle sue condizioni economiche e fisiche.

Il contratto ad effetti multipli si stipula sempre a *premio annuo*. L'Istituto assicuratore si impegna di pagare un determinato capitale immediatamente dopo la morte dell'assicurato, *in qualunque epoca essa avvenga*, e se l'assicurato è in vita al termine del periodo convenuto, di fargli scegliere una delle seguenti combinazioni:

1^o) restare assicurato in caso di morte per il capitale stabilito, senza obbligo di nessun altro pagamento di premio, e percepire inoltre una rendita vitalizia uguale al premio pagato;

2^o) restare assicurato in caso di morte, come sopra, senza obbligo di nessun altro pagamento di premio, e riscuotere subito un capitale rinunciando alla rendita vitalizia;

3°) riscattare alla scadenza completamente il contratto riscuotendo subito un capitale.

Come abbiamo accennato, questo tipo di assicurazione non costringe l'assicurato a far previsioni sulla forma di contratto che sarà più conveniente per lui secondo le condizioni nelle quali egli verrà a trovarsi alla scadenza; ma dà invece all'assicurato stesso la possibilità di scegliere alla scadenza del contratto, quella, fra le opzioni che gli vengono offerte dall'Istituto Nazionale, che meglio si adatti alle sopravvenute condizioni della sua esistenza.

Così, ad esempio, un padre di famiglia che pur avendo sistemato i suoi figlioli, desideri che essi abbiano subito alla sua morte la disponibilità di un capitale anche per provvedere alle spese e tasse di successione, mentre, nello stesso tempo, intende integrare il suo reddito con una rendita vitalizia, mantiene la combinazione indicata sotto 1°). Che se invece egli avesse ancora da provvedere alla sistemazione di un figliuolo da avviare in una professione od in un commercio, egli potrà desiderare di realizzare un certo capitale alla scadenza del contratto provvedendo sempre a garantire agli eredi la somma assicurata in caso di morte (combinazione indicata sotto 2°)). Che se infine le condizioni della famiglia richiedessero alla scadenza del contratto l'immediata disponibilità di una somma più cospicua,

egli potrà anche provvedere al riscatto dell'intero contratto trasformando così alla scadenza il contratto primitivo, che gli garantiva anche una rendita vitalizia, in un vero e proprio contratto Misto (combinazione indicata sotto 3°).

I. *Esempio*: Un tale, dell'età di anni 35, vuole assicurare agli eredi in caso di morte, in qualunque epoca essa avvenga, un capitale di lire 20.000, ma all'età di 60 anni intende altresì di percepire, pur restando assicurato in caso di morte, una rendita vitalizia, od un corrispondente capitale. Egli stipula allora con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione ad effetti multipli per la durata di anni 25. Il premio annuo anticipato che dovrà pagare, *al massimo per 20 anni ed in caso di premorienza solo sino alla morte*, è di lire 724.

Se la sua morte accadrà prima dei 25 anni, le persone da lui indicate riscuoteranno immediatamente lire 20.000. Se invece alla scadenza convenuta, cioè all'età di 60 anni, l'assicurato sarà in vita, senza obbligo di ulteriore pagamento di premio, potrà scegliere fra una delle seguenti combinazioni:

1°) restare ancora assicurato in caso di morte per lire 20.000 e percepire una rendita vitalizia di lire 724, pari al premio annualmente pagato;

2°) restare assicurato in caso di morte per lire 20.000, e, *rinunziando alla rendita*, riscuotere subito un capitale di lire 7170.

3^o) riscattare completamente il contratto riscuotendo subito un capitale di lire 19.990.

II. *Esempio*: Un industriale, che ha investito i propri capitali in una grande azienda, della quale cura personalmente l'andamento e lo sviluppo, considerando il grave dissesto finanziario cui rimarrebbe esposta la sua famiglia qualora egli venisse improvvisamente a mancare, reputa suo dovere tutelarla adeguatamente per l'avvenire e decide pertanto di stipulare un conveniente contratto assicurativo con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. L'assicurando, che ha l'età di 38 anni, stabilisce di assicurare un capitale di L. 500000, fissa la durata del contratto in *anni 27*, e sceglie, come più adatto al suo caso, il contratto di assicurazione « Effetti Multipli ».

Dall'esame della tariffa si rileva facilmente che il premio annuo che l'interessato è tenuto a corrispondere ammonta a:

$$\frac{34.50 \times 500000}{1000} = \text{L. } 17.250$$

somma che può essere versata, in rate semestrali di L. 8797.50 ciascuna o in rate trimestrali di L. 4441.88 ciascuna od infine in rate mensili di L. 1495.

L'assicurato dovrà effettuare i pagamenti al massimo per 27 anni poichè in caso di sua morte il contratto ha immediata risoluzione.

Infatti gli impegni che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume sono:

1°) Nel caso che l'assicurato muoia prima di raggiungere il termine del contratto, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni paga immediatamente agli eredi del defunto il capitale assicurato (L. 500000);

2°) Nel caso che l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni gli dà facoltà di scegliere una delle seguenti combinazioni;

a) Conservare l'assicurazione di L. 500000 in caso di morte e percepire una rendita vitalizia pari al premio annuo pagato, cioè L. 17.250 annue.

b) Conservare l'assicurazione di L. 500000 in caso di morte e riscuotere subito un capitale equivalente alla rendita, cioè L. 139500.

c) Riscattare completamente il contratto riscuotendo immediatamente un capitale di L. 491250.

Le tabelle delle pagine seguenti indicano per le principali durate, i premi annui e le operazioni per questa forma di assicurazione.

Assicurazione ad Effetti multipli.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età
	20 anni			
	Premio	Riscatto A	Riscatto B	
20	57.20	946.50	1 359.00	20
21	56.70	922.50	1 344.50	21
22	56.20	899.00	1 330.50	22
23	55.75	875.50	1 317.50	23
24	55.30	852.50	1 304.00	24
25	54.90	830.00	1 291.50	25
26	54.55	808.00	1 280.00	26
27	54.20	786.00	1 269.00	27
28	53.90	764.50	1 258.00	28
29	53.65	743.00	1 248.00	29
30	53.45	722.50	1 239.00	30
31	53.30	703.00	1 231.00	31
32	53.15	683.50	1 223.00	32
33	53.10	664.00	1 215.00	33
34	53.10	644.50	1 208.50	34
35	53.10	625.50	1 202.00	35
36	53.15	606.50	1 196.00	36
37	53.20	587.50	1 190.00	37
38	53.35	568.50	1 183.50	38
39	53.50	549.50	1 177.50	39
40	53.70	531.50	1 172.50	40
41	53.90	514.00	1 167.50	41
42	54.15	497.00	1 162.50	42
43	54.50	480.50	1 158.50	43
44	54.90	464.50	1 154.50	44
45	55.40	448.00	1 151.50	45
46	55.90	432.00	1 148.50	46
47	56.55	416.50	1 145.00	47
48	57.30	401.50	1 142.50	48
49	58.20	387.00	1 139.50	49
50	59.15	373.50	1 138.00	50
51	60.35	361.00	1 137.00	51
52	61.65	349.50	1 136.00	52
53	63.15	338.50	1 135.00	53
54	64.65	327.50	1 134.50	54
55	66.30	317.00	1 134.00	55

Assicurazione ad Effetti multipli.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età
	25 anni			
	Premio	Riscatto A	Riscatto B	
20	32.65	493.00	955.50	20
21	32.75	484.50	956.50	21
22	32.90	476.00	958.50	22
23	33.00	467.00	961.00	23
24	33.15	458.50	963.50	24
25	33.30	450.00	966.50	25
26	33.45	441.00	969.50	26
27	33.65	432.00	971.50	27
28	33.85	423.50	974.00	28
29	34.10	414.50	977.50	29
30	34.40	405.00	981.50	30
31	34.70	396.00	985.50	31
32	35.05	387.00	988.50	32
33	35.40	377.50	991.50	33
34	35.80	368.00	995.50	34
35	36.20	358.50	999.50	35
36	36.65	349.50	1 003.00	36
37	37.15	340.50	1 007.00	37
38	37.65	332.00	1 010.50	38
39	38.20	323.00	1 014.00	39
40	38.85	314.00	1 017.50	40
41	39.50	305.00	1 021.00	41
42	40.15	295.50	1 023.50	42
43	40.90	286.00	1 026.00	43
44	41.70	277.00	1 029.50	44
45	42.55	268.50	1 033.00	45
46	43.50	260.50	1 036.00	46
47	44.60	253.00	1 039.00	47
48	45.75	245.50	1 042.00	48
49	47.05	238.00	1 045.00	49
50	48.55	232.00	1 048.00	50

Assicurazione ad Effetti multipli.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età
	30 anni			
	Premio	Riscatto A	Riscatto B	
20	24.30	328.50	845.00	20
21	24.50	322.50	850.00	21
22	24.70	317.00	855.50	22
23	24.90	311.50	861.00	23
24	25.15	305.50	867.00	24
25	25.40	299.50	874.00	25
26	25.65	293.00	881.00	26
27	25.95	286.00	888.00	27
28	26.25	279.50	894.00	28
29	26.60	273.50	901.00	29
30	27.00	267.50	908.00	30
31	27.40	261.50	915.00	31
32	27.85	255.50	922.00	32
33	28.30	249.50	928.00	33
34	28.85	243.50	934.50	34
35	29.35	237.50	941.00	35
36	29.95	230.50	946.50	36
37	30.55	224.00	952.00	37
38	31.20	217.50	957.50	38
39	31.90	211.00	964.00	39
40	32.65	205.50	970.50	40
41	33.45	200.00	976.50	41
42	34.30	194.50	981.50	42
43	35.20	189.00	986.50	43
44	36.20	184.00	991.50	44
45	37.35	178.50	995.50	45

6) **Assicurazione di famiglia.** — Il contratto di *assicurazione di famiglia* ha gli stessi caratteri essenziali del contratto di assicurazione mista, poichè con esso si provvede principalmente ad assicurare un capitale in caso di morte per tutta la durata del contratto ed un capitale in caso di vita alla scadenza stabilita.

Se l'assicurato muore prima della scadenza stabilita nella polizza, i beneficiari riscuotono immediatamente il *capitale* assicurato; se egli sarà vivo alla suddetta scadenza, egli potrà riscuotere il capitale nella misura fissata, per questa ipotesi, in polizza; ma l'Istituto gli consente solo le seguenti combinazioni:

1^o) Rinunciando l'assicurato a riscuotere il capitale garantito dal contratto, paga agli eredi in caso di morte, ed in qualunque epoca avvenga, quella stessa somma che era già assicurata pel caso di morte, mentre l'assicurato acquista il diritto di disporre di una rendita vitalizia annua pari al premio pagato aumentato del 10^o %.

2^o) Rinunciando l'assicurato a riscuotere il capitale garantito dal contratto, paga agli eredi, in caso di morte, ed in qualunque epoca avvenga, una certa somma notevolmente superiore a quella inizialmente assicurata: questa opzione è consentita solo quando riesca favorevole il risultato di una visita medica, alla quale viene sottoposto l'assicurato stesso, alla scadenza del contratto.

Si noti che la forma di contratto ora descritta, non obbliga l'assicurato a scegliere, sino dalla stipulazione del contratto, il tipo di assicurazione che maggiormente potrà convenire ai suoi bisogni futuri, perchè le diverse opzioni che l'assicurato stesso ha la possibilità di scegliere alla scadenza, gli permetteranno di optare per quella forma che meglio si adatterà alle sopravvenute condizioni della sua esistenza.

Così, per esempio, un padre di famiglia il quale voglia provvedere all'avvenire dei propri figli, nel caso che una morte prematura dovesse colpirlo, e contemporaneamente desideri pensare al proprio avvenire, sceglierà l'Assicurazione di famiglia, con la quale potrà dire di avere saggiamente provveduto tanto verso i suoi congiunti che verso sè stesso, poichè mentre durante il corso del contratto egli resterà assicurato per il caso di morte, al termine avrà la possibilità di scegliere la opzione che più riuscirà conveniente. Se, per esempio, egli avrà già sistemato i figli, potrà disporre che ad essi venga consegnato, subito dopo la morte, lo stesso capitale inizialmente assicurato, e contemporaneamente potrà integrare il suo reddito, con una rendita vitalizia immediata uguale al premio pagato aumentato del 10⁰/. Se invece egli desiderasse disporre immediatamente di un capitale, sia per investirlo nella propria azienda, sia per altri eventuali bi-

sogni della sua famiglia, egli potrà riscuotere subito il capitale assicurato, secondo la misura fissata per il caso di sua sopravvivenza. Se infine desiderasse lasciare alla sua morte una maggiore eredità, egli potrebbe scegliere la seconda combinazione, ed in seguito a favorevole visita medica assicurarsi in caso di morte per un capitale superiore a quello sopra indicato senza ulteriori pagamenti di premi.

I. *Esempio*: Un tale di 36 anni di età, vuole assicurare ai suoi eredi in caso di morte, in qualunque epoca essa avvenga, un capitale di lire 20.000; ed intende altresì percepire a 61 anni una rendita vitalizia: stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di Assicurazione di famiglia di durata anni 25. Il premio annuo anticipato che dovrà pagare, al massimo per 25 anni ed in caso di premorienza solo sino alla morte, è di lire 767.

Alla scadenza convenuta, cioè all'età di 61 anni, l'assicurato, senza obbligo di ulteriore pagamento di premio, potrà scegliere una delle seguenti combinazioni:

1°) Restare assicurato in caso di morte per lire 20.000 e percepire la rendita vitalizia annua di lire 844.

2°) Riscattare completamente il contratto riscuotendo subito un capitale di lire 22.480.

3°) Rinunciare alla rendita vitalizia e senza obbligo di ulteriore pagamento di premi restare assicurato per un capitale di lire 31.880.

II. *Esempio*: Un commerciante, il quale gestisce una propria azienda bene avviata e che può economizzare sugli introiti dell'Azienda stessa una somma di L. 4800 annue, anzichè limitarsi al semplice risparmio delle somme economizzate giudica più conveniente fare opera di previdenza verso i suoi e verso se stesso stipulando con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un contratto assicurativo nella forma « Assicurazione di Famiglia ».

L'assicurato, che ha 33 anni, vuole disporre di un cospicuo capitale all'età di 63 anni, e fissa pertanto che la durata del contratto sia di 30 anni.

Dalla tariffa si rileva facilmente che con la disponibilità annua di L. 4800 il capitale assicurato ammonta a L. $\frac{4800 \times 1000}{30.25} = 158677.68$

somma che l'Istituto è tenuto a pagare alla scadenza del contratto se l'assicurato è allora in vita, immediatamente dopo il decesso dell'assicurato se la morte di questi avviene durante lo svolgimento del contratto.

L'interessato può inoltre, a scadenza, scegliere una delle seguenti combinazioni:

1°) Rimanere assicurato in caso di morte per la somma di L. 158677.68 e percepire una rendita vitalizia pari al premio aumentato del 10%, cioè 5280 annue.

2°) Riscattare completamente il contratto riscuotendo un capitale di:

$$L. \frac{1026 \times 158677,68}{1000} = 162.803,30.$$

3°) Rinunziare alla rendita e rimanere assicurato in caso di morte per un capitale di:

$$L. \frac{1401 \times 158677,68}{1000} = 222.307,43.$$

Quest'ultima combinazione viene concessa soltanto dopo favorevole esito di una visita medica, cui l'assicurato è tenuto a sottoporsi alla scadenza del contratto.

Le tabelle delle pagine seguenti indicano, per le principali durate, i premi annui relativi a questa forma di assicurazione e l'ammontare delle opzioni.

Assicurazione di famiglia.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita				Età
	20 anni				
	Premio	Rendita	Opzione A	Opzione B	
20	57.80	63.60	1 505	3 383	20
21	57.40	63.15	1 487	3 268	21
22	57.00	62.70	1 473	3 165	22
23	56.60	62.25	1 459	3 065	23
24	56.30	61.95	1 449	2 977	24
25	56.05	61.65	1 440	2 892	25
26	55.90	61.50	1 432	2 812	26
27	55.70	61.25	1 424	2 734	27
28	55.55	61.10	1 416	2 658	28
29	55.45	61.00	1 408	2 584	29
30	55.35	60.90	1 400	2 512	30
31	55.25	60.80	1 392	2 443	31
32	55.20	60.70	1 384	2 376	32
33	55.15	60.65	1 376	2 312	33
34	55.15	60.65	1 368	2 249	34
35	55.20	60.70	1 360	2 187	35
36	55.35	60.90	1 354	2 130	36
37	55.55	61.10	1 348	2 075	37
38	55.70	61.25	1 342	2 022	38
39	55.90	61.50	1 336	1 972	39
40	56.20	61.80	1 330	1 923	40
41	56.45	62.10	1 326	1 880	41
42	56.70	62.35	1 322	1 840	42
43	57.05	62.75	1 318	1 800	43
44	57.40	63.15	1 314	1 762	44
45	57.90	63.70	1 310	1 725	45
46	58.35	64.20	1 308	1 692	46
47	59.00	64.90	1 306	1 661	47
48	59.65	65.60	1 304	1 630	48
49	60.45	66.50	1 302	1 601	49
50	61.30	67.45	1 300	1 574	50
51	62.20	68.40	1 296	1 545	51
52	63.25	69.60	1 295	1 523	52
53	64.30	70.75	1 291	1 498	53
54	65.55	72.10	1 289	1 476	54
55	67.20	73.90	1 289	1 458	55

Assicurazione di famiglia.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita				Età
	25 anni				
	Premio	Rendita	Opzione A	Opzione B	
20	33.10	36.40	1 061	2 131	20
21	33.25	36.60	1 063	2 088	21
22	33.45	36.80	1 066	2 047	22
23	33.70	37.05	1 070	2 008	23
24	33.95	37.35	1 074	1 971	24
25	34.25	37.70	1 080	1 938	25
26	34.55	38.00	1 084	1 903	26
27	34.90	38.40	1 088	1 868	27
28	35.20	38.70	1 092	1 835	28
29	35.55	39.10	1 096	1 801	29
30	35.95	39.55	1 100	1 769	30
31	36.25	39.90	1 104	1 737	31
32	36.60	40.25	1 108	1 705	32
33	37.00	40.70	1 112	1 676	33
34	37.40	41.15	1 116	1 647	34
35	37.85	41.65	1 120	1 620	35
36	38.35	42.20	1 124	1 594	36
37	38.95	42.85	1 128	1 570	37
38	39.55	43.50	1 132	1 546	38
39	40.20	44.20	1 136	1 525	39
40	40.95	45.05	1 140	1 501	40
41	41.55	45.70	1 144	1 480	41
42	42.30	46.55	1 148	1 460	42
43	43.05	47.35	1 152	1 440	43
44	43.90	48.30	1 156	1 421	44
45	44.75	49.25	1 160	1 404	45
46	45.65	50.20	1 162	1 386	46
47	46.65	51.30	1 164	1 369	47
48	47.65	52.40	1 166	1 353	48
49	48.85	53.75	1 168	1 338	49
50	50.10	55.10	1 170	1 323	50

Assicurazione di famiglia.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita				Età
	30 anni				
	Premio	Rendita	Opzione A	Opzione B	
20	24.80	27.30	936	1 680	20
21	25.05	27.55	942	1 653	21
22	25.30	27.85	948	1 628	22
23	25.60	28.15	954	1 603	23
24	25.90	28.50	962	1 581	24
25	26.20	28.80	970	1 560	25
26	26.70	29.35	977	1 537	26
27	27.20	29.90	984	1 515	27
28	27.75	30.55	991	1 493	28
29	28.30	31.15	998	1 473	29
30	28.85	31.75	1 005	1 453	30
31	29.25	32.20	1 012	1 435	31
32	29.75	32.75	1 019	1 418	32
33	30.25	33.30	1 026	1 401	33
34	30.80	33.90	1 033	1 385	34
35	31.35	34.50	1 040	1 370	35
36	31.95	35.15	1 047	1 355	36
37	32.55	35.80	1 054	1 340	37
38	33.35	36.70	1 061	1 326	38
39	34.10	37.50	1 068	1 313	39
40	34.80	38.30	1 075	1 301	40
41	35.65	39.20	1 078	1 285	41
42	36.50	40.15	1 081	1 271	42
43	37.50	41.25	1 084	1 258	43
44	38.45	42.30	1 087	1 245	44
45	39.65	43.60	1 090	1 233	45

7) **Assicurazione doppia mista.** — La *doppia mista* è un contratto di assicurazione che, al pari di quello della Mista semplice, riunisce i benefici della assicurazione in caso di morte coi benefici del risparmio e della capitalizzazione di esso.

Essa risponde ad una contingenza economica che spesso si presenta: la necessità di assicurare a sè stessi, se in vita ad una certa epoca, un determinato capitale, e quello di assicurare, in caso di premorienza, un capitale minore.

Nel contratto di assicurazione Doppia mista a *premio annuo*, l'Istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato o di corrispondere metà dello stesso capitale immediatamente alla morte agli aventi diritto, nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenisse prima del termine del contratto. L'assicurato a sua volta, si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi pur rimanendo l'obbligo, da parte dell'Istituto, del pagamento immediato agli eredi di metà della somma assicurata.

È dunque un contratto perfettamente analogo a quello della Mista semplice, con la differenza che il capitale pagabile in caso di morte è la metà di quello pagato in caso di vita.

I. *Esempio*: Un commerciante, dell'età di 30 anni, consentendogli il suo commercio la possibilità di un risparmio, desidera avere alla età di 55 anni una somma di lire 30.000. Egli non ha famiglia diretta, ma intende però non lasciare priva del suo aiuto una sorella, nubile, al mantenimento della quale egli oggi provvede parzialmente. Niente di più appropriato per lui che la stipulazione di un contratto della forma a Doppia mista.

Con questo contratto egli al suo 55° anno d'età avrà la disponibilità di lire 30.000; mentre, se egli muore prima di raggiungere la scadenza del contratto, la sua sorella avrà immediatamente la somma di 15.000 lire. Ma il premio annuo che egli pagherà all'Istituto per tale contratto è notevolmente inferiore a quello della mista semplice. Infatti per 30.000 lire egli pagherà L. 821,50 invece delle lire 1024,50 che avrebbe pagate con la mista semplice.

II. *Esempio*: Un professionista, dell'età di 40 anni desidera assicurarsi all'età di 60 anni la disponibilità di una somma di L. 100.000. Essendo egli ammogliato senza figli, ritiene sufficiente che in caso di morte prematura sia corrisposta alla moglie la somma di L. 50.000. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione Doppia Mista a premio annuo per la durata di anni 20 e per un capitale di L. 100.000. Con questo contratto l'Istituto Nazionale assu-

me l'obbligo di corrispondere all'assicurato fra 20 anni il capitale di L. 100.000 se egli sarà in vita; mentre in caso di premorienza dell'assicurato stesso verrà immediatamente versata alla moglie la somma di L. 50.000.

Il premio annuo, pagabile al massimo per 20 anni, ammonta a L. $\frac{39.50 \times 100000}{1000} = 3950$.

La tabella a pagina seguente indica, per le principali annate, i premi annui di questa forma di assicurazione.

Doppia mista a premio annuo.

Premi annui per assicurare 500 lire in caso di morte, se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, e 1000 lire in caso di vita alla scadenza del suddetto periodo.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	57.80	39.80	29.25	22.45	20
21	57.80	39.80	29.25	22.45	21
22	57.80	39.75	29.25	22.45	22
23	57.75	39.70	29.20	22.40	23
24	57.75	39.70	29.15	22.35	24
25	57.75	39.65	29.15	22.35	25
26	57.70	39.65	29.10	22.30	26
27	57.65	39.60	29.10	22.30	27
28	57.60	39.60	29.05	22.30	28
29	57.60	39.55	29.05	22.30	29
30	57.55	39.55	29.05	22.25	30
31	57.55	39.50	29.00	22.25	31
32	57.50	39.50	29.00	22.20	32
33	57.50	39.50	29.05	22.20	33
34	57.50	39.45	29.00	22.20	34
35	57.50	39.50	29.00	22.20	35
36	57.55	39.50	29.00	22.20	36
37	57.55	39.55	29.00	22.20	37
38	57.55	39.55	28.95	22.25	38
39	57.55	39.50	28.95	22.25	39
40	57.55	39.50	28.95	22.30	40
41	57.55	39.45	28.95	22.35	41
42	57.55	39.45	28.95	22.35	42
43	57.50	39.40	28.95	22.45	43
44	57.50	39.40	29.00	22.55	44
45	57.45	39.35	29.00	22.70	45
46	57.40	39.35	29.05	22.85	46
47	57.35	39.35	29.15	23.10	47
48	57.30	39.40	29.25	23.40	48
49	57.25	39.45	29.40	23.75	49
50	57.20	39.50	29.55	24.20	50
51	57.20	39.55	29.85	—	51
52	57.25	39.60	30.15	—	52
53	57.25	39.70	30.50	—	53
54	57.25	39.90	31.05	—	54
55	57.35	40.20	31.65	—	55
56	57.45	40.60	—	—	56
57	57.60	41.05	—	—	57
58	57.80	41.65	—	—	58
59	58.10	42.40	—	—	59
60	58.45	43.20	—	—	60

8) Assicurazione mista a capitale raddoppiato. — L'assicurazione *Mista a capitale raddoppiato* è un contratto che al pari della *Mista semplice*, riunisce i benefici del risparmio con la capitalizzazione di esso.

Con questo contratto l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, e di corrispondere lo stesso capitale immediatamente alla morte agli aventi diritto, tanto nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenga entro il periodo del contratto, quanto se avvenga dopo la scadenza del contratto medesimo.

L'assicurato a sua volta si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il contratto di assicurazione mista a capitale raddoppiato differisce dalla *Mista semplice* per ciò che se l'assicurato è in vita alla scadenza non solo riscuote la somma indicata in polizza, ma rimane, senza ulteriore versamento di premio, assicurato in caso di morte, *per uguale somma*.

I. *Esempio*: Una persona di 30 anni intende di provvedere ai bisogni della sua famiglia, nel caso di sua morte, con l'assicurazione a favore di questa di lire 30.000; ma intende anche di prov-

vedere a sè stesso un capitale equivalente all'età di 55 anni, poichè prevede che in quell'epoca per la sua diminuita produttività o per altre ragioni potrà avere bisogno di denaro. Egli sceglie a questo scopo l'assicurazione mista a capitale raddoppiato, e col pagamento *al massimo* per 25 anni (o per quel minor periodo in cui resterà in vita) di lire 1395 acquisterà i seguenti diritti: *a)* se egli morirà prima di aver raggiunto 55 anni, la sua famiglia riscuoterà immediatamente alla sua morte lire 30.000; *b)* se egli raggiungerà i 55 anni, riscuoterà *egli stesso* 30.000 lire e resterà egualmente assicurato per caso di morte *per altre* 30.000 lire.

II. *Esempio*: Un impiegato di un'azienda privata intende provvedere contemporaneamente all'avvenire della sua famiglia per il caso di morte e alla propria vecchiaia. Egli ha l'età di 30 anni e conta di potere, senza grave sacrificio, versare annualmente all'Istituto Nazionale la somma di L. 4000. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella forma mista a capitale raddoppiato per la durata di anni 30, ed impegnandosi a versare per 30 anni al massimo, un premio annuo anticipato di L. 4000, acquista i seguenti diritti:

a) se egli muore prima che siano trascorsi i 30 anni stabiliti, la sua famiglia riscuote im-

mediatamente la somma di L. $\frac{4000 \times 1000}{37.40} =$
 $= 106951.87$.

b) se egli sarà in vita al termine dei 30 anni riscuoterà L. 106951.87 e rimarrà assicurato, senza però corrispondere alcun premio, per altre 106951.87 pagabili subito dopo il suo decesso.

Il contratto stipulato gli permetterà di impiegare la somma percepita alla scadenza, se lo crederà opportuno, in una assicurazione di rendita vitalizia, perchè la sua famiglia sarà sufficientemente garantita, in caso di morte, dalla somma per la quale egli rimarrà assicurato.

La tabella di pagina seguente indica, per le principali annate, i premi annui di questa forma di assicurazione.

Mista a capitale raddoppiato, a premio annuo.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca avvenga, ed un uguale capitale all'assicurato stesso se in vita al termine stabilito.

Il pagamento dei premi cessa al termine stabilito.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	78.95	56.65	43.55	35.05	20
21	79.45	57.00	43.80	35.25	21
22	79.90	57.30	44.05	35.45	22
23	80.35	57.65	44.35	35.65	23
24	80.80	58.00	44.60	35.90	24
25	81.25	58.35	44.90	36.15	25
26	81.75	58.70	45.20	36.35	26
27	82.25	59.10	45.50	36.60	27
28	82.75	59.50	45.80	36.90	28
29	83.25	59.90	46.15	37.15	29
30	83.85	60.35	46.50	37.40	30
31	84.45	60.80	46.85	37.65	31
32	85.05	61.25	47.25	37.90	32
33	85.70	61.70	47.60	38.20	33
34	86.35	62.20	48.00	38.45	34
35	87.00	62.75	48.40	38.75	35
36	87.70	63.30	48.75	39.05	36
37	88.40	63.85	49.15	39.40	37
38	89.10	64.40	49.50	39.75	38
39	89.85	64.90	49.85	40.05	39
40	90.60	65.45	50.25	40.40	40
41	91.40	65.90	50.65	40.70	41
42	92.15	66.40	51.05	41.05	42
43	92.90	66.90	51.50	41.45	43
44	93.65	67.40	51.90	41.85	44
45	94.40	67.90	52.35	42.35	45
46	95.10	68.40	52.75	—	46
47	95.80	69.00	53.25	—	47
48	96.50	69.60	53.80	—	48
49	97.20	70.20	54.35	—	49
50	98.00	70.80	55.00	—	50
51	98.75	71.40	—	—	51
52	99.55	72.00	—	—	52
53	100.35	72.65	—	—	53
54	101.20	73.45	—	—	54
55	102.10	74.45	—	—	55
56	103.05	—	—	—	56
57	104.10	—	—	—	57
58	105.15	—	—	—	58
59	106.30	—	—	—	59
60	107.65	—	—	—	60

9) **Assicurazione mista a premio annuo decrescente con abbuoni.** — Il contratto di assicurazione *Mista a premio decrescente*, offerto dall'Istituto Nazionale con due tipi di decrescenza del premio (*tipo A* e *tipo B*), ha gli stessi caratteri essenziali del contratto di assicurazione *Mista a premio annuo costante*; e, come questo, è un contratto di assicurazione perfetto, giacchè garantisce non solo il pagamento del capitale a favore degli eredi, anche se la morte colpisce l'assicurato poco dopo la stipulazione del contratto, ma dà ancora diritto all'assicurato di ritirare, alla scadenza convenuta, l'intero capitale assicurato.

Nell'assicurazione mista ordinaria l'impegno dell'assicurato è costante per tutta la durata del contratto, sì che l'assicurato deve prevedere, per un certo periodo di anni, la possibilità di un margine di risparmio costante, mentre nel contratto in parola l'impegno va decrescendo con l'avvicinarsi della scadenza del contratto stesso.

Per professionisti, per commercianti ed in genere per tutti coloro che non godono di un reddito fisso è certamente più facile fare una previsione di risparmio per anni prossimi anzichè per anni lontani.

L'assicurazione mista a premio decrescente è in conseguenza, specialmente utile in quelle particolari economie individuali nelle quali una in-

tensa attività, cui corrisponde un largo reddito, è consentita per un breve periodo di anni; mentre si adatta pure egregiamente per tutte quelle economie nelle quali, perchè costante il reddito annuo e crescente invece la parte di reddito assorbito dalla famiglia, le quote annuali di risparmio sono decrescenti nel tempo.

Con l'assicurazione « Mista a premio decrescente, *tipo A* », l'Istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, e di corrispondere lo stesso capitale, immediatamente alla morte, agli aventi diritto, nel caso in cui la morte avvenga prima del termine del contratto.

Inoltre alla scadenza del contratto stesso, se in vita l'assicurato, vengono corrisposti all'assicurato o al contraente tre abbuoni durante i tre anni successivi alla scadenza del contratto. Ogni abbuono, dell'ammontare del 5% del capitale assicurato, viene corrisposto alla fine di ciascuno dei tre anni; ma l'Istituto si obbliga di portare in aumento del capitale da percepirsi alla scadenza indicata in polizza, in una somma corrispondente, i tre abbuoni accordati.

L'assicurato, a sua volta, si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo da parte

dell'Istituto l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il premio che paga l'assicurato non è costante, ma si svolge durante il periodo del contratto come segue:

a) rimane costante per le tre prime annualità;

b) decresce nella misura del 2,50 % a cominciare dalla 4^a fino all'8^a annualità compresa, decresce del 3 % dalla 9^a fino alla 13^a annualità compresa, per decrescere poi del 4 % dalla 14^a annualità per tutta la durata del contratto.

Ad illustrazione di quanto si è detto valgano i seguenti esempi:

I. *Esempio*: Un professionista dell'età di 35 anni vuole assicurare alla famiglia una somma di lire 30.000 da pagarsi alla sua morte se essa avviene prima dell'età di 60 anni, e nel caso che egli sopravviva all'età indicata, vuole godere egli stesso la disponibilità del capitale assicurato.

Poichè egli si trova nel periodo della maggiore produttività professionale e prevede che i larghi redditi della sua professione potranno in seguito diminuire, stipula un contratto di assicurazione Mista a premio decrescente sulla base della tariffa *tipo A*. Avendo egli all'atto della stipulazione del contratto l'età di 35 anni, dovrà pagare un premio *iniziale* annuo di lire 1450,50. Ma i premi che l'assicurato dovrà pagare all'Isti-

tuto durante lo svolgimento del contratto saranno i seguenti:

1 ^o anno	1450,50	14 ^o anno	993,59
2 ^o »	1450,50	15 ^o »	935,57
3 ^o »	1450,50	16 ^o »	877,55
4 ^o »	1414,24	17 ^o »	819,53
5 ^o »	1377,98	18 ^o »	761,51
6 ^o »	1341,71	19 ^o »	703,49
7 ^o »	1305,45	20 ^o »	645,47
8 ^o »	1269,19	21 ^o »	587,45
9 ^o »	1225,67	22 ^o »	529,43
10 ^o »	1182,16	23 ^o »	471,41
11 ^o »	1138,64	24 ^o »	413,39
12 ^o »	1095,13	25 ^o »	335,37
13 ^o »	1051,61		

Ma poichè, se in vita alla scadenza del contratto, egli, od il contraente, riceverà alla fine di ciascuno dei tre anni successivi alla scadenza stessa un abbuono pari al 5 % del capitale assicurato, ossia complessivamente lire 4500, la somma effettiva che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 20.347,04, mentre egli sarà assicurato in caso di morte per lire 30.000 più gli abbuoni. Il premio medio che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 813,88.

II. *Esempio*: Un intelligente operaio, dell'età di 26 anni, vuole sistemare economicamente la propria famiglia ponendola al riparo dal disse-

sto finanziario cui certamente essa incorrerebbe qualora egli venisse a mancare prima che i figliuoli siano in grado di provvedere a se stessi.

Nel medesimo tempo, riflettendo che allorchando avrà raggiunto un'età avanzata, pur conservando la direzione del suo piccolo laboratorio, non potrà più lavorare intensamente, intende fare opera di previdenza anche verso se stesso. Stima pertanto adatta al suo caso una assicurazione Mista a premio annuo decrescente (*tipo A*) con abbuoni e stipula così, con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, un contratto nella predetta forma, per la durata di anni 30 e per un capitale di L. 40.000.

Il premio iniziale che egli deve pagare ammonta a L. $\frac{40000 \times 40.40}{1000} = 1616$ successivamente i premi che egli è tenuto a pagare diminuiscono notevolmente come è dimostrato dalla seguente tabella:

1° anno	1.616,—	16° anno	977,68
2° »	1.616,—	17° »	913,04
3° »	1.616,—	18° »	848,40
4° »	1.575,60	19° »	783,76
5° »	1.535,20	20° »	719,12
6° »	1.494,80	21° »	654,48
7° »	1.454,40	22° »	589,84
8° »	1.414,—	23° »	525,20

9 ^o anno	1.365,52	24 ^o anno	460,56
10 ^o »	1.317,04	25 ^o »	395,92
11 ^o »	1.268,56	26 ^o »	331,28
12 ^o »	1.220,08	27 ^o »	266,64
13 ^o »	1.171,60	28 ^o »	202,—
14 ^o »	1.106,96	29 ^o »	137,36
15 ^o »	1.042,32	30 ^o »	72,72

In forza del contratto di assicurazione Mista a premio annuo decrescente (*tipo A*) con abbuoni, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume l'obbligo di corrispondere:

a) il capitale di L. 40.000 subito dopo il decesso dell'assicurato se questi muore durante lo svolgimento del contratto;

b) il capitale di 40.000 alla scadenza del contratto se l'assicurato è allora in vita;

c) tre somme pari al 5 % del capitale assicurato, cioè di L. 2000 ciascuna, nei tre anni successivi alla scadenza del contratto e semprechè l'assicurato sia in vita.

La tabella a pagina seguente indica per le principali durate, i premi annui relativi a questa forma di assicurazione.

Mista a premio annuo decrescente con abbuoni.

Tipo A

Premi iniziali annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Il premio decresce annualmente del 2.50% per 5 anni a decorrere dal 4° del 3%, per altri 5 anni a decorrere dal 9° del 4% sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5% del capitale assicurato.

Età	DURATA			Età
	20	25	30	
20	57.05	46.55	40.00	20
21	57.10	46.60	40.10	21
22	57.10	46.65	40.15	22
23	57.10	46.65	40.20	23
24	57.10	46.70	40.25	24
25	57.10	46.75	40.30	25
26	57.15	46.80	40.40	26
27	57.20	46.85	40.50	27
28	57.25	46.95	40.65	28
29	57.35	47.05	40.80	29
30	57.45	47.20	41.00	30
31	57.55	47.40	41.30	31
32	57.70	47.60	41.45	32
33	57.90	47.80	41.75	33
34	58.10	48.05	42.05	34
35	58.30	48.35	42.40	35
36	58.55	48.65	42.80	36
37	58.85	49.00	43.25	37
38	59.15	49.35	43.70	38
39	59.45	49.75	44.20	39

Tariffa di assicurazione mista immediata a premio decrescente con abbuoni - Tipo A.

Il premio decresce annualmente del 2.50 % per 5 anni a decorrere dal 4°, del 3 % per altri 5 anni a decorrere dal 9°, del 4 % sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5 % del capitale assicurato.

Età dell'assicurato	DURATA			Età dell'assicurato
	20	25	30	
40	59.75	50.15	44.75	40
41	60.10	50.65	45.35	41
42	60.50	51.15	46.00	42
43	60.90	51.70	46.70	43
44	61.40	52.35	47.50	44
45	61.90	53.05	48.30	45
46	62.50	53.85	49.40	46
47	63.20	54.70	50.45	47
48	63.95	55.65	51.70	48
49	64.75	56.70	53.00	49
50	65.70	57.90	54.45	50
51	66.70	59.25	—	51
52	67.80	60.70	—	52
53	69.05	62.25	—	53
54	70.50	64.10	—	54
55	72.20	66.15	—	55
56	74.10	—	—	56
57	76.25	—	—	57
58	78.60	—	—	58
59	81.20	—	—	59
60	84.00	—	—	60

Con la forma di assicurazione Mista a premio decrescente *tipo B*, che è applicabile soltanto per contratti di durata 20 e 25, l'Istituto s'impegna pure di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, e di corrispondere lo stesso capitale immediatamente, alla morte, agli aventi diritto, nel caso in cui la morte avvenisse prima del termine del contratto.

Inoltre alla scadenza del contratto stesso, se in vita l'assicurato, vengono corrisposti all'assicurato, o al contraente cinque abbuoni durante i cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Ogni abbuono, che è pari alla ulteriore decrescenza del premio cui l'assicurato avrebbe diritto se il contratto fosse stato stipulato con una maggiore durata di un quinquennio, viene corrisposto al principio di ciascuno dei cinque anni; ma l'Istituto si obbliga di portare in aumento del capitale da percepirsi alla scadenza indicata in polizza, in una somma corrispondente, gli abbuoni accordati.

L'assicurato a sua volta si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo da parte dell'Istituto l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il premio che paga l'assicurato non è costante,

ma si svolge durante il periodo di durata del contratto, come segue:

a) rimane costante per le prime cinque annualità;

b) decresce nella misura del 3 % a cominciare della 6^a fino alla 10^a annualità compresa, del 40 % dall'11^a fino alla 15^a annualità compresa, per decrescere quindi nella misura dell'1 % in più per ogni ulteriore quinquennio di durata del contratto.

I. *Esempio*: Come illustrazione di quanto si è detto, avvalendoci degli elementi del primo esempio indicato per la forma Tipo A, l'assicurato con la forma Tipo B in parola pagherà i seguenti premi:

1 ^o anno	1567,50	14 ^o anno	1081,58
2 ^o »	1567,50	15 ^o »	1018,88
3 ^o »	1567,50	16 ^o »	940,50
4 ^o »	1567,50	17 ^o »	862,13
5 ^o »	1567,50	18 ^o »	783,75
6 ^o »	1520,48	19 ^o »	705,38
7 ^o »	1473,45	20 ^o »	627,00
8 ^o »	1426,43	21 ^o »	532,95
9 ^o »	1379,40	22 ^o »	438,90
10 ^o »	1332,38	23 ^o »	344,85
11 ^o »	1269,68	24 ^o »	250,80
12 ^o »	1206,98	25 ^o »	156,75
13 ^o »	1144,28		

Ma poichè alla scadenza del contratto, se in vita, egli od il contraente riceverà cinque abbuoni di:

L. 1520,48	= 1°	abbuono
» 1630,20	= 2°	»
» 1739,93	= 3°	»
» 1849,65	= 4°	»
» 1959,38	= 5°	»
» 8699,64		

la somma effettiva che l'assicurato avrà pagato all'istituto ammonterà a lire 17.634,41 mentre egli sarà assicurato in caso di morte per lire 30.000 ed in caso di vita per lire 30.000 più gli abbuoni. Il premio medio che l'assicurato avrà così pagato all'Istituto ammonterà a lire 705,38.

II. *Esempio*: Un impiegato dell'età di anni 38 risparmia attualmente la somma di L. 2000 all'anno. Egli desidera contrarre un'assicurazione che gli garantisca la disponibilità di un certo capitale qualora sia in vita fra 25 anni e l'immediato pagamento del capitale medesimo alla moglie qualora egli morisse durante il corso dell'assicurazione. Poichè egli prevede che una graduale rivalutazione della moneta produrrà inevitabilmente una graduale contrazione del suo risparmio annuale, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione in base alla forma Mista a premi decrescenti tipo B, per la durata

di anni 25 ed assicura in tal modo un capitale di

$$L. \frac{2000 \times 1000}{53.15} = 37629.35 \text{ pagabile a lui}$$

stesso se in vita fra 25 anni o immediatamente dopo il suo decesso, in caso di premorienza, a sua moglie.

I premi che egli dovrà pagare durante lo svolgimento del contratto saranno i seguenti:

1° anno L. 2000	14° anno L. 1380
2° » » 2000	15° » » 1300
3° » » 2000	16° » » 1200
4° » » 2000	17° » » 1100
5° anno L. 2000	18° anno L. 1000
6° » » 1940	19° » » 900
7° » » 1880	20° » » 800
8° » » 1820	21° » » 680
9° » » 1760	22° » » 560
10° » » 1700	23° » » 440
11° » » 1620	24° » » 320
12° » » 1540	25° » » 200
13° » » 1460	

Alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà in vita riceverà, oltre il capitale, cinque abbuoni annui di:

L. 1940 = 1° abbuono
» 2080 = 2° »
» 2220 = 3° »
» 2360 = 4° »
» 2500 = 5° »

La tabella di pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui relativi a questa forma di assicurazione.

Tariffa di assicurazione mista immediata a premio decrescente con abbuoni - Tipo B.

Il premio decresce annualmente del 3 % per 5 anni a decorrere dal 6°, del 4 % per altri 5 anni a decorrere dall'11°, del 5 % per altri 5 anni a decorrere dal 16°, e così via sino alla scadenza secondo decrescenze che di 5 in 5 anni aumentano dell'1 %.

La somma assicurata è pagabile dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di detto periodo. In questa seconda ipotesi verranno inoltre corrisposti a decorrere da tale scadenza 5 abbuoni pari alle ulteriori decrescenze del premio cui l'assicurato avrebbe avuto diritto se il contratto avesse avuto una maggior durata di un quinquennio.

Età dell'assicurato	DURATA		Età dell'assicurato	Età dell'assicurato	DURATA		Età dell'assicurato
	20	25			20	25	
20	59.55	50.80	20	38	61.55	53.15	38
21	59.55	50.85	21	39	61.85	53.50	39
22	59.55	50.85	22	40	62.20	53.85	40
23	59.55	50.85	23	41	62.55	54.25	41
24	59.55	50.90	24	42	62.90	54.70	42
				43	63.30	55.15	43
25	59.55	50.90	25	44	63.75	55.70	44
26	59.60	50.95	26	45	64.25	56.30	45
27	59.65	51.00	27	46	64.80	56.95	46
28	59.70	51.05	28	47	65.45	57.70	47
29	59.75	51.15	29	48	66.20	58.50	48
				49	67.00	59.40	49
30	59.85	51.30	30	50	67.85	60.45	50
31	60.00	51.45	31	51	68.80	—	51
32	60.15	51.60	32	52	69.85	—	52
33	60.30	51.80	33	53	71.00	—	53
34	60.50	52.00	34	54	72.35	—	54
				55	73.95	—	55
55	60.75	52.25	35				
36	61.00	52.55	36				
37	61.25	52.85	37				

N. B. — Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagarsi sono i seguenti: 100, 100, 100, 100, 100, 97, 94, 91, 88, 85, 81, 77, 73, 69, 65, 60, 55, 50, 45, 40: e per la durata 25 ulteriormente: 34, 28, 22, 16, 10.

I cinque abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili all'inizio di ciascuno dei cinque anni consecutivi alla scadenza del contratto, e supposto 100 il premio iniziale per la durata 20 ammontano a 66, 72, 78, 84, 90, e per la durata 25: 97, 104, 111, 118, 125.

Abbiamo finora indicate le figure principali delle assicurazioni per il caso di morte, indichiamo ora quelle delle **assicurazioni in caso di vita**, che sono rette dalle seguenti *Condizioni generali di polizza*:

Base del contratto — decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione riduzione di polizza; riscatto.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mez-

zo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto è disposto dall'art. 6 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui al precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corrispondenza di premi, per un capitale o per una rendita ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Art. 7. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto stipulato con controassicurazione, per il quale siano state pagate tre annualità di premio, previa consegna della polizza e dell'ultima quietanza di premio pagata.

Trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

Art. 8. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto.

Art. 9. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 10. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

**Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza.
Spese. Competenza giudiziaria.**

Art. 11. — Quando si siano verificati gli eventi e le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza stessa, dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario e del regolare certificato di vita dell'assicurato.

Per la Rendita vitalizia, nulla è dovuto agli eredi o aventi causa dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di Rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 12. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 13. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 14. — Per tutto ciò che non è previsto nelle con-

dizioni di polizza, si applicano le disposizioni del Codice di Commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 15. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Avvertenze.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'essere pagata la somma assicurata.

Le condizioni di polizza sopra riportate valgono per le seguenti forme di assicurazioni per il caso di vita:

1) Assicurazione di capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione. — Il contratto di assicurazione per *Capitale differito senza controassicurazione* è un contratto in virtù del quale l'Istituto si impegna di pagare all'assicurato, se è in vita ad una determinata epoca, un certo capitale.

Il contratto può essere stipulato a premio unico ed a premio annuo. Quando il contratto è stipulato a *premio annuo* l'assicurato si obbliga di corrispondere il premio durante il periodo stabilito.

Il contratto di assicurazione per Capitale differito è una forma di risparmio con capitalizza-

zione a tasso più elevato di quello che l'assicurato riuscirebbe ad ottenere con depositi a risparmio presso istituti di assoluta garanzia. Il contratto di assicurazione per Capitale differito corrisponde egregiamente al bisogno di assicurare a bambini una dote od un certo capitale quando essi abbiano raggiunto una certa età.

I. *Esempio*: Una persona sola, senza parenti, di 22 anni di età, intende assicurarsi a 47 anni la disponibilità di una certa somma, poniamo 10.000 lire. In tal caso egli sceglierà il contratto a Capitale differito senza controassicurazione, e, data la sua età attuale di 22 anni, sceglierà una durata di 25 anni e pagherà il premio annuo di lire 237.

In caso di sua premorienza i premi pagati rimarranno acquisiti all'Istituto.

II. *Esempio*: Un impiegato dell'età di anni 40, rimasto senza parenti prossimi, desidera assicurarsi un capitale che, aggiunto a risparmi già fatti, gli permetta di vivere quando, per ragioni d'età, non potrà più prestare servizio presso l'Azienda dalla quale attualmente dipende.

Egli ritiene di poter risparmiare annualmente, fino a 65 anni di età, una somma di L. 2000. Se egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di Capitale differito senza controassicurazione, per la durata di anni 25, impegnandosi a versare, quale premio annuo, la somma predetta, riceverà, in caso di vita al termine del

periodo di differimento indicato, un capitale di:

$$L. \frac{2000 \times 1000}{19.25} = 103.896.10 \text{ ed avrà così im-}$$

piegato i propri risparmi al saggio di interesse composto del $5 \frac{1}{4} \%$ all'anno.

In caso di premorienza dell'assicurato i premi pagati rimangono acquisiti all'Istituto Nazionale.

Le tabelle delle pagine seguenti indicano per le principali durate, i premi annui relativi a questa forma di assicurazione.

Capitale differito a premio annuo senza controassicurazione.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile se l'assicurato è in vita dopo un determinato numero di anni.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
1		34.75	24.55	18.15	1
2		34.90	24.55	18.15	2
3	52.25	35.00	24.65	18.15	3
4	52.30	34.95	24.65	18.10	4
5	52.25	34.90	24.65	18.10	5
6	52.15	34.80	24.60	18.05	6
7	52.05	34.75	24.55	18.05	7
8	51.90	34.65	24.50	18.00	8
9	51.75	34.60	24.45	17.95	9
10	51.65	34.55	24.40	17.90	10
11	51.55	34.50	24.40	17.85	11
12	51.45	34.45	24.35	17.75	12
13	51.35	34.40	24.30	17.70	13
14	51.25	34.35	24.25	17.65	14
15	51.20	34.30	24.20	17.55	15
16	51.10	34.30	24.15	17.50	16
17	51.15	34.25	24.10	17.45	17
18	51.15	34.20	24.05	17.35	18
19	51.10	34.15	24.00	17.25	19
20	51.10	34.10	23.90	17.20	20
21	51.10	34.05	23.80	17.10	21
22	51.05	34.00	23.70	16.95	22
23	51.05	33.95	23.60	16.85	23
24	51.00	33.85	23.50	16.70	24
25	50.90	33.75	23.40	16.55	25
26	50.80	33.65	23.30	16.40	26
27	50.70	33.55	23.15	16.25	27
28	50.60	33.40	22.95	16.05	28
29	50.50	33.25	22.75	15.85	29
30	50.35	33.10	22.55	15.60	30
31	50.20	32.95	22.35	15.30	31
32	50.05	32.75	22.15	15.00	32
33	49.90	32.50	21.95	14.70	33
34	49.75	32.30	21.65	14.35	34

Capitale differito a premio annuo senza controassicurazione.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile se l'assicurato è in vita dopo un determinato numero di anni.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
35	49.55	32.10	21.35	13.95	35
36	49.30	31.85	20.00	13.55	36
37	49.05	31.60	20.60	13.10	37
38	48.80	31.5	20.20	12.65	38
39	48.55	30.95	19.75	12.20	39
40	48.30	30.55	19.25	11.65	40
41	48.00	30.10	18.75	11.05	41
42	47.65	29.60	18.25	10.45	42
43	47.25	29.05	17.65	9.80	43
44	46.80	28.45	17.00	9.10	44
45	46.30	27.85	16.30	8.45	45
46	45.70	27.15	15.5	—	46
47	45.05	26.45	14.70	—	47
48	44.35	25.70	13.85		48
49	43.60	24.85	12.95		49
50	42.75	23.95	12.05		50
51	41.90	22.90	—		51
52	40.95	21.85	—		52
53	39.95	20.65	—		53
54	38.80	19.45			54
55	37.55	18.20			55
56	36.20	—			56
57	34.70	—			57
58	33.10	—			58
59	31.45	—			59
60	29.75				60

2) Assicurazione di capitale differito a premio senza controassicurazione e con controassicurazione. — Con il contratto di Capitale differito a premio unico l'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione, si obbliga di pagare al termine di un prestabilito periodo, subordinatamente all'esistenza in vita dell'assicurato, un determinato capitale. In caso di premorienza la somma versata resta acquisita all'Istituto, se il contratto è stato stipulato senza controassicurazione.

Se il contratto è stipulato con controassicurazione l'Istituto si obbliga di restituire l'intero capitale versato nel caso che l'assicurato muoia prima del termine del periodo prestabilito per la percezione del capitale.

Facoltà di eseguire versamenti successivi. — L'Istituto si obbliga di accettare, su contratti di capitale differito con e senza controassicurazione, per età infantili e per età adulte, successivi versamenti liberi per somme non inferiori a L. 100 destinati ad integrare l'originario atto di previdenza. Siffatti versamenti liberi saranno trasformati in capitali differiti o in corrispondenti quote di rendita, in base alle tariffe vigenti alla data dei singoli versamenti.

Opzione in rendita. — L'istituto consente agli assicurati con contratto di Capitale differito i quali raggiungano almeno l'età di 45 anni alla

scadenza del contratto di esercitare l'opzione fra la riscossione del capitale assicurato ed il diritto ad una Rendita vitalizia immediata il cui ammontare è predeterminato con la sottoscrizione del contratto.

Le tariffe dei premi sono quelle indicate per i Capitali differiti per adulti, i tassi di conversione sono quelli contenuti nella relativa tabella.

Pregi di questa forma assicurativa. Esempi. -- Il contratto di assicurazione di Capitale differito permette una capitalizzazione a tasso più elevato di quello che l'assicurato potrebbe ottenere con il deposito a risparmio e garantisce tale tasso per tutta la durata del contratto. Il rendimento è naturalmente massimo quando alla assicurazione fondamentale non è abbinata la controassicurazione.

Chi stipula un contratto di assicurazione di Capitale differito, provvede alla formazione di un capitale dopo un certo numero di anni prestabiliti. Tale capitale può servire per il bisogno della vecchiaia, se l'assicurazione è stata stipulata per una età alla scadenza abbastanza avanzata; può servire per la costituzione di dote a fanciulle o per l'avviamento dei giovani all'attività commerciale, industriale o professionale se l'assicurazione è stata stipulata su teste di età molto giovani e per una età alla scadenza variabili dai 18 ai 25 anni.

In corrispondenza a queste differenti finalità l'Istituto ha due gruppi di tariffe: uno per età infantili, l'altro per l'assicurazione degli adulti.

Per queste ultime l'Istituto consente di esercitare, a scadenza, l'opzione fra la riscossione del capitale assicurato, ed il diritto ad una rendita vitalizia immediata, pagabile a rate semestrali posticipate, se l'età dell'assicurato a scadenza è almeno di 45 anni. E quindi l'assicurato valendosi di questa concessione potrà trar profitto dalla sua previdenza a seconda delle condizioni nelle quali egli verrà a trovarsi al termine del periodo prestabilito, con il vantaggio notevole di conoscere già all'epoca di stipulazione quale rendita egli potrà eventualmente percepire rinunciando alla riscossione del capitale.

Infine l'istituzione di apposite polizze-libretti, sulle quali l'Istituto registrerà i successivi versamenti liberi, purchè non inferiori a L. 100, e il capitale differito o la quota di rendita risultante (in base alle tariffe in vigore all'epoca dei singoli versamenti) da questi versamenti, ed il capitale o la rendita assicurati complessivamente, facilita e invoglia al risparmio anche per la semplicità delle norme stabilite per i versamenti liberi.

Ha particolare importanza la stipulazione di contratti di capitali differiti sulla testa di bambini appena nati. Spesso per festeggiare la nascita di bambini si spendono somme notevoli

che potrebbero essere invece utilmente adoperate come versamenti iniziali per costituire capitali differiti sulla testa dei neonati ad una età determinata. I versamenti successivi, che, iniziato una volta il contratto, con maggiore facilità verrebbero eseguiti, andrebbero ad integrare l'atto di previdenza iniziale costituendo a favore dei bambini capitali esigibili all'età stabilita, da impiegarsi a seconda delle particolari contingenze.

I. *Esempio*: Con una disponibilità straordinaria di L. 680 si desidera costituire a favore di un bambino dell'età di 5 anni un capitale per quando questi avrà raggiunta l'età di anni 20.

Nella tariffa troviamo che per età di anni 5 alla stipulazione ed età di anni 20 alla scadenza l'Istituto corrisponde per ogni 100 lire versate L. 189,47, oppure L. 193,89 di Capitale differito, secondo che si pattuisce la restituzione delle 100 lire in caso che il bambino muoia prima del 20° anno, oppure vi si rinuncia.

In corrispondenza quindi al versamento di L. 680 si avrà un capitale assicurato di L. 1268 oppure di L. 1318,45 secondo che si stipula il contratto con o senza controassicurazione.

Se invece si desidera conoscere il premio unico da versare per garantire, a quello stesso bambino, L. 1500 in caso di vita al 20° anno, si dovranno versare lire 804,42 oppure L. 773,63 in corrispondenza delle due ipotesi prima formulate.

Se il bambino avesse invece l'età 0 alla stipulazione del contratto, con la disponibilità indicata di lire 680 si avrebbe un capitale assicurato di lire 1598 qualora il contratto venisse stipulato con controassicurazione e di lire 2142 se il contratto venisse stipulato senza controassicurazione.

II. *Esempio*: Una persona dell'età di anni 35 avendo una disponibilità straordinaria di lire 1800 intende costituirsi un capitale per il 60° anno di età se egli sarà in vita. Poichè la tariffa per età alla stipulazione di anni 35, ed età alla scadenza di anni 60, indica come capitale corrispondente ad un versamento di L. 100 rispettivamente:

L. 331,20 oppure L. 387,10, secondo che il contratto è stipulato con o senza controassicurazione, ad un premio unico di L. 1800 corrisponderà un capitale assicurato di L. 5961,60 oppure di L. 6967,80 in corrispondenza alle due ipotesi prima formulate.

Se poi la persona, a scadenza, vorrà rinunciare al capitale assicurato per convertirlo in una rendita vitalizia immediata, l'Istituto si impegna in polizza di corrisponderle rispettivamente una rendita vitalizia di L. 580,06 oppure di L. 677,97.

Per dare un esempio dei risultati di successivi versamenti liberi, supponiamo che la persona di età 35 anni, che ha versate una prima volta

L. 1800 per garantirsi al 60° anno il capitale di L. 6967,80 (senza controassicurazione) abbia in seguito delle nuove disponibilità di L. 200, L. 300, L. 200 rispettivamente dopo tre, dopo cinque, dopo sette anni e intenda destinarle allo stesso scopo.

Supposto che alle date dei successivi versamenti siano ancora in vigore le attuali tariffe, poichè in corrispondenza alla età raggiunta di anni 38, 40, 42 e sempre per età alla scadenza di 60 anni, i capitali risultanti da premi unici di L. 100 sono rispettivamente: L. 334,03, L. 302,25, L. 273,11, per i tre versamenti sopra indicati risulteranno rispettivamente i capitali assicurati di:

L. 668,06	(con rendita di opzione di L. 65,00)
» 906,75	» » » 88,23)
» 546,22	» » » 53,15)

quindi l'assicurato si sarà garantito un capitale complessivo a scadenza di L. 9088,83 oppure una corrispondente rendita vitalizia di L. 884,35.

Le seguenti tabelle indicano, per alcune combinazioni di età e di durata, il capitale assicurabile con un premio unico di L. 100 in ciascuna delle forme di assicurazione ora considerate.

Capitale differito a premio unico senza controassicurazione.

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA						Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				
	45	50	55	60	65	70		50	55	60	65	70
15	424.58	554.53	—	—	—	—	41	155.41	209.11	287.36	419.19	668.13
16	405.77	529.88	—	—	—	—	42	147.39	198.32	273.11	398.41	635.03
17	387.66	506.34	—	—	—	—	43	139.73	188.02	261.94	378.53	603.36
18	370.08	483.39	—	—	—	—	44	132.42	178.77	246.41	359.47	572.99
19	353.10	461.23	—	—	—	—	45	125.44	168.79	233.92	341.27	543.08
20	336.66	439.76	585.30	—	—	—	46	—	159.84	221.52	323.85	516.23
21	320.80	419.05	557.75	—	—	—	47	—	151.29	209.67	307.18	481.67
22	305.56	399.15	531.28	—	—	—	48	—	143.12	198.35	291.21	464.22
23	291.03	380.18	506.03	—	—	—	49	—	135.31	187.52	275.89	434.32
24	277.19	362.11	481.99	—	—	—	50	—	127.83	177.16	261.20	416.40
25	264.11	344.89	459.09	629.33	—	—	51	—	—	167.24	246.57	393.92
26	251.76	328.51	437.29	599.46	—	—	52	—	—	157.72	232.54	372.29
27	239.51	312.91	416.54	571.02	—	—	53	—	—	148.57	219.05	351.44
28	228.14	298.06	396.78	543.95	—	—	54	—	—	139.91	206.28	331.64
29	217.32	283.93	377.98	518.19	—	—	55	—	—	131.66	194.12	312.75
30	207.01	270.47	360.07	493.64	719.92	—	56	—	—	—	182.48	291.11
31	196.78	257.64	343.11	470.26	685.82	—	57	—	—	—	171.29	275.98
32	187.01	245.42	326.73	447.97	653.33	—	58	—	—	—	160.52	258.62
33	177.79	233.77	311.23	426.72	622.36	—	59	—	—	—	150.11	241.86
34	168.98	222.66	296.44	406.45	592.81	—	60	—	—	—	140.07	225.67
35	160.59	212.05	282.32	387.10	561.61	899.78	61	—	—	—	—	209.94
36	152.59	201.49	268.84	368.62	537.67	856.87	62	—	—	—	—	194.80
37	144.97	191.42	255.94	350.95	511.90	815.82	63	—	—	—	—	180.18
38	137.68	181.80	243.60	334.03	487.23	776.52	64	—	—	—	—	166.36
39	130.71	172.60	231.76	317.80	463.57	738.83	65	—	—	—	—	153.06
40	124.05	163.81	220.41	302.25	440.90	702.71	—	—	—	—	—	—



Corporate Heritage
& Historical Archive

Capitale differito a premio unico senza controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA								Età alla stipulaz.
	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	285.—	300.—	315.—	330.—	345.—	360.—	380.—	400.—	0
1	230.8	241.57	253.38	265.91	279.18	293.12	307.76	323.12	1
2	208.62	218.65	229.34	240.69	252.70	265.32	278.57	292.47	2
3	185.10	204.49	214.48	225.09	236.32	248.13	260.52	273.53	3
4	184.93	194.30	203.80	213.89	224.56	235.78	247.55	259.91	4
5	175.62	184.46	193.89	203.48	213.64	224.30	235.51	247.27	5
6	169.14	177.65	186.73	196.38	206.18	216.49	227.30	238.65	6
7	160.69	168.78	177.40	186.58	196.30	206.11	216.41	227.22	7
8	152.94	160.64	168.85	177.58	186.83	196.58	206.40	216.71	8
9	145.69	152.88	160.85	169.16	177.98	187.27	197.04	206.88	9
10	138.83	145.87	153.33	161.25	169.6	178.51	187.83	197.62	10
11	132.43	139.10	146.20	153.76	161.78	170.22	179.10	188.44	11
12	126.34	132.70	139.43	146.69	154.34	162.39	170.87	179.78	12
13	120.54	126.61	133.08	139.96	147.25	154.94	163.02	171.53	13
14	115.01	120.80	126.98	133.54	140.50	147.84	155.55	163.66	14



Corporate Heritage
& Historical Archive

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100. Inca so di premorienza l'istituto restituisce integralmente agli aventi diritto, il premio unico versato

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA						Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				
	45	50	55	60	65	70		50	55	60	65	70
15	392.59	511.75	—	—	—	—	41	143.16	183.74	242.18	336.67	509.80
16	373.82	486.97	—	—	—	—	42	136.57	174.87	229.89	318.55	480.60
17	355.93	463.35	—	—	—	—	43	130.32	164.47	218.24	304.37	452.93
18	338.90	440.86	—	—	—	—	44	124.41	158.50	207.20	285.10	426.71
19	322.69	419.46	—	—	—	—	45	118.80	150.96	196.75	269.69	401.88
20	307.28	399.10	528.13	—	—	—	46	—	143.82	184.85	255.00	378.37
21	292.63	379.76	502.10	—	—	—	47	—	137.06	177.49	241.30	356.13
22	278.71	361.38	477.37	—	—	—	48	—	130.68	168.63	228.24	335.10
23	265.48	343.91	453.87	—	—	—	49	—	124.64	160.27	215.90	315.22
24	252.91	327.31	431.53	—	—	—	50	—	118.94	152.37	204.25	296.45
25	240.96	311.53	410.30	556.16	—	—	51	—	—	144.91	193.26	278.74
26	229.60	296.53	390.12	528.19	—	—	52	—	—	137.89	182.90	262.06
27	218.81	282.28	370.93	501.60	—	—	53	—	—	131.7	173.16	246.5
28	208.54	268.73	352.70	476.34	—	—	54	—	—	125.05	163.98	231.56
29	198.79	255.85	335.37	452.32	—	—	55	—	—	119.19	155.34	217.65
30	189.52	243.61	318.89	429.48	612.84	—	56	—	—	—	147.23	204.59
31	180.70	231.97	303.23	407.78	580.84	—	57	—	—	—	139.63	192.33
32	172.33	220.90	288.35	387.15	550.42	—	58	—	—	—	132.51	180.87
33	164.36	210.39	274.20	367.54	521.51	—	59	—	—	—	125.86	170.16
34	156.79	200.40	260.75	348.91	494.03	—	60	—	—	—	119.67	160.18
35	149.60	190.90	247.98	331.20	467.93	721.27	61	—	—	—	—	150.92
36	142.77	181.88	235.83	314.37	443.12	681.30	62	—	—	—	—	142.34
37	136.28	173.31	224.30	298.39	419.55	643.33	63	—	—	—	—	134.42
38	130.11	165.17	213.35	283.21	397.7	607.28	64	—	—	—	—	127.13
39	124.26	157.44	202.96	268.81	375.94	573.06	65	—	—	—	—	120.43
40	118.71	150.11	193.10	255.14	355.79	540.59	—	—	—	—	—	—



Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA								Età alla stipulaz.
	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	215. —	215. —	235. —	250. —	260. —	270. —	285. —	300. —	0
1	204.34	214.10	224.45	235.40	246.97	259.16	271.98	285.46	1
2	195.10	204.39	214.24	224.66	235.68	247.27	259.47	272.31	2
3	186.27	195.12	204.50	214.42	224.90	235.93	247.54	259.75	3
4	177.89	186.33	195.25	204.69	214.66	225.16	236.20	247.83	4
5	169.94	177.97	186.47	195.46	204.95	214.94	225.45	236.51	5
6	162.38	170.03	178.12	186.67	195.71	205.42	215.22	225.75	6
7	155.18	162.47	170.18	178.32	186.92	195.97	205.49	215.51	7
8	148.32	155.27	162.61	170.36	178.54	187.15	196.22	205.75	8
9	141.79	148.36	155.39	162.77	170.56	178.75	187.38	196.45	9
10	135.56	141.86	148.51	155.53	162.94	170.74	178.85	187.58	10
11	129.61	135.61	141.95	148.63	155.68	163.10	170.91	179.12	11
12	123.94	129.65	135.68	142.04	148.75	155.81	163.24	171.05	12
13	118.52	123.97	129.71	135.76	142.14	148.85	155.92	163.35	13
14	113.36	118.54	124. —	129.76	135.83	142.21	148.93	156. —	14



Corporate Heritage
& Historical Archive

3) Rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione. — Il contratto di assicurazione di *Rendita vitalizia differita a premio annuo, senza controassicurazione*, è un contratto mediante il quale l'Istituto si impegna di pagare all'assicurato, a partire da una certa epoca e durante tutta la vita, una determinata rendita.

Il contraente, da sua parte, si obbliga invece a corrispondere all'Istituto un *premio annuo* costante sino all'epoca fissata per l'entrata in godimento della rendita.

Il contratto di Rendita differita rappresenta il contratto-tipo per l'assicurazione di una pensione di vecchiaia; il suo costo, specialmente per età non avanzate, è relativamente mite ed è sopportato durante il periodo più produttivo della vita dell'assicurato.

Siffatto contratto è consigliabile ai professionisti, agli operai ed alle Amministrazioni pubbliche e private che hanno obbligo di provvedere un trattamento di pensione ai propri impiegati.

I. *Esempio*: Una società privata vuol provvedere alla pensione di un suo impiegato di 35 anni per quando questi avrà raggiunto il 60° anno, dopo cioè 25 anni di servizio; essa stipula a tale scopo un contratto di assicurazione di Rendita vitalizia differita di lire 2500 annue sulla testa dell'impiegato stesso.

Avendo questi l'età di anni 35, il premio che la Società dovrà corrispondere all'Istituto Nazionale per una durata di 25 anni è di L. 591,25.

II. *Esempio*: Un professionista, disponendo oggi di un largo reddito, desidera assicurarsi una discreta pensione per l'epoca in cui, per l'età avanzata, il suo reddito professionale sarà notevolmente diminuito. Egli trova conveniente per il suo caso stipulare con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di Rendita vitalizia differita, e poichè la sua età è di 35 anni e desidera avere al compimento del sessantesimo anno di età 3000 lire di rendita annua, dovrà pagare all'Istituto Nazionale per 25 anni la somma di L. 709,50.

La seguente tabella indica, per le principali durate, i premi di questa forma di assicurazione.

**Rendita vitalizia differita a premio annuo
senza controassicurazione.**

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
15	—	—	41.70	18.00	15
16	—	—	41.05	27.45	16
17	—	—	40.35	26.85	17
18	—	—	39.65	26.20	18
19	—	—	38.90	25.55	19

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	—	58.40	38.05	24.85	20
21	—	57.85	37.20	24.20	21
22	—	56.85	36.40	23.50	22
23	—	55.85	35.55	22.75	23
24	—	54.85	34.70	22.00	24
25	87.70	53.80	33.85	21.25	25
26	86.00	52.65	32.95	20.50	26
27	84.85	51.50	32.10	19.70	27
28	83.35	50.35	31.05	18.90	28
29	81.80	49.20	30.05	18.10	29
30	80.30	47.90	29.00	17.30	30
31	78.65	46.60	27.95	16.15	31
32	77.00	45.00	26.90	15.60	32
33	75.30	43.95	25.85	14.80	33
34	73.55	42.60	24.75	13.95	34
35	71.70	41.20	23.65	13.10	35
36	69.85	39.85	22.60	12.25	36
37	67.95	38.40	21.50	11.45	37
38	65.95	36.95	20.35	10.60	38
39	64.00	35.45	19.20	9.80	39
40	62.00	33.85	18.10	8.95	40
41	60.00	32.30	16.95	—	41
42	58.00	30.75	15.85	—	42
43	55.75	29.20	14.70	—	43
44	53.55	27.70	13.60	—	44
45	51.35	26.50	12.50	—	45
46	49.05	24.60	—	—	46
47	46.85	23.00	—	—	47
48	44.60	21.45	—	—	48
49	42.40	19.90	—	—	49
50	40.20	18.40	—	—	50
51	37.85	—	—	—	51
52	35.00	—	—	—	52
53	33.50	—	—	—	53
54	31.05	—	—	—	54
55	28.90	—	—	—	55
56	—	—	—	—	56
57	—	—	—	—	57
58	—	—	—	—	58
59	—	—	—	—	59
60	—	—	—	—	60

4) Rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione. — Il contratto di assicurazione di *Rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione*, è un contratto in virtù del quale l'Istituto s'impegna di pagare all'assicurato, a partire da una certa epoca e durante tutta la vita dell'assicurato stesso, una rendita annua, garantendo pure agli eredi il rimborso di tutti i premi pagati nel caso che l'assicurato muoia prima del tempo fissato per il godimento della rendita.

L'assicurato, da sua parte, si obbliga invece di corrispondere all'Istituto un premio annuo costante per tutta la durata del contratto, ed in caso di premorienza soltanto fino alla morte.

La Rendita differita con controassicurazione è utile specialmente a chi desidera, con un atto di previdenza, provvedere alla propria vecchiaia e nello stesso tempo a garantire agli eredi il frutto del proprio risparmio.

I. Esempio: Un operaio intende assicurarsi una modesta pensione di L. 1000 all'età di 55 anni, ma non vuole nel caso ch'egli premoia a tale età che la sua famiglia resti privata di quel piccolo capitale che egli si sarebbe formato qualora avesse depositato l'ammontare di tutti i premi pagati presso un qualsiasi Istituto di credito.

Esso sceglierà in tal caso la Rendita differita con controassicurazione, e, se la sua età è di

30 anni, sceglierà una durata di 25 anni e pagherà il premio annuo di L. 327.

In caso di premorienza verranno restituiti agli eredi tutti i premi pagati. Così se l'assicurato venisse a mancare dopo aver pagato 10 annualità di premio, la sua famiglia ritirerebbe immediatamente l'ammontare dei 10 premi versati, cioè: $327 \times 10 = 3270$.

II. *Esempio*: Un'azienda commerciale vuole stipulare a favore di un suo impiegato, di anni 40, una pensione vitalizia di L. 1500, decorribile dall'età di 60 anni, ma non vuole correre l'alea di perdere tutti i premi pagati nel caso che l'impiegato muoia prima del tempo fissato per il godimento della rendita. Essa sceglie allora il contratto di Rendita differita con controassicurazione. Il premio annuo che essa deve pagare per l'impiegato per la durata di 20 anni è di L. 588,75.

**Rendita vitalizia differita a premio annuo
con controassicurazione.**

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, i premi versati.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
15	—	—	45.15	31.00	15
16	—	—	44.50	30.40	16
17	—	—	43.85	29.80	17
18	—	—	43.20	29.20	18
19	—	—	42.40	28.55	19

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	—	63.00	41.70	27.95	20
21	—	62.05	40.90	27.20	21
22	—	61.0	40.10	26.50	22
23	—	60.15	39.30	25.75	23
24	—	59.20	38.45	25.00	24
25	92.75	58.20	37.60	24.25	25
26	91.45	57.15	36.70	23.50	26
27	90.00	56.10	35.70	22.75	27
28	88.60	55.00	34.70	22.00	28
29	87.20	53.80	33.70	21.25	29
30	85.75	52.60	32.70	20.50	30
31	84.25	51.35	31.70	19.65	31
32	82.70	50.05	30.75	18.85	32
33	81.10	48.70	29.75	18.00	33
34	79.35	47.35	28.75	17.20	34
35	77.60	46.00	27.75	16.35	35
36	75.80	44.65	26.75	15.60	36
37	73.90	43.30	25.70	14.80	37
38	71.95	41.95	24.60	13.95	38
39	70.00	40.60	23.55	13.20	39
40	68.00	39.25	22.50	12.40	40
41	66.10	37.90	21.45	—	41
42	64.25	36.50	20.40	—	42
43	62.30	35.10	19.35	—	43
44	60.35	33.60	18.30	—	44
45	58.40	32.10	17.30	—	45
46	56.30	30.70	—	—	46
47	54.5	29.30	—	—	47
48	52.00	27.90	—	—	48
49	50.05	26.55	—	—	49
50	48.10	25.20	—	—	50
51	46.15	—	—	—	51
52	44.20	—	—	—	52
53	42.20	—	—	—	53
54	40.25	—	—	—	54
55	38.30	—	—	—	55
56	—	—	—	—	56
57	—	—	—	—	57
58	—	—	—	—	58
59	—	—	—	—	59
60	—	—	—	—	60

5) Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, senza controassicurazione e con controassicurazione. — *Definizione del contratto.* — L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di corrispondere una Rendita vitalizia all'assicurato sopravvivente al termine di un determinato periodo.

Se il contratto è stato stipulato senza controassicurazione, il capitale versato rimane acquisito all'Istituto anche nel caso che l'assicurato muoia prima del termine stabilito per il godimento della rendita.

Se il contratto è stato invece stipulato con controassicurazione, l'Istituto si obbliga di restituire l'intero capitale versato in caso di morte dell'assicurato durante il periodo del differimento.

Vantaggi della forma assicurativa. — La finalità di questa forma di assicurazione è quella di garantire la disponibilità di una rendita ad una epoca prefissa, e più spesso per il periodo nel quale, per l'avanzata età, è sensibilmente diminuita la capacità produttiva.

La forma è particolarmente indicata per professionisti, impiegati privati ecc. che, non godendo di un trattamento di quiescenza, desiderino costituirsi una rendita (pensione) per l'età in cui presumibilmente lasceranno la professione o il servizio ed a tale scopo intendano destinare o

eccezionali disponibilità realizzate per guadagni straordinari, o il cumulo di risparmi realizzati in passato.

I. *Esempio*: Una persona dell'età di 50 anni intende versare all'Istituto L. 15.000 per costituirsi una rendita vitalizia dal 60° anno in poi, con l'intesa che in caso di morte la somma versata resterà acquisita all'Istituto.

Nella tabella della Rendita senza controassicurazione all'età 50 e alla durata 10 corrisponde un coefficiente di 580.25; ossia contro un pagamento di 580.25 l'Istituto garantisce ad una persona di 50 anni una rendita di L. 100 a decorrere dal 60° anno di età. Il premio unico che l'assicurato intende versare essendo di L. 15.000 egli potrà garantirsi una Rendita differita al 69° anno di età di lire 2.585,09.

In modo analogo si procede per l'applicazione della tabella di Rendita con controassicurazione.

Se la persona di cui all'esempio precedente intende che sia restituita la somma versata in caso che muoia prima di raggiungere il 60° anno di età, con il premio unico di L. 15.000 l'Istituto garantirà una rendita annua di lire 2.223,87.

II. *Esempio*: Un impiegato dell'età di anni 35 desidera costituirsi, impiegando parte dei risparmi realizzati in passato, una rendita vitalizia di L. 10000 a partire dal 65° anno di età. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di

assicurazione nella forma Rendita Vitalizia a premio unico senza controassicurazione, per la durata di anni 10. Contro versamento di un premio unico di L. $\frac{454.25 \times 10000}{100} = 45425$ lo

Istituto gli garantisce la rendita predetta, pagabile, finchè egli sarà in vita, in rate semestrali posticipate di L. 5000 ciascuna, a partire dal termine dei 10 anni. In caso di premorienza dell'assicurato il premio unico versato rimane acquisito all'Istituto.

Qualora l'assicurato intenda che il contratto sia stipulato nella forma Rendita Differita con controassicurazione a premio unico per la stessa durata, dovrà versare un premio unico di

$$\text{L. } \frac{567.75 \times 10000}{100} = 56775.$$

In tal caso l'Istituto Nazionale rimborsa il premio unico in caso di premorienza dell'assicurato.

Le tabelle delle pagine seguenti indicano i premi relativi alle forme di assicurazione sopra indicate.

Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	DURATA ANNI										Età
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50	921.25	844.75	772.50	704.50	640.25	580.25	524.75	472.75	424.50	379.25	50
51	891.75	818.25	746.25	678.25	614.75	556. —	501. —	449.50	401.75	357.75	51
52	867.75	791.25	719.25	651.75	589.50	531.25	476.75	426. —	379.25	335.75	52
53	839.75	763.50	691.75	625.75	563.75	506. —	452.25	402.50	356.50	314. —	53
54	810.75	734.75	664.50	598.75	537.50	480.25	427.50	378.50	333.50	292.25	54
55	780.75	706. —	633.25	571. —	510.50	454.75	402.25	354.50	310.50	270.25	55
56	751. —	676.75	607.50	543. —	483.25	428. —	377. —	330.25	287.50	248.25	56
57	721. —	647.25	578.50	514.75	456. —	401.75	352. —	306.25	264.50	—	57
58	690.50	617.25	549.25	485.50	428.50	375.50	326.75	282.25	—	—	58
59	661. —	587.50	520.25	458.25	401.50	349.25	301.75	—	—	—	59
60	629.50	557.50	491.25	430.25	374.50	323.50	—	—	—	—	60
61	599.25	528. —	462.50	402.50	347.50	—	—	—	—	—	61
62	569. —	498.50	433.75	374.50	—	—	—	—	—	—	62
63	539.75	468.75	404.75	—	—	—	—	—	—	—	63
64	507.75	438.75	—	—	—	—	—	—	—	—	64
65	476.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65



Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di L. 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	DURATA ANNI						Età
	15	16	17	18	19	20	
50	337.75	299.75	264.50	232.25	202.50	175.25	50
51	316.75	279.75	245.50	214.—	185.25	—	51
52	296.—	259.75	226.50	196.—	—	—	52
53	275.25	240.—	207.75	—	—	—	53
54	254.25	220.—	—	—	—	—	54
55	233.25	—	—	—	—	—	55
56	—	—	—	—	—	—	56
57	—	—	—	—	—	—	57
58	—	—	—	—	—	—	58
59	—	—	—	—	—	—	59
60	—	—	—	—	—	—	60
61	—	—	—	—	—	—	61
62	—	—	—	—	—	—	62
63	—	—	—	—	—	—	63
64	—	—	—	—	—	—	64
65	—	—	—	—	—	—	65

Rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione.

Preli unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età	DURATA ANNI										Età
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50	990 25	921.25	855 25	792.25	732. —	674 50	621.25	570 25	521.75	475 50	50
51	965 50	897. —	831.50	769 —	701 25	643.75	600 75	550 15	502 —	453.25	51
52	940 25	872 25	807.50	745 50	687 75	632 75	580 —	52 75	482 —	436 75	52
53	914 50	847 25	783. —	723.25	666. —	611 25	559. —	509 25	461.75	417. —	53
54	888 50	822. —	760. —	700 50	643.75	589 50	537.75	488 25	441 50	397. —	54
55	862.25	798 25	736.75	677.75	621.50	567.75	516 25	467 25	421. —	376 75	55
56	837 75	774 —	713.25	654 75	599 —	545 50	482 50	426 25	370.25	316 75	56
57	812 75	749.75	689 25	631 50	576 —	523 25	472 75	424.75	379.50	—	57
58	787.75	725 25	665.50	608. —	553. —	500 75	450 75	403.50	—	—	58
59	762.25	700 50	641 25	584.25	530. —	478. —	428.75	—	—	—	59
60	736.75	675 50	616.75	560 50	506 75	455 50	—	—	—	—	60
61	710 75	650.25	592. —	536.50	483 50	—	—	—	—	—	61
62	684.75	624 75	567 25	512.50	—	—	—	—	—	—	62
63	658 25	599.25	542.75	—	—	—	—	—	—	—	63
64	632. —	574. —	—	—	—	—	—	—	—	—	64
65	605 75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65



Corporate Heritage
& Historical Archive

Rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premiorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età	DURATA ANNI						Età
	15	16	17	18	19	20	
50	431.75	390.—	350.75	313.75	278.75	246.25	50
51	412.75	371.75	332.75	296.25	261.75	—	51
52	393.75	353.—	314.50	278.50	—	—	52
53	374.25	334.—	296.25	—	—	—	53
54	354.75	315.25	—	—	—	—	54
55	335.25	—	—	—	—	—	55
56	—	—	—	—	—	—	56
57	—	—	—	—	—	—	57
58	—	—	—	—	—	—	58
59	—	—	—	—	—	—	59
60	—	—	—	—	—	—	60
61	—	—	—	—	—	—	61
62	—	—	—	—	—	—	62
63	—	—	—	—	—	—	63
64	—	—	—	—	—	—	64
65	—	—	—	—	—	—	65

6) Assicurazione di rendita vitalizia immediata. — L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di pagare durante tutta la vita dell'assicurato una somma costante (rata) al termine di determinati periodi (anni, semestri, trimestri, mesi), subordinatamente alla esistenza in vita dell'assicurato alle varie scadenze.

Per l'applicazione della tariffa, l'età si calcola di semestre in semestre trascurando le frazioni di anno inferiori al semestre.

La rendita può essere corrisposta in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

I. Esempio: Una persona di 63 anni di età, disponendo di un capitale di L. 18.000, e non avendo obblighi di famiglia od eredi diretti, od avendo altrimenti provveduto, pur di realizzare un forte e sicuro reddito annuo è disposta anche a cedere il capitale indicato.

L'Istituto Nazionale offre all'assicurando, per tale operazione, il tipo di contratto per Rendita vitalizia immediata, mediante il quale, col versamento del capitale di lire 18.000 all'atto della stipulazione del contratto, l'Istituto si impegna di corrispondergli per tutta la vita un'annua rendita di lire 1.911,60, pagabile a rate semestrali posticipate.

II. Esempio: Un signore vuole stipulare a favore di una sorella di 65 anni una pensione

vitalizia di lire 1.000 annue pagabili in rate semestrali posticipate. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di Rendita vitalizia immediata sulla testa della sorella e versa come premio unico la somma di lire 9.323.

III. *Esempio*: Un uomo di età di 59 anni e 8 mesi vuol sapere quanto dovrebbe spendere subito per costituirsi una rendita vitalizia di lire 1.500 all'anno, pagabili in rate semestrali posticipate. Trascurando la frazione di anno inferiore al semestre, l'età da attribuire al vitalizzando stesso è 59 anni e 6 mesi. Secondo le tariffe, il capitale occorrente per formare in tal caso una rendita di lire 1.500 annue pagabili in rate semestrali posticipate, è di lire 15.730,50.

Le *condizioni generali di polizza* per le suddette assicurazioni di rendita vitalizia immediata sono le seguenti:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni delle leggi italiane

ed in ispecie del titolo XIV, libro 1, del Codice di Commercio.

Art. 3. — L'Istituto ha diritto di chiedere, all'atto del pagamento di ciascuna rata di rendita, il certificato di esistenza in vita dell'assicurato.

Art. 4. — L'Istituto nulla deve agli eredi, o aventi causa, dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 5. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciare il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 6. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato; come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 7. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Le seguenti tabelle indicano i premi relativi a questa forma di assicurazione.

Rendita vitalizia immediata.

(Uomini.)

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

ETÀ	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	ETÀ	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1
55	8.46	11.816	68	12.67	7.890
» 1/2	8.57	11.671	» 1/2	12.93	7.740
56	8.68	11.526	69	13.18	7.589
» 1/2	8.79	11.380	» 1/2	13.45	7.439
57	8.90	11.233	70	13.72	7.289
» 1/2	9.02	11.086	» 1/2	14.01	7.141
58	9.14	10.938	71	14.30	6.993
» 1/2	9.27	10.788	» 1/2	14.62	6.847
59	9.40	10.638	72	14.93	6.700
» 1/2	9.54	10.487	» 1/2	15.27	6.555
60	9.67	10.336	73	15.60	6.410
» 1/2	9.82	10.184	» 1/2	15.97	6.268
61	9.97	10.031	74	16.33	6.125
» 1/2	10.13	9.878	» 1/2	16.72	5.985
62	10.28	9.725	75	17.11	5.844
» 1/2	10.45	9.572	» 1/2	17.53	5.708
63	10.62	9.418	76	17.95	5.572
» 1/2	10.80	9.264	» 1/2	18.40	5.439
64	10.98	9.109	77	18.85	5.305
» 1/2	11.17	8.955	» 1/2	19.34	5.175
65	11.36	8.800	78	19.83	5.044
» 1/2	11.57	8.648	» 1/2	20.36	4.917
66	11.77	8.496	79	20.88	4.789
» 1/2	11.99	8.345	» 1/2	21.46	4.665
67	12.21	8.193	80	22.03	4.540
» 1/2	12.44	8.042			



GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive

Rendita vitalizia immediata
(donne)

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

E t à	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	E t à	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1
55	8.11	12,334	68	11.96	8,361
» 1/2	8.20	12,197	» 1/2	12.20	8,200
56	8.29	12,059	69	12.44	8,039
» 1/2	8.39	11,919	» 1/2	12.70	7,879
57	8.49	11,778	70	12.96	7,719
» 1/2	8.60	11,635	» 1/2	13.24	7,561
58	8.70	11,491	71	13.51	7,402
» 1/2	8.82	11,344	» 1/2	13.81	7,245
59	8.93	11,197	72	14.11	7,088
» 1/2	9.06	11,047	» 1/2	14.43	6,933
60	9.18	10,897	73	14.75	6,778
» 1/2	9.31	10,744	» 1/2	15.10	6,626
61	9.44	10,591	74	15.45	6,473
» 1/2	9.59	10,436	» 1/2	15.83	6,323
62	9.73	10,280	75	16.20	6,172
» 1/2	9.89	10,123	» 1/2	16.60	6,027
63	10.04	9,965	76	17. —	5,882
» 1/2	10.21	9,806	» 1/2	17.44	5,740
64	10.37	9,646	77	17.87	5,597
» 1/2	10.55	9,485	» 1/2	18.34	5,458
65	10.73	9,323	78	18.80	5,318
» 1/2	10.92	9,163	» 1/2	19.31	5,183
66	11.11	9,003	79	19.81	5,048
» 1/2	11.32	8,843	» 1/2	20.36	4,916
67	11.52	8,682	80	20.90	4,784
» 1/2	11.74	8,522	» 1/2	—	—



**Corporate Heritage
& Historical Archive**

Accanto alle suddette due categorie fondamentali di *assicurazioni in caso di morte* e di *assicurazioni in caso di vita*, l'Istituto Nazionale offre alcune combinazioni assicurative a FORMA SPECIALE, che ricorderemo qui appreso:

1) Assicurazione a termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte. — Il contratto di assicurazione *Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte*, offerto dall'Istituto Nazionale, con due tipi diversi di corresponsione e di ammontare di rendita (*tipo A* e *tipo B*) è una felice combinazione di contratti elementari assicurativi, che si adatta benissimo a contingenze economiche, comuni, può dirsi, ad ogni famiglia.

Al pari dell'assicurazione Termine fisso ordinario, soddisfa al bisogno di fornire una persona, in epoca determinata, di un capitale che possa servirle per l'avviamento alla professione, per costituzione di dote, per garantire i fondi necessari per una spesa da farsi ad una data epoca, per estinguere un debito ipotecario, indipendentemente dagli eventi della durata della vita di chi provvede alla formazione della quota annuale di risparmio. Ma oltre i benefici dell'assicura-

zione di Termine fisso ordinario, il contratto assicurativo in parola garantisce la disponibilità immediata di un capitale in caso di morte, più una rendita temporanea alla famiglia superstite fino alla scadenza del contratto, alla quale epoca, in ogni caso, viene effettuato il pagamento del capitale assicurato.

Con il contratto assicurativo in parola un padre di famiglia provvede assai bene ai mezzi necessari a tener fronte alle conseguenze di una sua morte prematura. Infatti in caso di sua morte durante il periodo di durata del contratto, l'Istituto corrisponderà, alla vedova od ai figliuoli, una rendita che permetterà loro di provvedere al proprio sostentamento, mentre alla scadenza del contratto l'Istituto corrisponderà l'intero capitale assicurato, il quale capitale potrà permettere alla vedova di provvedere alla sua vecchiaia, indipendentemente dall'aiuto che le potesse pervenire dai figliuoli stessi.

Con l'assicurazione Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte, *tipo A*, l'Istituto s'impegna di corrispondere (per mille lire di capitale assicurato):

a) 100 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato;

b) 100 lire immediatamente dopo la morte

dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta;

c) una rendita temporanea di lire 100 nel suddetto caso di premorienza dell'assicurato, e pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della data della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

L'assicurato a sua volta si impegna di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Ad illustrazione di quanto si è detto valgono i seguenti *esempi*:

I. *Esempio*: Un commerciante dell'età di 30 anni intende assicurare ad un suo figlio, che attualmente è in giovane età, un capitale di lire 20.000, perchè questi possa, fra 20 anni, sviluppare in proprio l'azienda paterna.

Poichè però intende che parte del suo risparmio sia utilizzato anche in caso di sua morte, a sostegno di tutta la sua famiglia, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di Termine fisso *tipo A*. In tal modo egli è sicuro:

a) che dopo 20 anni, sia egli in vita o no, il suo bambino percepirà dall'Istituto la somma di L. 20.000;

b) che in caso di sua morte prima che

siano trascorsi i 20 anni l'Istituto corrisponderà agli aventi diritto immediatamente la somma di lire 2000, somma che potrà servire alle spese più impellenti;

c) che dalla sua morte fino alla scadenza del contratto, l'Istituto corrisponderà agli aventi diritto una rendita annua di lire 2000 pagabili anticipatamente a ciascun anniversario della data della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto (e cioè fino a che siano trascorsi i suddetti 20 anni).

Avendo l'assicurato, all'atto della stipulazione del contratto, l'età di 30 anni, dovrà pagare un premio annuo di lire 958 *al massimo* per tutta la durata del contratto (20 anni) o sino alla sua morte, se questa accadrà prima dei 20 anni.

Il. *Esempio*: Un professionista dell'età di anni 35 intende impiegare parte dei propri risparmi annui alla costituzione di una rendita pagabile alla moglie, qualora egli sia colpito da morte prematura, fino a quando i figli, tutti in tenera età, non abbiano presumibilmente terminati gli studi ed iniziato l'esercizio di una professione. Egli intende però che, ad aiutare i figli nel momento difficile in cui iniziano una professione, sia corrisposto, quando cessa la corrispondenza della rendita, un capitale, da pagarsi alla moglie ed in caso di decesso anche di questa, ai figli.

In pari tempo desidera avere la disponibilità della somma assicurata qualora egli sia in vita al termine del periodo prestabilito. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella categoria a Termine fisso combinato *tipo A*, per la durata di anni 25, e se la somma annualmente disponibile per l'assicurazione ammonta a L. 5000, assicura un capitale di L. $\frac{5000 \times 1000}{43.85} = 114.025,09$ che sarà pagato a lui stesso se in vita al termine dei 25 anni; mentre in caso di premorienza l'Istituto pagherà agli eredi:

a) una somma di L. 11402.50 immediatamente dopo il decesso, che potrà servire per le spese più impellenti;

b) una rendita annua di L. 11.402.59 pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della data della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte, e fino alla scadenza del contratto (e cioè fino a che siano trascorsi i predetti 25 anni);

c) un capitale di L. 114025.09 pagabile alla scadenza del contratto (al termine cioè dei 25 anni).

Con l'assicurazione Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte, *tipo B*, applicabile soltanto per durate di anni 20 e 25, l'Istituto s'impegna di corrispondere:

a) 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato;

b) 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta;

c) 10 lire di rendita temporanea mensile in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile alla data mensile di effetto del contratto e immediatamente successiva alla morte dell'assicurato e sino alla scadenza del contratto.

L'assicurato a sua volta si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Ad illustrazione di quanto si è detto, valgano i seguenti esempi:

I. *Esempio* : Un professionista dell'età di 35 anni, socio di una cooperativa edilizia, dalla quale ha ricevuto un appartamento, per l'acquisto del quale, dopo avere versato una certa somma in contanti, è obbligato per 25 anni a pagare, ad estinzione del debito, una quota mensile di L. 300, intende di non lasciare alla propria famiglia, in caso di morte prematura, l'onere del pagamento delle rate rimaste a scadere, e garantire inoltre alla medesima una rendita mensile di L. 700 pagabile fino al termine dei 25 anni,

alla qual data desidera che la famiglia riceva un capitale di L. 100.000. In caso di vita al termine dei 25 anni egli vuole poter disporre di uguale somma.

Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella forma Termine fisso combinato *tipo B*, per la durata di anni 25; e pagando un premio annuo anticipato di L. 4515 è pienamente garantito che l'Istituto Nazionale gli corrisponderà il capitale di L. 100000 se egli sarà in vita alla scadenza del contratto, mentre in caso di premorienza, la sua famiglia riceverà:

a) un capitale di L. 10000 immediatamente dopo il decesso dell'assicurato;

b) una rendita mensile anticipata di L. 1000, pagabile a partire dalla prima ricorrenza mensile, della data di effetto della polizza, che segue immediatamente il decesso, e fino alla scadenza del contratto;

c) un capitale di L. 100.000 alla scadenza del contratto (al termine cioè dei 25 anni predetti).

II. *Esempio*: Un alto funzionario dell'età di 35 anni intende impiegare i propri risparmi annui per assicurare alla propria famiglia, in caso di morte prematura, una piccola somma per le spese più impellenti, una rendita temporanea mensile ed un capitale da pagarsi fra 25 anni. Egli desidera riscuotere uguale capitale qualora sia in vita fra 25 anni.

Stipula quindi con l'Istituto Nazionale un contratto di Termine fisso combinato *tipo B* per la durata di anni 25; e se il premio annuo che egli può corrispondere ammonta a L. 3000, assicura

un capitale di L. $\frac{3000 \times 1000}{45.15} = 66445.18$ pa-

gabibile a lui se in vita fra 25 anni; mentre qualora egli decedesse prima di tale data, la sua famiglia riceverà:

a) un capitale di L. 6.644,52 subito dopo il decesso;

b) una rendita mensile di L. 664.45 pagabile a partire dalla ricorrenza mensile della data di effetto della polizza che segue immediatamente il decesso, e fino alla scadenza della polizza;

c) un capitale di L. 66.445.18 pagabile al termine dei 25 anni predetti, ossia alla data di scadenza della polizza.

Le condizioni generali di polizza per la suddetta forma di assicurazione sono le seguenti:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso,

contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente art. 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto, su domanda dell'assicurato o del contraente, concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto Nazionale paga l'intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopra indicate avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intiere annualità di premio, l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'art. 7.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di sopra-premio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte dell'Europa, nelle Colonie Italiane, nell'Egitto sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Colonia del Capo, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o ma

lattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte - Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
20	63.15	46.75	37.75	32.40	20
21	63.20	46.80	37.85	32.60	21
22	63.20	46.85	37.95	32.75	22
23	63.25	46.90	38.05	32.95	23
24	63.25	46.95	38.20	33.15	24
25	63.25	47.05	38.35	33.40	25
26	63.30	47.15	38.55	33.65	26
27	63.35	47.30	38.75	34.00	27
28	63.45	47.45	39.05	34.35	28
29	63.60	47.65	39.35	34.80	29
30	63.75	47.90	39.75	35.30	30
31	63.95	48.25	40.25	35.95	31
32	64.20	48.70	41.00	36.90	32
33	64.50	49.25	41.85	38.05	33
34	64.85	49.85	42.85	39.30	34
35	65.20	50.50	43.85	40.70	35
36	65.70	51.20	44.85	42.15	36
37	66.35	51.95	45.90	43.65	37
38	67.00	52.70	47.05	45.25	38
39	67.70	53.50	48.30	46.90	39
40	68.45	54.40	49.65	48.65	40
41	69.25	55.55	51.15	50.60	41
42	70.15	56.95	52.75	52.70	42
43	71.20	58.50	54.50	55.00	43
44	72.35	60.15	56.45	57.55	44

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
45	73.50	61.80	58.60	60.35	45
46	74.70	63.40	60.75	—	46
47	76.00	65.00	63.05	—	47
48	77.40	66.85	65.60	—	48
49	78.90	68.90	68.45	—	49
50	80.55	71.15	71.60	—	50
51	82.40	73.70	—	—	51
52	84.45	76.50	—	—	52
53	86.70	79.55	—	—	53
54	89.20	83.05	—	—	54
55	92.20	87.10	—	—	55
56	95.55	—	—	—	56
57	99.35	—	—	—	57
58	103.50	—	—	—	58
59	108.10	—	—	—	59
60	113.15	—	—	—	60

NB. La riduzione del capitale assicurato di cui all'art. 7 (comma b) delle Condizioni generali di polizza si calcola soltanto sul capitale pagabile a scadenza.

Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte- Tipo B.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato: 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta: 10 lire di rendita mensile temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, decorrente dalla data mensile corrispondente alla data di effetto del contratto e immediatamente successiva alla morte dell'assicurato e sino alla scadenza del contratto.

Età	D U R A T A				Età
	20	25	20	25	
20	48.50	39.60	57.45	51.60	40
21	48.60	39.75	58.55	53.10	41
22	48.65	39.90	59.65	54.65	42
23	48.70	40.00	60.90	56.35	43
24	48.80	40.15	62.30	58.25	44
25	48.90	40.35	63.80	60.35	45
26	49.00	40.55	65.55	62.70	46
27	49.15	40.85	67.45	65.25	47
28	49.40	41.15	69.55	68.15	48
29	49.65	41.55	71.90	71.30	49
30	49.95	41.95	74.50	74.85	50
31	50.30	42.45	77.40	78.70	51
32	50.70	43.00	80.55	82.90	52
33	51.20	43.65	84.05	87.50	53
34	51.75	44.35	88.10	92.75	54
35	52.35	45.15	92.65	98.60	55
36	53.15	46.25	97.80	105.05	56
37	54.20	47.45	103.50	112.15	57
38	55.25	48.75	109.75	119.90	58
39	56.35	50.15	116.65	128.30	59
—	—	—	124.15	137.45	60

NB. — La riduzione del capitale assicurato di cui all'art. 7 (comma b) delle Condizioni generali di polizza si calcola soltanto sul capitale pagabile a scadenza.

2) Assicurazione di educazione e di risparmio. – Il contratto di *Assicurazione di educazione e di risparmio* abbina i benefici del risparmio, che permette la sicura disponibilità di un capitale al termine di un determinato periodo di tempo, al beneficio della previdenza, che permette invece di assicurare ai propri eredi vantaggi notevolmente superiori a quelli che il risparmio individualmente accumulato consentirebbe di garantire.

Il bisogno più sentito nella vita di chi vive di reddito di lavoro è quello di assicurare alla propria famiglia i mezzi per l'educazione dei figliuoli, il capitale di avviamento nella professione o nei commerci, ovvero a sè stesso un conveniente reddito o capitale per l'epoca in cui prevede che l'attività professionale possa essere meno intensa e meno proficua.

A questo bisogno risponde il contratto suddetto, poichè gli permette di garantire l'educazione dei figli fino ad una determinata epoca anche se egli venisse a morire durante lo svolgimento del contratto mentre, in ogni caso, alla scadenza del contratto stesso, gli è garantita la riscossione in tutte le annualità assicurate se egli sarà allora in vita, o la riscossione da parte degli eredi di tante annualità quanti furono i premi da lui corrisposti all'Istituto fino alla sua morte.

Infatti con l'assicurazione di educazione e di risparmio l'Istituto si impegna di corrispondere:

a) nel caso di vita dell'assicurato alla scadenza indicata in polizza un capitale pari a tante annualità quanti sono gli anni di durata;

b) nel caso che l'assicurato muoia *prima* della scadenza suddetta tante annualità quanti sono gli anni che mancano per raggiungere tale scadenza, e, alla scadenza poi del contratto stesso, a corrispondere agli aventi diritto, *in una sola volta*, tante annualità quanti premi annui furono pagati durante la vita dell'assicurato.

L'assicurato a sua volta si impegna di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Ad illustrazione di quanto si è detto valgano i seguenti esempi:

I. *Esempio*: Un professionista dell'età di 30 anni vuole fare opera di risparmio e nello stesso tempo di previdenza a favore dei figliuoli; e poichè ritiene che l'educazione completa e l'avviamento alla professione di essi richiedano per un periodo di tempo di 20 anni una disponibilità annua di lire 3000, stipula un contratto con l'Istituto Nazionale nella forma di Assicurazione di educazione e di risparmio.

In tal modo egli è sicuro:

1° di aver garantito a sè stesso se in vita alla scadenza del contratto (cioè al termine di 20 anni) lire 60.000

2° di aver garantito ai figliuoli in caso che egli muoia prima che siano trascorsi i 20 anni:

a) una disponibilità *annua* di lire 3000 per tanti anni quanti ne decorreranno dalla sua morte al compimento del suddetto periodo di 20 anni.

b) alla scadenza del contratto una disponibilità pari a tante annualità di lire 3000, *pagabili in una sola volta*, per quanti premi furono da lui pagati avanti la sua morte.

Poichè abbiamo presupposto che egli all'atto della stipulazione del contratto avesse l'età di 30 anni, dovrà pagare un premio annuo di lire 2469.

II. *Esempio*: Un impiegato dell'età di anni 40 desidera rivestire il proprio risparmio annuo in un'assicurazione sulla vita per garantirsi la disponibilità di una somma qualora egli sia in vita fra 20 anni. Egli vuole però che in caso di morte prematura non rimanga senza mezzi di sussistenza un suo nipotino orfano, al sostentamento del quale egli provvede.

Stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione Educazione e Risparmio per la durata di anni 20. Se la somma annua investita nell'assicurazione ammonta a L. 3000, l'Istituto Nazionale assume i seguenti impegni:

1°) corrispondere all'assicurato, se in vita fra 20 anni, la somma di L. $\frac{3000 \times 1000}{43.80} = 69124.42$.

2°) corrispondere al nipote, se l'assicurato muore prima che siano trascorsi i 20 anni:

a) una rendita annua di L. $\frac{69124.42}{20} =$
 $= 3456.22$ pagabile fino alla scadenza del contratto;

b) una somma pari a tante annualità di L. 3456.22, pagabili in una sola volta, per quanti furono i premi pagati dall'assicurato prima del decesso.

Le condizioni generali di polizza per la suddetta *assicurazione di educazione e risparmio* sono le seguenti:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1921, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corre-

sponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente art. 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Qualora l'assicurato muoia dopo aver ridotto il contratto, ma prima della scadenza, l'Istituto corrisponderà agli eredi o il capitale ridotto a scadenza, o per il periodo compreso tra la morte dell'assicurato e la scadenza del contratto, la rendita annuale assicurata ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati, e alla scadenza il capitale ridotto a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato in vita, diminuito del cumulo delle annualità di rendita percepita dagli aventi diritto.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto

Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto Nazionale paga l'intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopra indicate avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intiere annualità di premio, l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'art. 7.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di sopra-premio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte dell'Europa, nelle Colonie Italiane, nell'Egitto sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione,

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono anche essere presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa, entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Avvertenze.

Assicurato — è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente — chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario — la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

Assicurazione di educazione e di risparmio.

Premi annui per assicurare:

qualora l'assicurato sia in vita alla scadenza, un capitale di lire 1000;

qualora l'assicurato premuoia, un'annualità pari a 1000 diviso per la durata del contratto, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte dell'assicurato e fino alla scadenza del contratto tante annualità dello stesso valore per quanti furono i premi annui pagati dall'assicurato.

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
20	58.20	40.40	30.00	23.95	20
21	58.25	40.40	30.05	24.00	21
22	58.25	40.40	30.15	24.05	22
23	58.25	40.45	30.25	24.10	23
24	58.25	40.45	30.35	24.10	24
25	58.25	40.50	30.45	24.15	25
26	58.25	40.60	30.55	24.30	26
27	58.25	40.70	30.70	24.40	27
28	58.30	40.85	30.85	24.50	28
29	58.35	41.00	31.00	24.65	29
30	58.45	41.15	31.15	24.85	30
31	58.60	41.35	31.30	25.05	31
32	58.80	41.55	31.50	25.25	32
33	59.05	41.75	31.70	25.45	33
34	59.30	42.00	31.95	25.70	34

Età	D U R A T A				Età
	15	20	25	30	
35	59.60	42.25	32.20	25.95	35
36	59.90	42.55	32.50	26.20	36
37	60.20	42.85	32.80	26.45	37
38	60.50	43.15	33.10	26.75	38
39	60.85	43.45	33.45	27.05	39
40	61.20	43.80	33.80	27.40	40
41	61.55	44.15	34.15	27.80	41
42	61.95	44.55	34.60	28.25	42
43	62.35	44.95	35.05	28.80	43
44	62.80	45.45	35.55	29.40	44
45	63.25	45.95	36.10	29.95	45
46	63.80	46.50	36.75	—	46
47	64.35	47.10	37.45	—	47
48	64.95	47.75	38.30	—	48
49	65.65	48.50	39.20	—	49
50	66.40	49.30	40.15	—	50
51	67.20	50.20	—	—	51
52	68.05	51.20	—	—	52
53	69.00	52.25	—	—	53
54	70.10	53.50	—	—	54
55	71.35	54.90	—	—	55
56	72.75	—	—	—	56
57	74.35	—	—	—	57
58	76.10	—	—	—	58
59	78.00	—	—	—	59
60	80.10	—	—	—	60

3) Assicurazione di rendita di sopravvivenza vitalizia. — Questo speciale contratto dipende dalla durata della vita di due persone: l'assicurato e il beneficiario.

L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di corrispondere, *subordinatamente al verificarsi della morte dell'assicurato*, una rendita vitalizia al beneficiario.

Il capitale versato rimane in ogni caso acquisito all'Istituto.

Questa forma di assicurazione risponde al particolare bisogno di chi non si preoccupi tanto di lasciare, in caso di sua morte, a favore di altra persona un determinato capitale, quanto di provvedere perchè, dall'epoca della sua morte, quest'ultima abbia una certa rendita annua che la metta al riparo di ogni evenienza, anche considerato che il capitale può essere facilmente male amministrato e perfino alienato.

Il contratto di rendita di sopravvivenza permette appunto la costituzione di rendite vitalizie a favore di altra persona designata, dal momento della morte dell'assicurato; e per la costituzione di questo atto di previdenza, il cui costo è assai lieve, sembra particolarmente utile l'avvalersi di disponibilità dovute ad eccezionali guadagni o anche prelevate da risparmi accumulati.

Esempio: Una persona dell'età di anni 40 vuol

provvedere alla costituzione di una rendita a favore di altra persona di anni 35: la rendita deve *decorrere dalla morte della prima persona* ed essere pagata alla seconda persona *finchè questa rimanga in vita*, a rate mensili anticipate di L. 90 ciascuna.

La tariffa indica per le combinazioni di età 40-35 come premio unico necessario per garantire una rendita di annue L. 100 la somma di L. 340,59: per una rendita annuale di L. 1.080 occorrerà quindi *un premio di lire 3.678,37*.

Se invece quella persona desidera versare un premio unico di L. 5.000, la rendita corrispondente sarà di L. 1.468,04.

Rendita di sopravvivenza vitalizia.

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia sulla testa di un beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato. La rendita è pagabile a rate mensili anticipate.

Età			Età		
Assicurato	Beneficiario	Premio %	Assicurato	Beneficiario	Premio %
30	20	338.24	50	40	457.29
	25	302.—		45	379.18
	30	264.24		50	301.88
35	25	365.06	55	45	484.59
	30	320.59		50	391.76
	35	274.71		55	303.29
40	30	394.94	60	50	502.—
	35	340.59		55	396.24
	40	285.29		60	297.29
45	35	426.47	65	55	507.18
	40	360.71		60	389.06
	45	294.94		65	282.12

4) Rendita di educazione (assicurazioni di rendite vitalizie temporanee di sopravvivenza a premio unico senza controassicurazione e con controassicurazione). Questo contratto dipende dalla durata della vita di due persone; l'assicurato e il beneficiario.

L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di corrispondere al beneficiario, qualora l'assicurato muoia prima che il beneficiario abbia raggiunta un'età prestabilita, una rendita vitalizia temporanea a partire dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario abbia raggiunta l'età prestabilita.

Se il contratto è stipulato senza controassicurazione, il capitale versato rimane comunque acquisito all'Istituto.

Il contratto può, peraltro, essere anche stipulato con controassicurazione ed allora l'Istituto si obbliga di restituire la somma versata al contraente nel caso che il beneficiario muoia prima dell'assicurato.

Il nome stesso di questa specie di assicurazione indica a quali scopi essa può particolarmente servire. Il contratto provvede alla costituzione di rendite temporanee per la educazione di bambini (beneficiari), rendite che decorrono dalla morte dell'assicurato, che generalmente è anche il contraente, e durano fino al raggiungi-

mento dell'età nella quale si presume che la educazione possa essere completata, sempre che la morte del contraente avvenga naturalmente prima che il bambino abbia raggiunto la detta età.

I benefici del contratto in parola, che sono così importanti sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista sociale, si ottengono con costi assai lievi: e quindi la garanzia della educazione dei figli in caso di morte del genitore si ha con una polizza di assicurazione il cui costo importa sacrifici assai modesti. Anche per questi contratti sembra particolarmente utile l'avvalersi di disponibilità provenienti da eccezionali guadagni o prelevate da risparmi già accumulati.

Esempio: Un padre dell'età di 40 anni vuole assicurare ad un suo figliuolo dell'età di 8 anni, fino a che questi abbia compiuto il 21° anno di età, nel caso che egli muoia prima che il figliuolo abbia raggiunta tale età, una rendita mensile di L. 300 necessaria per il pagamento della retta del convitto dove il figliuolo si trova in educazione: non si preoccupa di riavere dall'Istituto il versato nel caso che il figliuolo premuoia a lui prima di raggiungere il 21° anno di età.

La tariffa per la Rendita di educazione senza controassicurazione indica in corrispondenza all'età 40 dell'assicurato, all'età 8 del beneficiario ed alla durata 13 il coefficiente 65,41, cioè con L. 65,41 l'Istituto assicura una rendita annua di

L. 100, pagabile in rate mensili anticipate e secondo le modalità indicate. Per avere 300 lire mensili di rendita pari a L. 3600 annue, quel padre dovrà versare all'Istituto un premio unico pari a lire 2354,76.

Se invece quel padre intendesse di avere la restituzione dell'ammontare del premio versato in caso che il figliuolo gli premorisse prima di raggiungere il 21° anno di età, per assicurare lire 3600 di rendita dovrebbe versare un premio unico di lire 2502.

Segue il prospetto dei premi di questa forma di assicurazione:

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, senza controassicurazione.

(Rendita di Educazione)

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
30			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	65.41	5
6	15	58.82	6
7	14	52.47	7
8	13	46.35	8
9	12	40.35	9
10	11	34.82	10
11	10	29.41	11
12	9	24.47	12
13	8	19.65	13
14	7	15.53	14
15	6	11.65	15
16	5	8.35	16

ETÀ DELL'ASSICURATO			
35			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	76.35	5
6	15	68.47	6
7	14	60.94	7
8	13	53.65	8
9	12	46.71	9
10	11	40.12	10
11	10	33.76	11
12	9	28.—	12
14	8	22.59	13
15	7	17.65	14
15	6	13.29	15
16	5	9.41	16

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, senza controassicurazione.

(Rendita di Educazione)

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO 40

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	93.29	5
6	15	83.41	6
7	14	74.—	7
8	13	65.41	8
9	12	56.35	9
10	11	48.35	10
11	10	40.59	11
12	9	33.53	12
13	8	26.91	13
14	7	21.18	14
15	6	15.76	15
16	5	11.18	16

ETÀ DELL'ASSICURATO 45

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	119.18	5
6	15	106.35	6
7	14	94.24	7
8	13	82.59	8
9	12	71.41	9
10	11	61.06	10
11	10	51.18	11
12	9	42.24	12
13	8	33.76	13
14	7	26.35	14
15	6	19.65	15
16	5	13.88	16

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, con controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario premuoia all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO

30

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	70.11	5
6	15	62.89	6
7	14	55.96	7
8	13	49.31	8
9	12	42.77	9
10	11	36.82	10
11	10	30.98	11
12	9	25.68	12
13	8	20.54	13
14	7	16.16	14
15	6	12.06	15
16	5	8.61	16

ETÀ DELL'ASSICURATO

35

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	81.84	5
6	15	73.21	6
7	14	64.99	7
8	13	57.—	8
9	12	49.50	9
10	11	42.36	10
11	10	35.52	11
12	9	29.35	12
13	8	23.59	13
14	7	18.36	14
15	6	13.76	15
16	5	9.70	16

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, con controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario premuova all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO

40

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	99.87	5
6	15	89.07	6
7	14	78.82	7
8	13	69.50	8
9	12	59.65	9
10	11	51.06	10
11	10	42.70	11
12	9	35.14	12
13	8	28.13	13
14	7	22.01	14
15	6	16.32	15
16	5	11.52	16

ETÀ DELL'ASSICURATO

45

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	127.42	5
6	15	113.57	6
7	14	100.25	7
8	13	87.64	8
9	12	75.59	9
10	11	64.39	10
11	10	53.84	11
12	9	44.27	12
13	8	35.22	13
14	7	27.38	14
15	6	20.32	15
16	5	14.29	16

Abbiamo così esposto i tipi principali di assicurazioni che possono stipularsi con l'Istituto Nazionale. Ma per rendersi esatto conto delle facilitazioni che la moderna tecnica delle assicurazioni concede a chi voglia compiere un atto di previdenza, è opportuno conoscere le norme applicate dall'Istituto suddetto *per coprire il rischio di invalidità* in relazione all'obbligo assunto dagli assicurati di corrispondere i premi indicati nelle varie polizze. Infatti l'Istituto Nazionale concede all'assicurato il beneficio dell'esonero dal pagamento del premio di assicurazione in caso d'invalidità, purchè l'invalidità colpisca l'assicurato prima del 60° anno.

L'esonero dal pagamento del premio è concesso dal momento in cui l'assicurato diviene invalido, fino al termine del contratto qualunque ne sia la scadenza.

La copertura del suddetto rischio è assunta contro la corresponsione da parte dell'assicurato di un tenue soprapremio.

Le condizioni che disciplinano la concessione del rischio d'invalidità sono le seguenti:

Art. 1. — S'intende per «invalido» ai sensi e per gli effetti del presente contratto colui che per sopravvenutagli malattia o lesione fisica qualsiasi, purchè l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà e oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della

sua professione o mestiere e abbia perduto altresì la capacità ad ogni altro lavoro, confacente alle sue attitudini ed abitudini.

Art. 2. — Se un assicurato diventa invalido ai sensi del precedente articolo, prima del compimento del 60° anno di età, sarà esonerato dal pagamento delle rate di premio scadenti dopo l'accertamento definitivo dell'invalidità.

Art. 3. — L'assicurato deve inviare all'Istituto Nazionale, per lettera raccomandata, la denuncia della causa che produsse l'invalidità; dopo di che l'Istituto gli invierà un formulario sul quale il denunciante farà stendere dal suo medico curante un rapporto particolareggiato sulla causa, il decorso e la durata della malattia. L'assicurato è inoltre obbligato, su richiesta dell'Istituto Nazionale, a rendere con verità ed esattezza tutte le dichiarazioni ed a fornire tutte le prove che dall'Istituto stesso fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità; ed è anche obbligato a farsi visitare dai medici fiduciari dell'Istituto Nazionale: tutto ciò sotto pena di perdere il diritto all'esonero dal pagamento dei premi.

Art. 4. — Se l'invalidità ai sensi e per gli effetti del presente contratto non venisse riconosciuta dall'Istituto Nazionale, l'assicurato ha facoltà, con polizza in vigore, entro 20 giorni dalla comunicazione avutane, di invocare la decisione di un Collegio arbitrale composto di tre medici, di cui uno nominato dall'Istituto, l'altro dall'assicurato ed il terzo scelto dai due così nominati. Qualora questi non si accordino sulla scelta del terzo, essa è demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza sull'esistenza e sugli effetti dell'invalidità a termine del presente contratto, e le sue decisioni sono pienamente ob-

bligatorie per le parti che rinunciano a far valere contro di esse qualsiasi appello od impugnativa. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 5. — L'assicurato, che sia stato dichiarato invalido, è obbligato, su richiesta dell'Istituto, a farsi visitare anche in seguito, e non più di una volta all'anno, dai medici di fiducia dell'Istituto stesso ed a fornire le informazioni richieste per accertare la permanenza dell'invalidità, sotto pena di perdere il beneficio della esenzione dal pagamento dei premi e di essere nuovamente soggetto alle disposizioni che regolano le conseguenze del mancato pagamento dei medesimi.

Se viene accertata la cessazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 1^o, cessa l'esenzione dal pagamento dei premi e l'assicurato è nuovamente soggetto alle disposizioni contemplate dalle Condizioni Generali di polizza sul pagamento dei premi e sulle conseguenze del mancato pagamento.

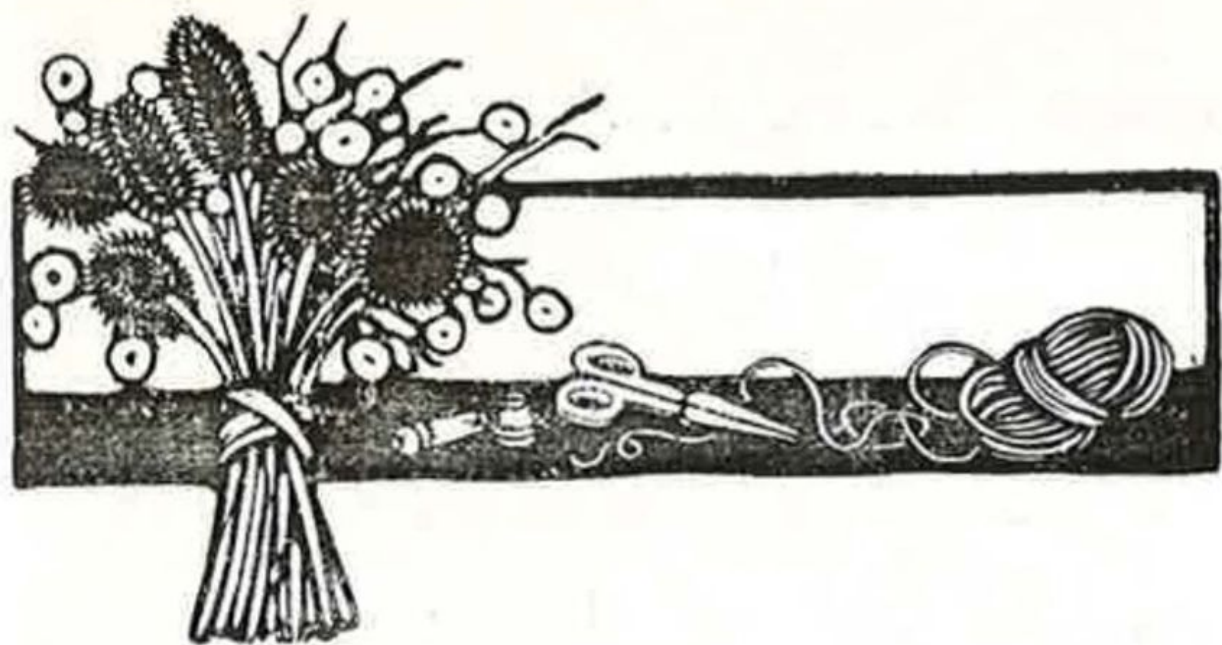
Art. 6. — Finchè la sussistenza dell'invalidità non sia stata accertata amichevolmente fra le parti o nel modo indicato dall'art. 4, il contraente deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicabili le disposizioni delle Condizioni Generali di polizza sul pagamento dei premi e sulle conseguenze del mancato pagamento.

Ma una volta accertata l'invalidità, saranno restituite all'assicurato le somme da esso pagate per premi scaduti posteriormente alla data del sopravvenuto stato di invalidità accertata come sopra è descritto, assieme agli interessi maturati nella ragione annua del 3½ per cento.

Art. 7. — L'esenzione dal pagamento dei premi per invalidità lascia immutate le condizioni relative ai prestiti ed ai riscatti, i quali verranno accordati come se l'assicurato avesse continuato il pagamento dei premi.

II PARTE

LA PREVIDENZA ASSICURATIVA IN ITALIA
ED ALL'ESTERO



CAPITOLO I.

LA PREVIDENZA ASSICURATIVA IN ITALIA NEL 1923



§ 1: *L'abolizione del monopolio e le condizioni che ne derivano per l'Istituto Nazionale.*

Il 1923 è stato apportatore di provvide disposizioni nel campo della previdenza assicurativa in Italia, dando a questo importante fattore della vita economica della Nazione un assetto che, pur ammettendo l'evoluzione necessaria e continua delle dottrine economiche sociali politiche, in armonia col progresso dei popoli può, prevedersi di lunga durata.

Il Monopolio delle assicurazioni, oggetto di tante discussioni e critiche fra noi ed all'estero, considerato da molti come un errore demagogico, almeno nella sua forma assoluta, ha visto il suo

tramonto prima di aver avuto vita (chè monopolio, nel *vero* senso della parola, non si ebbe mai in Italia) e prima quindi che si siano potuti avere i risultati dell'esperienza in questo campo così combattuto.

Il Governo nazionale, dall'esame dei vantaggi e svantaggi dei primi 10 anni di esercizio sotto il regime transitorio regolato dalla legge 4 aprile 1912, e più dalle considerazioni della situazione particolare che l'annessione delle Terre redente ha creata, rendendo anche politicamente italiane le due grandi Compagnie triestine, è stato indotto ad un studio nuovo delle condizioni e delle caratteristiche del mercato assicurativo italiano, e ne ha tratto la necessità di un ordinamento nuovo: abolizione del monopolio, ma non ritorno al liberismo assoluto, senza limiti e senza controlli.

Disciolta l'ordinaria amministrazione dell'Istituto Nazionale, il Governo affidò al R. Commissario, nominato nella persona stessa del Direttore Generale, Gr. Uff. Guido Toja, l'incarico di attuare con larghezza di criteri le riforme amministrative interne che valessero a perfezionare la struttura e il funzionamento dell'Ente; e di proporre le riforme istituzionali e programmatiche necessarie per l'assestamento definitivo dell'istituto, sia come azienda destinata ad essere industrialmente redditizia, sia come istituzione pre-

posta alla organizzazione del mercato assicurativo italiano.

La soluzione di massima adottata dal Ministero contempera un principio di libertà economica coi giusti riguardi dovuti all'Azienda statale e con la necessità di un prudente controllo sul lavoro privato.

L'importanza eccezionale della posizione che l'Istituto Nazionale è riuscito a conquistare nel campo della previdenza escludeva che esso potesse venir soppresso, senza che ne derivasse un disquilibrio nel mercato dell'assicurazione vita in Italia, ed è chiaro d'altra parte come non sia desiderabile che le Compagnie private godano di quella incondizionata libertà d'azione consentita alle altre industrie. Infatti il governo non può disinteressarsi di un'industria che trae le sue risorse dall'accumulazione ed amministrazione dei risparmi di larghe masse di cittadini. Questi non debbono restare delusi, per una insufficiente tutela, in un'opera di previdenza che ha un'importantissima funzione sociale.

Il Decreto del 29 Aprile 1923, che abbiamo riportato per intero nel I. Capitolo, si ispira ai seguenti concetti fondamentali:

a) abolizione del monopolio con l'ammissione al libero esercizio, sotto determinate garanzie, delle imprese private nazionali ed estere.

b) conservazione dell'Istituto Nazionale delle

Assicurazioni, le cui polizze sono garantite dallo Stato, ed a cui è riservata la importantissima funzione di regolatore del mercato assicurativo;

c) obbligo alle imprese private di cedere una quota parte dei rischi assunti per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. È noto che, secondo l'ordinamento precedente, le imprese assicuratrici dovevano cedere il 40 % dei rischi. L'obbligo della cessione a favore dell'Istituto Nazionale di una quota dei rischi assunti dalle società private non poteva esser tolto se non si voleva — come non si volle — diminuire l'efficienza patrimoniale dell'Istituto, se non si voleva esporlo alla concorrenza in quelle condizioni d'inferiorità che sarebbero derivate dalla limitazione che la sua azione incontra per la sua natura d'ente pubblico e per i suoi fini nazionali e sociali, in confronto di un'assoluta libertà di movimento delle imprese private. Infine, doveva essere mantenuto l'obbligo della cessione affinché l'Istituto potesse veramente conservare il carattere di istituzione preposta all'organizzazione del mercato assicurativo italiano. Tuttavia tale obbligo è stato mitigato, rispetto a quello precedentemente in vigore, rendendolo sempre più tenue col decorrere del tempo: infatti la quota parte dei rischi che debbono essere ceduti all'Istituto Nazionale sarà del 40 % nei primi 10 anni di applicazione del nuovo ordinamento, del 30 % nel

decennio successivo, del 20 % nel terzo decennio e del 10 % in seguito. Per le imprese che attualmente già operano, il computo del decennio si riporta alla data 1° aprile 1913.

In applicazione degli accennati concetti il Decreto 29 Aprile provvede a modificare la struttura ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale: allo scopo di stabilire condizioni tali che permettano all'Istituto un'azione agile e sciolta da vincoli eccessivi, conferisce un'autorità e una indipendenza molto maggiori al Consiglio di amministrazione del quale il Direttore Generale diviene membro di diritto.

Approfittando dei nuovi poteri, l'Amministrazione ha deciso non poche modificazioni dei regolamenti e degli Statuti, per quanto riguarda l'ordinamento interno e il personale, l'organizzazione produttiva, gli investimenti patrimoniali.

Divenuta un'azienda industriale (il suo fine sociale non gli toglie tale carattere) l'Istituto ha bisogno della più grande libertà in materia di assunzione e di trattamento del personale: sono quindi allargati i limiti di età, e, per dar modo all'Azienda di acquistare elementi capaci e specializzati, è conferita al Consiglio di Amministrazione più ampia facoltà di prescindere dai requisiti di studio, di denunciare contratti d'impiego, di concedere aumenti periodici di stipendio ecc.

Quanto all'organizzazione produttiva, è previsto un aumento notevole nel numero delle Agenzie Generali, esistenti finora solo nei capoluoghi di provincia; mentre è del più grande interesse evitare che centri importanti ne siano privi. È anche in via d'attuazione una estensione alle Agenzie di speciale importanza della gestione in economia, già sperimentata a Napoli con risultati molto brillanti. Il progetto del nuovo Statuto prevede inoltre che, per le assicurazioni ordinarie come per le popolari, possa essere concessa la rappresentanza dell'Istituto ad Imprese esercenti altri rami di assicurazione, o ad Enti di varia natura compensati con provvigioni d'acquisto e con una quota di partecipazione agli utili del portafoglio costituito col loro concorso.

Nel riguardo degli investimenti patrimoniali si tende ad una maggiore varietà d'investimenti — pur sempre cauti — per ottenere un reddito più elevato e un mutuo compenso fra le variazioni e oscillazioni di valore dei vari elementi patrimoniali: a questo scopo ed anche per dotare l'Istituto di sedi decorose nei principali centri sarà meno scarso di prima l'investimento in immobili urbani. Gli utili, detratte le quote destinate al Consiglio di Amministrazione (1.25 %), alla partecipazione dei produttori e degli assicurati (quest'ultima in corso di studio), alla riserva

ordinaria (10 %), anzichè essere attribuiti alla Cassa Nazionale di Previdenza, saranno accumulati coi loro interessi allo scopo di costituire, in un tempo forse non troppo lontano, un fondo che possa contribuire in larga misura all'ammortamento del Debito pubblico oppure a qualche elevato scopo di pubblico interesse.

Per la natura delle sue funzioni l'Istituto non può usare gli stessi mezzi di espansione e di concorrenza delle Compagnie private, poichè queste operano a scopo di lucro mentre l'Istituto si propone soprattutto la diffusione della previdenza assicurativa, la formazione di capitali assicurati ripartiti in ogni angolo del territorio nazionale, in ogni strato della popolazione. Esso è inoltre per lo Stato un istrumento finanziario importantissimo per sovvenzionare *imprese di interesse nazionale* di reddito non molto elevato ma sicuro: sono appunto questi scopi che costituiscono la ragion d'essere dell'Impresa statale, che deve, per la sua funzione di moderatore e regolatore del mercato, ottenere la massima riduzione nel costo della produzione per evitare che la concorrenza si espliciti a danno degli assicuratori. Sotto questo aspetto la cessione obbligatoria di una quota dei rischi assunti da parte delle Compagnie dà all'Istituto un mezzo efficacissimo per l'esercizio della sua funzione di controllo tecnico sul lavoro delle Compagnie, controllo che non com-

prende, ma integra la vigilanza politica e giuridica esercitata dal Governo.

L'obbligo di cedere una quota dei loro rischi all'Istituto Nazionale racchiude, in un certo senso, anche un vantaggio per le stesse Compagnie, perchè realizza un frazionamento del rischio, simile a quello che si ottiene col procedimento ordinario della riassicurazione. La cessione giova poi indubbiamente alle nuove Compagnie che, appoggiate dall'Istituto, non dovranno troppo temere la guerra di quelle più antiche, ed anche agli assicurati poichè estende in ultima analisi a tutte le polizze la garanzia concessa dal Tesoro alle polizze dell'Istituto: con questa differenza, che mentre la garanzia è *totale* per le polizze *concluse con l'Istituto Nazionale*, è invece *limitata alla quota ceduta* all'Istituto stesso per le polizze concluse con le società private.

Il nuovo ordinamento ha di più il merito di dare all'Istituto molta maggiore libertà di movimenti allargando non poco il suo campo d'azione e permettendogli di intensificare all'estero il poderoso lavoro già iniziato nei primi anni, e sempre alacramente proseguito, più che a scopo industriale, a vantaggio dei nostri connazionali, nelle regioni verso le quali è più larga la corrente di emigrazione.

In Egitto, nell'Asia Minore, nei Balcani, in Spagna, in Portogallo, in Turchia, l'Istituto ha

costituito o costituirà entro breve termine agenzie proprie: quella di Costantinopoli, superato un inevitabile periodo di stasi, produce ora come le grandi agenzie Italiane; l'Oriente, oggetto di particolari studi e iniziative, promette risultati soddisfacenti.

La facoltà ora concessa di investire capitali in partecipazione a imprese straniere può trovare un terreno di applicazione specialmente nelle città di emigrazione italiana, dove la polizza di assicurazione sulla vita dell'Istituto Nazionale può costituire un nuovo forte vincolo tra gli emigrati e la Patria. Una tale azione ha già iniziato l'Istituto nell'Argentina e nel Brasile partecipando con dei contratti di riassicurazione e con invio di propri funzionari ai lavori di importanti Compagnie Italo-Americane sorte sotto la sua diretta influenza e ricevendo in gestione da queste Compagnie il 40 % d'ogni rischio assunto, oltre una quota più elevata se il rischio eccede un certo limite.

Nè — come è stato detto dal Presidente dell'Istituto, Grande Uff. Ing. Guido Toja nel discorso per la posa della prima pietra della sede di Roma (riportato nel Capitolo III) — sarà d'ora in poi oggetto di cure meno assidue la parte culturale, che ha pure la più grande importanza, non potendosi prescindere, nelle aziende assicurative serie, dalle esigenze scientifiche e teoriche, fon-

damento e condizione necessaria dell'evoluzione e del perfezionamento nel campo della pratica.

L'Istituto dispone di tutti i mezzi per divenire un centro di cultura tecnica e di esperienza statistica, e non limiterà i suoi studi ai campi che più direttamente lo interessano, ma incoraggerà tutti quelli che possono far progredire in Italia la conoscenza dei principî assicurativi, tutte le iniziative di studiosi italiani dalle quali la matematica, l'igiene, la statistica, l'economia possono trarre nuovi sviluppi e utili applicazioni.

Molto in questo campo è stato fatto all'estero: non sono poche le imprese industriali che sussidiano laboratori di ricerche scientifiche. L'opera culturale, che l'Istituto si propone, gioverà al progresso della pratica assicurativa e tornerà ad onore del nostro paese.

§ 2: *L'Istituto nazionale e i rami elementari di assicurazione.*

Nella sua relazione al Governo il R. Commissario per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni scriveva: « Anche all'infuori del ramo vita, per portare un valido aiuto allo sviluppo dei centri produttivi i quali si troverebbero altrimenti nel nuovo regime (di concorrenza) in condizioni d'inferiorità rispetto a quelli dell'industria privata, dovrà l'Istituto contribuire alla formazione di una

grande Compagnia contro i danni delle cose, la quale, svolgendo un lavoro parallelo ed appoggiandosi per la produzione agli organi locali dell'Istituto, possa realmente ritenersi collegata all'Azienda Statale ».

E ancora: « La connessione che esiste fra le clientele a cui si rivolgono i diversi rami di assicurazione, e la necessità che anche le Agenzie dei minori centri possano contare su una massa di lavoro sufficientemente vasta e redditizia, impongono tale linea d'azione. È infatti intuitivo che se, in regime di monopolio, l'Istituto poteva escludere che l'attività dei suoi organi si esplicasse in rami assicurativi diversi da quelli dell'assicurazione sulla vita, il regime di concorrenza esige che la struttura dell'Istituto non abbia minore efficienza produttiva di quella delle imprese private e sia data una uguale possibilità di offrire lavoro in tutti i rami.

Ma, per lo stesso carattere dell'Istituto, codesta attività degli organi suoi in rami diversi da quello della vita deve essere disciplinata e raccolta in una impresa, la quale, pur senza essere una emanazione diretta dello Stato, sia costituita in parte con capitali dell'Istituto e ne fiancheggi l'azione nel mercato ».

E in seguito a queste considerazioni, col Decreto 29 aprile 1923 (art. 13) riordinante l'esercizio delle assicurazioni in Italia è stabilito che:

1) *Le riserve matematiche e ogni altra disponibilità dell'Istituto Nazionale potranno essere investite.*

II) *In partecipazione ad imprese assicurative nazionali ed estere in misura non superiore al 5 % delle riserve e dei fondi patrimoniali. Questi impieghi dovranno essere integralmente ammortizzati entro il periodo che sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.*

Valendosi dell'autorizzazione governativa, l'Istituto Nazionale ha preso l'iniziativa per la creazione di una nuova Compagnia di Assicurazioni generali alla cui costituzione parteciparono anche le *principali società italiane*.

La nuova Società ha il nome di « *Assicurazioni d'Italia* » ed è stata costituita soprattutto per integrare coll'esercizio dei rami elementari il lavoro dell'Istituto nel ramo vita, e per renderne più completa l'organizzazione produttiva e più grande la potenzialità.

Ammettendo nel nuovo Ente le Compagnie private, l'Istituto ha voluto dimostrare quanto le sue finalità si elevino al disopra di una piccola politica utilitaristica ed affermare il suo proposito di ottenere, colla solidarietà delle migliori imprese, un regime assicurativo, anche nel campo delle assicurazioni contro i danni, improntato alla tecnica più rigorosa a beneficio delle imprese e della clientela.

L'atto costitutivo della Compagnia è stato ro-

gato in Roma il 25 luglio 1923, ed hanno aderito, oltre l'Istituto Nazionale, fra le le società di assicurazioni le « Assicurazioni Generali di Venezia » la « Riunione Adriatica di Sicurtà », la « Fondiaria », la « Compagnia di Assicurazioni di Milano », la « Previdente ».

§ 3: *Le compagnie private.*

Libera concorrenza e controllo Statale. —
Le Compagnie private sono riammesse, in forza del D. L. 29 aprile 1923 riprodotto nel primo capitolo, al libero esercizio dell'assicurazione sulla vita, ma sotto un regime che, senza punto intralciare la loro azione nè limitare le loro possibilità di sviluppo, le sottopone *realmente* ad una sorveglianza governativa necessaria, anzi indispensabile e proficua non soltanto agli assicurati ma anche alle Compagnie, o a quelle almeno che si propongano di ispirare la loro opera ai più sani principî dell'industria assicurativa, sostituendo alla troppo ristretta visuale dell'utile immediato quella di un'opera larga e duratura nel tempo.

La nuova legge dispone due ordini di provvidenze per l'esercizio della sorveglianza governativa: le Società debbono soddisfare a condizioni iniziali per ottenere l'autorizzazione ad operare in Italia; la loro opera è poi soggetta a una

continua vigilanza e per l'obbligo che loro è fatto di redigere e presentare nella forma prescritta bilanci e relazioni, e per la cessione di una quota di ciascun rischio assunto all'Istituto Nazionale che ha facoltà di rifiutare i rischi che non gli convengono. Nell'Istituto Nazionale le Compagnie hanno dunque un riassicuratore e nello stesso tempo una specie di esaminatore dotato di tutti i mezzi necessari per regolare, controllare, e, all'occorrenza, per provocare l'epurazione da sorverchierie e abusi del mercato assicurativo.

L'autorizzazione preventiva ha lo scopo precipuo di impedire la creazione di organismi economicamente deboli, destinati ad avere una vita stentata ed effimera ed a scomparire con danno gravissimo, non soltanto degli assicurati, ma anche del principio di previdenza.

Alle imprese nazionali la nuova legge impone di presentare la prova di essere legalmente costituite, e di possedere un capitale azionario (per le Società anonime) o un fondo di garanzia (per le associazioni mutue) non inferiore a 10 milioni, versati almeno per metà. Esse debbono fornire i dati costituenti le loro basi tecniche: tavole di mortalità e di invalidità e saggio d'interesse adottati per il calcolo dei premi e delle riserve; l'esposizione dei metodi attuariali che intendono seguire per il calcolo dei premi, dei

caricamenti, delle riserve; le tariffe dei premi puri e dei premi lordi; le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti.

Per le imprese estere, alle quali l'autorizzazione ad assumere rischi in Italia è concessa solo colla clausola di reciprocità per le Compagnie italiane nei rispettivi paesi, si aggiunge a queste condizioni l'obbligo di nominare, conformemente alle prescrizioni del Codice di Commercio italiano, un rappresentante generale nel Regno e di provare che nel paese d'origine esercitano da almeno 10 anni il ramo vita.

Ottenuta l'autorizzazione, tutte le imprese, nazionali ed estere, debbono depositare una cauzione di 500.000 lire, costituire un fondo iniziale di 1,5 milioni di lire computabile nella riserva matematica, possedere nel Regno e vincolare a vantaggio degli assicurati le attività necessarie a coprire le riserve matematiche.

Con tali disposizioni (che abbiamo qui riassunte dal D. L. 29 aprile 1923 stampato nel I. Capitolo) lo Stato impone agli Enti assicuratori ampie garanzie in favore degli assicurati, lasciando tuttavia ad essi la maggiore libertà d'azione in ogni campo.

Norme analoghe regolano l'esercizio delle Società che si dedicano all'assicurazione dei rami elementari.

In sostanza il Decreto estende alle Società nuove e straniere di assicurazione e riassicurazione il regime dell'autorizzazione preventiva già in vigore per le imprese nazionali esistenti, e permette al Governo di attingere tutte le notizie necessarie sulla nazionalità del capitale impiegato nelle varie Aziende assicuratrici. Le Società di assicurazioni contro i danni debbono costituire delle cauzioni commisurate variamente, secondo la natura e la durata dei rischi, all'ammontare dei premi incassati durante ogni esercizio. È concessa piena libertà di riassicurazione all'estero.

Il Decreto-Legge, che comprende anche altre norme particolari circa la redazione dei bilanci, la tenuta dei libri, le sanzioni, la messa in liquidazione delle Compagnie, raccoglie in un unico testo in forma organica e completa le disposizioni che regolano l'industria assicurativa in Italia. Esso rappresenta un passo importante verso l'assetto definitivo di questo ramo delicato dell'economia nazionale, ed è lecito sperare che, applicato in modo rigoroso e razionale, segni l'inizio della tanto auspicata diffusione del principio della previdenza, indice fra i più eloquenti e significativi della civiltà e del progresso sociale.

Certo moltissimo resta ancora da fare e da parte delle Compagnie e da parte del legislatore.

Vi sono forme di assicurazione largamente praticate all'estero e quasi sconosciute fra noi:

in Inghilterra e in America non sorge forma di attività umana che comporti un rischio di natura qualsiasi senza che si provveda quasi contemporaneamente a coprire il rischio con una opportuna assicurazione: si assicurano ora perfino i danni che la pioggia o le stagioni piovose possono portare agli organizzatori di feste all'aperto o alle stagioni balneari e climatiche, i pericoli che agli attori cinematografici possono derivare nell'esecuzione delle films ecc. Sono diffusissime le assicurazioni dei bambini e in generale dei minorenni, e continui miglioramenti sono introdotti nelle polizze che garantiscono i rischi più intimamente connessi coll'industria e col commercio: nelle assicurazioni del credito e del fido commerciale alle quali importanti Compagnie londinesi si dedicano oggi esclusivamente, nelle varie forme di assicurazione contro le responsabilità civili.

Queste ultime, per opera di Compagnie nazionali e straniere, hanno ottenuto qualche diffusione anche tra noi, aiutate dal continuo incremento dei traffici, ma è indispensabile che le condizioni di polizza siano meglio armonizzate colle particolari qualità e caratteristiche del mercato e offerte nella forma che meglio si addice alla mentalità ed ai bisogni dell'assicurando. Occorre, a tale scopo, un poderoso e serio lavoro da parte delle Società alle quali poi anche la

legge dovrebbe offrire tutte le facilitazioni compatibili colla diffusione di questo mezzo di previdenza e con un equo vantaggio dello Stato. È desiderabile a questo scopo un più mite trattamento fiscale: vi sono tra noi forme di contratti soggette ad aliquote fiscali che non hanno riscontro in nessun altro paese e per le quali le suddette aliquote sono da annoverare fra le principali cause di scarsa diffusione.

§ 4: *I più recenti risultati delle Compagnie private.*

Le notizie sui risultati complessivi per il 1922 delle più importanti Compagnie permettono di affermare che per quasi tutti i rami, in modo speciale per quelli che più fortemente risentono delle condizioni dell'industria e del commercio, l'esercizio in parola ha segnato un ristagno degli affari e una contrazione del portafoglio.

Per i rischi elementari, senza presentare risultati molto brillanti, i bilanci delle Società, salvo alcune eccezioni, si sono chiusi con utili discreti. È stato generalmente passivo l'esercizio del ramo trasporti che, più di tutti gli altri, ha risentito il disagio economico del periodo che attraversiamo, esposto come è, a causa delle continue e necessarie relazioni con l'estero, ai danni e ai pericoli della fluttuazione dei cambi. La

grande siccità estiva da un lato, le condizioni politiche colle continue agitazioni, sommosse, tumulti e le conseguenze relative dall'altro, hanno causato nel 1922 danni non lievi alle imprese di assicurazione contro gli incendi, mentre risultati discreti hanno ottenuto le assicurazioni infortuni, danneggiate in parte dall'esito poco soddisfacente del ramo responsabilità civile strettamente legato con esse. Le condizioni meteorologiche hanno invece particolarmente favorito nel 1922 e nel 1923 le imprese che si occupano del rischio grandine.

L'assicurazione marittima in Italia, come altrove, si è svolta con risultati in genere sfavorevoli nel 1921 e 1922, specialmente da parte delle minori compagnie sorte forse con eccessiva facilità negli ultimi anni. Durante il 1923 questa specie di assicurazioni si è svolta meno sfavorevolmente; ma non siamo ancora arrivati a quell'assetto normale che può essere raggiunto solo con una mitigazione dei metodi di concorrenza oggi adoperati.

La riassicurazione è esercitata in Italia da compagnie di costituzione recente, ed è quindi ancora presto per esprimere un giudizio sul suo andamento sebbene gli inizi siano molto promettenti. Fra le suddette compagnie appaiono già molto favorevoli i risultati ottenuti dalla *Unione italiana delle Riassicurazioni*, nella quale l'*Istituto*

Nazionale delle Assicurazioni è largamente interessato. Si tratta di una Impresa di riassicurazioni in tutti i rami, con un capitale di 30 milioni, sottoscritto appunto per 1/3 dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e per il rimanente da circa 80 Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione, fra le quali le maggiori e più antiche italiane, oltre 15 delle più rinomate francesi e due ben conosciute Imprese svizzere. Debitamente autorizzata dal Governo e più recentemente anche dalla legge 26 aprile 1923 N. 966, l'Unione ha assunto la gestione e la liquidazione dei rami di riassicurazione a suo tempo esercitati dall'Istituto.

La costituzione della Unione, come quella di un Ente ove si concentrano i maggiori esponenti del mercato assicurativo italiano, dà modo di ritenere probabile l'attuazione di un programma di disciplinamento e di selezionamento del mercato stesso. Ne è una prova il Concordato di tariffa formatosi a Genova per l'esercizio del ramo marittimo.

Per quanto non si conoscano nella esattezza numerica le cifre del primo bilancio della Unione per l'esercizio chiusosi al 31 dicembre 1923, si sa già che essa, nei diversi rami, ha conseguito un incasso complessivo di premi che si aggira fra i 40 ed i 45 milioni con risultati che si possono ritenere soddisfacenti.

Il ritorno alla libera concorrenza prelude senza dubbio ad un grande movimento nel campo dell'assicurazione vita, la quale, dopo la cessione del portafoglio all'Istituto Nazionale da parte della *Compagnia di Milano* era esercitata in Italia soltanto dalle due grandi società triestine. Queste hanno continuato con successo il loro lavoro all'estero ed in Italia: nel momento nel quale si stampa il presente volume non si conoscono ancora i risultati del 1923; ma pare che la somma della produzione in Italia delle due compagnie equivalga a quella del solo Istituto Nazionale. Si arriverà così complessivamente in Italia nel 1923, fra l'Istituto Nazionale e le altre Società, ad una produzione, nel campo delle assicurazioni vita, di circa un miliardo e seicento milioni, in confronto di circa 300 milioni dell'anteguerra. Si ha dunque, anche se si tien conto della svalutazione della lira, un certo progresso rispetto alla media del quinquennio 1909-1913 (che era appunto di circa 300 milioni); ma la previdenza assicurativa ha ancora un lungo cammino da percorrere prima di arrivare ai risultati magnifici che possono vantare altri paesi, in ispecie l'Inghilterra e gli Stati Uniti (dei quali diremo appresso).



CAPITOLO II.

LA PREVIDENZA SOCIALE IN ITALIA NEL 1923



Le assicurazioni sociali per gli operai.

Questo elemento importantissimo della vita nazionale, per le difficoltà che gli sono peculiari ed insite, non ha ancora raggiunto una sistemazione definitiva e soddisfacente.

I numerosi decreti legge emanati nel periodo bellico e post-bellico, in corrispondenza di necessità immediate sociali e politiche e senza che nell'ambiente stesso cui erano destinate fosse la preparazione necessaria, hanno contribuito non poco a complicare la questione e a renderne la soluzione più lontana e difficile.

Come sempre, le facili critiche sono numerosissime e della provenienza più varia, ma è assai raro il caso che ad esse facciano riscontro delle

proposte attuabili, anche se dettate da studiosi serî e conoscitori profondi del problema, il quale appare oggi ancora più intricato che alcuni anni or sono, per lo stato di cose creato dai criteri di eccessiva larghezza e condiscendenza verso le pretese avanzate da tutti i lavoratori nel dopo-guerra, senza riguardo all'effettiva potenzialità economica del nostro Paese. Coll'avvento del governo presieduto da S. E. Mussolini è subentrata una considerazione più realistica e più oculata del ponderoso problema, che s'avvia ad una soluzione: ma, mentre è in ogni tempo abbastanza facile procedere per gradi nelle concessioni, nessuno si acconcia facilmente a perdere benefici acquisiti o a riconoscere che i vantaggi ottenuti superavano la misura del giusto diritto.

Tuttavia il riordinamento delle assicurazioni sociali in tutti i loro rami si impone in modo così assoluto, colla necessità di por fine agli sperperi e agli abusi, che, con decreto ministeriale 1 luglio 1923 è stato istituito presso il Ministero delle Finanze un comitato col compito di esaminare dal punto vista finanziario l'attuale ordinamento delle assicurazioni sociali in Italia e di formulare proposte per il migliore assetto di esse.

È desiderabile anzitutto un coordinamento di azione tra i varî istituti di previdenza sociale:

Cassa Nazionale per le assicurazioni invalidità e vecchiaia e Casse Infortuni tanto pubbliche che private; da non pochi anzi, si propugna l'unificazione di essi, perchè vengano adottati procedimenti e sistemi che, senza impedire la giusta e rigorosa applicazione della legge, semplifichino il meccanismo assicurativo. L'assicurazione sociale non dovrebbe essere considerata, come lo è tuttora da molti, una partita di dare e avere, un mezzo per incassare tributi e liquidare indennità: se ne sentiranno davvero i benefici effetti quando l'obbiettivo principale sarà la conservazione della piena efficienza delle forze produttive, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di sinistri, la riduzione al minimo delle indennità in natura.

Una questione che interessa le collettività, la società intera forse più ancora che gli individui, è quella della forma di indennizzo. Contrariamente a quel che accade in tutti i paesi d'Europa, ad eccezione della Danimarca, l'indennizzo dell'infortunio viene corrisposto in Italia in capitale anzichè in rendita. E non sono chiare le ragioni recondite, e mancano di serio fondamento quelle palesi che hanno determinato il legislatore a questa scelta; nè si comprende bene come fra tante proposte di emendamenti, in parte attuati, alla prima legge sull'assicurazione infortuni, nessuna, o quasi, ne sia stata fatta al pro-

posito. Le legislazioni estere sono concordi nell'affermare, per quanto concerne il modo di indennizzare, la indiscutibile superiorità del pagamento in rendita: si osserva che lo scopo primo dell'assicurazione è quello di continuare il salario all'operaio durante la sua malattia o invalidità e non di fornirgli un capitale che in molti casi verrà dissipato senza profitto alcuno per la comunità: una visione realistica delle cose, uno studio della psicologia operaia scevro da utopie e malintesi sentimentalismi dicono che il possesso immediato, e spesso insperato, di un capitale, è una tentazione continua allo sperpero, sia pure non vizioso e molte volte incosciente. L'operaio sarà allora vittima della sua imprevidenza dopo esserlo stato dell'infortunio.

L'indennizzo sotto forma di rendita potrebbe recar vantaggi all'Istituto assicuratore e quindi in ultima analisi agli assicurati e alla società tutta, anche evitando o mitigando le possibilità di abusi e di doli. È noto dalle esperienze e dalle relazioni dei più illustri medici infortunisti come la riduzione della validità al lavoro possa subire col tempo, e per effetto di opportune cure, variazioni tutt'altro che trascurabili: di qui l'opportunità di una revisione periodica delle condizioni dell'infortunato, impossibile quando l'indennità viene liquidata in capitale. La legge at-

tualmente in vigore in Italia differisce il pagamento del capitale alla fine del biennio seguente l'infortunio, disposizione questa che non manca certo di avere benefici effetti, ma non impedisce che l'infortunato trascuri per quel biennio tutto ciò che influisce favorevolmente sui postumi delle lesioni, per evitare la riduzione dell'indennità. Invece la revisione illimitata rende praticamente impossibile e sconveniente, dal punto di vista economico, all'operaio il perseverare nell'inerzia terapeutica che gli impedisce di ritornare al lavoro e di integrare con un nuovo salario, sia pure ridotto, la rendita di invalidità che rappresenta, e per questa ragione *deve* rappresentare, una frazione, a seconda dei casi più o meno elevata, del salario anteriore.

Precisamente allo scopo di perfezionare le conoscenze speciali in materia di infortunistica, e di incoraggiare gli studi sulla riparazione fisica degli infortunati, sull'allenamento e la rieducazione funzionale, sulle cure ortopediche, sull'orientamento e la rieducazione professionale, i quali tendono tutti a rialzare l'efficienza produttiva dei soggetti, sarebbe desiderabile che fosse istituito anche presso altre Università del Regno il « Corso di perfezionamento di medicina del lavoro », che da tre anni si svolge presso l'Università di Roma e comprende la fisiologia, la psicologia, la patologia, l'igiene, la

legislazione e la medicina legale del lavoro (*), l'esposizione delle teorie essendo accompagnata da esercitazioni pratiche d'ogni genere, visite alle officine, esame di infortunati, lezioni di polizia scientifica e di antropologia criminale, che hanno notevoli e continue applicazioni nell'esame dell'operaio, dell'invalido, dell'autolesionista.

Corsi di questo genere, con eventuali variazioni nei programmi, per ottenere nei medici la maggiore possibile specializzazione, potrebbero essere istituiti ad iniziativa degli Istituti di previdenza sociale nella loro prossima auspicata sistemazione; come un vantaggio, di cui forse non si calcola ancora sufficientemente la portata, deriverebbe da un vigoroso incremento dato all'opera di restaurazione fisica e professionale degli invalidi del lavoro.

A Pescia, in provincia di Lucca, esiste appunto,

(*) Altri corsi, molto importanti nel campo della legislazione sociale, sono tenuti nell'Università di Roma. Infatti nella facoltà di scienze esistono gli insegnamenti di *statistica matematica ed applicazioni* (corso ufficiale) e di *tecnica attuariale*, impartiti dal prof. Cantelli (consigliere di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni). Tali insegnamenti sono destinati ad avere maggiore incremento per aumentare la coltura tecnico-finanziaria ed attuariale dei giovani della facoltà predetta. Ora si sta studiando il modo, d'accordo con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per integrarli con dei corsi di legislazione sociale e della previdenza.

e funziona per opera della Croce Rossa Italiana, una casa di rieducazione per operai, sorta durante la guerra come casa di rieducazione per mutilati, ed in principio del 1921 adibita al nuovo scopo. L'Istituto di rieducazione differisce da un Ospedale ortopedico per l'indirizzo dato ai mezzi di cura, il quale tende soprattutto a riadattare l'invalido al lavoro che compiva prima dell'infortunio o che dovrà in seguito compiere; per il che, tutte le cure chirurgiche, le pratiche fisioterapiche, i compensi protetici sono studiati e armonizzati come parti di un unico programma e integrati da un'altra importantissima cura psicologica e morale, tendente a vincere nell'invalido la frequente avversione al lavoro, logica ed, in certo senso, umana reazione contro la sventura occorsagli.

Questa casa dispone di mezzi vasti, di una organizzazione perfetta. E si deplora che la trascuratezza delle istituzioni di previdenza (fatta eccezione per la Cassa Nazionale Infortuni), e forse una conoscenza incompleta dei risultati che si possono ottenere, impedisca l'affluire di schiere relativamente numerose di invalidi del lavoro.

Certo, se dei criteri di rieducazione professionale si volesse estendere l'applicazione a tutti o a molti dei casi d'invalidità che si producono annualmente in Italia, l'opera dovrebbe assumere proporzioni enormi. Ma, se alla febbre dell'im-

provvisazione si sostituisce la pazienza calma e tenace, l'obbiettivo sembrerà molto meno lontano; ed i primi risultati, se pure modesti, convinceranno gli Enti preposti all'assicurazione sociale che nessun impiego dei loro capitali può essere più di questo redditizio.

Infine, guardando la questione da un punto di vista più elevato e complesso, il sistema di indennizzo per rendita consente un accumularsi di capitali che trovano il loro migliore impiego in opere di pubblica utilità, o forniscono allo Stato fondi ingenti per qualunque evenienza o necessità.

All'assicurazione infortuni si riattacca strettamente l'assicurazione malattie, per la quale poco o nulla è stato fatto fra noi, mentre i cultori di assicurazioni sociali, dal punto di vista medico e sanitario, hanno dimostrato una così intima connessione e quasi relazione di dipendenza tra lo stato di malattia e di deterioramento fisico degli individui e il prodursi dell'infortunio, da escludere che l'assicurazione infortuni possa esercitare, nel modo vasto e completo che da tutti si desidera, la sua azione benefica, se questa non viene integrata dall'assicurazione malattie resa obbligatoria per legge. E, se si voglia dare al problema una soluzione definitiva, razionalmente commisurata alle

reali esigenze, è per lo meno discutibile l'opportunità di limitare l'assicurazione contro le malattie, come da alcuni si propone, alle malattie così dette professionali: chè se la figura medico-legale di queste speciali malattie è abbastanza chiaramente distinta da quella delle malattie comuni, nella pratica è impossibile distinguere con sicurezza le une dalle altre, e le condizioni attuali della scienza medica rendono, nella maggior parte dei casi, estremamente ardua la discriminazione delle vere cause del processo morboso e del grado in cui, al prodursi di esso, hanno contribuito le condizioni di lavoro dell'operaio, a preferenza di naturali tendenze, o atavismi o cause di altra natura.

Dunque l'obbiettivo che dobbiamo desiderare di raggiungere un giorno è l'assicurazione obbligatoria contro le malattie in genere, tra le quali naturalmente le professionali sono comprese, con l'obbligo di contribuzione da parte dei datori di lavoro.

Presupposto questo obbiettivo, non poche e non inutili discussioni sorgono, sul modo di attuazione, sulla maggiore o minore larghezza colla quale il diritto all'assicurazione malattie deve venire concesso, sulla opportunità di contributi da parte dello Stato, sulle norme e gli indirizzi che i futuri Enti per l'assicurazione contro le malattie dovranno tracciare alla loro attività. È que-

st'ultimo il campo in cui, incontrandosi tutte le forme di previdenza sociale, dovremo sforzarci di coordinare, armonizzare, completare mutuamente la loro azione, impegnando tutti i mezzi, principalmente economici, di cui esse dispongono o dovrebbero disporre.

La questione dell'assistenza sanitaria agli operai deve, per la sua alta importanza, essere oggetto di particolari cure, coll'aumento dei posti di soccorso e degli ambulatori, ma più ancora col miglioramento delle condizioni igieniche di vita, di abitazione, di lavoro.

Un programma mirabile è stato tracciato, illustrato e sostenuto dai più insigni cultori delle discipline mediche e sociali, il quale, pur realizzato per gradi, attraverso le difficoltà gravi che racchiude, troverà anche in Italia quella attuazione che già parecchi anni or sono ammiravamo nei paesi di lingua tedesca e che vi ha dato risultati superiori alle aspettative se non alle speranze. Miglioreranno le condizioni fisiche, economiche, morali dei singoli individui esistenti, e quindi dei futuri e della razza, e lo Stato sarà arricchito di preziose forze, finora, per necessità di cose, dissipate.

Assicurazione Infortuni Agricoli. — L'assicurazione obbligatoria degli infortuni in agricoltura è stata negli ultimi anni oggetto di infi-

nite e vivaci polemiche. Le disposizioni che la regolavano fino all'emanazione del decreto 11 febbraio 1923 tradiscono da parte del legislatore una conoscenza non troppo profonda della questione: esse sembrano partire dal presupposto che gli infortuni agricoli siano molto inferiori per numero, e molto meno importanti per gravità, di quelli industriali: inoltre esse hanno esteso i benefici dell'assicurazione anche alle persone per le quali l'invalidità temporanea o permanente, purchè parziale, rappresentano un danno relativamente lieve. Il numero degli infortuni agricoli segnalati ha seguito un andamento così rapidamente progressivo, da dimostrare in modo inconfutabile come la legge sia soltanto ora diffusamente conosciuta e applicata, forse anche a causa della convenienza quasi nulla nei primi tempi, quando i premi erano molto esigui.

Il decreto-legge 11 febbraio 1923 N. 432, ha portato notevoli innovazioni che concernono l'estensione dell'assicurazione e la ripartizione dell'onere assicurativo. Quanto all'estensione, il decreto mira ad escludere dall'indennizzo gli infortuni lievi e quelli che, per la condizione giuridico-economica dell'assicurato, siano privi di serie conseguenze. I limiti minimi e massimi di età per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni agricoli sono portati rispettivamente da

9 a 12 anni e da 75 a 65; è portato dal 10 al 15 % il limite di riduzione di attitudine al lavoro perchè si verifichi il diritto ad indennità in caso di inabilità permanente parziale; è soppresso il diritto ad indennità per inabilità temporanea assoluta per i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli. Quanto alla distribuzione dell'onere, esso è totalmente a carico dell'affittuario quando egli non presti abitualmente opera manuale nella coltivazione, e per metà quando ciò avvenga: se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziale, è a carico del mezzadro una quota del canone assicurativo proporzionale alla quota di reddito che il contratto gli assegna.

Nell'*appendice prima* al presente capitolo riproduciamo il dec.-Legge 23 agosto 1917, N. 1450, modificato secondo le disposizioni della legge 14 marzo 1921, N. 227 e secondo le disposizioni del dec.-Legge 11 febbraio 1923 sopra citato.

Assicurazione degli emigranti. — Un problema di grande attualità nel campo delle assicurazioni sociali è quello dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri di bordo e in particolare degli emigranti. La questione fu sollevata per la prima volta dal Governo italiano appoggiato da quello Inglese nella conferenza diplomatica di diritto marittimo del 1913, e, nell'agosto 1921, la Commissione internazionale di emigrazione emise

il parere che gli emigranti dovessero essere garantiti durante tutto il viaggio contro i rischi di morte e di invalidità, e che i Governi dovessero istituire un sistema che attuasse tale assicurazione.

Il problema è stato ripreso nella conferenza del Comitato marittimo internazionale tenuta a Gothembourg (Svezia) nell'agosto 1923.

L'opinione prevalente è che dall'assicurazione obbligatoria, necessaria per gli emigranti, debbano essere esclusi i passeggeri di classe, per i quali la garanzia del rischio porterebbe un onere assai grave. L'assicurazione dovrebbe essere esercitata da organismi a ciò autorizzati dai singoli Stati, e le modalità e i premi dovrebbero essere stabiliti in seguito allo studio delle relazioni tra i capitali e le persone trasportate, e il peso pecuniario sopportato dall'armatore nel regime attuale di indennizzi.

Altre due importantissime innovazioni nel campo della previdenza sociale si sono avute, durante la stampa del presente volume, con i decreti 30 dicembre 1923, n. 2158 sull'assicurazione obbligatoria contro la *disoccupazione involontaria* e 30 dicembre 1923, n. 3184 *contro la invalidità e la vecchiaia*.

a) *Assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia*. Nel precedente *Annuario dell'Istituto Na-*

zionale abbiamo indicato il contenuto essenziale di tale forma di assicurazione, regolata finora dal decr. luog. 21 aprile 1919, n. 603. Le ragioni della riforma introdotta col cit. Decreto 30 dicembre 1923 (che pubblichiamo nell'*appendice seconda* al presente capitolo) sono così esposte nel *comunicato dei lavori* del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1923:

« I decreti successivi apportarono modificazioni importanti, ma tutti questi provvedimenti, sebbene presentati alla Camera tempestivamente, malgrado che la Commissione parlamentare avesse redatto la relazione pienamente favorevole, per la chiusura della sessione non poterono essere portati alla pubblica discussione e ottenere la definitiva convalida. Questo stato di cose ha condotto a seri inconvenienti aggravati dalla incertezza della giurisprudenza circa la validità formale dei predetti provvedimenti, in modo tale che è stata resa della massima difficoltà la piena ed efficace applicazione di questa importante branca della previdenza sociale. Urgeva quindi adottare provvedimenti di natura definitiva ed in tale intento il decreto attuale, da emanarsi in virtù della delegazione dei pieni poteri, riordina la materia in conformità di un'esperienza ultra triennale ed apporta notevoli modificazioni agli organi dell'assicurazione, rendendone più agile, sollecito ed economico il funzionamento ed at-

tuando, ove del caso, sistemi di più pronta esecuzione. Per l'esazione dei contributi non può sfuggire ad alcuno l'alta importanza della riforma in parola che tende a garantire l'efficace e sicura applicazione di provvedimenti diretti a tradurre in atto il pensiero generoso ed umano, di rendere obbligatoria l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia per coloro che nel solo lavoro trovano i mezzi della esistenza ».

b) *Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.* Il decreto 30 dicembre 1923 che riforma questa forma di assicurazione è pubblicato qui appresso, nell'*appendice terza* al presente capitolo. Le ragioni che hanno indotto il Governo Nazionale ad emanarlo ed i punti essenziali della riforma sono così esposti nel cit. comunicato dei lavori del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1923.

APPENDICE PRIMA

Decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con le modificazioni risultanti dalla legge 24 marzo 1921, n. 297 e dal Decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432 (Gazz. uff. del 17 marzo 1923).

TITOLO I.

Assicurazione.

Art. 1. — In virtù del presente decreto si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di *dodici* anni ai *sessantacinque* compiuti:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera

liera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a lire venti, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

Art. 2. — Ai fini del presente decreto costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie di addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, restano ferme le disposizioni della legge stessa.

Art. 3. — L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, si intende quella che riduce di più del *quindici* per cento l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata a termini dell'articolo 27 lettera a).

Per le persone previste alle lettere a e c) dell'art. 1 l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio dai quali sia derivata la inabilità temporanea assoluta che importi la astensione dal lavoro per più di dieci giorni. La indennità sarà corrisposta dall'undecimo giorno pel periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Tuttavia se per patto contrattuale di lavoro l'infortunato abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro tutta la remunerazione o parte di questa non inferiore a metà, non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità per inabilità temporanea.

La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui

al comma precedente sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei 90 giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettanti pei casi di inabilità permanente.

Le indennità assicurate sono quelle fissate dalla tabella annessa al presente decreto.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, nè superiori ad un quinquennio, colle norme che saranno determinate nel regolamento. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto Reale promosso dal Ministro dell'Economia Nazionale di concerto col Ministro di agricoltura.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta a partire dall'undecimo giorno pel periodo di tempo nel quale il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro con un massimo di novanta giorni.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettanti pei casi di inabilità permanente.

Art. 4. — La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo è affidata temporaneamente, e fino a nuova disposizione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tale gestione nei rapporti contabili sarà tenuta distinta da quella per l'assicurazione contro gli infortuni degli altri operai e da qualsiasi altro compito della Cassa nazionale.

Non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà presentata al Parlamento, a cura del Ministro dell'Economia Nazionale una relazione sui risul-

tati dell'applicazione del decreto stesso, colle eventuali proposte di nuove disposizioni.

Art. 5. — Le Mutue, le Casse consorziali, i Sindacati ed altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917, in modo esclusivo o prevalente, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, potranno essere riconosciuti con decreto Reale ed ammessi a proseguire temporaneamente la loro azione nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, il quale può anche prescrivere l'obbligatoria appartenenza ai predetti Istituti di tutte le aziende comprese nella zona di operazione.

La gestione degli enti assicuratori particolari preesistenti è regolata dai rispettivi statuti, sotto la vigilanza del Ministero dell'Economia Nazionale.

In caso di gravi irregolarità nella loro funzione o nell'amministrazione, agli enti assicuratori potrà essere revocata l'autorizzazione all'esercizio con R. decreto recante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso della gestione alla Cassa nazionale infortuni.

Con decreto Reale promosso dal Ministro dell'Economia Nazionale di concerto col Ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata obbligatoria la costituzione di Casse mutue fra le aziende di determinate zone agricole e forestali, quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza. Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione delle Casse mutue obbligatorie e per il loro funzionamento.

È esteso agli Istituti contemplati nel presente articolo l'obbligo della relazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 6. — Il territorio del Regno verrà ripartito in compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente una o più Provincie, verrà determinata con R. decreto, promosso dal Ministro dell'Economia Nazionale di concerto col Ministro dell'agricoltura.

La Cassa nazionale e gli altri Istituti assicuratori di cui al precedente articolo provvederanno alla gestione separatamente per ogni compartimento di assicurazione.

Art. 7. — Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante **contributi costituenti** quote addizionali della **imposta erariale sui fondi rustici**, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, **indipendentemente** dalle convenzioni e dai rapporti **contrattuali intercedenti** tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

I contributi sono determinati per ogni compartimento di assicurazione o per singole parti di ciascun compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per l'agricoltura, sentito il parere delle commissioni costituite nei singoli compartimenti e sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni, il suo Comitato Permanente, con le norme che saranno determinate dal regolamento.

Nelle tariffe dei contributi commisurati alla imposta erariale sui fondi rustici deve essere stabilito per ciascun compartimento di assicurazione il massimo dei contributi per ettaro.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dal Prefetto. I contributi di regola sono liquidati sui ruoli per la riscossione della imposta erariale sui fondi rustici.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali, nè comunali.

Lo Stato, le Provincie e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto da questo articolo qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto.

Art. 8. — I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi con decreto Reale promosso dal Ministro dell'Economia Nazionale di concerto col Ministro di agricoltura, inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate, sono decisi dall'Intendente di finanza.

Art. 9. — Il regolamento stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva e i modi di investimento del fondo stesso, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio, fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicurazione sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

TITOLO II.

Liquidazione e pagamento delle indennità.

Art. 10. — Le indennità per inabilità temporanea sono liquidate dagli uffici di ciascun Istituto assicuratore con le norme che saranno stabilite dagli Istituti stessi ed approvate dal Ministro dell'Economia Nazionale.

Le altre indennità sono liquidate, colle norme e nei termini stabiliti nel regolamento, da Comitati all'uopo

istituiti presso le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso gli uffici di ciascun Istituto assicuratore, che saranno determinati con decreto del Ministro dell'Economia Nazionale, di concerto col Ministro di agricoltura.

Possono essere istituiti più Comitati di liquidazione per lo stesso compartimento di assicurazione quando questo comprenda più provincie o quando per speciali condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità.

I Comitati di liquidazione sono costituiti dai seguenti membri nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) un Presidente designato dall'Istituto assicuratore tra persone estranee all'Istituto **medesimo**;

b) un Rappresentante **delle aziende** ed un Rappresentante dei lavoratori, designati, con le norme stabilite dal regolamento, il primo dalle **organizzazioni** padronali agrarie ed il secondo dalle organizzazioni operaie agricole.

Per ciascuno dei membri predetti sarà nominato anche un supplente.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste, per giudizio del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dal Ministro sentito il Comitato Permanente del lavoro.

I membri del Comitato di liquidazione durano in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito nel regolamento.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento per la liquidazione delle indennità da parte del Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all'art. 14.

Art. 11. — Alle indennità previste dal presente decreto si applicano le disposizioni degli art. 10, 16 e 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51. Agli effetti del citato art. 10 sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e agli ascendenti le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'Istituto assicuratore avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore incorso nella assegnazione o per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate dall'infortunio.

La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al secondo comma.

Qualora sopravvenga dopo la liquidazione dell'indennità la morte del lavoratore, la domanda di revisione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio. In seguito alla revisione, gli aventi diritto non potranno ripetere che la eventuale differenza fra l'indennità già pagata e quella ad essi dovuta ai termini del presente decreto.

Fino a che sia compiuto il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e definito il giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di depositare la metà dell'indennità, versando l'altra metà al colpito da infortunio o suoi aventi causa.

Art. 12. — Gli Istituti di Patronato e di assistenza che si propongono di prestare ai fini della presente legge la loro opera ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o ai loro aventi causa, per poter operare debbono ottenere l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. A tale effetto debbono presentare l'atto costitutivo, lo statuto e le norme e misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la dichiarazione di gratuità, le deliberazioni di adesione degli Enti promotori, dalle quali risulti che questi ne garantiscono il funzionamento almeno per un triennio e risulti la misura del contributo stabilito.

Il Ministro pronuncia sulla domanda con decisione insindacabile dopo sentito il Comitato permanente del lavoro.

Gli Istituti di patronato e di assistenza approvati hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, di stare al giudizio per la tutela di diritti e per la difesa dei lavoratori colpiti da infortunio e dei loro aventi causa.

Se nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali, di cui all'art. 14, manchino gli Istituti di patronato e di assistenza, il Ministro dell'Economia Nazionale ne promuoverà la costituzione con le norme che saranno dettate dal regolamento.

Il Ministro dell'Economia Nazionale ha facoltà di fare eseguire ispezioni agli Istituti di patronato approvati e di revocare, sentito il Comitato permanente del lavoro, il decreto di approvazione di quegli Istituti che vengano meno alla loro ragione di essere o contravvengano alle disposizioni che li disciplinano.

Il provvedimento di revoca è definitivo e contro di esso non è ammesso ricorso.

Art. 13. — Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte per remunerazione dei loro servizi verso gli intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Tale disposizione non si applica agli Istituti di patronato e di assistenza approvati a norma dell'articolo precedente.

Le procure ad esigere le indennità, non possono essere rilasciate che nei casi e con le norme stabilite nel regolamento.

È nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a scemarne la misura.

In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza la omologazione della Commissione arbitrale di cui all'art. 14 del presente decreto.

Art. 14. — Tutte le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonchè quelle sull'attribuzione delle indennità stesse, sono giudicate da Commissioni compartimentali arbitrali per gli infortuni dell'agricoltura, istituite nel capoluogo di ogni compartimento di assicurazione, con sede presso il Tribunale o, in mancanza, presso la Pretura.

Con decreto Reale potranno essere costituite più Commissioni arbitrali per lo stesso Compartimento di assicurazione quando questo comprenda più Provincie o quando per speciali condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità.

Ogni Commissione è composta di cinque membri:

a) un giudice di Tribunale, presidente; ove il capoluogo del Compartimento di assicurazione o l'altra città dove la Commissione è istituita, non sia sede di Tribunale, la Commissione è presieduta dal Pretore del mandamento dove essa ha sede;

b) due sanitari non stipendiati dagli Istituti assicuratori;

c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ed un rappresentante delle persone assicurate designati rispettivamente, con le norme stabilite

dal regolamento, il primo delle organizzazioni padronali agrarie e il secondo delle organizzazioni operaie agricole.

Ove si verificchino le condizioni previste nel terz'ultimo comma dell'art. 10 la scelta sarà fatta dal primo Presidente della Corte di appello.

Per il Presidente e per ognuno dei commissari predetti sarà pure scelto un supplente.

Tanto i componenti effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal Primo Presidente della Corte di appello con le norme stabilite dal regolamento; durano in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito dal regolamento stesso e possono essere riconfermati.

Chi, nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio, o non intervenga alle sedute, è punito con una ammenda da 25 a 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del Presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni compartimentali arbitrali è ammesso ricorso nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione centrale di cui all'art. 15.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali relative ad indennità per inabilità temporanee non è ammesso ricorso.

Art. 15. — È istituita in Roma, presso il Ministero dell'Economia Nazionale, una Commissione centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini del terz'ultimo capoverso dell'art. 14.

La Commissione è composta:

1° di un Consigliere di Cassazione, nominato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, che la presiede;

2° di due funzionari superiori, uno del Ministero dell'Economia Nazionale e uno del Ministero dell'agricoltura;

3° di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale nelle materie attinenti agli infortuni sul lavoro, non stipendiati dagli Istituti assicuratori;

4° di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo della assicurazione;

5° di un rappresentante delle persone assicurate a norma del presente decreto.

I componenti della Commissione indicati ai nn. 2 e 5 sono nominati dal Ministro per l'Economia nazionale. Per ognuno dei componenti la commissione sarà nominato un supplente.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'Economia Nazionale e designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito dal regolamento, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito; qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, sulle circostanze dell'infortunio o sulla natura ed entità delle sue conseguenze, la Commissione centrale può rinviare pel giudizio alla Commissione compartimentale arbitrale.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso.

Art. 16. — Davanti le Commissioni compartimentali arbitrali e davanti la Commissione centrale non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza di cui all'art. 12.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti di istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: se il valore delle controversie non supera le lire cento, una lira, e per ogni cento lire in più, due lire. Essi saranno riscossi con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità, anche in sede di revisione, nonchè quelle sull'attribuzione delle indennità stesse che sorgano cogli enti assicuratori privati saranno sempre risolte colle norme dei precedenti articoli 14 e 15.

TITOLO III.

Disposizioni generali e penali.

Art. 17. — Si applicano anche agli infortuni ai quali provvede il presente decreto, le disposizioni degli art. 32, 33 e 34 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per gli atti dei procedimenti ivi indicati sono esenti dalle tasse di bollo e registro e assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza, e quanti altri documenti occorrono per l'applicazione del presente decreto.

Gli avanzi di esercizio della speciale gestione della Cassa nazionale e quelli degli Istituti assicuratori di cui all'art. 5 del presente decreto sono esenti dall'Imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui nell'art. 7 del presente decreto.

Art. 18. — Salvo i casi previsti dal secondo comma dell'art. 19, chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con multa estensibile fino a lire 4000.

Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie, e di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall'Istituto assicuratore. Fra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Il lavoratore, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravate le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed è sottoposto alle penalità comminate dagli art. 413 e 414 del Codice penale.

Art. 19. — La spesa della assicurazione è intieramente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:

a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presta opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;

b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presta opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;

c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.

Art. 20. — I contratti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con scadenza superiore alla data di entrata in vigore del presente decreto, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole o forestali, saranno risolti o modificati entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti nelle disposizioni di cui all'art. 27.

Art. 21. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'Economia Nazionale.

Art. 22. — Fanno parte del Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, in aggiunta agli attuali componenti, due rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, e due rappresentanti dei lavoratori agricoli, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale su designazione, fatta nei modi stabiliti dal regolamento, delle rispettive principali Associazioni.

Il numero dei componenti il Comitato esecutivo della stessa Cassa nazionale è elevato a nove, dei quali uno dev'essere scelto fra i rappresentanti dei proprietari e

conduttori di aziende agrarie e forestali, e uno fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli facenti parte del Consiglio superiore a norma del comma precedente.

Art. 23. — Il Ministro dell'Economia Nazionale d'accordo con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale per gli infortuni, apporterà alla convenzione del 16 giugno 1911, approvata con la legge del 28 marzo 1912, n. 304, tutte le modificazioni ed aggiunte rese necessarie ed opportune dal presente decreto.

Art. 24. — È stanziata nel bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale con effetto dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, la somma annua di lire 130.000 per l'applicazione del presente decreto.

Come quota di concorso all'indicata spesa, sui contributi di assicurazione di cui all'art. 7, sarà prelevata una somma annuale nella misura non superiore al 2 per cento dei medesimi contributi e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 25. — Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle persone contemplate dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere adottate dagli esercenti ed assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti saranno formulati dal Ministero per l'economia nazionale, raccolte le proposte degli Istituti assicuratori, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, e saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato: potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Art. 26. — Il Ministero dell'Economia Nazionale vigila la osservanza delle misure preventive con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda nella

misura stabilita dai detti regolamenti, che però non potrà essere inferiore a lire 50 nè superiore a lire 2000, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

Art. 27. — Con regolamento da approvare con R. decreto, promosso dal Ministero dell'Economia Nazionale dopo sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, saranno determinati:

a) i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) le modalità e i termini per la denuncia degli infortuni sul lavoro, e la penalità per l'omissione o irregolarità di essa, che non potrà superare le lire 200;

c) le norme per la concessione di provvisionali a titolo di anticipazioni sulle indennità;

d) le norme per la vigilanza esercitata dal Ministero dell'Economia Nazionale e per le eventuali ispezioni da parte degli Istituti assicuratori sulle aziende agricole e forestali soggette all'assicurazione;

e) le competenze spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali e della Commissione centrale di ricorso;

f) tutte le disposizioni riservate al regolamento dagli articoli precedenti e le altre necessarie per l'attuazione del presente decreto;

g) le disposizioni transitorie per l'applicazione del presente decreto.

Il regolamento dovrà essere approvato entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore in un termine non superiore a cinque mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 28. — Il presente decreto sarà presentato per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro
in agricoltura.**

Età della vittima dell'infortunio	S E S S O	
	uomini	donne
Infortuni mortali :		
dai 12 ai 15 anni compiuti. . .	3.000	2.250
» 15 » 23 » . . .	6.000	3.000
» 23 » 55 » . . .	7.500	3.750
» 55 » 65 » . . .	4.500	2.250
Infortuni che producono inabilità permanente assoluta :		
dai 12 ai 15 anni compiuti. . .	5.400	3.600
» 15 » 23 » . . .	7.500	4.500
» 23 » 55 » . . .	9.750	6.000
» 55 » 65 » . . .	6.000	3.000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che dimi- nuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro.		L'indennità è calcolata sulla base di quella sta- bilita per l'inabilità per- manente assoluta ridot- ta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.
Indennità giornaliera		
	uomini	donne
Infortuni che producono inabilità temporanea :		
dai 12 ai 15 anni compiuti. . .	1.50	1.50
» 15 » 65 » . . .	4.—	3.—

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, fino alla concorrenza del 50 per cento; nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione della indennità fra gli aventi diritto a norma dell'art. 11 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

I. - Disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge 11 febbraio 1923.

I. — Fino a quando non sia possibile procedere alla designazione dei rappresentanti delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e delle persone assicurate secondo le norme che saranno stabilite in esecuzione del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1529, per la registrazione delle associazioni professionali, alla nomina dei rappresentanti stessi provvederà il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, occorrendo, le rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto però riguarda le Commissioni arbitrali compartimentali la nomina dei rappresentanti predetti è demandata ai Primi Presidenti delle Corti d'Appello.

II. — È data facoltà al Governo del Re di modificare

il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e della legge 24 marzo 1921, n. 297, in dipendenza del presente decreto e di introdurvi altresì quelle modificazioni che risultino eventualmente necessarie.

III. — Salvo quanto è stabilito nel comma seguente il presente decreto entra in vigore col quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Le disposizioni, di cui all'art. 1, n. II, del presente decreto si applicano ai casi di infortunio che avvengano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni di cui all'art. 19 si applicano con effetto dall'anno 1923 qualunque siano le obbligazioni derivanti dai contratti vigenti.

IV. — Nessuna modificazione verrà apportata ai contributi di assicurazione per l'anno 1923, fermo rimanendo il limite di lire quattro per ettaro stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dalla legge 24 marzo 1921, n. 297.

Per i compartimenti pei quali si verifichi un disavanzo al 31 dicembre 1922, tale disavanzo sarà colmato in un periodo non superiore a cinque anni con quote in aumento ai contributi annuali di assicurazione.

APPENDICE SECONDA

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 (Gazzetta ufficiale, 16 febbraio 1924). Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi.

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479, e 8 marzo 1923, n. 616;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1. — È obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di

65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri come:

1° Operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati in genere delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compresa la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri, intendendosi per tali quelli che eseguono lavoro salariato per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore nè sottoposti alla sua vigilanza diretta;

2° Domestici e persone che prestino stabilmente l'opera loro nei servizi familiari.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto; essi però non sono ammessi a godere della quota d'integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese d'origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Art. 2. — L'obbligo dell'assicurazione, secondo il presente decreto, non si applica:

1° Agli impiegati ed assimilati, secondo il contratto d'impiego privato, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800;

2° Alle persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa invalidi della marina mercantile;

3° Agli agenti ed impiegati dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Nel regolamento sarà stabilito in quali casi, entro quali limiti e con quali condizioni il presente decreto si applichi

ai dipendenti da istituti pubblici o da aziende private pei quali, alla data del 1° luglio 1920, era assicurato un trattamento di pensione nei casi d'invalidità o di vecchiaia; e saranno anche stabilite le modalità per coordinare il presente decreto con le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana.

Nel regolamento saranno anche stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni a favore della gente di mare che, oltre alla navigazione mercantile, possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del presente decreto.

Art. 3. — L'assicurazione ha per iscopo principale l'assegnazione di pensione nel caso di invalidità al lavoro e nel caso di vecchiaia. Essa ha inoltre per iscopo:

1° La concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte degli assicurati;

2° La prevenzione e la cura della invalidità.

TITOLO II.

Contributi.

Art. 4. — Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura:

Per coloro la cui retribuzione giornaliera:

	Contributo quindicinale a carico dell'assicu- rato	a carico del datore di lavoro
è fino a L. 2.	0.50	0.50
oltre L. 2 fino a 4.	1 —	1 —
oltre L. 4 fino a 6.	1.50	1.50
oltre L. 6 fino a 8.	2 —	2 —
oltre L. 8 fino a 10	2.50	2.50
oltre L. 10.	3 —	3 —

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo e saranno altresì stabilite speciali disposizioni per i lavoratori della terra e per i lavoratori a domicilio, per quanto riguarda la retribuzione e la misura del contributo quindicinale.

Il regolamento stabilirà anche chi debba intendersi per datore di lavoro.

Per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi, da stabilirsi con le norme che saranno indicate col regolamento.

Art. 5. — I contributi sono riscossi per mezzo di marche quindicinali, da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o con qualsiasi altro mezzo che sia ritenuto adatto.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo a cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta sono puniti con ammenda estensibile a L. 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitiva-

mente il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato dell'istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale.

La decisione dell'istituto di previdenza sociale è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi, quando questo non possa esser fatto a quindicine.

Art. 6. — È computato utile agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ancorchè non sia versato alcun contributo:

1° Il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio;

2° I periodi di malattie purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi.

Per i detti periodi di tempo si considererà come versato a favore degli assicurati il contributo quindicinale stabilito per la classe più bassa di retribuzioni indicate nell'art. 4.

TITOLO III.

Prestazioni.

Art. 7. — Il diritto alla pensione è riconosciuto:

1° All'età di 65 anni compiuti, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali;

2° A qualunque età, quando sia riconosciuta la inabilità permanente al lavoro e purchè siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali.

Si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località.

Qualora per un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni del pensionato non si verifichi l'indicata condizione per il diritto alla pensione di invalidità, questo può essere sospeso.

Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro e se si tratti di persone soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite dal regolamento non superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Il regolamento stabilirà con quali norme potrà essere sospeso il diritto alla pensione o ridotta la misura di questa, nel caso di invalidità procurata con dolo dell'assicurato e negli altri casi che saranno determinati dal regolamento stesso.

Art. 8. — La pensione è costituita da due parti:

1^o Una parte corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro;

2^o Una parte corrispondente al concorso dello Stato.

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro è stabilita in ragione del 66 per cento sull'importo complessivo dei primi 120 contributi quindicinali; del 50 per cento sull'importo dei successivi 120 contributi quindicinali; del 25 per cento sui contributi rimanenti.

La parte di pensione annua a carico dello Stato è stabilita nella misura di 100 lire.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni.

Art. 9. — Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidata la pensione è corrisposto un assegno mensile di L. 50 per sei mesi, a decorrere dalla morte, al coniuge superstite, purchè non separato per propria colpa e purchè, inoltre, ove superstite sia il marito, questo sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età inferiore ai 15 anni.

L'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età inferiore ai 15 anni, per deliberazione del competente istituto di previdenza sociale, semprechè concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite. Contro le decisioni dell'istituto è ammesso ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel regolamento.

Metà dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni è a carico dello Stato, sui fondi di cui al successivo art. 33.

Art. 10. — Nei casi in cui vi sia la possibilità di attenuare oppure di eliminare la invalidità già accertata, mediante una cura opportuna o con il ricovero in un ospedale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può adottare tali rimedi, purchè il pensionato vi consenta. Così pure se consti che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido, la Cassa nazionale può sottoporre l'assicurato a tali mezzi preventivi di cura, purchè esso vi consenta.

Le spese del trattamento sanitario e della ospedalizzazione nei casi precedentemente considerati, sono a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, indipendentemente dalle altre prestazioni considerate in questo decreto.

Art. 11. — Le pensioni costituite in forza del presente decreto non possono essere cedute, nè sequestrate, se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative.

Art. 12. — Gli assicurati che hanno compiuto il 60^o anno di età e raggiunto almeno 240 contributi quindicinali possono ottenere, ancorchè non siano riconosciuti inabili al lavoro, la liquidazione anticipata della propria pensione.

In tal caso alla misura normale della pensione risultante dall'art. 8 si applica la seguente riduzione:

- del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni;
- del 32 per cento se l'assicurato ha compiuto 61 anni;
- del 26 per cento se l'assicurato ha compiuto 62 anni;
- del 19 per cento se l'assicurato ha compiuto 63 anni;
- del 10 per cento se l'assicurato ha compiuto 64 anni.

Tale riduzione si applica anche alla parte di pensione a carico dello Stato.

Per i periodi di lavoro successivi al compimento del 60^o anno di età e fino al compimento del 65^o anno sussiste, anche per gli assicurati che si siano valse della facoltà prevista nel presente articolo e per i rispettivi datori di lavoro, l'obbligo del contributo in conformità del presente decreto. Tale contributo darà luogo ad una successiva liquidazione a 65 anni con le norme dell'assicurazione facoltativa.

TITOLO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 13. — Organo dell'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia è la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, già Cassa di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la quale esercita localmente le proprie funzioni a mezzo di *Istituti di previdenza sociale*.

Art. 14. — La Cassa nazionale per le assicurazioni

sociali è regolata dal presente decreto e dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, in quanto non sia modificata dal presente decreto.

L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è disciplinato dallo statuto organico, approvato con R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, e modificato con R. decreto 31 luglio 1921, n. 1115.

Il detto statuto potrà essere successivamente modificato con Regio decreto su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, ed è composto dai seguenti membri:

1° Otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori, designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni, con le norme stabilite dal regolamento;

2° Quattro membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

3° Il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e il direttore generale della Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro;

4° Un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del presidente della Cassa che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra indicate. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno due vice-presidenti di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

Con Regio decreto saranno coordinate, con le presenti, le disposizioni contenute in altre leggi o regolamenti circa l'amministrazione delle gestioni annesse alla Cassa.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla conferma o alla rinnovazione dell'attuale Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 16. — I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le norme stabilite dallo statuto.

La misura ed il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione sono fissate con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Ai consiglieri di cui al n. 4 dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 17. — Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali:

1^o Promuovere le eventuali modificazioni allo statuto organico della Cassa;

2^o Compilare le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi;

3^o Promuovere la costituzione degli istituti di previdenza sociale e sorvegliare sul loro funzionamento;

4^o Deliberare sull'impiego dei fondi;

5^o Deliberare sui bilanci;

6^o Stabilire le norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni;

7^o Esercitare tutte le altre funzioni ad esso deman- date dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto.

Lo statuto e le tariffe per le rendite vitalizie sono approvate con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 18. — Nel seno del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito

un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice-presidenti, i due consiglieri di cui al n. 4 dell'art. 15, quattro consiglieri eletti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori del lavoro e due fra i rappresentanti degli assicurati ed il direttore generale.

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e le norme per il suo funzionamento sono determinate dallo statuto.

Art. 19. — Le funzioni di sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati, designati dalle rispettive principali organizzazioni.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un sindaco supplente.

Il decreto Reale di cui all'art. 16 stabilisce pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 20. — Gli istituti di previdenza sociale sono costituiti, di regola, in ogni Provincia.

Possono però, essere riunite più Provincie nella circoscrizione di un unico istituto di previdenza sociale, come pure possono essere costituiti in una Provincia due o più Istituti di previdenza sociale.

Essi sono alla diretta dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e debbono:

1° Sorvegliare e curare tutto quanto si attiene all'applicazione del presente decreto nella propria circoscrizione;

2° Suggestire per la riscossione dei contributi, qualora sia opportuno derogare al sistema delle marche, norme adatte alle speciali contingenze della circoscrizione e curare la riscossione stessa;

3^o Mettersi in rapporto con le società di mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza e con le organizzazioni operaie e industriali della propria circoscrizione, per la prevenzione e la cura della invalidità;

4^o Raccogliere e istruire le domande di pensione e compiere gli accertamenti e le revisioni delle invalidità, seguendo le direttive che saranno date dalla Cassa nazionale;

5^o Promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la previdenza libera;

6^o Esprimere il proprio parere circa la misura del contributo in relazione a quella della retribuzione e circa l'adozione di tabelle di salari medi;

7^o Esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso ciascun istituto funzionerà un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati. Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato sono fissate dal regolamento.

Art. 21. — Gli impiegati degli istituti di previdenza sociale fanno parte del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; essi sono nominati e possono essere revocati e traslocati dal Comitato esecutivo della Cassa secondo il proprio regolamento interno.

Art. 22. — I fondi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati, con le norme e nei limiti fissati dal regolamento, nei modi stabiliti dall'art. 12 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed in quegli altri che potranno essere stabiliti con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 23. — La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e gli istituti di previdenza sociale godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 mag-

gio 1907, n. 376, e da altre leggi alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 24. — La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento, di fare eseguire ispezioni da propri incaricati per accertare l'osservanza del presente decreto e del regolamento.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 25. — Per la risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto è istituita, presso la sede di ciascun istituto di previdenza sociale, una Commissione arbitrale di prima istanza, così composta:

a) un giudice di tribunale, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro, uno industriale e l'altro agricolo e due rappresentanti degli assicurati, uno industriale e l'altro agricolo, designati dal Prefetto, sentite le rispettive organizzazioni locali;

c) due sanitari, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità.

Per ciascun componente la Commissione sarà nominato un supplente.

Tanto i commissari effettivi quanto i supplenti sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, con le norme e per la durata di tempo stabilite dal regolamento.

Chi, nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute, è punito con un'ammenda dalle 25 alle 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del Presidente del

Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre sedute, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza è ammesso il ricorso, nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione arbitrale centrale di cui all'articolo seguente.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Art. 26. — È istituita in Roma, presso il Ministero dell'Economia Nazionale, una Commissione arbitrale centrale, per decidere sui ricorsi presentati ai termini del penultimo comma dell'art. 25.

La Commissione è composta :

1° Di un consigliere di Cassazione, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede ;

2° Di due persone esperte in materia giuridica ;

3° Di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale ; essi interverranno solo quando la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità ;

4° Di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti degli assicurati.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'Economia Nazionale, designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica nel periodo di tempo stabilito dal regolamento.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito: qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, la Commissione può delegare ad eseguirli propri componenti.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun ricorso.

Art. 27. — Davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e davanti la Commissione centrale non sono ammessi periti di parte; il patrocinio degli assicurati può essere affidato solamente agli istituti di patronato e di assistenza, approvati dal Ministero dell'Economia Nazionale, con le norme e con le condizioni stabilite dal regolamento.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti d'istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni stabilite dal regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti stabiliti dal regolamento.

Art. 28. — Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Assicurazione facoltativa.

Art. 29. — I cittadini italiani che appartengono a una delle categorie indicate nell'art. 1 possono aumentare con versamenti volontari la propria pensione.

Possono anche costituirsi una pensione con versamenti volontari:

1° I lavoratori indipendenti, compresi i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato una imposta diretta non superiore a L. 500;

2° Le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno altri redditi di alcuna specie per i quali paghino allo Stato, alla Provincia o al Comune imposte o tasse per un importo annuo complessivo superiore a L. 60;

3° Coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio.

Coloro che alla data del 1° luglio 1920, erano già iscritti alla Cassa nazionale di previdenza hanno facoltà di fare versamenti a norma del presente articolo anche se non abbiano i requisiti indicati nell'articolo stesso.

Nel caso di assicurazioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, agricole o da amministrazioni pubbliche, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali potrà accettare la iscrizione di tutti i soci delle società e di tutti i dipendenti dell'azienda.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare la legge 17 luglio 1910, n. 521, col presente decreto.

Art. 30. — Lo Stato incoraggia e premia mediante quote di concorso i versamenti volontari fatti dai cittadini italiani i quali si valgano della facoltà consentita dall'articolo precedente e che appartengano ad una delle categorie considerate nell'art. 1 del presente decreto e ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Le donne che dopo il matrimonio cessano di appartenere ad una delle categorie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione, prima di aver versato 240 contributi quindicinali, ma dopo averne versati almeno 24, hanno diritto, quando siano riconosciute inabili, ed in ogni caso, al compimento del 55° anno di età, di liquidare la pensione corrispondente ai contributi versati. La pensione si determina con le norme dell'assicurazione facoltativa.

In tutti gli altri casi in cui una persona obbligatoriamente assicurata perda tale qualità prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o vecchiaia, purchè effettui versamenti facoltativi ai termini del presente decreto e nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono computati utili agli effetti dei precedenti due commi anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente alla data del 1° luglio 1920.

Art. 31. — Le quote di concorso per le iscrizioni ed i versamenti volontari sono assegnate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali al momento della liquidazione di ciascun conto individuale, sulla annualità che le è corrisposta dallo Stato e sotto forma di rendita vitalizia complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della rendita vitalizia complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale

alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della rendita vitalizia costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti pei quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376; in ogni caso però la rendita annua vitalizia complementare non può superare le 100 lire.

Art. 32. — Le iscrizioni e i versamenti volontari di cui all'articolo 30 sono regolati dalle disposizioni della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative ai contributi arretrati e per quanto concerne le assegnazioni delle quote di concorso che restano abrogate e sostituite con quelle dell'articolo precedente, ferma rimanendo l'integrazione per le pensioni di invalidità di cui all'art. 21 della legge predetta.

Però è data facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di sottoporre all'approvazione del Ministro per l'Economia Nazionale norme per l'assegnazione di quote speciali di concorso, in misura superiore a quella stabilita con l'art. 31, a favore di coloro che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza almeno da un anno prima della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e non abbiano i requisiti per essere assicurati obbligatoriamente secondo il presente decreto.

La pensione corrispondente ai versamenti volontari ed alle relative quote di concorso può essere liquidata indipendentemente da quella corrispondente all'assicurazione obbligatoria.

TITOLO VII.

Concorso dello Stato.

Art. 33. — A favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è assegnata sul bilancio dello Stato una annualità, che per i primi sei anni, a decorrere dal

1° luglio 1924, è fissata nella misura costante di 50 milioni di lire e che viene corrisposta in rate semestrali eguali posticipate.

Con tale annualità la Cassa provvede al pagamento delle quote parti di pensione a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria, agli assegni alle vedove e agli orfani di cui all'articolo 9 ed alle assegnazioni delle quote di concorso per i versamenti volontari, accantonando la parte residuale. Alla fine di ogni quinquennio la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali deve presentare una relazione sulle assegnazioni ed i pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri futuri.

La Cassa deve anche raccogliere le notizie statistiche che possono servire per il controllo e la revisione delle basi tecniche del presente decreto, in relazione alle quali dopo un decennio dal 1° luglio 1920, potranno essere modificate le misure dei contributi o i coefficienti per le liquidazioni delle pensioni.

Decorsi i sei anni, di cui al primo comma del presente articolo, sarà nuovamente stabilita l'annualità a carico dello Stato, in misura costante per periodi decennali.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per quanto riguarda le assegnazioni alla Cassa di cui alle lettere a), b) e c) del citato articolo, e quelle dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 4 aprile 1912, n. 305. Le somme ivi indicate saranno acquisite al Tesoro dello Stato.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 34. — Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 60 e 65 anni, saranno ammesse alla liquidazione della

pensione di vecchiaia soltanto dopo compiuti almeno cinque anni dalla data predetta e purchè possano far valere almeno 120 contributi quindicinali.

Le persone che alla stessa data avevano età superiore a 55, ma non superiore ai 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione dopo compiuto il 65° anno di età, quantunque non abbiano 240 contributi quindicinali, purchè ne abbiano almeno 120 e possano dimostrare di aver lavorato in complesso, dopo il 55° anno di età, per almeno 240 quindicine.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni nei quali dopo il 55° anno di età sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

I datori di lavoro sono obbligati a pagare il contributo di assicurazione di cui all'articolo 4 anche per gli assicurati alle loro dipendenze che abbiano superato i 65 anni di età, in quanto tale pagamento sia necessario per gli effetti di cui nel presente articolo.

Le persone assicurate obbligatoriamente che nel primo quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1920, diventano assolutamente invalide al lavoro, sono ammesse a liquidare la pensione quantunque non abbiano versato 120 contributi quindicinali, purchè ne abbiano versati almeno 24 e possano dimostrare di aver lavorato abitualmente negli ultimi cinque anni antecedenti alla data suddetta.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni nei quali nel quinquennio antecedente alla data stessa sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

Art. 35. — Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già iscritte alla Cassa nazionale di previdenza conservano tutti i diritti derivanti dalla propria iscrizione in relazione ai versamenti effettuati fino a quel

giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Per coloro che alla stessa data si trovavano nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, è attribuita per una volta tanto una quota straordinaria di concorso con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 36. — Per le persone già assicurate ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 ; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il periodo di cinque anni, di cui al 1° comma dell'articolo 34, decorre dall'inizio della rispettiva assicurazione.

I contributi quindicinali versati in base ai predetti decreti sono computati per cinque sesti del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 37. — È computato utile agli effetti del presente decreto il periodo di servizio militare effettivo prestato a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920, fermo rimanendo per gli assicurati, i quali possono far valere detto servizio, il disposto dell'articolo 6 per il servizio prestato posteriormente ; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, si considera versato a favore degli assicurati il contributo complessivo quindicinale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Agli effetti della determinazione della misura della pensione secondo le percentuali dell'articolo 8, i contributi, di cui nel presente articolo, si considerano come versati dopo l'ultimo contributo effettivamente versato dall'assicurato.

Il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione a carico dello Stato di una quota di pensione determinata nel modo suindicato, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui al numero 1 dell'art. 29, effettuino versamenti volontari secondo le disposizioni del titolo VI e nella misura e con modalità stabilite nel regolamento.

Le quote di pensione corrispondenti ai contributi di cui nel presente articolo, sono a carico dello Stato e saranno rimborsate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sull'annualità di cui all'art. 33.

Art. 38. — Per gli impiegati e per i salariati delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi, o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli Enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alla Cassa medesima, il contributo quindicinale, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, è detratto dal contributo cui gli Enti sono assoggettati a norma dell'art. 12 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 868.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 39. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'Economia Nazionale nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento.

È data facoltà al Governo del Re di emanare regolamenti speciali per disciplinare le materie demandate

dal presente decreto al regolamento ed in genere per l'applicazione del decreto medesimo.

Art. 40. — Le imprese di assicurazioni, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel Regno, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale.

Fra le imprese di assicurazione sono comprese per gli effetti del presente decreto:

1° L'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2° La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro:

3° I Sindacati, volontari ed obbligatori, e le Casse consorziali e private di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Sono escluse dagli obblighi del presente articolo:

1° Le associazioni mutue e cooperative di assicurazione operanti in base alla legge 7 luglio 1907, n. 506;

2° Le associazioni mutue e cooperative di assicurazioni aventi azione limitata al Comune di sede e quelle aventi un incasso annuo di premi non superiore a L. 20.000.

Il contributo indicato nel presente articolo non è dovuto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, in esecuzione del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Con Regio decreto promosso dal Ministero per l'Economia Nazionale sono stabilite le norme e modalità per il versamento del contributo e le penalità per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo e del decreto predetto.

Art. 41. — Le persone, comprese quelle designate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, incaricate

di eseguire le ispezioni per accertare la osservanza del presente decreto e del regolamento, hanno tutte le facoltà concesse dalle leggi e regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per gli infortuni sul lavoro. Esse devono pure, nell'eseguire le ispezioni, osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti predetti.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori ed in genere i preposti ai lavori i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini degli ispettori e di fornire i dati e documenti richiesti, sono passibili di ammende estensibili a L. 500, senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 42. — Chiunque contraffà le marche emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione, ovvero cancella o fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette comunque in circolazione ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II, del Codice penale.

A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo o francobolli.

Art. 43. — Il regolamento stabilirà le penalità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto.

Le pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento per l'esecuzione di esso, sono versati a beneficio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 44. — Nel bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale sarà stanziata la somma necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Art. 45 — Il presente decreto si applica anche ai cittadini italiani residenti nelle Colonie che si trovino nelle condizioni previste per l'obbligo dell'assicurazione.

L'assicurazione dei cittadini italiani predetti sarà fatta presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, secondo le disposizioni del presente decreto, in quanto siano applicabili, con le modalità da stabilirsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le Colonie, di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale; con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere applicate con Regio decreto promosso dal Ministro per le Colonie, di concerto con i Ministri per l'Economia Nazionale e per le Finanze, a particolari categorie di indigeni, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite caso per caso.

Art. 46. — Le persone assicurate obbligatoriamente, a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 per le quali non ricorra più l'obbligo dell'assicurazione, per effetto del presente decreto, possono conservare la qualità di assicurato obbligatorio, purchè ne facciano dichiarazione al competente istituto di previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1924 ed effettuino regolarmente, a tutto proprio carico, il versamento dei contributi.

Qualora non sia fatta la dichiarazione di cui al comma precedente, i contributi già versati, ai termini del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, saranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 47. — Il Governo del Re, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, provvederà ad emanare il regolamento per l'esecuzione di esso.

Art. 48. - Sono abolite le disposizioni dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479, e 8 marzo 1923, n. 616.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

APPENDICE TERZA

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 (Gazzetta ufficiale, 9 febbraio 1924). Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

CAPO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1. — L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri, escluse le categorie previste nell'articolo seguente.

Art. 2. — L'obbligo dell'assicurazione secondo il presente decreto non si applica:

1° Ai lavoratori agricoli, salvo le disposizioni contenute nell'ultimo comma;

2° Agli impiegati ed assimilati la cui retribuzione ragguagliata a mese superi le L. 800 ed a quelli addetti ad aziende pubbliche o private le quali assicurino la stabilità dell'impiego;

3° A coloro che lavorano a domicilio anche se per conto di altri;

4° Ai domestici, ai portieri ed in genere alle persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi famigliari;

5° Al personale artistico, teatrale e cinematografico;

6° A coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti;

7° A coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;

8° Agli operai, agenti ed impiegati stabili dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e soggette alla legge per l'equo trattamento;

9° A coloro che solo occasionalmente prestano la opera loro alla dipendenza altrui;

10° A coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiori ai sei mesi.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale possono essere esonerate dall'obbligo dell'assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali categorie di persone che non si prestino al controllo della disoccupazione.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento potranno essere dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale, particolari categorie di lavoratori agricoli: l'obbligo potrà essere limitato a determinate località.

Art. 3. — L'assicurazione ha per iscopo l'assegnazione di sussidi nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Non dà diritto al sussidio secondo il presente decreto la disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o di sosta per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione.

Con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale saranno stabilite e, successivamente, semprechè occorra, modificate, le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale a normali periodi di sospensione.

La disoccupazione derivante da conflitti fra lavoratori e datori di lavoro non dà diritto al sussidio finché dura, a causa del conflitto stesso, l'inattività totale o parziale dell'azienda.

La disoccupazione derivante da licenziamento volontario o dipendente da colpa dell'assicurato non dà diritto al sussidio per un periodo di trenta giorni dalla data del licenziamento, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'articolo 6.

CAPO II.

Contributi.

Art. 4. — Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura, per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale
1 ^a Fino a L. 4	L. 0.70
2 ^a Oltre L. 4 fino a L. 8	» 1.40
3 ^a Oltre L. 8	» 2.10

Il versamento dei contributi potrà essere effettuato anche a periodi diversi dalla quindicina: il regolamento stabilirà la relativa misura di contributi e le norme per determinare il numero di questi contributi equivalente al contributo quindicinale.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo ed agli effetti dell'art. 2, numero 2.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi o convenzionali.

Scaduto il primo quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto la misura dei contributi di cui nel presente articolo potrà essere modificata con Regio decreto promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale per tutte o per talune circoscrizioni, e potranno essere stabiliti anche distinti contributi per categorie di industrie.

Art. 5. — I contributi potranno essere riscossi per mezzo di marche da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o in quegli altri modi che saranno stabiliti dagli statuti delle singole casse di assicurazione contro la disoccupazione.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede: qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'articolo 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti da contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed oblitterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi.

Per gli assicurati che siano soggetti anche all'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, i contributi per le due assicurazioni di regola saranno riscossi cumulativamente.

CAPO III.

Sussidi di disoccupazione.

Art. 6. — Le persone assicurate secondo il presente decreto hanno diritto in caso di disoccupazione involontaria ad un sussidio giornaliero ragguagliato alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura sotto indicata:

Classe di contributo	Sussidio giornaliero
1 ^a	L. 1.25
2 ^a	» 2.50
3 ^a	» 3.75

Il sussidio di disoccupazione viene corrisposto a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro.

Qualora all'assicurato sia pagata una indennità di licenziamento il sussidio sarà corrisposto dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di licenziamento ragguagliata a giornate.

I sussidi di disoccupazione non possono essere nè ceduti nè sequestrati.

Art. 7. — Il disoccupato non ha diritto al sussidio se nel biennio precedente non sono stati versati per suo conto almeno 24 contributi quindicinali.

Il sussidio viene corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente furono versati almeno

24 contributi quindicinali e fino ad un massimo di 120 giorni se ne furono versati almeno 36. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate sussidiabili a favore di uno stesso assicurato nel corso di un anno per diversi periodi di disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo di 90 giornate potrà entro l'anno essere riammesso al godimento del sussidio sino al raggiungimento del massimo di 120 giornate qualora, tenuto conto di versamenti già eseguiti, risultino versati per suo conto almeno 36 contributi quindicinali nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo massimo di 120 giorni non potrà esservi riammesso se non dopo che siano stati versati per suo conto almeno 12 nuovi contributi quindicinali e semprechè si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

Agli effetti delle precedenti disposizioni per biennio si intende il periodo di 48 quindicine anteriori a quella nella quale l'assicurato è entrato in stato di disoccupazione e per anno il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nella determinazione delle quindicine di contributo necessarie agli effetti del diritto al sussidio e della durata di questo è computato utile il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, benchè per esso non sia versato alcun contributo, per coloro che, trovandosi assicurati prima del servizio stesso, provino che furono versati per loro conto almeno 12 contributi quindicinali durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Art. 8. — Per conseguire il diritto al sussidio di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda all'organo assicuratore, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, entro il giorno successivo all'ultimo di occupazione.

Fermo restando quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 6 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, il sussidio sarà corrisposto a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

Il regolamento stabilirà altresì le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto al sussidio e per la sospensione del diritto medesimo.

Col regolamento sarà disciplinata l'erogazione dei sussidi di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino normalmente lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e saranno altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possono essere considerati come disoccupazione continuata.

Art. 9. — Potranno essere istituiti dagli organi dell'assicurazione corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati: e potrà essere altresì subordinato il pagamento dei sussidi alla frequenza di tali corsi secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

CAPO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 10. — Sono organi dell'assicurazione la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione da essa dipendenti.

Art. 11. — Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito il « Fondo nazionale per la disoccupazione »; tale fondo costituisce una gestione autonoma della Cassa, amministrata, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento, dal Consiglio di am-

ministrazione della Cassa nazionale medesima e da un Comitato speciale composto come segue:

1° Il presidente della Cassa nazionale;

2° I due vice-presidenti della Cassa medesima;

3° Un rappresentante dei datori di lavoro ed uno degli assicurati, ambedue eletti dal Consiglio di amministrazione della Cassa nel proprio seno;

4° Un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'Economia Nazionale, delle Finanze, dei Lavori Pubblici.

La Cassa nazionale è preposta al funzionamento delle Casse provinciali o interprovinciali per la disoccupazione, ne dirige e ne coordina l'azione e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. Essa esercita in genere tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dal presente decreto e dal regolamento.

L'impiego dei fondi disponibili delle Casse provinciali e interprovinciali è demandato al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale e può essere fatto cumulativamente, su proposta del Comitato speciale.

Art. 12. — Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 13. — Il fondo nazionale della disoccupazione è costituito:

1° Da una quota dei contributi di cui all'art. 4 del presente decreto nella misura che sarà stabilita secondo le norme del regolamento;

2° Da una metà dei proventi delle pene pecuniarie previste dal presente decreto e dal regolamento.

Il fondo nazionale ha per iscopo di sovvenire le Casse provinciali ed interprovinciali le quali non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione.

Fermo restando quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 6 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, il sussidio sarà corrisposto a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

Il regolamento stabilirà altresì le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto al sussidio e per la sospensione del diritto medesimo.

Col regolamento sarà disciplinata l'erogazione dei sussidi di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino normalmente lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e saranno altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possono essere considerati come disoccupazione continuata.

Art. 9. — Potranno essere istituiti dagli organi dell'assicurazione corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati; e potrà essere altresì subordinato il pagamento dei sussidi alla frequenza di tali corsi secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

CAPO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 10. — Sono organi dell'assicurazione la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione da essa dipendenti.

Art. 11. — Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito il « Fondo nazionale per la disoccupazione »; tale fondo costituisce una gestione autonoma della Cassa, amministrata, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento, dal Consiglio di am-

ministrazione della Cassa nazionale medesima e da un Comitato speciale composto come segue:

1° Il presidente della Cassa nazionale;

2° I due vice-presidenti della Cassa medesima;

3° Un rappresentante dei datori di lavoro ed uno degli assicurati, ambedue eletti dal Consiglio di amministrazione della Cassa nel proprio seno;

4° Un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'Economia Nazionale, delle Finanze, dei Lavori Pubblici.

La Cassa nazionale è preposta al funzionamento delle Casse provinciali o interprovinciali per la disoccupazione, ne dirige e ne coordina l'azione e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. Essa esercita in genere tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dal presente decreto e dal regolamento.

L'impiego dei fondi disponibili delle Casse provinciali e interprovinciali è demandato al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale e può essere fatto cumulativamente, su proposta del Comitato speciale.

Art. 12. — Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 13. — Il fondo nazionale della disoccupazione è costituito:

1° Da una quota dei contributi di cui all'art. 4 del presente decreto nella misura che sarà stabilita secondo le norme del regolamento;

2° Da una metà dei proventi delle pene pecuniarie previste dal presente decreto e dal regolamento.

Il fondo nazionale ha per iscopo di sovvenire le Casse provinciali ed interprovinciali le quali non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione.

Le anticipazioni e le sovvenzioni sul fondo nazionale saranno corrisposte alle Casse suddette secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Qualora i disavanzi di una Cassa assumano carattere di stabilità dovuto a peculiari condizioni di luogo, potrà essere disposto per quel luogo, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale e dopo 3 anni di disavanzo in un quinquennio, un congruo aumento dei contributi di assicurazione, per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati.

Art. 14. — Presso ciascun istituto di previdenza sociale istituito ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, è costituita una cassa provinciale o interprovinciale per la disoccupazione, amministrata secondo le norme dello statuto che sarà approvato con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Le norme per la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso le Casse provinciali od interprovinciali possono essere costituite sezioni professionali.

Gli impiegati delle Casse suddette fanno parte, a tutti gli effetti, del personale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; però le spese relative sono a carico delle singole Casse. Può essere disposta dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ove particolari circostanze lo esigano ed in casi assolutamente eccezionali, la nomina di distinti direttori per il ramo invalidità e vecchiaia e per il ramo disoccupazione.

Le Casse provinciali o interprovinciali concorreranno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, alle spese per gli im-

piegati degli istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni per i predetti rami di assicurazione o che comunque prestino la loro opera a tutti e due i detti rami di assicurazione, ed in genere concorreranno alle spese comuni per il funzionamento degli istituti di previdenza.

Art. 15. — Contro le decisioni degli organi locali dell'assicurazione concernenti la misura dei contributi e il diritto ai sussidi e la liquidazione ed attribuzione di essi, possono gli interessati ricorrere in via amministrativa, in prima istanza al Comitato del competente istituto di previdenza sociale ed in seconda istanza al Comitato speciale di cui nell'art. 11. Avverso la deliberazione del detto Comitato è ammesso il ricorso al Ministero dell'Economia Nazionale, la cui decisione è definitiva.

CAPO V.

Anticipazioni per lavori contro la disoccupazione.

Art. 16. — Allo scopo di combattere, attenuare e prevenire la disoccupazione, la Cassa nazionale può concedere anticipazioni sulle disponibilità dei fondi per l'assicurazione contro la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per l'Economia Nazionale d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni dovrà essere eseguito nel termine massimo di due anni dalla corresponsione della somma.

CAPO VI.

Disposizioni generali e penali e disposizioni transitorie.

Art. 17. — La vigilanza per la esecuzione del presente decreto è demandata al Ministero dell'Economia Nazionale, il quale pubblicherà ogni triennio una relazione sull'applicazione del presente decreto.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sottoporrà all'approvazione governativa le modificazioni allo statuto della Cassa rese necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18. — I registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico e tutti i documenti o atti in genere che possono occorrere tanto agli organi dell'assicurazione quanto ai privati per la esecuzione del presente decreto sono esenti da tasse di bollo e registro, di concessione governativa, sulle assicurazioni, o da qualsiasi altra tassa. Sono estese alle Casse provinciali od interprovinciali le disposizioni a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza sul gratuito patrocinio.

Gli avanzi di esercizio realizzati dagli organi dell'assicurazione sono esenti da imposte.

Art. 19. — Chiunque contraffà le marche di assicurazione emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione ovvero cancella e fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette in circolazione, ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II del Codice penale. A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo e francobolli.

Chiunque contraffà, od altera le tessere speciali per l'assicurazione o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione è punito con la multa da L. 500 a L. 2000.

Art. 20. — In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi relativi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o

delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a L. 100, estensibile a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo o del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato del competente istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale. La decisione del Comitato è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Art. 21. — Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle fissate dall'art. 4 del presente decreto, è punito con ammenda estensibile a L. 500, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori e in genere coloro che sono preposti ai lavori, i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto sono passibili di ammenda estensibile a L. 500 senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 22. — Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con altri modi dolosi il sussidio di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al decuplo del sussidio o delle parti di sussidio indebitamente percepite, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Indipendentemente da tali pene, il responsabile viene escluso dal sussidio di disoccupazione per la durata di

un anno, su deliberazione del Comitato del competente istituto di previdenza sociale.

Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazione di dati o con altri modi dolosi tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.

Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale, è applicata al datore di lavoro ed a chiunque con dati dolosi renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

Agli effetti penali del presente articolo e del precedente art. 19 gli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono ritenuti pubblici ufficiali.

Art. 23. — Il regolamento potrà stabilire altre pene e sanzioni per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto. Le pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

Art. 24. — Agli scopritori delle contravvenzioni compete, sul prodotto netto di esse, una percentuale nella misura, non eccedente il 10 per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale; nel decreto stesso saranno indicate le persone cui non compete la percentuale.

Art. 25. — I proventi netti delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono devoluti per metà alle competenti Casse di assicurazione contro la disoccupazione e per metà al fondo nazionale per la disoccupazione, a termini dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 26. — Il versamento dei contributi effettuato in esecuzione del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214,

per conto di persone che in forza del presente decreto non siano più soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, è valido limitatamente agli effetti dei diritti già acquisiti dalle persone stesse in dipendenza delle disposizioni del citato decreto-legge.

Art. 27. — Il presente decreto entra in vigore col 1^o gennaio 1924, salvo quanto è disposto nell'art. 29.

Con effetto dalla data predetta i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e la gestione del fondo nazionale per la disoccupazione istituito col decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, si intendono trasferiti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali la quale provvederà al riordinamento dei servizi stessi secondo le norme del presente decreto. Con effetto dalla stessa data le Casse miste obbligatorie di assicurazione contro la disoccupazione istituite secondo il precitato decreto-legge si trasformano in Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione presso gli istituti di previdenza sociale secondo le disposizioni del presente decreto: potranno due o più Casse miste essere fuse in un'unica Cassa interprovinciale.

Le disponibilità del fondo nazionale e delle Casse miste obbligatorie, nonché, limitatamente alla parte attinente all'assicurazione obbligatoria, le disponibilità delle Casse professionali che al 1^o gennaio 1924 gestiscono l'assicurazione medesima, sono trasferite ed assegnate alla Cassa nazionale ed agli istituti di previdenza sociale.

Art. 28. — I funzionari e gli altri impiegati che alla data del presente decreto prestano servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione e presso gli uffici dipendenti passano temporaneamente alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Una Commissione costituita dal Ministro per l'Economia Nazionale d'accordo col Presidente della Cassa na-

zionale stabilirà, entro un termine non superiore a due mesi, quali fra i funzionari e gli impiegati suddetti debbono essere assunti in servizio presso la Cassa nazionale e presso gli organi dipendenti e le condizioni per la loro assunzione, con facoltà di derogare, ove se ne ravvisi la necessità, alle disposizioni vigenti per il personale della Cassa nazionale.

Ai suddetti funzionari appartenenti ad Amministrazioni statali, i quali siano assunti in servizio presso la Cassa nazionale, saranno riconosciuti validi e computati agli effetti del trattamento di quiescenza gli anni di servizio da ciascuno prestati presso l'Amministrazione di provenienza.

Per l'esecuzione dei servizi demandati al Ministero dell'Economia Nazionale in applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'Economia Nazionale di assumere non oltre quattro funzionari di carriera amministrativa e non oltre due funzionari di carriera d'ordine nei posti che siano o si rendano vacanti nell'ultimo grado entro il 30 giugno 1924, scegliendoli fra gli impiegati in servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, i quali siano muniti dei requisiti prescritti.

Art. 29. — Il presente decreto abroga il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e le successive modificazioni di esso: tuttavia le disposizioni vigenti per l'assicurazione contro la disoccupazione avranno effetto fin quando non saranno entrate in applicazione le disposizioni del presente decreto.

Alla esecuzione del presente decreto sarà provveduto con regolamento da approvare con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare disposizioni per la trasformazione, in dipendenza del presente decreto, dei servizi demandati all'Ufficio nazionale per

il collocamento e la disoccupazione ed agli organi dipendenti, e per il trasferimento agli istituti di previdenza sociale dei servizi relativi all'assicurazione obbligatoria gestiti dalle casse professionali, e ad emanare in genere le altre disposizioni transitorie eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 30. — Con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto nelle nuove Provincie, in sostituzione di quelle stabilite col R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



CAPITOLO III. CENNI SULL'ANDAMENTO DELLE ASSICURAZIONI ALL'ESTERO



Francia.

Provvedimenti legislativi. — In Francia i provvedimenti legislativi che avrebbero dovuto seguire alla legge 22 dicembre 1922, che ha esteso ai lavoratori agricoli l'assicurazione contro gli infortuni, sono rimasti durante il 1923 allo stato di progetti. Di questi, sembrano rinviati a tempo indeterminato quelli su le assicurazioni sociali, di fronte alle necessità di economie rivelatesi urgenti in seguito all'improvviso crollo del franco francese in confronto alle altre valute. Potrebbe invece giungere ad una più rapida attuazione il progetto di legge su le assicurazioni private (escluse quelle marittime).

Le disposizioni di questo non differiscono molto dalle norme in vigore in Italia, presentando

per il ramo delle assicurazioni su la vita condizioni più favorevoli all'assicuratore, che è liberato, in tutto o in parte, dall'esecuzione dei suoi impegni in diversi casi in cui tale esecuzione è imposta dalla legge italiana. Così, ad esempio, in caso di suicidio volontario o di condanna capitale, l'assicuratore è tenuto solo al pagamento della riserva matematica dell'assicurazione, purchè il numero dei premi pagati non sia inferiore a 3. Per la prova del suicidio, è stabilito espressamente che spetta all'*assicuratore*, mentre spetta al beneficiario la prova che il suicidio è stato incosciente.

Molto interessanti sono alcune disposizioni del progetto per impedire gli abusi dell'assicurazione vita. Così: *a)* è nulla l'assicurazione pel caso di morte contrattata da un terzo su la testa dell'assicurato se questo non ha dato il suo consenso *per iscritto con l'indicazione della somma assicurata* (art. 46); *b)* è proibito di stipulare assicurazioni su la testa di un minore di quindici anni, d'un interdetto, d'un alienato. Anche pel minore che abbia compiuto quindici anni, l'assicurazione su la sua testa è valida solo col consenso di lui e di coloro che ne integrano la capacità.

Per quel che riguarda le eredità, le somme da pagarsi in caso di morte sono considerate come facenti parte della successione del contraente esclusivamente nel caso che il beneficiario non sia esplicitamente indicato. Però si conside-

rano, a questo effetto, come esplicite indicazioni quelle: « a favore della moglie, dei figli, dei discendenti ».

Dopo essere stata invocata per moltissimi anni, finalmente il 15 dicembre 1922 è stata promulgata la legge, sopra citata, che estende all'agricoltura la legislazione per gli infortuni sul lavoro, già votata dal Senato francese fin dal dicembre 1920.

Essa ha sollevato discussioni e proteste infinite prima ancora che fossero pubblicati i decreti che debbono regolarne l'esecuzione.

Particolarmente criticati sono gli art. 11 e 16 della legge, concernenti la creazione di casse di assicurazioni e riassicurazioni mutue agricole autorizzate in certe condizioni ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni, sovvenzionate dallo Stato, e la rescissione di pieno diritto pei contratti di assicurazione agricola in vigore il giorno in cui la legge sarà applicata.

Si è osservato in ispecie che queste prescrizioni sono estremamente gravi tanto per l'industria delle assicurazioni quanto pei contribuenti perchè ledono diritti acquisiti e portano per le pubbliche finanze un onere grave e del tutto inopportuno in un'epoca di grandi economie. Queste critiche e le difficoltà finanziarie gravissime con le quali si è iniziato il 1924 fanno sorgere il dubbio che anche l'applicazione di questa legge,

come degli accennati progetti su le assicurazioni sociali, debba subire de' rinvii o delle modificazioni.

Per frenare l'aumento di volume dei premi pagati da residenti in Francia a Compagnie estere, favorito dalle minori tasse che tali contratti dovevano pagare in confronto dei contratti con Compagnie francesi, un nuovo progetto di legge impone che in avvenire tutti i contratti di assicurazione, qualunque ne sia la specie, siano soggetti agli identici diritti e alle stesse tasse.

Con disposizioni molto simili a quelle della legge italiana, le Compagnie straniere per ottenere l'autorizzazione ad operare in Francia debbono nominare un rappresentante legale colà residente, presentare gli atti della loro formazione ecc. presentare un bilancio annuale concernente esclusivamente le operazioni compiute nel territorio della Repubblica, tener pronti per ogni richiesta della competente autorità libri, registri, contratti, documenti di ogni genere riferentisi alle loro operazioni.

Condizioni del mercato assicurativo. — Tutti i resoconti e bilanci pubblicati dalle Compagnie sull'esercizio 1922 mostrano come esso sia stato particolarmente favorevole per il ramo « vita » con grande prevalenza delle Compagnie « La Générale » e « La Nationale » su tutte le

altre. Una analisi completa fatta su tale argomento mostra che il montante totale dei capitali in corso per le 19 Compagnie di assicurazione a premio fisso, dedotte le riassicurazioni, saliva al 31 dicembre 1922 a oltre 6.101 milioni contro i 5203 del 1921. La produzione totale per il 1922 è stata di oltre *due miliardi centonovantatré milioni di capitali assicurati* e di circa 18 milioni, di rendita vitalizia (dati pubblicati nella *Réassurance*, 1923, p. 516) con un notevole aumento su la produzione dell'anno precedente. Questo risultato è tanto più significativo, in quanto alla produzione delle assicurazioni vita è opportuno aggiungere — per avere un'idea dello sforzo del risparmio francese nel campo della previdenza — la produzione delle cosiddette società di capitalizzazione. Queste, per la loro struttura tecnica, sono — com'è noto — discusse e da qualche legislazione proibite. Ma in Francia, dove sono riconosciute dalla legge (19 dicembre 1907, modificata dalle leggi 31 luglio 1917 e 21 maggio 1921) hanno un notevole sviluppo. Infatti i valori compresi nel loro attivo superavano i 500 milioni al 31 dicembre 1921 e raggiungevano circa 650 milioni al 31 dicembre 1922; i premi da esse incassati sono saliti da circa 183 milioni nel 1921 a circa 225 milioni nel 1922. Una sola — la più importante — di tali società (*La Sequanaise Capitalisation*) che ha già 33 anni di

vita, ha in confronto nel 1922 oltre 97 milioni di premi ed ha delle riserve matem. superiori ai 400 milioni.

Si può dunque dire che il periodo critico, causato alle Compagnie dalle condizioni del dopoguerra, sia superato. Gli sforzi delle Compagnie per dare sempre maggiore diffusione all'idea di previdenza hanno ottenuto i più brillanti risultati. Esse d'altra parte non trascurano nessuno studio per perfezionare il loro funzionamento e proporzionare nel miglior modo le loro tariffe ai coefficienti demografici, sociali, economici, finanziari del momento attuale; moltissime hanno presentato nuove tariffe all'approvazione governativa.

Meno brillanti sono in generale i risultati ottenuti per l'assicurazione sui danni, in particolare per il ramo assicurazioni marittime al quale il continuo aumento dei traffici dovrebbe dare grande incremento.

Le relazioni comunicate da 22 Compagnie di assicurazioni marittime di Parigi mostrano che questo esercizio non è stato più favorevole che il 1921. Si osserva nel 1922 una lieve diminuzione nel totale dei premi netti ed una diminuzione abbastanza notevole nella percentuale dei sinistri, alla quale però fa riscontro una diminuzione dei premi acquisiti.

Soltanto le Compagnie che si occupano anche di assicurazioni terrestri presentano un beneficio

industriale; ma l'assicurazione marittima propriamente detta è per se stessa in deficit: infatti se il traffico marittimo è stato un po' più grande che nell'anno precedente, lo svilimento dei premi, risultato di una concorrenza malaccorta, ha reso difficile la conclusione di contratti vantaggiosi: in Francia, come in generale dappertutto, l'assicurazione marittima non ha ancora trovato un assetto normale e soddisfacente.

Quanto agli altri rami delle assicurazioni contro i danni, si è avuto un discreto aumento nella produzione delle assicurazioni-incendio (le 19 compagnie principali hanno avuto nel 1923 oltre 681 milioni di premi contro circa 628 milioni nel 1921), con un aumento degli utili industriali (per le suddette compagnie da circa 6 a circa 14 milioni), e si è avuto un aumento da circa 372 milioni di premi nel 1921 a circa 655 milioni nel 1922 nelle assicurazioni contro gli infortuni (per le 20 principali compagnie) con un miglioramento degli utili azionari da circa 13 milioni a circa 16 milioni.

Non sono ancora conosciuti, nel momento in cui si stampa questo volume, i risultati dell'esercizio 1923; ma si ritiene che essi siano, come nel 1922, favorevoli pel ramo vita (è, pel 1923, in prima linea l'*Union*, con una produzione di di 543 mil. di franchi, dovuta in parte all'assorbimento del portafoglio francese della *New York*

Life), discreti per quelli incendi ed infortuni, poco soddisfacenti pel ramo trasporti.

In Francia, oltre le società nazionali, sono *numerosissime* quelle straniere (circa 400), fra le quali parecchie italiane: ora mentre nel corso del 1923 hanno cessato di operare molte delle suddette società straniere, fra queste non si trovano le società italiane, che sono invece aumentate di numero nel corso dello stesso anno.

Inghilterra.

L'Assicurazione vita. — Sebbene i cultori di diritto commerciale e di storia del diritto abbiano dimostrato che la polizza di assicurazione ha avuto origine in Italia, e più specialmente nelle nostre grandi repubbliche marinare, è nei paesi di lingua inglese, Inghilterra e Stati Uniti d'America, che la previdenza assicurativa ha oggi la più grande diffusione ed è praticata sotto le forme più numerose e diverse. L'assicurazione vita, in particolare, vi ha uno sviluppo rigoglioso con così rapidi incrementi di anno in anno da meravigliare non poco noi Italiani abituati a cifre comparativamente minuscole.

Le Compagnie Inglesi hanno senza dubbio una organizzazione produttiva assai vicina alla perfezione. Causa non ultima di ciò, l'onore altissimo in cui gli studi attuariali e tutti gli studi che si riattaccano in qualche modo all'attività

assicurativa sono tenuti in Inghilterra: le Compagnie promuovono corsi speciali d'istruzione per gli agenti e sono larghe di aiuti e premi a quelli tra i loro impiegati che cercano di perfezionarsi nelle conoscenze scientifiche.

Gli uffici attuariali delle Compagnie sono della più grande attività: essi lavorano di continuo per mettere le forme di assicurazione già esistenti in armonia con tutte le esigenze della vita moderna (molte Compagnie hanno già incluso nella polizza sulla vita il rischio di aviazione senza aggravio di premio), nuove condizioni di polizza sono studiate, le quali, offrendo all'assicurato aiuti tutt'altro che trascurabili in eventuali momenti critici della sua vita, costituiscono per l'assicurazione la migliore reclame; forme nuove di assicurazione contro i rischi più svariati sono proposte ogni giorno al pubblico; l'idea dell'assicurazione è così familiare che si accettano e si praticano forme che a noi sembrano per lo meno originali. E l'interessamento del pubblico per questo ramo della previdenza è così forte che, fino a non molto tempo fa, il *Times* offriva ai suoi abbonati l'assicurazione gratuita contro determinate categorie di rischi, principalmente infortuni e malattie infettive.

Oggi gli studi più assidui sono dedicati a quelle forme di assicurazione che dispensano l'assicurato dalla visita medica, la quale rappre-

senta per non pochi uno degli ostacoli più gravi alla sottoscrizione di un contratto assicurativo, e si prevede non lontano il tempo in cui le forme senza visita medica saranno le più usate e diffuse.

La perfetta organizzazione delle Compagnie è dimostrata anche dal fatto che con premi spesso inferiori a quelli usati negli altri paesi, esse concedono per la maggior parte *la compartecipazione* agli utili agli assicurati, la quale costituisce un accorto ed efficace allettamento.

Conscie ormai del carattere particolarissimo della loro industria, per la quale la concorrenza è un danno, ed anche in seguito alla campagna condotta contro la concorrenza dai più accreditati giornali di assicurazione, le Compagnie inglesi si sforzano di attenuare la lotta, la quale ha avuto per effetto una così sensibile riduzione dei premi, che appare, almeno per ora, insostenibile all'estero.

È convinzione comune in Inghilterra che, per l'assicurazione vita, debbano subire una forte riduzione le spese di Amministrazione e in prima linea le provvigioni degli agenti, ciò che si potrebbe forse ottenere, realizzando fra le Compagnie-vita un accordo analogo a quello esistente per l'assicurazione-incendi e raggiunto per mezzo del « Fire Offices Committee » accordo che verte sulle basi seguenti: mantenimento di un equo prorata di premio escludendo la riduzione dei tassi provocata dalla concorrenza, il

pagamento di provvigioni non spettanti e la concessione di sconti non dovuti; unione delle Compagnie a mezzo degli agenti e rappresentanti per ottenere comunanza di azione negli interessi comuni, per stabilire ed imporre regole circa l'acquisizione ed amministrazione degli affari generali incendio, per sottoporre i rischi meno buoni a premi superiori, per incoraggiare il miglioramento dei rischi.

Le Compagnie vita tendono ora ad uniformare le loro tariffe e le loro forme di polizza, a determinare con precisione la zona affidata a ciascun agente per la produzione degli affari allo scopo di eliminare tra essi ogni dannosa rivalità.

Per limitare le spese di gestione riguardo al materiale e al tempo, alcune compagnie inglesi estendono le loro polizze in modo da coprire con una sola rischi di natura diversa. Si dedicano in modo speciale a questa forma le « Tariff Companies » associazione analoga al Sindacato francese di tariffa, comprendente gran numero di Compagnie che si sono messe d'accordo per avere delle polizze tutte egualmente redatte e una tariffa uniforme. Per ovviare all'inconveniente derivante dal fatto che molte compagnie potenti non hanno aderito all'associazione per conservare la loro indipendenza, le « Tariff Companies » si uniformarono ad esse: precisamente la polizza comprensiva « All in » redatta per la prima volta

nel 1920 è stata emessa da una compagnia indipendente e poi imitata.

Assicurazioni popolari. — L'Inghilterra è, dopo gli Stati Uniti, il Paese in cui l'assicurazione popolare è più diffusa.

Le Compagnie di assicurazione vita che operavano nel ramo industriale, per ragioni molteplici, soffrirono nel periodo bellico non pochi disagi: esse furono obbligate a mantenere in vigore polizze per le quali i premi non venivano più corrisposti mentre gli investimenti subivano forti svalutazioni e le spese per la produzione degli affari aumentavano considerevolmente.

Gli studi, fatti su questo ramo importantissimo della previdenza assicurativa, hanno dimostrato che le assicurazioni popolari costano il triplo di quelle ordinarie. Per limitare il più possibile questo danno, la Prudential, imitata poi da altre Compagnie, ha emanato dieci anni or sono il « Block System » regolamento per il quale ad ogni Agente è assegnata una zona determinata per raccogliere affari: i vantaggi del sistema sono apparsi mirabili negli ultimi tre anni: le percentuali delle spese per l'assicurazione industriale sono passate nel triennio 1920-22 dal 40,5 % al 32,1 % per la « Prudential », dal 45,5 % al 37,3 % per la « Pearl », dal 50 % al 40,8 % per la « Refuge ».

Le Compagnie cercano poi di dare sempre

maggiore diffusione al sistema dei pagamenti mensili invece che settimanali; la Prudential è riuscita a introdurre questa forma di pagamento nel 43 % delle sue polizze popolari; inoltre, insieme con altre Compagnie, ha iniziato trattative colle Banche presso le quali maggiormente affluiscono i piccoli depositi degli operai, perchè i premi delle rispettive polizze possano essere pagati mediante un prelevamento unico sui depositi riunendo così in una sola operazione gruppi di decine e anche centinaia di migliaia di polizze.

Dei risparmi sulle spese di gestione gli assicurati saranno fatti partecipi. Le partecipazioni prenderanno due forme: 1^o) una semplice addizione al capitale assicurato quando la polizza sia in vigore da 15 anni; 2^o) una partecipazione per le polizze scadute e per le quali i premi sono stati corrisposti per non meno di 5 e non più di 15 anni. Questo sistema tende a mantenere in vigore le polizze e a diminuire la quota delle perdite che è uno dei grandi inconvenienti delle assicurazioni industriali.

Le Compagnie di assicurazioni popolari e pei rischi industriali si sono moltiplicate negli ultimi tempi; nel timore che nel grande numero qualche impresa potesse costituire un tranello per il pubblico, o anche soltanto non avere basi abbastanza solide per meritare la fiducia degli assicurati, è stata fatta un'inchiesta ed in base ai risultati di

essa le Compagnie sono state classificate a seconda della loro solidità e delle garanzie offerte in 3 gruppi. È riservato ad una commissione di procedere senz'altro allo scioglimento ed alla liquidazione delle Compagnie che a suo giudizio insindacabile non danno sufficiente affidamento.

A queste Compagnie la legge impone di fare un deposito permanente di 20.000 sterline e vieta di considerare come attività le polizze e i fondi per spese di espansione e organizzazione.

Bilanci delle Compagnie Vita. — Nel periodo bellico l'assicurazione vita attraversò in Inghilterra, come in tutti i Paesi belligeranti, le traversie più pericolose. La guerra colpì l'assicurazione vita in 4 modi: la raccolta di nuovi affari era ridottissima perchè notevole parte della popolazione assicurabile prendeva parte attiva alla guerra correndo un rischio tale da rendere inattuabile l'assicurazione a condizioni convenienti; aumentavano grandemente le spese per la necessità di elevare gli stipendi agli impiegati, di sostituire gli impiegati che si trovavano sotto le armi ai quali pure gli stipendi venivano ugualmente corrisposti in tutto o in parte, per l'inasprimento fortissimo delle tasse; i sinistri di guerra dovevano venire regolati, giacchè le polizze fino allora emesse erano valide in tutto il mondo senza che nessun soprapremio potesse essere richiesto;

infine il danno più grave era causato alle Compagnie dal continuo deprezzamento della maggior parte delle attività.

Dopo il 1919 queste condizioni cambiarono radicalmente. Nel 1920 i reduci dal servizio di guerra diedero un fortissimo contributo di assicurazione vita. La produzione di contratti e di capitali in quell'anno segnò un vero record; e negli anni successivi le Compagnie di assicurazione vita hanno riacquistato e migliorato le loro antiche posizioni.

L'aumento rispetto al 1914 è notevolissimo, sia per la massa dei capitali assicurati sia per il capitale medio delle polizze, soprattutto nel campo dell'assicurazione popolare. Il rapporto delle spese ai premi è generalmente più elevato nel 1922 che nel 1914, sebbene si noti già una generale diminuzione rispetto al 1920. Le Compagnie vita ritraggono incalcolabili vantaggi dai progressi della scienza medica i quali limitano la morbosità generale e favoriscono la longevità.

La riduzione progressiva dei tassi di mortalità è dovuta non solo alla minore mortalità infantile, ma anche a una minore mortalità fra gli adulti: generalmente la mortalità osservata varia tra il 50 % e il 70 % di quella teorica. Le tavole in uso presso le Compagnie non rappresentano più la mortalità reale degli assicurati, sicchè le nuove tavole, delle quali l'Istituto degli attuari

ha intrapreso la costruzione, sono attese con grande interesse.

Il 1922 è stato ricco di risultati davvero soddisfacenti tanto che le Compagnie, dopo un quinquennio di interruzione, hanno ricominciato a concedere la compartecipazione agli assicurati e in misura tutt'altro che esigua. Ecco dei dati che si riferiscono ad alcune tra le principali società di assicurazione su la vita in Inghilterra.

La *Commercial Union* passa da circa 66 milioni (in lire italiane al cambio di 100 lire per sterlina) di premi nel 1914 a circa 104 milioni nel 1922; la *Pearl* (per le assicurazioni ordinarie) da circa 59 milioni nel 1914 a circa 246 milioni nel 1922; la *Sun Life* da circa 80 milioni nel 1914 ad oltre 157 milioni nel 1922; la *Norwich Union* da 164 milioni nel 1914 ad oltre 255 milioni nel 1922.

Ma le cifre che fanno davvero impressione, se si paragonano ai risultati ancora troppo modesti delle assicurazioni su la vita in Italia, sono quelle della *Prudential*. Questa società (che ha visto salire per il ramo delle assicurazioni ordinarie i suoi premi in lire italiane, calcolando la lira sterlina uguale a cento lire, da oltre 500 milioni nel 1914 a *circa un miliardo nel 1922*), è forse la maggiore impresa di assicurazioni del mondo: essa ha avuto nel 1922 premi nel ramo assicurazioni popolari per circa *un miliardo 438*

milioni, e per le assicurazioni vita ordinarie per oltre 961 milioni.

La *Prudential* ha in vigore circa 24 milioni di polizze di assicurazione popolare. Il totale delle polizze in vigore per il ramo ordinario è di 1.130.000 contratti per un capitale di 160 milioni di sterline (circa 16 miliardi al cambio attuale) dei quali 86.541 per un capitale di 15 milioni di sterline (un miliardo e mezzo al cambio attuale) sottoscritti nel 1922. I sinistri ammontarono complessivamente a 13 milioni di sterline e le riserve hanno raggiunto la cifra di 136.5 milioni di sterline (oltre 13 miliardi al cambio attuale).

La compartecipazione agli utili concessa agli assicurati del ramo ordinario è del 32%. Per il ramo industriale la compartecipazione è proporzionata agli anni di vita della polizza e va da un minimo del 5% per le polizze in vigore da 5 anni a un massimo del 20% per le polizze in vigore da 50 anni.

La Compagnia dedica cure speciali all'investimento dei fondi di riserva e si vale soltanto di titoli sicuri anche se non offrono alti saggi di interesse. Gli investimenti sono così distribuiti: titoli di Stato inglesi 48% del totale delle attività; titoli indiani e coloniali 12%; titoli esteri 6%; il resto in titoli industriali, stabili, prestiti ipotecari, proprietà fondiarie.

Rami elementari. — Se si guardi ai risultati complessivi, l'esercizio 1922, eccezion fatta per il ramo vita, ha dato risultati meno buoni del 1921, dovuti, specie per le assicurazioni marittime, alla concorrenza sfrenata e conseguente riduzione delle tariffe, alla malafede di molti assicurati, ed ai naufragi volontari.

Tuttavia si osserva che per determinare l'andamento delle assicurazioni marittime e i risultati di una gestione non basta fermarsi a considerare un solo esercizio, ma è necessario porre in rapporto tali risultati con i contratti da cui hanno origine per una parte sufficientemente lunga del periodo di tempo in cui i contratti stessi restano in vigore.

Se si limita la ricerca al 1922, il peso dei sinistri viene esagerato giacchè molti di essi si riferiscono a contratti che risalgono al 1917-18, anni nei quali gli incassi di premi furono davvero notevoli.

Le assicurazioni incendi ed accidenti hanno risentito gli effetti della crisi mondiale e della disoccupazione inglese in una diminuzione delle somme assicurate e dei premi incassati. L'anno 1922 si è chiuso con un bilancio di fallimenti e di liquidazioni che raramente è stato raggiunto.

Le Compagnie di assicurazione contro l'incendio sono state in seguito danneggiate anche dal grande incendio di Smirne e dal disastro giap-

ponese; ma, anche indipendentemente da questi eventi eccezionali, i risultati per l'esercizio 1923 non sono soddisfacenti.

La legge che il Governo turco ha emanato per l'esercizio delle Società straniere ha pure danneggiato le società inglesi, che erano riuscite a crearsi nell'impero ottomano una vasta e importante zona di sfruttamento, al punto che, in seguito ad essa, su 60 Compagnie inglesi, soltanto 4 hanno continuato le loro operazioni in Turchia. Si aggiunga che il Governo turco ha preteso di obbligare tutte le società a regolare tutti i sinistri dell'incendio di Smirne, anche se, in base alle polizze, fosse per lo meno discutibile l'obbligo del risarcimento.

Quanto al terremoto giapponese vi sono stati giorni di grande agitazione fra gli assicuratori inglesi, per la necessità riconosciuta di uniformare la loro linea di condotta a quella delle Compagnie indigene. Sembra che le Compagnie britanniche non subiranno perdite di eccezionale gravità, per il fatto che tutte le polizze contro l'incendio contengono una clausola che dispensa l'assicuratore dal pagamento, quando il sinistro sia causato dal terremoto. L'assicurazione contro quest'ultimo rischio è fatta mediante il pagamento di un premio supplementare. Se invece della clausola non si dovesse tener conto (ciò che sembra poco probabile), le richieste complessive di

indennizzo salirebbero a delle cifre enormi e le Compagnie inglesi sarebbero seriamente danneggiate.

Spagna.

La Spagna sembra in questo momento uno dei paesi più adatti per il lavoro intensivo dell'industria assicurativa. Il più recente rapporto del Commissariato Generale Spagnolo dà notizie molto interessanti. I premi incassati dalle diverse Società operanti in Spagna sono saliti da 52.5 milioni di pesetas nel 1909 a 148.5 milioni nel 1922, dei quali 98 da Società nazionali e 50.5 da Società straniere. Fra queste tengono il primo posto le Francesi e poi le Inglesi, ma non è escluso che il recente riavvicinamento italo-spagnolo, in causa soprattutto dei trattati commerciali che l'hanno accompagnato, possa favorire in quella regione la penetrazione delle Compagnie Italiane.

Una istituzione spagnola davvero originale e importante, e che meriterebbe l'attenzione degli studiosi di assicurazioni sociali ed agricole è quella dei « Cotos rurales » che sono, nella loro essenza, mutualità i cui premi si pagano in lavoro e possono definirsi « una impresa economica, assunta da una associazione, collo scopo di ottenere collettivamente delle entrate per proteggere i soci contro i rischi dai quali sono minacciati nel lavoro » cioè per costituire le pensioni di vecchiaia, invalidità, disoccupazione ecc.

Questa istituzione di previdenza racchiude la forma più perfetta di cooperazione, nella quale i soci hanno in comune gli elementi e gli strumenti della produzione, prestano un lavoro collettivo e destinano i frutti del lavoro ad uno scopo di mutuo soccorso e di previdenza.

Inoltre i *Cotos*, sorti come associazioni mutue di previdenza, hanno avuto in pratica un gran numero di applicazioni utilissime in imprese di rimboscamento, sfruttamento industriale di boschi comunali, confraternite di pesca ecc. e sono geniali strumenti di educazione professionale diffondendo l'avicoltura, l'apicoltura ecc. scientificamente praticate.

I regolamenti e gli statuti dei *Cotos* differiscono, come è naturale, da regione a regione. Generalmente i soci vi sono ammessi solo in età inferiore ai 45 anni e conseguono a 65 il diritto alla pensione, mentre la pensione di malattia viene corrisposta in misura non superiore ai $\frac{3}{4}$ del salario giornaliero medio e per non più di 2 mesi all'anno ai soci che mantengono la famiglia col loro lavoro.

Alcuni *Cotos*, oltre i fondi per le pensioni di invalidità e di vecchiaia, per le pensioni di vedove ed orfani ecc. destinano piccole percentuali delle loro entrate alla costituzione di borse di studio per mantenere agli studi i figli dei soci che dimostrino speciali attitudini.

A seconda delle località ed anche della natura del *Coto* (agricolo, forestale ecc.) la divisione degli utili è fatta in modo differente: ma in generale si valuta l'entità del lavoro prestato dal socio e il valore corrispondente si deposita in un libretto a conto personale, per la costituzione delle pensioni di vecchiaia, detratte naturalmente le percentuali destinate ad altre forme di previdenza.

Molti *Cotos* appartengono a mutualità infantili e scolastiche e da esperienze fatte risulta che, un ragazzo, lavorando dai 13 ai 18 anni a rimboscare un'estensione di 10 are, lavoro che richiede pochissime giornate all'anno, può assicurarsi a 65 anni una pensione di 1713 o 1149 pesetas secondo che i depositi nel suo libretto personale siano stati fatti a capitale abbandonato o riservato.

Il Governo spagnolo favorisce naturalmente in tutti i modi possibili i *cotos*, agevolando ad essi il modo di procurarsi i terreni e i fondi iniziali necessari.

E non è improbabile che questa forma di previdenza possa trovare utili applicazioni ed essere feconda di buoni risultati anche in Italia, specie nelle provincie meridionali e nelle isole in cui il concetto di previdenza è, si può dire, sconosciuto e potrebbe forse, sotto questa forma, incontrare minore resistenza alla penetrazione.

Paesi Scandinavi.

Danimarca. — Dalla Danimarca le notizie più importanti giunte a noi riguardano le assicurazioni marittime e incendi e vita.

È importante soprattutto la pubblicazione del progetto di legge che estende a tutti i rami dell'assicurazione la sorveglianza dello Stato esercitata fin'ora soltanto sull'assicurazione vita. Questo provvedimento si è reso necessario per il crollo clamoroso di molte Compagnie di assicurazione sulle cose, fondate quasi tutte durante la guerra.

Nel 1922 l'assicurazione marittima non ha dato risultati molto soddisfacenti, perchè, a causa della quantità eccezionale di ghiaccio, si sono avute numerose avarie e, in alcuni casi, anche perdite totali.

Per frenare la concorrenza, dannosa a tutti, gli assicuratori marittimi hanno cercato di stabilire una tariffa obbligatoria, che ha già dato risultati notevoli.

Un'altra causa di difficoltà grave è la instabilità dei cambi aggravata dal fatto che la maggior parte dei premi viene pagata in divisa danese, mentre è frequente il caso che le spese di riparazione debbano venire rimborsate in sterline o dollari.

Le osservazioni sui primi 4 mesi del 1923 fanno prevedere per questo esercizio risultati migliori.

Nel ramo incendi 19 compagnie con capitale di 40 milioni di corone danesi sono scomparse nel 1922. Si è notata in generale una diminuzione notevole delle entrate dei premi causata dalla deflazione. Alla fine dell'anno vi erano in Danimarca 89 Compagnie (26 nazionali e 63 estere) che esercitavano il ramo incendio, oltre 73 Compagnie mutue. Nessun dato si possiede circa il lavoro delle Compagnie estere. Per le nazionali, i risultati globali danno per il 1921, 24,4 milioni di premi incassati, 20,7 milioni di sinistri, mentre il capitale complessivo di cui le Compagnie erano responsabili si elevava a 13 miliardi di corone danesi.

Le notizie raccolte nei primi 3 trimestri del 1923 permettono di ritenere che per quest'anno i risultati saranno migliori di quelli per gli anni precedenti sebbene si lamenti lo svilimento dei premi.

Per il 1922 la produzione dei nuovi affari nel *ramo vita* è stata di 119,5 milioni di corone danesi, mentre gli annullamenti e le estinzioni sono saliti a 183 milioni; la diminuzione dipende in parte dal fatto che la Compagnia « La Hafnia » ha ceduto il suo portafoglio norvegese, in parte dalla deflazione e dalla stasi dell'attività industriale e commerciale. Tuttavia le Compagnie hanno realizzato un utile di oltre 3 milioni di corone danesi, mentre il capitale assicurato è 1074 milioni di corone.

Per l'impresa statale si hanno le cifre seguenti: nuovi affari 27 milioni; annullamenti 14 milioni; cifra totale degli affari in corso 322 milioni di corone danesi.

I risultati poco favorevoli ottenuti dalle Compagnie rispecchiano, in un certo senso, la situazione economica e finanziaria della Danimarca; il 1922 è stato funestato da dissesti bancari così gravi e numerosi che lo Stato ha dovuto intervenire, per evitare che essi avessero troppo gravi ripercussioni sul commercio e l'industria. Si calcola che le riduzioni di capitale, le liquidazioni, i fallimenti fra le Banche danesi siano saliti nel 1922 a 230 milioni di corone.

Svezia. — In Svezia tutte le forme di assicurazione sono in ogni modo protette e incoraggiate, tanto che durante la grande conferenza marittima internazionale è stata fatta una esposizione per l'assicurazione sulla vita e pei mezzi più opportuni di protezione contro l'incendio: la mostra ha riportato il più gran successo a causa della meravigliosa ricchezza del materiale esposto.

Nella conferenza si è discussa fra altre questioni l'assicurazione obbligatoria dei passeggeri, quindi in prima linea degli emigranti nelle traversate oceaniche, ed è stato espresso un voto unanime per l'adozione di un sistema uniforme internazionale.

Secondo le notizie più recenti il capitale assicurato durante il 1922 presso le Compagnie di assicurazione Vita fu di 327 milioni di corone, con un aumento netto del portafoglio di 72 milioni, e i premi incassati durante l'anno salirono a 115 milioni.

Una particolarità interessante di questo paese è il successo notevole col quale è praticata l'assicurazione popolare, forma che presenta quasi dovunque gravissimi pericoli e difficoltà. Basti dire che l'aumento di portafoglio delle 4 Compagnie che esercitano l'assicurazione popolare uguaglia quello di tutte le altre Compagnie. Ciò mostra che in Svezia la classe borghese e i piccoli risparmiatori sopportano agevolmente questo periodo di depressione e di deflazione.

Anche per il ramo incendi la situazione si presenta favorevole: nuove Compagnie si sono create, e i Bilanci delle antiche mostrano profitti notevoli, sebbene vi sia un regresso nelle somme assicurate rispetto al 1921. Per il 1922 gli incassi sono stati di 57 milioni di corone svedesi, i sinistri pagati 34,5 milioni di corone, mentre nel 1921 queste cifre erano rispettivamente 68 e 41 milioni di corone. La diminuzione trova la sua spiegazione naturale nel continuo ribasso dei prezzi. Gli utili totali sono saliti a oltre 1,5 milioni di corone contro 1,2 per l'anno precedente e la percentuale dei sinistri è stata di 59,26 % con un lieve aumento rispetto al 1921.

Previdenza sociale in Svezia. — La previdenza sociale e la legislazione operaia hanno raggiunto in Svezia un così alto grado di perfezione da mettere questo paese, modesto per numero di abitanti, se non per estensione, alla testa delle nazioni più progredite in questo campo.

I primi rudimentali tentativi di leggi sulla previdenza risalgono al XVIII e anche al XVII secolo, ma il vero movimento sociale si è iniziato verso la metà del secolo scorso, seguendo molto da vicino l'esempio germanico, e con progressi decisivi e rapidi.

Dal punto di vista della previdenza, si può dire che la grande maggioranza della popolazione svedese sia stretta in un'unica grandiosa associazione che estende dovunque la sua attività, variamente ramificandosi.

Operai e datori di lavoro si sono separatamente organizzati e, per gradi, attraverso successivi avvicinamenti, le due organizzazioni, dalla semplice opera di difesa delle rispettive parti nei conflitti prodottisi, sono giunte a coordinare e armonizzare il loro lavoro per il regolamento dei reciproci rapporti.

La frequenza dei conflitti negli ultimi 20 anni ha determinato, all'infuori di queste iniziative dirette degli interessati, un intervento da parte del Governo e la creazione di una speciale magistratura, la « Commissione di conciliazione » in

ciascuno dei 7 distretti del Regno, con l'obbligo pei conciliatori di tenersi sempre al corrente delle condizioni del lavoro nel distretto di loro competenza, e di presentare annuali rapporti della loro attività ad un ufficio centrale che ne pubblica poi i risultati complessivi. E le notizie finora giunte dicono di una efficacia veramente notevole di tale istituzione.

In Svezia l'operaio è protetto da una larga serie di provvidenze che lo accompagnano attraverso tutto il periodo della sua attività. La legge vieta l'impiego dei fanciulli nelle industrie prima dei 13 anni pei maschi, dei 14 per le femmine, e prescrive che l'assunzione sia subordinata a visita medica annualmente ripetuta fino al 18° anno. Salvo casi eccezionali, determinati da speciali condizioni dell'industria, e in rapporto colle stagioni, l'orario lavorativo è limitato a 8 ore giornaliere o 48 settimanali, ed altre norme particolari disciplinano severamente il lavoro femminile e notturno.

Riguardo agli infortuni sul lavoro è entrata in vigore al 1° gennaio 1918 una legge, redazione definitiva di disposizioni lungamente elaborate, che rende obbligatoria l'assicurazione presso un ufficio di Stato o eccezionalmente presso mutue, i premi essendo totalmente a carico del datore di lavoro e variando a seconda del rischio delle singole industrie. In caso di invalidità tempora-

nea per causa di infortunio, l'operaio ha diritto alle cure mediche, ai medicinali, e ad una indennità giornaliera pari ai $\frac{2}{3}$ del suo salario, se l'invalidità è assoluta, ad una quota proporzionale se è parziale purchè superiore ad $\frac{1}{4}$. L'invalidità permanente totale o parziale, purchè superiore al 10 %, dà diritto ad una rendita vitalizia pari ai $\frac{2}{3}$ del guadagno annuo o ad una quota di tale somma proporzionale al grado di invalidità. Per il caso di morte in seguito a infortunio è contemplata una rendita vitalizia al vedovo o alla vedova pari ad $\frac{1}{4}$ del salario annuo, una pensione ai figli fino al 15° anno di età nella misura di $\frac{1}{6}$ del salario annuo, in mancanza di altri aventi diritto, una pensione ai genitori nella misura di $\frac{1}{4}$ del salario annuo; dovendo queste pensioni essere proporzionalmente ridotte quando il loro ammontare complessivo superi i $\frac{2}{3}$ del salario annuo del defunto.

Manca la vera e propria assicurazione malattia, ma esistono numerose Casse di malattia e associazioni mutue: al 1° gennaio 1921 esse erano in numero di 1234 con 700.000 soci. Per la maggior parte, esse non delimitano il periodo di malattia durante il quale si verifica il diritto a sussidio, e ricevono dai soci contributi annualmente variabili.

L'assicurazione invalidità e vecchiaia è per legge obbligatoria per la grande maggioranza

della popolazione fra i 16 e i 66 anni, le spese essendo coperte con premi individuali proporzionati al reddito annuo di ciascuno, senza distinzione di sesso, e da contribuzioni da parte dello Stato.

Sono previsti: a) *pensioni normali* annue di ammontare calcolato in relazione al totale dei premi pagati dall'assicurato e alla sua età al momento della sottoscrizione della polizza, con tariffe diverse per gli uomini e per le donne; b) *pensioni addizionali, assegnate in misura variante* alle persone permanentemente invalide al lavoro e che posseggono, all'infuori della pensione normale, redditi inferiori alle 450 corone; c) *sussidi*, assegnati alle persone che si trovano nelle condizioni suddette senza diritto a pensione; d) *supplementi per i figli* assegnati ai vedovi, alle vedove o alle nubili che, essendo permanentemente invalidi, debbano mantenere dei figli in età inferiore ai 15 anni e abbiano proventi annui inferiori alle 450 corone più 170 corone per ogni figlio.

Le spese di amministrazione sono a carico dello Stato e dei comuni; le spese per le pensioni addizionali, i supplementi, i sussidi sono per $\frac{3}{4}$ a carico dello Stato, mentre il Consiglio generale di assicurazione e i Comuni concorrono ciascuno per $\frac{1}{8}$.

A questa, che è l'opera vera e propria della previdenza sociale, collo scopo di fornire i mezzi

di sussistenza alle persone che non sono più in grado di procurarsi col lavoro, si aggiunge una vasta rete di altre provvidenze e opere filantropiche: assistenza ai fanciulli, dispensari, ospedali, case di rieducazione per mutilati e invalidi del lavoro, uffici di collocamento e di disoccupazione, società per combattere l'alcoolismo, per diffondere la cultura, per istituire biblioteche, ritrovi, circoli per gli operai, società cooperative per rendere più facile la vita materiale, meno costosi gli alimenti e i generi di prima necessità, più salubri ed estetici gli alloggi. E tutte queste istituzioni tendendo a migliorare sotto gli aspetti più vari la condizione delle schiere operaie, le cui file si ingrossano ogni giorno, contribuiscono non poco a produrre in Svezia un benessere largamente diffuso.

Norvegia. — Dai bilanci delle Compagnie di assicurazione sulla vita in Norvegia per il 1922, si rileva che la produzione dei nuovi affari ammonta a 219 milioni di corone norvegesi con un aumento netto di 90 milioni, dei quali 30 dovuti alle cessioni di portafogli da parte di Compagnie straniere che hanno rinunciato a operare in Norvegia a causa della politica fiscale del Governo. Alla fine dell'anno il portafoglio si elevava a 1310 milioni di capitali assicurati con 45 milioni di premi. Se si considera che alla fine del 1914

i montanti assicurati raggiungevano appena i 350 milioni di corone, si rileva quale straordinario progresso l'assicurazione vita abbia fatto in un decennio.

Il movimento delle Compagnie di assicurazione è molto vivo; diminuisce il numero delle Compagnie locali; fra le straniere, che prima erano numerose e godevano molto favore, le tedesche, come il « Deutscher Lloyd » e la « Frankfurter Allgemeine » sono state costrette dal cambio ad abbandonare la partita; alcune Compagnie svedesi sono pure scomparse, parte in seguito a liquidazione motivata da ragioni varie, parte perchè cadute in dimenticanza. Invece numerose Compagnie Inglesi e Americane hanno giudicato che il momento fosse propizio all'apertura di Agenzie.

Negli Stati Scandinavi, come anche in Olanda e in Svizzera, regna la più viva agitazione riguardo agli impegni assunti da Compagnie tedesche. Trattative sono state iniziate al proposito da quasi tutti i paesi più vivamente interessati, ma i negoziati non hanno condotto per ora a nessuna conclusione e sembrano destinati a durare a lungo. Le Compagnie tedesche non sono assolutamente in grado di pagare i loro impegni nelle divise dei vari paesi a cui i sinistrati appartengono e mostrano una spiccata tendenza ad abbandonare gli affari negli Stati a valuta apprezzata.

Stati Uniti d'America.

Assicurazione vita. — Nell'America del Nord, che è per eccellenza il Paese della «reclame», quella in pro dell'assicurazione è fatta con tale abilità, con così grande larghezza di vedute e di mezzi, con tanta geniale originalità, da meritare pienamente il meraviglioso successo che per la previdenza assicurativa si è venuto delineando negli ultimi 30 anni. La migliore reclame del resto è fatta dai giornali di assicurazione, che, oltre ad incitare in tutti i modi alla sottoscrizione dei contratti, pubblicano continuamente quadri, prospetti, relazioni, raffronti, mettendo in evidenza la condizione florida delle Compagnie e tutti i vantaggi che ad ogni persona possono derivare dal possesso di un contratto di assicurazione, in armonia colle sue personali esigenze.

Si può dire senza tema di esagerare che l'assicurazione in genere, ed in modo speciale l'assicurazione sulla vita, rappresenta per gli Stati Uniti uno dei più importanti fattori economici.

Così grande è in America la potenza delle numerosissime Compagnie, che il tentativo dello Stato di monopolizzare l'assicurazione degli infortuni *degli operai sul lavoro*, non sarà attuato che con grande difficoltà; nello Stato di New York l'ufficio aperto a questo scopo dal Governo, e che lavorava in concorrenza colle Compagnie

non ha raccolto nel 1921 che il 3,33 % dei capitali assicurati.

Al ramo infortuni le Compagnie Americane dedicano grandissime cure, sia allo scopo di offrire agli assicurati condizioni vantaggiose che permettano loro di fronteggiare con relativa tranquillità qualunque situazione che si produca in seguito ad accidente, sia per attenuare il numero degli infortuni eliminandone le cause. Recentemente esse hanno intrapreso una settimana di campagna contro gli infortuni allo scopo di ridurre il numero di quelli che avvengono fra le pareti domestiche, all'infuori dell'attività professionale degli assicurati. Pare infatti che circa il 50 % delle disgrazie si verifichino quando l'assicurato non lavora, per effetto di disattenzione e trascuratezza. È altissima la percentuale degli infortuni che avvengono fra le pareti domestiche, ciò che non esonera le Compagnie dal pagamento delle relative indennità.

Come le Compagnie Inglesi, le Americane lavorano instancabilmente a migliorare le forme dei contratti, le condizioni di polizza, a mettersi in grado di soddisfare qualunque richiesta da parte del pubblico.

Prende sempre maggior diffusione la tendenza ad estendere le polizze a coprire vari rischi. Ormai la *Prudential* di New York, la *Metropolitan* ed altre fra le maggiori Compagnie americane compren-

dono quasi sempre con una sola polizza le assicurazioni ordinarie in caso di morte e le assicurazioni infortuni.

Assai comuni sono anche le assicurazioni dotali e molto apprezzata è la cosiddetta « polizza di rendita mensile » che, nella forma in cui è comunemente usata, contiene le seguenti condizioni: pagamento mensile di una somma determinata durante tutta la vita del beneficiario o per un certo numero di anni; le condizioni di pagamento non possono essere mutate dopo la morte del contraente ed è interdetto al beneficiario di trasferire ad altri il godimento delle quote mensili.

Per dare maggiore impulso al loro lavoro di produzione, per mantenere più facilmente i contratti acquisiti, ed evitare il danno non trascurabile delle rescissioni per mancato pagamento, delle riduzioni, dei riscatti, che hanno rappresentato negli ultimi 20 anni il 30 % dei nuovi affari, esse tendono ad istituire corsi di istruzione professionale per i loro agenti. La *National Life of U. S. A.* ad es. ha istituito un corso per i nuovi agenti il quale sarà continuato per mezzo di istruzioni periodiche diramate con circolari e libretti appositamente scritti.

Corsi di istruzione per studenti di scienza attuariale sono banditi ogni anno e, per dare opportunità agli studiosi d'ogni paese di parte-

cipare agli esami, vengono nominate delle Commissioni esaminatrici in tutte le città più importanti e si dà facoltà di parteciparvi non solo a coloro che hanno frequentato i corsi, ma anche a tutti i candidati che in qualunque condizione ne facciano richiesta.

Perchè la conoscenza, anche rudimentale ed elementare, dei principî assicurativi incoraggi la conclusione degli affari, opuscoli con le nozioni più semplici sul contratto di assicurazione, foglietti volanti con le notizie sulle nuove forme offerte o sulle modificazioni apportate a quelle già esistenti, vengono gratuitamente distribuiti a milioni di copie.

Il concordato fra le Compagnie per limitare le spese di gestione e di acquisizione, al quale mirano i paesi europei più progrediti in materia di previdenza, è per le Imprese americane un fatto compiuto: esse hanno firmato un accordo per limitare le provvigioni di acquisto, obbligandosi a non nominare agenti con provvigioni *superiori* a quelle delle tabelle concordate. Si è determinata in conseguenza una agitazione fra i produttori i quali esigerebbero provvigioni superiori a quelle stabilite. Sembra però che le Compagnie si mantengano fermissime nei loro principî e che riusciranno ad imporre la loro volontà, ciò che eliminerà in parte la concorrenza, impedendo alle Compagnie di contendersi i migliori agenti.

Nel campo dell'assicurazione popolare, la Repubblica Nord Americana detiene il primato nel mondo avendo in vigore al 31 dicembre 1922 46.679.902 polizze contro 9.731.909 nel 1906. Tutte le facilitazioni sono date agli operai per il pagamento dei premi, giacchè in seguito a speciali accordi conclusi con le Banche che in maggior misura raccolgono i piccoli risparmi, le Compagnie evitano loro anche la noia di tener dietro ai pagamenti che via via maturano e sono generalmente esigui.

Di più le Compagnie che esercitano l'assicurazione industriale, hanno il merito, non piccolo agli occhi degli assicurati, di impiegare discrete percentuali dei loro fondi in opere di pubblica utilità, principalmente costruzioni edilizie: si calcola che i fondi adibiti a questo scopo durante gli esercizi 1921 e 1922 *dalla sola Prudential di New York* abbiano fornito l'abitazione a circa 10.000 famiglie.

Compagnia igienica e sanitaria. — Intorno al 1911 i dirigenti delle più grandi Compagnie cominciarono a veder chiaramente che la partecipazione alla lotta contro le malattie poteva per esse costituire, oltre che un generoso contributo al problema sociale, una spesa altamente redditizia.

Anche in questo campo l'America è alla testa di tutte le Compagnie di assicurazione del mondo,

ed a causa della sua popolazione immensa di assicurati può fornire i dati più significativi.

Il primo contributo che le Compagnie danno al problema igienico e sanitario è lo studio delle condizioni dei propri assicurati: le statistiche pubblicate dalla *Metropolitan* e dalla *Prudential*, che hanno ciascuna 13 o 14 milioni di assicurati, posseggono, per il loro grado di discriminazione e di precisione, un valore davvero eccezionale.

Partendo dal principio che, per migliorare le condizioni di un gruppo di individui, è necessario migliorare l'ambiente in cui il gruppo vive, le Compagnie americane prendono una vivissima parte a qualunque iniziativa per il miglioramento igienico generale sia colla distribuzione gratuita di milioni di opuscole illustranti le norme essenziali per prevenire le malattie, per gruppi di età, sia colla elargizione generosa di denaro. Naturalmente la propaganda igienica è fatta tra gli assicurati con intensità anche maggiore per mezzo delle infermiere visitatrici e delle visite mediche periodiche. La *Metropolitan* istituì nel 1909 per la città di New York il servizio delle infermiere; nel 1916 le città che fruivano di questo servizio erano 1862 con 221 mila casi assistiti, 1.200.000 visite ed un costo di 612.000 dollari.

Tutte le società di assicurazione offrono gratuitamente ai loro assicurati un esame medico

periodico completo, ed a tale scopo molte si servono del « *Life Extention Institute* » mirabile istituzione, la quale dispone di una organizzazione di 7000 medici scelti fra i più eminenti degli Stati Uniti e del Canada.

Anche per effetto di queste iniziative, per la Metropolitan, dal 1911 al 1920 la mortalità fra gli assicurati non visitati diminuì dell'8 %; per gli assicurati visitati la diminuzione fu del 21 %, pari a due volte e mezzo quella verificatasi nel complesso degli assicurati e tripla di quella accertata per la popolazione generale degli Stati Uniti. Secondo le statistiche della Compagnia i morti sarebbero stati 23.000 di più se anche tra i visitati si fosse verificato lo stesso tasso di mortalità che fra la massa degli assicurati. La diminuzione di mortalità ha portato alla Compagnia un utile netto di 1.500.000 dollari, cioè le somme spese per l'assistenza sanitaria sono state impiegate a un interesse superiore al 20 %.

Un altro problema del più grande interesse, al quale le Compagnie e gli Istituti medici americani si preparano a dare una soluzione soddisfacente, è quello della preparazione scientifica particolare di cui i medici delle Compagnie hanno bisogno.

È facile prevedere che per l'energia, l'acutezza, l'abilità ed anche la munificenza delle Compagnie, questo programma veramente bello sotto

molteplici e nobili aspetti, e già in parte realizzato, avrà in un breve volgere di anni una completa attuazione.

Alcuni dati sull'incremento dell'assicurazione Vita negli Stati Uniti negli ultimi decenni. — Un esame fatto dallo *Spectator* sul lavoro delle 28 più antiche Compagnie negli ultimi 30 anni dà una idea sufficiente della diffusione della previdenza assicurativa nel ramo vita. Al 1° gennaio 1893 queste compagnie, che assorbivano quasi completamente il lavoro dell'industria assicurativa, avevano affari per 870 milioni di dollari, mentre al 1° gennaio 1922 gli affari in vigore erano 5.200.000.000 di dollari, ciò che dà una percentuale di aumento mai raggiunta in altri Paesi. Durante i 30 anni, i premi incassati hanno raggiunto un ammontare di 11.400.000.000 di dollari, mentre i pagamenti sono stati di circa 8,5 miliardi. Eppure fra le suddette Compagnie non figurano che due o tre fra quelle che hanno oggi il primato, cioè la New York Life, la Mutual Life, e la Equitable.

In un altro studio, lo *Spectator* prende in considerazione il lavoro di un ventennio per le principali 46 Compagnie di assicurazione sulla vita, le quali raccolgono l'80 % del lavoro complessivo di tutte le 288 Compagnie di assicurazione sulla vita degli Stati Uniti ed hanno cia-

scuna assicurazioni in vigore per più di 100 milioni di dollari. Lo studio delle percentuali d'aumento per le varie Compagnie è interessantissimo: per il periodo 1901-1918 il massimo aumento complessivo fu quello del 10,93 % ottenuto nel 1902, il minimo quello del 2 % nel 1907; gli anni dal 1914 in poi segnano nell'assicurazione vita una depressione che rispecchia il disagio economico e finanziario prodotto in tutti i Paesi della guerra mondiale. Come negli Stati Europei, anche nella grande repubblica Nord-Americana il 1919 segna una forte ripresa: l'aumento percentuale nelle somme assicurate è del 17,87 %, superato solo da quello del 18,27 % ottenuto nel 1920 e che è il massimo raggiunto.

Tutte le 46 Compagnie suddette avevano al 31 dicembre 1921 polizze ordinarie in vigore per 40.835.373.767 dollari contro 8.967.110.853 al 1° gennaio 1901, cioè in un ventennio la produzione si è più che quadruplicata.

Il saggio medio d'interesse realizzato nello stesso periodo dalle stesse compagnie è del 5,41 %, assai superiore a quello ottenuto dalle compagnie per il ramo incendio e per gli altri rami (rispettivamente 4,63 %, 4,21 %).

Risultati del 1922 nel Ramo Vita. — Anche il 1922 è stato un esercizio ricco di risultati soddisfacenti, come si rileva dal prospetto seguente

che mette a raffronto le cifre dei nuovi affari del biennio 1921-22:

	1921	1922
Ramo ordinario .	4.341.640.193	4.743.328.241
Ramo industriale .	1.257.759.353	1.418.802.550
Group	88.017.813	221.205.079
	5.637.417.359	6.383.415.879

I vantaggi ottenuti dalle Compagnie sono dovuti non soltanto alla mole dei nuovi affari, ma anche alla rivalutazione di tutti i beni, mobiliari e immobiliari; agli alti interessi realizzati, i quali per 178 compagnie che esercitano il ramo vita ordinario hanno dato per questo esercizio un profitto di 123.840.478 dollari; alla mortalità effettiva notevolmente più bassa della teorica, la quale ha dato luogo a profitti di mortalità di 153.905.506 dollari.

Questi risultati complessivi mostrano quale istituzione di primaria importanza l'assicurazione vita sia negli Stati Uniti e dicono che, se in Italia la previdenza assicurativa fosse, in proporzione al numero di abitanti, ugualmente diffusa, noi dovremmo avere oltre 5 milioni di polizze in vigore con oltre 50 miliardi di capitali assicurati.

E tuttavia sembra che negli Stati Uniti il massimo della produzione sia ancora da raggiungere perchè presso le maggiori Compagnie la cifra dei nuovi affari continua a seguire una

curva rapidamente ascendente. Infatti nei primi 6 mesi del 1923 i capitali sottoscritti presso 40 fra le principali compagnie si elevano a 3.922.361.890 dollari contro 3.162.363.450 per il periodo corrispondente del 1922. Nel III trimestre dell'esercizio 1923 la cifra dei capitali assicurati presso l'80 % del totale delle Compagnie è stato 1.350.000.000 di dollari contro 1.130.000.000 degli stessi mesi dell'anno precedente, con un aumento del 20 % su una cifra già notevole. E sembra che i risultati complessivi del 1923 portino ad una produzione di nuovi contratti per circa 12 miliardi di dollari!

Assicurazioni sociali. — Mentre detengono, senza possibilità di contrasto, il primato nell'assicurazione privata, gli Stati Uniti d'America si trovano, nei riguardi dell'assicurazione sociale, in condizioni già da gran tempo superate dagli Stati Europei, anche da quelli meno progrediti in questo campo: certo, lo spirito di liberismo che pervade tutta la vita nella grande repubblica nordamericana, è un ostacolo al diffondersi di una istituzione, che, per quanto provvida, ha carattere di obbligatorietà; d'altro canto per la sua diffusione immensa, l'assicurazione popolare tien quasi luogo di una provvidenza collettiva e generale.

Si è manifestata tuttavia da alcuni anni, so-

prattutto da parte di associazioni per la legislazione del lavoro, una notevole attività a favore dell'assicurazione sociale, specie pei rami malattie e infortuni, colla tendenza manifesta a sfruttare le esperienze già fatte e i risultati già ottenuti dagli stati Europei che hanno raggiunto in questo campo più alta perfezione. È indiscutibile che i sociologi americani vedono questi problemi con grande acutezza e nella vera loro luce, poichè sostengono che l'assicurazione malattie deve precedere qualunque altra forma di previdenza sociale, e del resto, praticamente, in quasi tutti gli Stati della federazione sono regolate da tempo con norme legislative importanti provvidenze riguardo alla maternità e all'assistenza sanitaria delle vedove e degli orfani.

I primi passi verso l'assicurazione sociale infortuni risalgono al 1893 colla pubblicazione di resoconti sulle norme e i risultati dell'assicurazione sociale in Europa; ma la spinta decisiva fu data dalle leggi inglesi del 1897 e 1908 sulla responsabilità degli imprenditori in caso di infortunio sul lavoro, e dai risultati delle assicurazioni operaie germaniche presentati nell'esposizione di St. Louis nel 1904.

È del 1902 il primo progetto di legge americano sull'indennizzo degli infortunati, progetto non approvato per l'accusa di incostituzionalità, accusa dimostrata in seguito insussistente dal

Governo stesso che con legge 1908 riconosceva il diritto a indennità di infortunio e pensione di invalidità a tutti gli operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e con legge 1916 lo estendeva e tutti gli addetti ai pubblici servizi e lo rendeva applicabile anche alle malattie professionali.

La grande attività legislativa in tema di infortuni e relative assicurazioni incominciò nel 1909, agendo però ciascuno dei 48 stati della confederazione di propria iniziativa ed in modo indipendente. E nel decennio successivo quasi tutti i governi emanarono provvedimenti così disparati fra loro e nello spirito e nella lettera, così profondamente diversi nella vastità di applicazione e nella misura dei diritti accordati, che una coordinazione e sintesi sono difficili, l'unico punto comune a tutti essendo il riconoscimento del principio generale del diritto dell'infortunato a un indennizzo da parte del datore di lavoro.

Non sono pochi gli Stati in cui il principio dell'assicurazione obbligatoria è stato violentemente ostacolato dagli stessi operai: ciò che è, in un certo senso, spiegabile quando si pensi che le grandi aziende industriali e commerciali nord-americane hanno da lunghi anni istituito a favore del loro personale casse di previdenza dalle quali non è illusorio attendersi munificenze

assai più larghe di quelle che una legge generale può prescrivere. Per questa ragione ed anche perchè la rete ferroviaria è gestita da numerose società ricchissime tutte, le cui linee si intrecciano in Stati diversi retti da diverse leggi, i ferrovieri, vera numerosissima falange, non sono generalmente considerati, e vige per essi la legge della responsabilità civile dell'imprenditore.

Attualmente vi sono negli Stati Uniti:

a) sei Stati meridionali, detti una volta « Stati delinquenti » e che comprendono regioni prevalentemente agricole, nei quali manca ogni legge speciale che determini i diritti dell'infortunato e vige semplicemente la legge comune sulla responsabilità civile;

b) Stati che consentono al datore di lavoro l'opzione tra la libera legge della responsabilità civile e l'assicurazione obbligatoria infortuni;

c) Stati, e sono la grande maggioranza, che impongono l'indennizzo a favore dell'operaio infortunato. In alcuni l'imposizione legislativa si limita a elencare le categorie di infortunati, le specie di infortunio e i corrispondenti compensi, in altri essa si concreta nell'obbligo ad una vera e propria assicurazione, la gestione essendone affidata ad imprese private o ad enti statali, in regime di libera concorrenza o col monopolio di tali enti, ostacolato con tutte le forze dall'industria privata.

Tuttavia, in opposizione con le idee più diffuse sugli uffici di Stato e i monopoli di Stato, questi hanno dato, salvo qualche eccezione, buoni risultati, per la maggiore prontezza dei pagamenti e per il costo più basso: le spese generali assorbono il 38 % dei premi per le compagnie private, il 10,6 % per le casse Statali in regime di concorrenza, il 4 % in regime monopolistico.

Rami elementari. — Senza confronto assai meno brillanti sono i risultati e assai meno floride le condizioni delle compagnie che esercitano i rami elementari, e non sono rare quelle che chiudono i loro bilanci con perdite tutt'altro che trascurabili. Le Compagnie di assicurazione contro l'incendio sono molto danneggiate dalla frequenza dei sinistri che sono in continuo aumento e si producono in misura molto maggiore che in Inghilterra. I risultati per questo ramo dell'esercizio 1923 sembrano meno cattivi: si sono raggiunti 900 milioni di dollari di premi, con una percentuale di sinistri a premi di circa il 59 per cento.

Gravi sono le perdite delle Compagnie che esercitano l'assicurazione infortuni, e responsabilità civili a causa dei frequentissimi investimenti automobilistici, e, quanto alle assicurazioni marittime, si rinnovano qui le contrazioni nell'incasso di premi, le difficoltà, le lotte e concorrenze che caratterizzano questa industria in

tutti i paesi e che, insieme col rallentamento ritmico dei traffici e dei commerci, concorrono a tenerla in uno stato di depressione e spesso di deficit.

Altri Paesi.

In quasi tutti gli altri paesi di Europa è evidente il risveglio dell'attività assicurativa con vigore particolare nei rami vita, incendio, marittimo.

Sorgono ovunque con capitali nazionali o stranieri nuove Compagnie di Assicurazione; le vecchie Compagnie, negli stati a valuta apprezzata, come l'Olanda, la Svizzera sono in condizioni floride, sebbene comincino a risentire, tranne per il ramo vita, gli effetti della deflazione, della disoccupazione.

Continua invece la più grande incertezza sull'industria delle assicurazioni, una volta così fiorente ed ordinata, in Germania. È inutile riportare dei dati relativi a questo Paese: il tracollo del marco, la perseverante incertezza dei rapporti monetari rendono non confrontabili i dati fra di loro o li fanno considerare come sorpassati nel momento stesso in cui sono fatti conoscere. È tutta una economia in istato di rinnovamento, coll'annullazione completa — a quel che si può giudicare oggi — dei rapporti precedenti e con la perdita dei capitali affidati alle imprese di assicurazione per la perdita del valore dei *marchi* da queste dovuti.

I paesi sorti dopo la conflagrazione europea sulle rovine dell'impero austriaco, la Russia, la Polonia, si dibattono tra difficoltà finanziarie ed economiche terribili; ma per il generale intento di far prosperare i paesi, di promuovere tutte le attività, di favorire ogni fonte di ricchezza è da ritenere che essi offrano un campo più adatto allo sfruttamento, quando si sappia penetrare in essi con una accorta propaganda, con conoscenza dell'ambiente, delle sue esigenze speciali, e con organizzazioni. Nella stessa Russia sembra che siano in corso seri tentativi di organizzazione. Così secondo il rapporto pubblicato dal rappresentante di una Compagnia di riassicurazione (nel *Post Magazine* del 12 Gennaio 1924) verso la fine del 1921 il Governo dei Soviets ha istituito un monopolio di Stato per l'esercizio delle assicurazioni contro l'incendio, la grandine e le malattie del bestiame (assicurazione *obbligatoria*) con procedimenti e risultati che nel suddetto rapporto sono dichiarati soddisfacenti.

In *Turchia* il ricominciare dell'attività nel mercato assicurativo che è quasi completamente in mano di compagnie francesi e inglesi, ha portato da parte del Governo l'emanazione di una legge provvisoria la quale stabilisce per le società straniere delle condizioni molto dure, e le considera quasi come Istituti destinati ad essere tassati per aumentare le entrate dello Stato.

In seguito alla promulgazione di questa legge molte Società inglesi e americane e qualcuna francese hanno liquidato i loro portafogli, del tutto sospeso le loro operazioni, collo scopo precipuo di rimandare il più possibile il mantenimento degli impegni verso le vittime dell'incendio di Smirne impegni il cui montante globale raggiunge centinaia di milioni di lire turche. Il Tribunale competente di Smirne si è pronunciato a favore del soddisfacimento integrale di tali impegni, punendo le Società che non vi si confermeranno colla interdizione dell'esercizio in Turchia.

Nel *Giappone* l'assicurazione in genere, ed in modo particolare l'assicurazione sulla vita, si è sviluppata rapidamente dopo la guerra, tanto che le Compagnie non sanno, a causa delle restrizioni loro imposte dal Governo, come impiegare in modo conveniente i loro fondi che si accumulano continuamente. Si propongono di chiedere al Governo un emendamento della legge, che apra loro un più vasto campo di operazioni finanziarie.

Nell'esercizio 1921 l'assicurazione vita è stata praticata da 42 Compagnie nazionali con un capitale sociale complessivo di 32,5 milioni di yens; la produzione è stata di 2,5 milioni di polizze con 141,8 milioni di yens di entrate e 86 milioni di spese. Per il 1922 si calcola che le entrate abbiano raggiunto 200 milioni di yens.

Nel 1922 42 Compagnie esercitavano il ramo incendio con un capitale complessivo di 225 milioni di yens: le polizze sottoscritte ascendono a quasi 6 milioni per una somma di oltre 6 miliardi di yens, nell'esercizio 1921-22 le entrate sono state 107 milioni di yens, le spese 85 milioni. Ma gli ultimi bilanci pubblicati mostrano che in questo ramo il lavoro del 1922 segna per molte Compagnie un regresso rispetto al 1921.

Anche il ramo assicurazioni marittime è importante ed esercitato da numerose Compagnie. Sono stati conclusi nell'esercizio 1922 oltre 240 mila affari, per un valore di quasi 600 milioni di yens. Le altre forme d'assicurazione terrestri, cauzioni, furto, automobili, sono esercitate ma in misura assai minore.

Quasi senza importanza è il lavoro delle Compagnie straniere.

Il disastro del settembre 1923 ha gettato tutte le Compagnie, ma particolarmente quelle che esercitano l'assicurazione incendi, in una situazione estremamente critica; le loro perdite sono enormi, innumerevoli le domande di indennizzo, e assai scarsi i mezzi a loro disposizione. Sicchè, mentre in un primo tempo le Compagnie avevano deciso di fronteggiare la situazione e di pagare interamente le perdite dei loro assicurati, senza valersi della clausola relativa al terremoto, hanno in seguito sottoposto la questione al Governo, e

sembra siano venute infine nella determinazione di soddisfare solo il 10 % delle domande di indennizzo. Il Governo offre alle Compagnie la sua assistenza finanziaria, perchè siano protetti anche gli interessi dei portatori di polizze nella zona non devastata, e concederà, secondo le notizie più attendibili, un prestito a mite interesse e lunga scadenza.

Sembra che per la zona colpita le domande di indennizzo superino il miliardo e mezzo di yens. Regna a tale proposito viva agitazione fra assicuratori londinesi e americani perchè, se le Compagnie Giapponesi aiutate dal loro Governo pagheranno almeno in parte i sinistri, anche se non assicurati in modo speciale contro il terremoto, le Compagnie straniere potranno essere indotte a seguirle su questa via, e saranno costrette dalla concorrenza a rinnovare la generosità dimostrata nel disastro di San Francisco di California.